L'AUTORITA'
DELLE DUE
POTESTA'

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DI MONSIGNOR

CESARE BRANCADORO

ARCIPRETE DELLA METROPOLITANA DI FERMO, E CAMERIER DI ONORE DI N. S.

CON SUE NOTE, E CON AGGIUNTE INEDITE

DELL' AUTORE FRANCESE

PRIMA EDIZIONE.

TOMO QUINTO.

IN FULIGNO 1789.

Per Giovanni Tomassini Stamp. Vescovile.

Con approvazione.

DELL' AUTORITA'

DELLE

DUE POTESTA'.

PARTE TERZA.

CAPO IV.

Della Potesta' della Chiesa.

§. III.

La Chiesa è infallibile su i fatti dommatici. Questa proposizione si avvicina alla Fede.

Prova estratta dai bisogni della Chiesa.

Si è già da me detto, l'autorità del corpo de' Pastori essendo necessaria per illuminare la Fede de' Fedeli, deve essere infallibile sulla dottrina (417), altrimenti sarebbe insufficiente, poichè non potrebbe esser regola di Fede. Per

[417] Vedi §. 1.

la stessa ragione deve essere infallibile su i fatti dommatici, altrimenti potrebbe proscrivere una proposizione vera in se stessa, ma interpretata in senso improprio. Potrebbe proporre come regola di Fede simboli, che racchiudessero realmente una dottrina ereticale, ma di cui essa prendesse i termini in un senso Ortodosso. E siccome non può alcuno istruirsi della dottrina della Chiesa, che col mezzo dei termini, che essa impiega nell'insegnamento; ne avverebbe, che i Fedeli sarebbero allora indotti invincibilmente in errore dall'autoritá stessa del corpo de' Pastori. Fino al presente si era studiata la dottrina della Chiesa nel senso proprio, e naturale delle espressioni, di cui si era servita; sarebbe necessario in appresso il penetrare nel pensiero de' Pastori, che hanno formati questi decreti, per leggervi la significazione, che essi han preteso dare ai termini stessi; poichè sarebbe la sola, che fosse capace d'illuminare sicuramente la nostra Fede. Inutilmente la Chiesa condannerebbe l'errore, gli Eretici avrebbero sempre un mezzo facile per eludere l'autorità de' suoi giudizj; supponendo, che essa non abbia condannato le proposizioni loro, se non in un senso diverso da quello, che contengono, e nel senso, che lor piacesse d'imaginare. Direbbero, che i simboli di Fede, che che la Chiesa ci propone, sono Ortodossi,

solamente secondo la significazione, che essa ha voluto dar loro, non nella significazione, che essi hanno in effetto. Sarebbero necessarj nuovi decreti per ispiegare i primi. In questo fra tempo l'eresìa avrebbe campo di fare degli avanzamenti, e questi nuovi decreti potrebbero ancora esser delusi, qualora fosse permesso d'interpretarli in un senso differente da quello, che contengono.

Prova tirata dalla pratica della Chiesa.

Secondariamente la Chiesa ha dichiarato in diversi tempi le stesse proposizioni Ereticbe, ed Ortodosse per opposizione alla dottrina degli Eresiarchi: ha proscritto questo: *Il Figlio è consustanziale al Padre*, nel senso di Paolo di Samosata: pure essa lo ha inserito nel simbolo di Nicea per opposizione all' errore di Ario. Essa ha condannata quest'altra proposizione: *Maria è la Madre di Dio* nel senso di Appolinare, pure ha diffinita sul Concilio di Efeso, che *Maria era Madre di Dio* in un senso opposto alla dottrina di Nestorio. Era dunque necessario, che essa conoscesse sicuramente la dottrina di questi Eresiarchi, per proporre alla credenza de' Fedeli i decreti, che non divenivano regola di Fede, che per opposizione all'oppòsta dottrina.

Ario dichiara, che egli non rigettava il nome di *Consustanziale* se non per evitare l'eresìa di Valentino, il quale pretendeva, che

il Padre fosse prodotto dal Figlio; l' eresìa de' Manichei, i quali insegnavano, che il Figlio era una parte della sostanza del Padre, l' eresìa di Sabellio, che confondeva il Padre, ed il Figlio in una unitá di persona; l' eresìa di Jerarcas, che li rassomigliava a due fiaccole, che ricevesse l'una dall' altra la luce (418). Protesta contro l' errore, che gli si imputa (419). Ma il Concilio di Nicea giudica della dottrina di Ario col mezzo delle sue opere, e condanna la sua persona colla sua Talìa, che contiene i suoi errori. *Placuit Concilium communibus suffragiis anathema denuntiare & ei ipsi, & nefariæ ejus opinioni, & verbis sententiisque execrabilius quibus usus est, ad Filium Dei blasphemiis onerandum* (420). Ora il Concilio avrebbe potuto condannare il libro di Ario come bestemmiatore, ed obbligare i Fedeli a sottoscriversi al decreto (421),

---

(418) *Ut Valentinus prolationem natum Patris commentatus est, nec sicut Manichæus partem unius substantiæ Patris natum exposuit, nec sicuti Sabellius, qui unionem dividit, ipsum dixit Filium quem & Patrem; nec sicuti Hierarcas lucernam de lucerna, vel lampadem in duas partes.* Epist. Arii. ad Alexand. Episc. Alexandrinum, apud Hilar. de Trin. lib. 6.

(419) *Apud Athan. Epist. ad Serapion.--Apud Theodoret. l. 1. hist. c. 14.*

(420) *Epist. Synodica Concil. Nicæni ad Eccles. Alexandr.* Labb. col. 50. tom. 12.

(421) *Placuit Concilium communibus suffragiis ana-*

se fosse potuto ingannarsi sul senso, che imputava a questo libro? Eusebio di Nicomedia, e Teognino di Nicea distinguono espressamente il diritto dal fatto per giustificare Ario: *Si sottoscrivono alla Fede di Nicea, ma Ario non è sembrato loro colpevole di alcuno degli errori, che gli si imputano, nè ne' suoi scritti, nè nelle sue conferenze particolari* [422]; pure essi non sono ammessi alla unione de' Vescovi Cattolici, che sottoscrivendosi alla condanna degli scritti di Ario.

Pelagio regolandosi sulle tracce degli Eresiarchi, che lo aveano preceduto, si applica come essi, a nascondere il suo errore agli sguardi della Chiesa, sotto equivoco dei ter-

---

thema denuntiare & ei ipsi, & nefariæ ejus opinioni, & verbis sententiisque execrabilibus, quibus usus est ad Filium Dei blasphemiis, onerandum. Concil. Nicaen. in Epist. synod. ad Ecclesiam Alexandrin. Apud Socrat. lib. 1. cap. 6.

(422) *Vobis significavimus nos fidei decisioni consensisse, atque vi, & notioni verbi* consubstantialis *diligenter ponderata paci nos totos addixisse.... anathemati autem Ario a Concilio denuntiato, nos ob eam causam non subscripsisse, non quod fidem illam incusaremus, sed quod minimè crederemus, eum, qui erat accusatus, hominem hujus generis esse: partim praesertim cum ex illis, quae privatim ad nos ab eo, tum per epistolas relata erant, tum per ejus sermonem coram habitum declarata, pro certo essemus persuasi ipsum longè alium esse*. Libell. Euseb. & Theogn. apud *Labb*. Concil. tom. 2. col 59.

mini. Poco mancò, che S. Agostino non ci s' ingannasse egli stesso: *Mihi pene persuaserat hanc illam gratiam, de qua quæstio est, confiteri* (423). Il Novatore accusa i Vescovi, che gl' imputino quegli errori, che esso impugna. Ma se questo è, dice Aurelio nella sua lettera al Papa Innocenzo, *condanni egli il libro, che gli si attribuisce* (424.). I Vescovi di Africa esigono un eguale sommissione per parte di Celestio: *Aperte damnet, quod in suo libello male posuerat* (425).

Si sanno le controversie, che inquietarono le Chiese Orientali in persona di Origene, e che servirono di pretesto alla violenta persecuzione, che si eccitò contro S. Giovanni Crisostomo. Tutti eran di sentimento, che la dottrina imputata ad Origene meritasse la

---

[423] *Aug. lib. de gratia Christi*, c. 37.

[424] *Flavianus Philippensium Episcopus, dixit: Omnia quae epistola hæc complectitur, cum fide Nicæna aperte pugnat, suntque ab eadem omninò aliena. Quare omnes qui ita credunt, a recta fide alienos esse judicamus*. Tutti gli altri Vescovi danno facilmente i loro voti con delle asserzioni generali--Ed in appresso: *Omnes Episcopi simul acclamaverunt: quicumque Nestorium non anathematizat, anathema sit.... omnes Nestorii epistolam, & dogmata anathematizamus.... impiam fidem Nestorii anathematizamus.... Quicumque hunc non anathematizat, anathema sit*. Synod. Ephes. act. 1. apud *Labb.* tom. 3. col. 493. & 501.

(425.) *Aug. lib. 2. ad Bonif. c. 3.*

censura. Si trattava solamente di sapere se veramente s'insegnasse ne' suoi scritti. Ecco il fatto dommatico. Ciò nonostante S. Girolamo domanda, che per togliere qualunque sotterfugio agli Origenisti, si obbligassero a sottoscriversi alla condanna de' libri di Origene: *Ad subscriptionem tergiversantur (Origenistae), quæruntque suffugia ... Si quando urgeri cœperint, & aut subscribendum eis fuerit, aut exeundum de Ecclesia, miras strophas videas* (426). Si propone in effetto questa sottoscrizione a S. Giovanni Crisostomo, ed il Santo Dottore risponde, ch'egli si rimette su di ciò al giudizio di un Concilio generale (427). Riconosce egli dunque l'infallibilità di un Concilio generale sul senso proprio, e naturale degli scritti di Origene, e non è stato più permesso in effetto il giustificarli (428), quando i Concilj vi hanno decretato (429).

---

(42) *Hieron. Epist. ad Pammach. n.* 41. *al.* 65.

(427) *Non oportere ante generalem de ea re disceptationem inquisitionemque habitam, quicquam temere, & inconsulto statuere.* Socrat. Hist. l. 6. c. 13.

(428) *Si autem hunc esse suum librum negat* [Pelagius] *aut eadem in libro loca; non contendimus; anathematizet ea ..... anathematizet Pelagius scripta sua .... aut si ea esse negat, aut scriptis suis ab inimicis suis dicit immissa quae sua esse negat, anathematizet ea tamen, & damnet.* Epist. Aurel. ad Innoc. I. apud Aug. epist. 177., alias 195. num. 7., & 15.

(429) Il 5. Concil. generale coll. 8. - Il 6. Concil. act. 17. 18. - Il 7. Concil. act. 1. 3. 7.

Nestorio ha un bel lagnarsi, che si alteri il senso de' suoi scritti, per farlo comparire Eretico (430). I suoi lamenti non impongono punto. I Padri di Efeso dopo aver letta la sua lettera, non trovano altro mezzo più sicuro per estirpare l'errore, che egli si sforza di dissimulare, che di condannarlo egli stesso *colla sua lettera, come contrario alla Fede di Nicèa, e di condannare tutti coloro, che nol riconosceranno per scomunicato* (431). I suoi fautori si offrono a sottoscrivere la dottrina di Efeso, purchè si sospenda la scomunica fulminata contro di lui; e tutte le pretensioni si ristringono a giustificare i suoi scritti. Ecco ancora la distinzione del fatto dommatico dal diritto; ma tutti questi progetti son rifiutati. Si pretende, che essi sottoscrivono espressamente la condanna di Nestorio, e della sua dottrina: *Cum igitur piissimus Joannes subscripsisset, coeterique, qui cum ipso illustriores erant; cumque*

---

(430) *Synod. Ephes. c. 6., apud Balaz. Collectio Concil. p.* 694.

[431] *Omnibus praedicendum est ne omnino quisquam audeat talem Haereticum* [Origenem] *aut ejus expositiones defendere, sed eas unusquisque ex toto animo, & ex tota cogitatione oderit, & aversetur, & anathematizet, ut a Christiana traditione alienas, & simpliciorum animabus gravem afferentes luem & pestem.* Justinian. Epist. ad Mennam Episc. circa fin. tom. 5. Concil. p. 670. apud Labb.

Nestorii doctrinam anathematizassent, & *quod ipsum pro deposito haberent, professi essent; ac Maximiani religiosissimi, pientissimique Episcopi ordinationem approbassent, communionem illis restituimus. Hæc enim Ephesi Sancta Synodus ab ipsis exigebat* (432).

Teodoreto sospetto di Nestorianismo, non è ricevuto alla unione dei Padri di Calcedonia, se non dopo essersi sottoscritto al decreto di Efeso, e anatematizzato chiaramente Nestorio: *Dic clare anathema Nestorio* (433). Dunque il giudizio della Chiesa sopra la dottrina contenuta negli scritti dell'Eresiarca formava una regola di credenza. I Padri dello stesso Concilio di Calcedonia dichiarono Eretici tutti coloro, che ricusano di ricevere la lettera di S. Leone a Flaviano: *Qui non subscribit epistolae, cui omnis Sancta Synodus consensit, Ereticus est*. [434]. Questa lettera doveva dunque contenere infallibilmente una dottrina Ortodossa. Non è egli molto, che i Vescovi di Egitto si soggettino al decreto di Calcedonia; questo Concilio esige ancora, che essi dicano scomunicato Eutiche, e la sua dottrina, che i Partigiani di Eutiche si sforzano di giustificare: *Anathematizate dog-*

---

[432] *Cyrill. Epist. ad Donat. apud Concil. Ephes.* Labb. col. 1152.

(433) *Concil. Chalced. act.* 8.

(434) *Concil. Chalced. act.* 4.

ma Euthychetis. Qui non anathematizat Euthychen, Hæreticus est (435).

Il quinto Concilio generale decide la famosa quistione dei Tre-Capitoli (436). Non si trattava qui di fatto personale, cioè della persona degli autori, poichè Teodoreto di Ciro, uno di questi, era stato ricevuto nella unione dei Padri di Calcedonia. Non si trattava più del dogma in se stesso: poichè si condannava da una parte, e dall' altra l' errore di Nestorio. La quistione si riduceva dunque a sapere, se i Tre-Capitoli contenevano realmente il Nestorianismo. Ciò non pertanto il Concilio condanna non solamente questi Tre Capitoli, ma ancora tutti coloro, che ardirono difenderli: *Facta autem a nobis condemnatione contra Hæreticos, & eorum impietatem, nos etiam contra eos, qui defenderunt, vel defendunt prædicta Tria-Capitula, & permanserunt in suo errore, & qui permanent.* Condanna ed i difensori di Teodoro Mopsuesta co' suoi scritti, e coloro, che ricusano di scomunicarlo: *Si quis defendit impium Theodorum, & impia ejus scripta......, & non anathematizat eum, & impia ejus scripta.... anathema sit* (437). Facondo Ermiano condanna il Nestorianismo, pretende di giustifi-

(435) *Ibid.*
(436) *Ved. il tom.* 3.
(437) *Concil. gener.* 5. *col.* 8. *cap.* 12. 13. 14

care i Tre-Capitoli degli errori di Nestorio. Questo non era altro, che sostenere, che la Chiesa poteva errare, attribuendo un senso ereticale alla dottrina dei Tre Capitoli (438). Ma questa sommissione ai decreti del Concilio, colla distinzione del fatto, e del diritto, è un giudizio insufficiente. S. Gregorio, e la Chiesa universale con esso, esigono una uguale ubbidienza sul diritto, e sul fatto. La Chiesa è dunque infallibile sull' uno, e l' altro punto. Gli uni, e gli altri convengono ancora espressamente su questa infallibilità; essi fanno la base de' loro ragionamenti: i Cattolici allegano contro i Tre-Capitoli il decreto del quinto Concilio Ecumenico, che gli ha proscritti (439). I Difensori dei Tre-Capitoli viceversa oppongono loro l' autorità del

---

(438) *De medio tollant illud anathema quod velut magnum cahos interjacens, dividit.* Facund. Herm. l. 2. cap. 3.

[439] *His cum omni subtilitate dispositis, in memoria tenentes promissiones de sancta Ecclesia factas, & qui dixit, quod portae inferi non praevalebunt adversus eam, id est, Haereticorum mortiferae linguae: recordantes autem & quae per Oseam de ea prophetata sunt, in quibus dicit: Sponsabo te mihi in Fide, & cognosces Dominum.* Queste sono le parole, che servono di prefazione al Canone del quinto Concilio collatione 3. - *Necesse est quoties in nomine Domini ejus famuli ad tractanda quae sunt ipsi placita colliguntur, Sancti Spiritus non deesse praesentiam. Ita enim Christi Dei Domini & Salvatoris nostri mandata*

Concilio di Calcedonia, che suppongono, che li abbia approvati (440).

---

nos instruunt quibus ait Matth. 18. *Ubi fuerint duo vel tres in nomine meo congregati, ibi ero in medio eorum*. Vigilius Papa, epist. 9. ad Episcopos Gall. Collect. Conc. *Labb.* tom. 5.

(440) *Neque alia est Conciliorum faciendorum utilitas, quam ut quod intellectu non capimus, ex auctoritate credamus, & sicubi ratio minus nobis occurrerit, fides, ne labamus, citò succurrat. Nam si post decretum disceptare licuerit, ut dicatur, prius probetur epistola illa quod recta sit, ut credatur fuisse suscepta; non est quare jam Concilia congregentur, nec terminatae, imo nec terminabiles erunt quaestiones, quarum probatio semper exigitur..... Non idem modus esse debet, atque ordo quaerendi post definitionem Concilii totius Ecclesiae consensione firmati, qui fuit ante definitionem. Tunc enim ratio poscebat; ut si ortodoxa probaretur illa epistola* [Ibæ] *suscipienda judicaretur a synodo: nunc autem ratio poscit, ut si suscepta probetur a synodo, judicetur orthodoxa*. Facundus, lib. 5. cap. 5. –. *Si tunc aliquis accusator epistolae, cujus Catholica esse dictatio claruit, ad majora judicia provocaret, appellationi forsitan, secundum consuetudinem, locus pateret: sed quò iret? aut ubi majores reperiret in Ecclesia Judices, ante se habens in legatis suis Apostolicam sedem, qua consentiente quidquid definivit synodus, accepit robur invictum?.... si retractentur Chalcedonensis decreta Concilii; de Nicaena synodo cogitemus ne simile periculum patiatur. Universa Concilia, praecipue illa quibus Ecclesiae Romanae consensus accessit, secundum auctoritatis locum post canonicos libros tenent... Quae autem finiuntur judicantibus Episcopis sanctis; & ad Beati Petri memo-*

Il Concilio di Laterano, tenuto l'anno 649. sotto Martino I., condanna tutti coloro, che non diranno *anathema* di vero cuore, e a viva voce non solamente agli Eretici condannati dai cinque primi Concilj, ma ancora alle loro opere proscritte da questi medesimi Concilj (441).

Il Concilio di Costanza ordina d'interrogare coloro, che saranno sospetti di Wiclefismo, s'essi credono, che Wicleffo, e Giovanni Hus siano stati ingiustamente condannati, e se le loro opere siano veramente pregiudizievoli (442). Erasi dunque stabilito di aderire al giudizio, che la Chiesa aveva fatto, condannando i loro scritti come contrarj alla sana dottrina.

---

riam perducta, diligentius examinantur atque firmantur, sequenda sunt, tenenda sunt, amplectenda sunt; in retractatione sub qualibet pietatis occasione teneri non debent. Ferrandus in Epist. ad Pelag. & Anatol.

(441) *Si quis secundum sanctos Patres, consonanter nobis pariterque Fide, non respuit, & anathematizat anima, & ore, omnes quos respuit, & anathematizat nefandissimos Haereticos, cum omnibus impiis eorum conscriptis, usque ad unum apicem, sancta Dei Ecclesia Catholica & Apostolica; hoc est, sanctae & universales quinque synodi .... hujusmodi, condemnatus sit*. Concil. Rom Lateranense, ann. 649.

[442] *Utrum credat quod condemnationes Joannis Wiclef, Joannis Hus, & Hieronymi de Praga factae de personis eorum, libris & documentis per sacrum generale Concilium Constantiense, fuerint rite, & juste fa-*

La medesima pratica si è rinnovata in questi ultimi secoli. Le cinque proposizioni estratte, almeno in quanto al senso del libro intitolato *Augustinus*, essendo state proscritte da Innocenzo X. (443), e da Alessandro VII. (444), i partigiani di questo libro soscrivendosi alla condanna delle proposizioni, sostennero, ch'esse non contenevano, che gli errori di Calvino, non la dottrina di Giansenio, che procurarono di sottrarre con questa maniera dalla scomunica. Per toglier loro questo sotterfugio Alessandro VII. proscrisse con una seconda Bolla (445) queste medesime proposizioni come estratte, in quanto al senso, dall'*Augustinus*. Vi aggiunse egli un formolario, che dovea soscriversi, condannando le proposizioni proscritte nel senso pro-

---

ctae, & a quolibet catholico pro talibus tenendae & firmiter asserendae. Item utrum credat, teneat, asserat Joannem Wiclef de Anglia, Joannem Hus de Bohemia, & Hieronymum de Praga fuisse haereticos, & pro haereticis nominandos ac deputandos, & libros & doctrinas eorum fuisse & esse perversos, propter quos & quas, & eorum pertinacias, per sacrum Concilium Constantiense, pro haereticis sunt condemnati. Conc. Constant. sect. ult. in formula.

(443) Breve *Recte atque ordine* del Mese di Maggio 1653.

(444) Bolla *ad sacram Beati Petri* dei 16. Ottobre 1656.

(445) Bolla *Regiminis Apostolici* dei 15. Febbrajo 1665.

prio, e naturale del libro. Si fece allora la distinzione del fatto, e della legge, e si conchiuse, che la Chiesa stava per la verità infallibile sul gius, cioè giudicando, che le cinque proposizioni erano eretiche, ma si aggiunse, ch'ella poteva ingannarsi riguardo al fatto, giudicando, che il senso delle proposizioni era contenuto nell'*Augustinus*: quindi si concludeva, non doversi alla Chiesa su quest'ultimo punto, che un ubbidienza esteriore, e un silenzio rispettoso, che non si è però mai osservato. Ma questa pretensione, ch'era contraria direttamente alla Bolla di Alessandro VII. (446), fu formalmente rigettata nel 1705. nel rinomato caso di coscienza per mezzo della Bolla *Vineam Domini Sabaoth* (447), in cui Clemente XI. dichiarò con questa Bolla, che il silenzio rispettoso non era sufficiente: *Hac nostra perpetuo valitura constitutione, obedientiæ, quæ in præinsertis Apostolicis constitutionibus debetur, obsequioso illo silentio minime satisfieri, declaramus* (448).

[446] *Ego N. constitutioni Apostolicae Innocentis X. & Alexandri VII. me subjicio, & quinque propositiones ex Cornelii Jansenii libro, cui nomen* Augustinus, *excerptas, in sensu ab eodem auctore intento, prout illas per dictas constitutiones, Sedes Apolica damnavit, sincero animo ejicio, ac dumnno, & ita juro*. Formula exBulla *Regiminis* Alex. VII. ann. 1665.

(447) Nel 1705.

[448] *Ut quaevis imposterum erroris occasio pe-*

Or questo decreto essendo stato generalmente accettato dalla Chiesa universale, e specialmente dalla Chiesa Gallicana (449), deve

---

nitus praecidatur, atque omnes catholicae ecclesiae filii ecclesiam ipsam audire non tacendo solum (nam & impii in tenebris conticescunt) sed & interius obsequendo, quae vera est orthodoxi hominis obedientia, condiscant, hac nostra perpetuo valitura constitutione obedientiae, quae in praeinsertis constitutionibus debetur obsequioso illo silentio minime satisfieri, sed damnatum in quinque praefatis propositionibus, Jansenii libri sensum, quem illarum verba praeseferunt, ut praefertur, ab omnibus Christi fidelibus ut haereticum, non ore solum, sed & corde rejici, ac damnari debere; nec alia mente, animo, aut credulitate supradictae formulae subscribi licite posse: ita ut qui secus aut contra, quoad haec omnia & singula, senserint, tenuerint ac praedicaverint, verbo vel scripto docuerint, aut asseruerint, tanquam praefatarum constitutionum transgressores, omnibus & singulis illarum censuris, & poenis omnino subjaceant, eadem constitutione Apostolica decernimus, declaramus, statuimus, ordinamus. Constit. Clemen. XI. die 15. Junii, ann. 1705.

(449) ,, Il S. Nome di Dio invocato, noi dichiariamo colla nostra presente determinazione, che ,, noi ci conformiamo al giudizio, che i Vescovi hanno di già fatto, che noi con essi accettiamo con ,, rispetto, e sommissione la costituzione della santa ,, Sede [*Vineam Domini Sabaoth*]; e aderendo a ,, loro esempio alla decisione, ch' essa contiene, dichiariamo, che non si soddisfa punto col silenzio rispettoso all' ubbidienza, ch' è dovuto alle costituzioni ,, dei sommi Pontefici Innocenzo X., e Alessandro VII.; ,, che fa mestieri sottomettervisi interiormente, ri-

avere certamente la forza di un giudizio infallibile, e irriformabile. Ma se avvi l'obbligo di aderire alle costituzioni della Chiesa su i fatti dommatici, per una sommissione interiore di spirito, e di cuore, non semplicemente con un silenzio rispettoso, la Chiesa è dunque infallibille in quanto a questi fatti. Vediamo ora, ciocchè ci si obbjetta.

OBBJEZIONI.

L'infallibilità, si dice, sull'intelligenza della dottrina di un libro, o di una proposizione particolare, non è necessaria per l'insegnamento. Non bisogna, per illuminare la Fede del popolo, che mostrargli la verità, ch'egli deve credere, o l'errore, che dee ripudiare; ma poco importa il sapere, se tal verità, o tale errore sono insegnati in tali,

„ gettare non solamente colla bocca, ma col cuore, e „ condannare com' eretico il senso del libro di Gansenio, come condannato nelle cinque proposizioni „. Progetto di un editto fatto per l'assemblea del 1705. per esser mandato a tutti i Vescovi del regno. I Vescovi aveano già detto in questo editto „ che i „ Vescovi, che componevano quest' Assemblea, avevano riconosciuto nella decisione del Sovrano Pontefice, la dottrina, che aveva sempre seguita il „ Clero di Francia; e la condotta, che ha la Chiesa „ in ogni tempo tenuta; e che in questo spirito „ avean eglino ricevuto la costituzione con rispetto, „ e sommissione, e di un unanime consentimento „. *Ved. la nuova coll. dei processi verbali*, *t. 6. col.* 843. 844.

e tali altre opere. S. Tommaso, Gersone, Baronio, e Bellarmino non fanno difficoltà di asserire, che la Chiesa può errare su i fatti dommatici, e se le si poteva attribuire l'infallibilità a questo riguardo, ciò non sarebbe, che nel senso di una proposizione facile a comprendersi, non già nel senso di un libro intiero, di cui è di mestieri esaminare le diverse parti.

Allorchè i Concilj di Nicea, di Efeso, di Calcedonia, di Costanza scomunicavano gli Eresiarchi, e i loro scritti: allorchè obbligavano quelli, che sembravano sospetti nella Fede, a sottoscrivere la scomunica, tutti convenivano sul vero senso della loro dottrina, tutti conoscevano la loro resistenza ai decreti del Concilio. La scomunica contro i loro scritti, e le loro persone era dunque una conseguenza necessaria del decreto fatto contro i loro errori. Ma allorquando il fatto dommatico è stato contestato, come sul soggetto dei Tre-Capitoli, la Chiesa, anche dopo di aver pronunziato, ha avuto in costume di usare della condiscendenza verso coloro, che ricusavano di soscriversi, quando era assicurata per altra parte della purità della loro Fede: i Vescovi delle Gallie, e di Spagna non aderirono alla condanna, che dopo essere stati convinti della giustizia della censura. S. Gregorio il

Grande non volle, che si obbligasse la Regina Teodolinda a sottoscrivere il decreto del quinto Concilio, per non offendere le sue prevenzioni (450). Or una simile condiscendenza sarebbe divenuta una prevaricazione, se l'ubbidienza a questo decreto fosse stata indispensabile. Il medesimo Padre confessa, che lo scisma si era formato su questo proposito per una cosa da niente, *pro nulla re scissura facta est*; e Pelagio, il suo Predecessore, riguarda come superflua la quistione fatta su i Tre--Capitoli (451).

Di fatti i Concilj generali hanno variato nel senso delle proposizioni, poichè essi hanno successivamente condannate, e insegnate le medesime proposizioni (452). *Il verbo è consustanziale al Padre*; *Maria è la Madre di Dio*.

Di ragione non vi sono, che le verità rivelate, che possono essere l'oggetto della nostra Fede, poichè non avvi, che la parola Divina, che meriti l'omaggio assoluto del nostro spirito. Or non è rivelato, che tale proposizione, che tal libro racchiudano la tale, e tale dottrina. Queste verità non posso-

---

(450) *Epist. Greg. Mag. ad Constatium Mediolan. Epist. 2. lib. 4. indict. 12.*

[451] *Pelag. II. Papae, Epist. ad Istrienses Episc. apud Conc. gener. 5.*

[452] Ved. sopra.

no dunque essere l'oggetto della nostra Fede, nè per conseguenza di un giudizio infallbile.

La Chiesa medesima non si è mai spiegata sù di una tale quistione. Or dunque ciò, che non è stato ancora diffinito dalla Chiesa, e che non è chiaramente insegnato dalla tradizione, non può essere riguardato, che come una semplice opinione.

Molti Dottori celebri hanno ancora preso in questi ultimi tempi a giustificare Origene, e i Tre-Capitoli, senza che la loro asserzione sia stata mai censurata.

Quattro Vescovi di Francia, che avevano soscritto il formolario di Alessandro VII., che colla modificazione di un silenzio rispettoso in riguardo al fatto dommatico, sono stati ammessi alla comunione di Clemente IX. La loro soscrizione è stata riconosciuta sufficientemente dal Papa, e applaudita da un gran numero di altri Vescovi.

RISPOSTA.

I. Noi abbiamo di già provato, che l'intelligenza infallibile delle proposizioni, che la Chiesa censurava, o delle professioni di Fede, ch' essa proponeva alla credenza de' Fedeli, era necessariamente annessa coll' insegnamento, perchè la Chiesa non saprebbe insegnare l'errore.

E' indifferente alla salute de' Fedeli il sapere, che tale errore è racchiuso in tale, e

tale scritto: sì senza dubbio; ma è necessario alla Fede dei Fedeli, che la Chiesa condannando tale scritto, o tale proposizione, li condanni nel loro proprio significato, poichè colla propria significazione dei termini, si può dare l'istruzione della sua dottrina nelle proposizioni, ch'essa condanna, o nelle confessioni di Fede, che ci propone a credere. E' necessario, allorquando l'eresìa cerca di nascondersi nel corpo di un opera, che la Chiesa, che proscrive l'errore, possa farla conoscere, riducendola ad un determinato numero di articoli, per porla alla considerazione, e quasi sotto gli occhj dei Fedeli (453).

(453) Se ne ravvisa una prova sensibile nelle contestazioni eccitate per la condanna delle cinque proposizioni.

Benchè si sia più volte fatto conoscere, che le cinque proposizioni condannate dai Papi, come tratte dalla dottrina di Giansenio, sono realmente insegnate nel suo libro, abbiam noi creduto, che non avrebbe il lettore rincrescimento di fare un confronto di queste proposizioni co' testi estratti dal volume medesimo. Noi faremo quì dunque questo confronto. Sarà una prova di ciò, che noi abbiam detto degli artefizj degli Eretici, e daremo in seguito la traduzione de' testi.

PRIMA PROPOSIZIONE CONDANNATA.

Aliqua Dei praecepta, hominibus justis volentibus, & conantibus secundum praesentes quas habent vires, sunt impossibilia: Deest quoque gratia, qua possibilia fiant.

E' ugualmente necessario, che essa possa pretendere una congiunzione sincera di cuore, e

---

Testi di Giansenio col titolo di *Augustinus*.

Giansenio dopo aver fatto un ammassamento di più passi di S. Agostino nel tom. 3. lib. 8. de Gratia Salvatoris, cap. 13. edizione di Lauv. conchiude in questi termini:

Ex hac indubitata doctrina quaedam, non parvi momenti ad hanc rem spectantia inferuntur, & clarescunt. Primum quidem esse quaedam homini praecepta, secundum statum & vires, in quibus constitutus est, impossibilia.

Secundum, non adesse semper gratiam qua possumus, hoc est, qua illa eadem praecepta implere sufficiamus.

Tertium, hanc impotentiam reperiri non solum in excaecatis, & obduratis, & infidelibus (de quibus nunquam Augustinus, vel ecclesia, sed solum scholastici nonnulli, ex humanis rationibus dubitarunt) sed etiam fidelibus & justis, qui & fidem Christi, & caritatem justitiae susceperunt.

Quartum, hanc impossibilitatem fidelibus accidere, non tantum quando nolunt praecepta facere, sed etiam quando volunt.

Haec igitur omnia planissime demonstrant nihil in sancti Augustini doctrina certius, & fundatius, quam esse praecepta quaedam, quae hominibus, non tantum infidelibus excaecatis, & obduratis, sed fidelibus quoque & justis, volentibus & conantibus, secundum praesentes quas habent vires, sunt impossibilia; hoc enim S. Petri exemplo, aliisque multis quotidie manifestum est.

Quintum itaque ex eodem principio consectaneum est, plurimis non dari istam faciendi praecepti possibilitatem, quae precibus implorari solet.

di spirito in riguardo al fatto dommatico, per levare ogni sotterfugio ai Settarj, quali

---

Seconda Proposizione.

Interiori gratiae nunquam resistitur in statu naturae lapsae.

Testi del Libro.

Ex quibus non est difficile perspicere quam procul ab Augustini doctrina, & sensibus oberraverint, qui nobis talem gratiam procuderunt, quae semper explorat, expectatque voluntatem hominis, ne si forte pervicacior fuerit, cassa, & inanis gratia, & effectus divinae misericordiae irritus humana potestate reddatur, nempe, ut sit quaedam potentialis gratia, cum qua homo credat, convertatur, operetur si velit, sin autem nolit, nullus sequatur voluntatis, aut operationis effectus; quales de gratia medicinali cogitationes, quibus effectus ab ea ponendus dicatur si velimus, jam olim convellit Augustinus, Tom. 3. l. 2. de Grat. Salv. c. 24.

Quicumque animadvertit omnia, quae de adjutorio gratiae medicinalis ex Augustino diximus, de gratia quadam potentissima, quam efficacem recentiores suo sensu vocant, esse intelligenda; consequenter, hoc etiam animadvertere debet, non aliam Christi gratiam medicinalem in scriptis ejus repiriri. Ib. c. 27.

Terza proposizione.

Ad merendum, & demerendum in statu naturae lapsae, non requiritur in homine libertas a necessitate, sed sufficit libertas a coactione.

O ciò, ch' è la cosa medesima:

Nello Stato presente, in cui è stata ridotta la natura per la caduta di Adamo, può l' uomo meritare, o rendersi colpevole, tutto che sia necessitato a fare il bene, e il male; basta che non vi sia egli forzato.

tendere una congiunzione sincera di cuore, e

Testo di Giansenio.

Habes, lector, consensum admirabilem tot sanctissimorum, & eruditorum virorum, de quibus nulla unquam erroris in hoc argumento suspicio fiat. Unanimiter, constantissime docent, voluntatem, hoc ipso quod voluntas rationalis est, esse liberam, sua non posse libertate privari, nec voluntatem, id est, volitionem futuram, nisi esset libera, & in potestate nullam immutabilis, inevitabilitatis, vel quocumque voces nomine, sed solam coactionis necessitatem ei repugnare. Jans. lib. 6. cap. 38.

(*Secundum S. Bernardum*) *impossibile, est ut omnis omnino voluntas, hoc est volitio, non sit libera, solaque coactionis necessitas inimica est libertati*. Ib.

Quae si vera sunt, sicut sanctissimi doctoris principia verissima sunt, non poterit amplius de ejus mente dubitari, qua eum sentire, & constanter docere diximus, liberi arbitrii solam necessitatem coactionis, seu quae & si nolumus, efficit, id quod potest, esse contrariam omnemque actum voluntarium, seu spontaneum hoc ipso esse liberum. Ib. l. 6. 7.

Quarta proposizione.

Semi-Pelagiani admittebant praevenientis gratiae interioris necessitatem ad singulos actus, etiam ad initium fidei: & in hoc erant haeretici, quod vellent eam gratiam talem esse, cui posset humana voluntas rèsistere, vel obtemperare.

Testo di Giansenio.

Clarius fortasse dici potest [de descrimine inter gratiam primo homini collatam ante lapsum, & gratiam medicinalem Christi post lapsum) *quod gratia sanae voluntatis in ejus libero arbitrio relinqueretur, ut*

dando alle proposizioni condannate un senso

---

eam si vellet desereret, aut si vellet uteretur; gratia vero lapsae, aegrotaeque voluntatis nullo modo ejus relinqueretur arbitrio, ut eam deserat aut arripiat si velit, sed illa sit potius ipsa postrema gratia, quae invictissime facit, ut velit, & a voluntate non deseratur. Lib. 2. de Gratia Salvatoris, cap. 4.

Quisquis jam alia divinae gratiae adjutoria infirmis hominibus asserere nititur, quae deserant si velint, & in quibus permaneant si velint, cum quibus tanquam sufficientibus operentur si velint, nihil aliud imprudens facit, nisi originalis peccati virus evacuet, illaesas liberi arbitrii vires esse, Christum frustra venisse, & gratis mortuum esse, persuadeat. Ibid. cap. 27.

Quanta audacia post condemnatos jam a tot saeculis Massilienses, asserere quod, quia in statu innocentiae sufficiebat homini ad salutem gratia, qua poterat perseverare si vellet, etiam nunc sufficiat. Ibid. cap. 28.

Quinta Proposizione.

Semi-Pelagianum est dicere Christum pro omnibus mortuum esse, aut sanguinem fudisse.

Testo di Giansenio.

Quae sane cum in Augustini doctrina perspicua, certaque sint, nullo modo principiis ejus consentaneum est, ut Christus Dominus, vel pro fidelium in infidelitate morientium, vel pro justorum non perseverantium aeterna salute mortuus esse dicatur, sanguinem fudisse, semetipsum redemptionem dedisse, Patrem orasse, sentiatur. Scivit enim quo quisque jam ab aeterno praedestinatus erat, scivit hoc decretum, nec illius pretii oblatione mutandum esse, nec se ipsum volle mutare; ex quo factum est, ut, juxta sanctissimum Doctorem, non magis Patrem pro aeterna libera-

diverso dal libro condannato, si conservereb-

---

tione ipsorum, quam pro diaboli deprecatus fuerit; sed si quid pro ipsis rogavit Patrem, pro temporalibus quibusdam justitiae effectibus, rogavit, fuditque sanguinem. Lib. 3. de Grat. Salv. c. 20.

Scorgesi forsi più innanzi ancora Giansenio sulla quinta proposizione insegnando espressamente non esser più morto Gesù Cristo per la salvezza eterna, di que' che si perdono, che per la salvezza del Diavolo.

E' egli cosa facile il giudicare col confronto delle proposizioni condannate, co' testi di Giansenio citati, e con una infinità di altri, che si sarebbe ancora potuto schierare, se si è stato fondato a sostenere, che la dottrina racchiusa nelle cinque proposizioni non era la medesima insegnata nell' *Augustinus* di Giánsenio: vi si vede, come quì, un sistema ben condotto, di cui le proposizioni, e i testi non sono, che uno sviluppamento. In ciò consiste questo, che secondo il Vescovo d' Ipra non si resiste giammai alla grazia; che per conseguente, que', che cadono nel peccato, tutto che si rendano degni delle pene eterne, non hanno la grazia per potersene preservare. D' onde ne vengono queste conseguenze, che Gesù Cristo non è morto per salvarli; che vi ha comandamenti, che sono impossibili ancora all' uomo giusto, che si sforza di compierli; che noi meritiamo, o demeritiamo, benchè siamo necessitati a fare il bene, o il male, e che basti a meritare, e demeritare; che noi siamo esenti di coazione, cioè, che noi non vogliamo nostro malgrado, ciocchè sarebbe impossibile all' uomo.

Ma perchè dunque i seguaci di Giansenio si sono eglino sì fortemente ostinati contro l' evidenza de' fatti, a sostenere, che la dottrina racchiusa nel-

bero sempre nel diritto d' insegnare la dot-

---

le cinque proposizioni, non era quella ch' è insegnata in Giansenio? E' ciò peravventura un falso zelo per la memoria di questo scrittore? Nò certamente. Ma per applicare i sensi delle proposizioni agli errori di Calvino, e di Lutero, che non differiscono in fatto, che pochisimo da quelli di Giansenio; e per conservarsi nella libertà di sostenere la dottrina di quest' ultimo. Noi ne abbiamo la prova ne' fatti.

Quesnello, uno de' più ardenti Difensori della dottrina di Giansenio, condanna le proposizioni in se stesse, e si limita, come gli altri Settarj, a sostenere, che la dottrina delle proposizioni, non è quella di Giansenio. Ha egli pertanto abjurato veracemente gli errori delle cinque proposizioni? Convinciamoci in noi stessi, e gittiamo lo sguardo sulle proposizioni del suo libro delle riflessioni morali, che sono state condannate dalla bolla *Unigenitus*.

„ Quale differenza, dic' egli, mio Dio, tra l' al-
„ leanza giudaica, e l' alleanza Cristiana! L' una, e
„ l' altra ha per condizione il riunziamento al pec-
„ cato, e il compimento della vostra legge. Ma là
„ voi l' esigete dal peccatore, abbandonandolo alla
„ sua impotenza: quì voi gli date ciocchè gli co-
„ mandate purificandolo colla vostra grazia „. Prop. 6.

Così Dio esige dal Peccatore ciò, che non può adempiere. Vi ha dunque comandamenti, che sono impossibili a certi peccatori, benchè sieno obbligati ad adempierli, e meritino le pene eterne non adempiendoli.

Prop. 7. „ Qual vantaggio v' ha per l' uomo in
„ un' alleanza [l' antica], in cui Dio lo lascia alla
„ sua propria debolezza, imponendosi la sua leg-
„ ge? Ma quale ventura non vi è di entrare in un'
„ alleanza (la nuova), in cui Dio ci dà cio, che
„ dimanda da noi „!

trina racchiusa nel libro, che la Chiesa avrebbe voluto condannare.

Prop. 8. „ Noi non apparteniamo alla nuova al-„ leanza, che in quanto che abbiamo parte a quella „ nuova grazia, che opera in noi ciò, che Dio ci „ comanda „.

Si vede sempre ripetuto il medesimo errore in differenti termini. Osserviamo di più, che come noi non apparteniamo alla nuova alleanza, secondo Quesnello, che in quanto alla nuova grazia, che opera in noi, ciò che Dio ci comanda, ne segue, che sotto la legge di Gesù Cristo que', in chi la grazia non opera il bene, che Dio addimanda, cioè quei, che non adempiono i comandamenti di Dio appartengono all' antica alleanza, e per conseguente, sono eglino lasciati nel medesimo stato, ov' erano i Giudei, e in cui Dio comandava, lasciando l' unità nell' importanza di adempiere i suoi comandi.

Quesnello sviluppa ancora più chiaramente i suoi errori nelle proposizioni seguenti:

Prop. 15. „ Quando Dio accompagna, dic' egli, „ il suo comando e la sua parola esteriore del suo „ spirito, e della forza interiore della sua grazia, „ opera essa nel cuore l' ubbidienza, ch' essa ri-„ chiede „.

Prop. 17. „ La grazia è dunque quella voce del „ Padre, che insegna interiormente gli uomini, e „ li fa venire a Gesù Cristo. Chiunque non viene „ a lui, sentita la voce interiore del Figlio, non è „ insegnato dal Padre „.

Prop. 18. „ La semenza della parola, che la ma-„ no di Dio irriga, produce sempre il suo frutto „.

Prop. 2. „ La grazia di Gesù Cristo principio ef-„ ficace di ogni maniera di bene, è necessaria per „ ogni buona azione, grande, o piccola, facile, o

„ difficile, per cominciarla, continuarla, e terminar-
„ la, senza di essa non solamente non si fa niente,
„ ma non si può niente fare „.

Prop. 4. „ Sì, Signore, è tutto possibile a colui,
„ a cui voi rendete tutto possibile, facendolo in lui „.

Prop. 9. „ Per la grazia di Gesù Cristo noi ap-
„ parteniamo a Dio; grazia sovrana, senza la quale
„ non si può giammai confessar Gesù Cristo, e con
„ cui non si riunisce giammai „.

Ma se quando Dio accompagna il suo comandamento della sua grazia interiore, esso opera l'ubbidienza nel cuore dell'uomo; se chiunque non viene a Gesù Cristo non è chiamato dal Padre, cioè per la grazia. Se la semenza, che Dio irriga, produce sempre frutto; se la grazia di Gesù Cristo, senza cui non si può niente fare, è il principio efficace del bene, cioè il principio, che produce il bene; se Dio rende possibili i suoi comandamenti operandoli nell'uomo; se la grazia di Gesù Cristo è di tale natura, che senza essa non si può confessare Gesù Cristo, e con quella non si può negare: ne segue evidentemente, che chi viola i suoi comandamenti, è privo della grazia interiore, che non è stato chiamato dalla grazia del Padre, che Iddio non ha ammollato il suo cuore colla grazia, ch'è stato privo della grazia, senza cui gli era impossibile di confessar Gesù Cristo.

Non si resiste dunque giammai alla grazia interiore (2., e 4. prop. di Giansenio).

I comandamenti di Dio sono dunque impossibili ai giusti, che soccombono [1. prop. di Giansenio].

Si obbjetta ai Novatori, che secondo questa dottrina, il giusto, che soccombe, non è libero dal non peccare.

plici fatti particolari, e personali. Egli si

Nò affatto, rispondono eglino; ma esso è libero di una libertà, ch'è incompatibile coll'impossibilità di adempiere i comandamenti di Dio. Libertà, che consiste a non esser punto costretto a volere, benchè si sia invincibilmente tratto a forza a volere; benchè non possa impedirsi di volere; libertà, per conseguente, ch'è essenziale alla volontà umana, poichè è impossibile, che la volontà voglia malgrado di essa.

Da ciò l'error di Giansenio, che per meritare e demeritare, non è egli richiesto di essere esente da necessità, e che basti che si sia esente da coazione [3. Prop. di Giansenio].

Ma se Gesù Csirto ricusa agli Infedeli, e a giusti, che mancano la grazia di perseveranza, la grazia, che rende questi comandamenti possibili s'ei li lascia nell'impossibilità di salvarsi, non è dunque ei morto per salvarli. La conseguenza è naturale. Così la dottrina di Giansenio, che non è che imperfettamente renduta, come si è veduto nella sua 5. Prop. Or ecco ciò che insegna Quesnello:

Prop. 32. „ Assogettamento volontario medici-
„ nale e divino di Gesù Cristo . . . . . . di darsi in
„ braccio alla morte per liberare col suo sangue i pri-
„ mogeniti, cioè gli eletti dalla mano dell'Angelo
„ esterminatore „.

E' ciò far comprendere, che Dio non è morto, che per gli eletti.

E ancora più espressamente. Prop. 33 „ Quan-
„ to fa egli d'uopo aver rinunziato alle cose della
„ terra, e a se medesimo, per avere la confidenza
„ di appropriarsi, per così dire, Gesù Cristo, il suo
„ amore, la sua morte, e i suoi misterj, come fa
„ S. Paolo, in dicendo, egli mi ha amato, ei è mor-
„ to per me „.

spiega chiaramente su ciò (454); Gersone (455), e Bellarmino non si spiegano con sufficiente chiarezza sulla quistione presente; ma dobbiamo noi essere responsabili dei sentimenti di qualche Dottore particolare? Il sesto Concilio generale aveva scomunicata la

Prop. 12. „ Quando Dio vuole salvar l'anima in „ ogni tempo, in ogni luogo, l'indubitato effetto „ segue il volere di un Dio „. Prop. 12. „.

Prop. 13. „ Quando Dio vuole salvare un'anima, ed egli la tocca colla mano interiore della „ sua grazia, volontà umana non gli resiste „.

Prop. 30. „ Tutti coloro, che Dio vuol salvare „ per Gesù Cristo, il sono infallibilmente „.

Per conseguente, i peccatori non possono dire, che Gesù Cristo sia morto per essi.

Per conseguente Dio non vuole salvar le anime, che si perdono.

Per conseguente Gesù Cristo non è morto per salvarle.

Ecco dunque le cinque proposizioni, che Quesnello faceva vista di anatematizzare, svolte, e sviluppate nel libro di Quesnello. E vi vorrebbe di più per convincersi, che i Settarj non hanno immaginata la distinzione del diritto del fatto, che per sottrarsi alla ubbidienza della Chiesa e in quanto al fatto, e in quanto al diritto?

[454) *In aliis vero sententiis* [quae non ad fidem, sed] *quae ad particularia facta pertinent,...., possibile est judicium ecclesiae errare propter falsos testes*. Th. Quodlib. 9. quaest. 7. art. ult.

[455] *Communiter doctores asserunt errare posse Concilium in iis, quae sunt facti, non vero in iis, quae sunt juris*. Gers. de Potest. eccles. & laica cap. 16.

lettera di Papa Onorio, come fautrice del Monotelismo. Bellarmino dovea sciogliere l'obbjezione, che si cavava da questa scomunica contro l'infallibilità del Papa: egli risponde, che i Concilj generali potevano ingannarsi nel fatto, e che questi si erano ingannati in effetto su questo punto, proscrivendo la lettera di Onorio pel falso rumore, da cui si era lasciato prevenire. *Generale Concilium errare potest in quæstionibus de facto. Itaque tutò dicere possumus hos Patres deceptos, & falsis rumoribus, & non intellectis Honorii epistolis, immerito cum Hæreticis connumerasse Honorium* (456). Or non si può giudicare del fatto dommatico, cioè del senso, che contiene un libro, che col libro medesimo, e non mai col grido del pubblico. Sembra dunque, che Bellarmino non intenda parlare che del fatto personale di Onorio, delle sue intenzioni, o della condotta, ch'esso avea tenuta in questa occasione.

Supponiamo non pertanto, che questo dotto controversista abbia insegnata la fallibilità dei Concilj Ecumenici su i fatti dommatici, come Baronio, e Pallavicini. L'opinione loro, che non era, che un errore in un tempo, in cui la Chiesa non erasi anco-

---

[456] *Bellar. Controv. l. 4. de summ. Pontif. cap. 11.*

ra spiegata così chiaramente, sarebbe in oggi degna di proscrizione, ed anche scismatica, siccome noi lo spiegheremo ben presto.

III. Sarebbe un assurdo il limitare l'infallibilitá della Chiesa su fatti dommatici ad intelligenza di certe proposizioni particolari. Imperocchè senza fermarmi a provare, ch'è sovente più facile l'esaminare il senso di un libro per la concordanza de' suoi principj, che di distinguere il senso di una proposizione presa in se sola, nella quale l'equivoco di un sol termine è bastevole a contraffare l'errore; osserverò soltanto, che l'infallibilità, di cui si tratta, dovendo servir di regola alla nostra Fede, non può esser fondata nè su i lumi, nè sulla capacità dell'umano spirito, ch'è sempre suscettibile di errore, nè su le semplici presunzioni, su la maggiore, o minor facilità in ricercare il senso delle parole, ciocchè non potrebbe stabilire alcuna certezza assoluta; ma su motivi invariabili, e infallibili, come le promesse di Gesù Cristo, e gli antivedimenti della provvidenza per le necessità della Chiesa. Or questi motivi sono sempre i medesimi o la Chiesa pronunzj sul senso di una proposizione, o sul senso di un libro.

IV. Noi abbiamo provato (457), che Ario,

(457) Ved. sopra.

e Nestorio avevano preteso di difendere i loro scritti, e di giustificarli da quegli errori, de' quali erano accusati, e che non ostante le loro pretensioni, i Concilj di Nicea, e di Efeso aveano condannati questi scritti in un co' loro autori.

V. Io voglio, che Giovanni Hus, e Girolamo di Praga vadano d'accordo nel senso delle loro proposizioni. Questo senso, stabilito per confessione di questi Eresiarchi, non poteva esser chiaramente conosciuto, che da coloro, ch'erano a portata d'istruirsene: la censura avrebbe dunque lasciata sussistere, riguardo agli altri, l'incertezza sul senso di queste proposizioni; e per questa ragione il giudizio non essendo infallibile, il Concilio di Costanza non avrebbe potuto esigere indistintamente da tutti i Fedeli una sommissione interiore di cuore, e di spirito al suo decreto.

VI. Ho parlato altrove (458) delle turbolenze, che si erano sollevate nel quinto Concilio generale, delle violenze, che si erano usate contro il Papa Vigilio, e dei motivi, che facevano nascere dei sospetti sull'infallibilità di questo Concilio. Era dunque giusto, che i Vescovi delle Gallie, e di Spagna s'informassero della verità de' fatti, che provavano la legittimità prima di sottoscriversi.

---

[458] Ved. sopra.

Era perciò ancora necessario prima di pretendere la sommissione di Teodelinda a quest' ultimo Concilio, disingannare questa Regina delle sue prevenzioni, non disputando colla medesima i punti controversi, ma facendole vedere, che il Concilio di Costantinopoli non avea già proscritto ciò, che quello di Calcedonia avea approvato (459). Ma per la ra-

c 5

(459) *Dicunt piae memoriae Justiniani temporibus aliqua contra Chalcedonensem synodum fuisse constituta. Qui dum neque legunt, neque legentibus credunt, in ipso errore manent, quem sibi de nobis ipsi fixerunt. Nos enim, teste conscientia, fatemur de fide ejusdem sancti Chalcedonensis Concilii nihil motum, nihil esse violatum: sed quidquid praedicti Justiniani temporibus actum est, ita actum est, ut fides Chalcedonensis Concilii in nullo vexaretur. Si quis autem contra ejusdem synodi fidem aliquid loqui praesumit vel sapere, nos ejus sensum sub anathematis interpositione detestamur. Cum ergo integritatem nostram ex conscientiae nostrae attestatione cognoscitis, superest, ut nunquam vos a catholicae ecclesiae communione separetis*. Greg. Mag. l. 4. Epist. 4. - *Quod autem dicitur filiam nostram Theodelindam Reginam se a communione tua hoc audito* [*te scilicet in damnationem Trium-Capitulorum consensisse*], *suspendisse, constat per omnia, quia etsi pravorum hominum verbis ad paululum seducta est, venientibus tamen Hyppolito notario & Joanne abbate, erit modis omnibus vestrae fraternitatis communionem quaesitura: cui etiam meas Epistolas direxi, quas fraternitas tua sine dilatione transmittat*. Greg. Mag. lib. 4. Epist. 2. ad Constantium Episc.

gione contraria S. Gregorio non soffriva la resistenza dei Cherici, che aveano su ciò tutte le notizie sufficienti. E perchè dunque San Gregorio, e il Papa Pelagio trattavano la quistione dei Tre-Capitoli, come quistione superflua? Era forse, perchè questo punto era in effetto indifferente alla religione? Questo non già, perchè era necessario, che il Concilio decidesse, per togliere agli Eretici il mezzo di prevalersi dell' autorità di questi tre scritti? E che, la disubbidienza, riguardo a questo, non era colpevole? Non mai, poichè questi due Papi trattavano i refrattarj da Scismatici (460). Ma la quistione era superflua in ciò, che questi essendo d' accordo colla Chiesa su la dottrina, l' opposizione loro sul senso de' libri condannati era allora senza conseguenza per essi: e il loro zelo senza interesse per la Chiesa.

VII. I nostri avversarj pensano essi, che si riduca al niente l' autorità della Chiesa, sostenendo, ch' essa ha errato su la significazione de' termini di *consustanziale*, e di *Madre di Dio?* Poichè s' essa ha errato nella significazione de' termini, essa non ha avuto ragione di obbligare gli Ariani, e i Nestoriani a sottoscrivere i formolarj, ch' erano falsi per se stessi? Bastano dunque due parole per

---

[460] Ved. sopra.

rispondere a questa debole obbjezione. Il senso di questi termini ha variato, egli è vero (461); ma la Chiesa non si è ingannata giammai attribuendo loro in diversi tempi differenti significati, poichè essa li ha sempre presi nella significazione, che in quel tempo loro si dava.

VIII. Io convengo, che non si è stato ancora dimostrato, che tale errore sia contenuto in tale scritto, come non si è certificato ancora, che tal Concilio sia Ecumenico, che tal libro di Scrittura Santa sia canonico. Ciò nonostante la Chiesa non ha essa il diritto di obbligarci a ricevere tal Concilio, come Ecumenico, tal libro della Scrittura Santa, come sagro? Si può dubitare, ch' essa sia infallibile, e che a questo riflesso non le si debba un interna sommissione di spirito, e di cuore? La Chiesa è dunque infallibile, non solamente in riguardo alle verità rivelate, ma ancora in riguardo a tutti i punti di fatto, che assicurano la saviezza del suo governo, la giustizia delle sue decisioni, e l' infalibilitá de' suoi giudizj.

Osserviamo ancora, che l' assistenza, che Gesù Cristo ha promessa alla sua Chiesa si rapporta ugualmente alla dottrina, e alla legislazione. Siccome, in virtù di quest' assi-

[461) Ved. sopra.

stenza, essa non può insegnar mai una dottrina falsa, così non può giammai formare de' comandi ingiusti. Ciò posto, io dico, che quantunque l'infallibilità della Chiesa su i fatti di domma, sembri dichiarata, essa non forma ciò nonostante un articolo di Fede, perchè non è stata espressamente diffinita. Ma allorquando, per togliere ogni sotterfugio all' eresìa, la Chiesa comanda la soscrizione in un punto di fatto dommatico, come questa soscrizione sarebbe ingiusta, se il fatto fosse falso, o dubbioso, non ci è per questo allora permesso di sospettare, che la Chiesa siasi potuta ingannare in tale articolo, poichè non ci è permesso di credere, ch'ella possa fare de' comandi ingiusti.

IX. Che si giustifichi Origene, dicendo, che esso ha avuto in mente ne' suoi scritti un senso tutto differente da quello, ch'essi dimostrano naturalmente, o spacciando, che i testi contrarj alla vera religione sono stati inseriti nelle sue opere dalle mani infedeli, questi sono fatti semplici lontani dalla quistione presente, su i quali la Chiesa non ha fatta parola, e su quali non saprebbe pronunziare con un'autorità infallibile. Ma dopo la condanna de' libri di Origene, intraprendere la difesa di quest' istessi, non sarebbe, che una colpevole temerità. Il medesimo dee dirsi della giustificazione, che s'intraprendesse dei Tre-Capitoli.

X. Il solo esposto della pretesa pace di Clemente IX. basterà per rispondere alla objezione, che ci si forma. I Vescovi di Beauvais, d' Angiò, di Pamiers, e di Alet, i quali avevano mostrata la più grande opposizione alla soscrizione pura, e semplice del formulario di Alessandro VII., volendo rientrare nella unione della S. Sede, assicurarono Clemente IX., che si erano finalmente soscritti al formulario senza restrizione, o eccezione alcuna (462), ma

---

[462) *Cum laetitia cognovimus in simplici ac pura subscriptione formularii, quatuor illorum Episcoporum obedientiam & obsequium*. Clement. IX. Breve ad Regem die 28. Septembris 1668. – *Non sine laetitiae sensu pervidimus ex litteris fraternitatum vestrarum ..... de perfecta & integra obedientia nobis & Apostolicae Sedi praestita per Episcopos Andegavensem, Bellovacensem, Apamiensem, & Aletensem, subscriptione formulari sincero animo & juxta praescriptum litterarum Apostolicarum, ab eis facta, utque caritatis Apostolicae fervore succensi, potius erga obedientes clementia, quam justitia in contumaces uti gaudemus, voluimus paterna benevolentiae nostrae argumenta praebere*. Clem. IX. Breve Archiepiscopo Senonensi, & Episcopis Catalannensi & Laudensi die 19. Jan. ann. 1669. – *Cum ingenti obsequii nobis, & huic sanctae Sedi per vos debiti, testatione significabatis [per litteras ad nos missas] vos juxta praescriptum litterarum Apostolicarum a felicis recordationis praedecessoribus Innocentio & Alexandro VII. emanatarum sincere subscripsisse, & subscribi fecisse formulario ab ejusdem Alexandri VII. edito .... nam praedecessorum nostrorum constitutionibus firmissime in-*

ch' essi non eransi risoluti, che a gran stento ad uniformarsi cogli altri Vescovi di Francia su questo articolo. Frattanto, malgrado queste proteste, congregaron essi i loro Sinodi, dove fecero soscrivere il formolario colla distinzione espressa del fatto, e del diritto, e ne formarono un processo giudiziale, ch' ebbero cura di tener segreto. Diciannove Vescovi si collegarono co' primi per rendere certo il Papa di ciò, che questi avevano scritto; ed aggiunsero, che la soscrizione di questi ultimi era degna di riprensione, questa colpa era loro comune con tutto il Clero del

---

haerentes, nullam circa illud exceptionem aut, restrictionem admissuri unquam fuissemus, in praesens tamen cum nova, & gravia isthinc acceperimus documenta verae, & TOTALIS OBEDIENTIÆ VESTRÆ, *qua & formulario sincere subscripsisti, & damnatis* ABSQUE ULLA EXCEPTIONE, AUT RESTRICTIONE *quinque propositionibus, in omnibus sensibus, in quibus a Sede Apostolica damnatae fuerunt, alieni prorsus estis a renovandis in hac re erroribus illis, qui ab eadem damnati sunt, tribuere voluimus hoc paternae benevolentiæ nostræ argumentum.* Clem. IX. Brev. ad quatuor Episcopos die 19. Jan. 1669. - *Neque in re tanti momenti quidquam connivere, quin imo acerrime obviam ire, decreverat [Clemens IX].* Relatio Cardin. Rospigliosi cap. 161. - *Scripto Romam transmisso testati fuerant* (quatuor Episcopi) *se sincere & absque ulla exceptione, seu restrictione subscripsisse.* Card. Estiæus in orat. habita in congregat. die 4. Jan. ann. 1693. Vedi il Libro intitolato: Defensore dell' Istoria delle Cinque Proposizioni, pag. 396.

Regno (563). Assertive così positive determinano il sovrano Pontefice ad accogliere i quattro Vescovi nella sua unione. Ma appena questa riconciliazione si rende manifesta, che i quattro Vescovi, e i Partigiani loro pubblicarono gli atti, ch' essi aveano nascosti fino allora alla cognizione del Clero, e ne inferirono; che il Papa riconciliandosi con essi, aveva approvata la soscrizione colla distinzione di diritto, e di fatto. Tutto questo è quel, che si è chiamato, con insulto della verità, e della religione, e del pubblico, la pace di Clemente IX. Io non formerò qui un'esame delle assertive così espresse per la parte dei quattro Vescovi sulla loro sommission pura, e semplice, sul loro preteso cangiamento, sulla loro pretesa uniformità col resto del Clero, sulla ripugnanza, ch' essi avranno avuta a determinarvisi; io non esaminerò, dico, se queste assertive appoggiate sulla testimonianza de' dicianove Vescovi non doveano formare al sovrano Pontefice una prova bastante della verità del fatto; io supporrò ancora, che la relazione equivoca del Vescovo di Scialons su le disposizioni attuali de' quattro Vescovi avrebbe

(463) *Ita sentire si criminosum existimatur, non hoc proprium ipsorum, sed omnium nostrum imo totius ecclesiæ crimen fuerit.* Epist. 19. Episc. Gall. ad Clem. IX. die 1. Decembris 1667.

dovuto far nascere de' dubbj. Cancello per un momento dalla memoria, ciocchè ha scritto su questo proposito il Cardinale Rospigliosi, di cui abbiamo la relazione su di questa pretesa pace, cioè, che in un affare così importante, non solamente Clemente IX. era risoluto di non tollerare la loro disubbidienza, ma ancora era disposto ad opporvisi con tutta la forza: *Neque in re tanti momenti quidquam connivere, quin immo acerrime obviam ire decreverat*. Io ammetto, che il Papa avesse dovuto prendere nuove percauzioni per assicurarsi della sincerità della loro ubbidienza, ch'egli avesse dovuto pretendere la ritrattazione formale dei loro editti, e la comunicazione delle loro scritture: concedo finalmente, ch'egli abbia avuta intenzione di tollerare i loro artifizj. Che se ne potrà conchiudere contro di noi? Niente affatto. Saranno questi fatti personali per parte del Pontefice, saranno disposizioni particolari, che manifesteranno la timidezza di Clemente IX., e la cattiva fede de' quattro Vescovi. Saranno queste tante lezioni, che faranno conoscere alla posterità a non fidarsi delle malizie delle eresìe; che faranno conoscere ai primi Pastori, che le circospezioni, ch'ella richiede sono un insidia, ch'essa trama, e sono armi, che presta loro, e che ogni pace, che non è posta al cimento per mezzo di una so-

missione intera, e manifesta, è sempre più nociva, che una guerra aperta, poichè essa, coll'errore, che si nasconde, serve di mezzo onde sorprendere la religione de' Fedeli, e risvegliare nuove turbolenze: ma questa non è già l'intenzione del Pastore, che serve di regola nel governo, ma è la sua volontà manifestata cogli atti esteriori. Or questi atti sono la soscrizione pura, e semplice, che il Papa aveva comandata, e la positiva asserzione dei quattro Vescovi, e de' Vescovi mediatori, i quali fanno certa fede, che i primi avevano condannate le cinque proposizioni nel senso, che la Chiesa le aveva proscritte senza eccezione, o limitazione (464). Questi

---

(464) Fra un condannare veracemente le cinque proposizioni nel senso di Giansenio, il condannarle nel *senso, che le avea la Chiesa condannate, e di sottoscrivere senza eccezione nè limitazione*, il formulario, dal quale si prendeva Dio in testimonio, che si condannavano proposizioni sì fatte nel medesimo senso, ch' erano esse insegnate nel libro intitolato *Augustinus*.

Che se il Vescovo di Chalons avea fatto comprendere, che i quattro Vescovi non pensavano, che la Chiesa fosse infallibile quanto al fatto: Questa opinione non era eretica, e per questa ragione poteva essere tollerata nella regola generale, ma non pareva essa secondo l'esposizione del Vescovo di Chalons, indebolire l'unione sincera di spirito, e di cuore, che i quattro Vescovi avevano mostrato nel caso particolare di Giansenio, poichè protestavano eglino avere

atti sono i differenti Brevi di Clemente IX., a questo proposito l'uno indirizzato al Re,

---

soscritto il formulario conformemente agli altri Vescovi di Francia, ed anatematizzando espressamente le cinque proposizioni nel senso di Giansenio; altrimenti bisognerebbe supporre in questa esposizione una contraddizione manifesta. Aveva dunque il Papa giudicato da una parte dopo le informazioni, che avea egli prese per assicurarsi della sincerità di quattro Vescovi, che relativamente nel caso presente, la sommissione era piena, e intera, e che la Fede era perfettamente a coperto per la soscrizione del formulario; e poteva egli presumere dall'altra, che i quattro Vescovi non avevan posta questa distinzione, che per soddisfare alla delicatezza della loro coscienza, come lo attestavano i dicianove Vescovi, e per schivare, che non si imputasse loro di credere, che i fatti non rivelati non fossero meno articoli di Fede, che si fossero i dommi rivelati (*Non aliam opinionem rejecerunt*) *quam quæ asserit humana & quotidiana facta non revelata, non minus quam revelata in Scripturis, & traditione dogmata, fide esse tenenda ..... cui malo ut occurrerent prædicti Episcopi, simul ut quorumdam scrupulis mederentur, oppositam huic manifestissimo errori doctrinam communissimam simul, & certissimam in mandatis exposuerunt*. Epist. 19. Episc. Gall. ad Clem. IX. die 1. Decembris, ann. 1667. E' egli vero in fatto, che sebbene la Chiesa sia infallibile rispetto a tale sorta di fatti, la sua infallibilità medesima a questo riguardo non è stata giammai diffinita come articolo di Fede. Ma Clemente IX. non avrebbe egli peccato contro le regole della prudenza, trascurando di prendere informazioni più esatte sulle disposizioni de' quattro Vescovi, la con-

l'altro ai quattro Vescovi, il terzo ai Vescovi mediatori: Brevi, che contengono le condizioni della pace accordata, e che tutti suppongono una soscrizione pura, e semplice al formolario, come una condizione preliminare, in riguardo di cui il Papa ricevette i quattro Vescovi nella sua unione.

§. IV.

L'unanimità assoluta di tutti i Vescovi non è necessaria alla infallibilità de' suoi decreti. Basta l'unanimità morale. Questa proposizione è quasi di Fede, e la proposizione contraria sarebbe certamente scismatica.

Prova tratta dalla promessa di Gesù Cristo.

Questa massima è una conseguenza di ciò, che noi abbiamo già detto; perchè I. avendo provata l'infallibilità della Chiesa colla promessa, che Gesù Cristo ha fatta a suoi Apostoli, ed ai loro successori (465), e questa promessa non potendo dirigersi a ciascun Vescovo in particolare, poichè ciascun

---

dotta de' quali, e le espressioni potevano far sospettare degli artifizj, e della cattiva Fede? Questa quistione non ha che far nulla colla Tesi presente, e non interessa se non se la persona di Clemente IX., che noi lasciamo al giudizio di Dio.

(465) Ved. sopra

Vescovo in particolare può errare; essa non può riguardare, che il corpo Episcopale. Or è di massima in ogni genere di governo, che l'autoritá di un corpo si trova nella unanimità morale, la quale si manifesta per mezzo della pluralità de' voti, e che la totalità assoluta non è già necessaria. „ Chi non ve-
„ de, dice M. Bossuet, che per adempire le
„ promesse fatte a un corpo, in cui non è
„ astretto di verificarle in ciascun particola-
„ re, il corpo sussista, e la verità prevalga
„ contro un Ario, contro un Pelagio, contro
„ un Nestorio, contro tutti gli altri errori?
„ Non v'è bisogno perciò, che tutti i Ve-
„ scovi siano infallibili (466) „.

Prova tirata dalla necessità di un' autorità vivente, e infallibile.

II. Abbiamo di già provata la necessità di un'autorità infallibile nel corpo Episcopale, per illuminare la Fede de' popoli (467). Or basta perciò, che l'insegnamento pubblico, e generale di questo corpo formi una luce, che sia veduta da tutti, e che sia capace di dirigergli nella credenza delle verità della religione, malgrado l' opposizione di qualche membro particolare.

Prova dedotta dalla pratica della Chiesa.

III. Se l'unanimità morale non bastasse

---

(466) Bossuet 2. istr. Past. sulle promesse di Gesù Cristo ediz. 1733. [467] Ved. sopra.

per assicurare l'infallibilità dei decreti della Chiesa, o ciò, che è lo stesso, se la maggior parte de' Vescovi potesse cadere nell'errore, gli Ariani, i Nestoriani, i Pelagiani, i Monoteliti, i Luterani, tutte le Sette, che hanno cagionato le più grandi scissure nella greggia di Gesù Cristo, e che contavano più Vescovi nel loro partito, non sarebbero stati condannati da un giudizio infallibile. I Concilj avrebbero esercitato su questi un dominio odioso, e la Chiesa ve lo eserciterebbe ancora, esigendo una sommissione di cuore, e di spirito ai decreti solenni, che hanno condannati i loro errori; poichè questi decreti non avendo il carattere d'infallibilitá pel difetto della unanimità assoluta, non potrebbero formare una regola di Fede: tutti i Padri, che noi abbiamo citati, avrebbero abusato della confidenza de' Fedeli, e di quella degl' Imperadori, proponendo loro le decisioni del corpo Episcopale, quantunque contraddette da più Vescovi, come la prova infallibile della dottrina della Chiesa. Gli Eretici avrebbero avuta ragione di pretendere di esser convinti per mezzo della discussione dei punti controversi, innanzi di volervisi sottomettere; e i Fedeli avrebbero dovuto far precedere questo esame prima di credere. Tutte le dispute risorgerebbero allora, e ciascun Fedele in particolare dovrebbe esamina-

re, poichè non potrebbe egli ricorrere alle decisioni, che sarebbero capaci di traviarlo. Così risorgerebbe il sistema dello spirito particolare dei Protestanti, che abbiamo di già confutato [468].

Prove tirate dalla Cattolicità della Chiesa.

IV. Se le verità della Religione non si conservassero, che nella piccola parte del corpo Episcopale, la Chiesa, così ristretta, cesserebbe di essere Cattolica, poichè il maggior numero de' Vescovi avrebbe cessato di appartenerle proscrivendo la Fede. Non sarebbe più possibile di conoscere dov'ella esistesse effettivamente, poichè sarebbe necessario per questo non giudicare della Fede coll'insegnamento della Chiesa universale, ciò che noi abbiamo detto essere l'unico mezzo proporzionato ai bisogni della Chiesa (469), ma giudicare della vera Chiesa, esaminando in quale Chiesa esista la Fede, ciocchè noi abbiamo ancora mostrato essere impraticabile, e in particolare per la maggior parte de' Fedeli(470). Finalmente non vi sarebbe più unità, perchè nel caso di divisione su la dottrina non vi sarebbe più subordinazione all'autorità del corpo Episcopale; ogni picciola parte di questo

[468] Ved. sopra.
[469] Ivi.
(470) Ivi.

corpo diviso pretenderebbe di essere l'erede delle promesse, la fedele custoditrice della Fede, la sola, che possedesse la giurisdizione spirituale.

Un uguale sistema non potrebbe dunque accordarsi nè con questo principio fondamentale di tutti i governi, che l'autoritá dee essere impressa a caratteri manifesti; nè colla saviezza del governo Ecclesiastico particolarmente, che Gesù Cristo ha istituito per illuminare i popoli, con un mezzo proporzionato alla intelligenza di tutti; nè colle promesse dell'assistenza divina, che mancherebbe se la maggior parte de' Vescovi cadesse nell'errore, nè coll'autorità Apostolica, che debbe perpetuarsi nel corpo Episcopale; nè finalmente colle cognizioni che i SS. Padri ci hanno lasciate della Chiesa.

La Chiesa, dice S. Cirillo, *è chiamata Cattolica, perchè essa è estesa fino all'estremità della terra, e perchè insegna cattolicamente*, cioè, *universalmente tutti i dommi senza alcuna omissione, e senza alcuna differenza* (471). Giusta Vincenzo Lerinense, *deesi tenere la dottrina, che è seguitata da tutti. Che si ha dunque a fa-*

(471) *Catholica vocatur ecclesia quia per universum est orbem terrarum diffusa, a finibus terrae usque ad extrema, & quia docet catholicè, hoc est universaliter, & sine ullo defectu vel differentia omnia dogmata.* Cyril. Hierosolymit. Catechesi 18.

re, aggiung'egli, *quando una parte della Chiesa si disgiunge dalla Fede universale, se non si ha da preferire la salute di tutto il corpo ad un membro corrotto* (472). S. Atanasio allega a Gioviano il consenso di tutte le Chiese del Mondo, come una prova irrefragabile della Fede di Nicèa. Il riclamo di un piccol numero, che seguita il partito di Ario, non può, dic'egli, indebolire l'autoritá, che risulta dal consenso universale. *Scimus Religiosissime Auguste, quamvis pauci quidam huic fidei contradicunt, orbi terrarum universo præjudicium afferre non posse* (473). S. Basilio por-

(472) *In ipsa catholica ecclesia magnopere curandum est ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Haec est enim vere proprieque Catholica (quod ipsa vis nominis ratioque declarat) quae omnia fieri universaliter comprehendit. Sed hoc ita demum fiet, si sequamur universalitatem, antiquitatem, consensionem .... Quid igitur tunc faciet Christianus Catholicus, si se aliqua ecclesiae particula ab universalis fidei communione praeciderit? Quid utique, nisi ut pestifero corruptoque membro, sanitatem universi corporis anteponat?* Vicent. Lirin. commonit. cap. 3.

(473) *Scito, religiosissime Auguste, hanc [fidem] omnibus saeculis fuisse praedicatam. Hanc professi sunt Patres qui Niceae convenerunt. Cum hac consentiunt omnes ubique gentium ecclesiae, quae sunt in Hispania & Britannia & Gallia, quae sunt in Italia tota & Campania, Dalmatia & Mysia, Macedonia & Graecia tota, quaeque in Africa, universa*

ta la medesima prova (474). E' un assurdo, dicono i Padri di Efeso, „ che trenta Vescovi „ solamente si oppongano ad un Concilio di „ due cento dieci, ai quali si aggiungono tut- „ ti i Vescovi, e per essi tutto il resto dell' „ universo (475) „.

Il quinto Concilio generale insegna come massima costante, „ che non si può ne' Con- „ cilj riportarsi alla dottrina di qualcuno, „ ma a ciò, ch'è stato diffinito dal giudizio „ di tutti, o del maggior numero (476). Dove „ sono dunque le promesse, che Dio ha fat-

---

& Sardinia, & Cypro & Creta, Pamphylia, Isauria & Lycia & quae in tota Ægypto, ac Lybia, Ponto & Cappadocia, vicinisque partibus, & orientales ecclesiae, praeter paucos qui cum Ario sentiunt . . . scimusque, &c. Athan. Epist. Synodica ad Jovin. Imp. apud Theod. Hist. lib. 4. cap. 3.

[474) *Fuerat autem justius res nostras aestimare non ex uno, aut altero eorum qui ad veritatem haud recto pede ingrediuntur, sed ex multitudine totius orbis Episcoporum qui nobis gratia Christi conjuncti sunt.* Basil. Epist. 204. ad Neocesariens. num. 7. nov. edit.

(475) *Perabsurdum est ducentorum & decem sanctorum Episcoporum synodo, quibus & universa occidentalium sanctorum Episcoporum multitudo, & per ipsos reliquus totus terrarum orbis consentit, triginta tantum numero se opponere.* Concilio Eph. act. 5.

[476] *In Conciliis non unius vel alterius interlocutionem attendi oportet; sed haec quae communiter ab omnibus vel amplioribus definiuntur.* Concil. 5. general. collat. 6.

,, te, di dare al Figlio tutte le Nazioni per ere-
,, dità, se Gesù Cristo non ha più Chiesa,
,, e s'essa trovasi tutta rinchiusa nella Sarde-
,, gna (477)? Mostrate, che voi siate uniti di
,, comunione con tutte le Nazioni, che noi
,, vediamo benedette nella stirpe di Abramo.
,, Mostrateci una parola sola nelle Scrittu-
,, re, in cui le benedizioni promesse deb-
,, bono restringersi nell' Africa; o se voi non
,, lo potete, rendetevi alla verità. Siam pure
,, noi, e non altri, che possediamo l'eredi-
,, tà di Gesù Cristo, poichè noi siamo lega-
,, ti in unione con tutto il Mondo Cristia-
,, no (478). Se voi soli formate la Chiesa di

---

(477) *Allocutio Patris impleta est: Postula a me & dabo tibi gentes haereditatem tuam..... Et ubi quaeso isti sunt nimium religiosi, imo nimium prophani, qui plures synagogas asserunt esse, quam ecclesias? ... Si Ecclesiam non habet Christus, aut si in Sardinia tantum habet, nimium pauper factus est.* Hier. dialog. adv. Luciferian.

(478) *Date mihi hanc ecclesiam, si apud vos est: ostendite vos communicare omnibus gentibus quas jam videmus in hoc semine benedici: date hanc, aiunt furore deposito, accipite non a me, sed ab illo ipso in quo benedicuntur omnes gentes.* Aug. lib. de unit. Eccl. cap. 6. - *Tale aliquid proferte* (Testimonium) *vel unum quo apertissime Africa declaretur, vel in reliquis sola derelicta, vel ad principium renovandi & implendi orbis sola servata.... si autem non potestis, quod tam juste a vobis flagitamus, ostendere; credite veritati; contiscescite, obdormiscite.* Ib. c. 19.

„ Gesù Cristo; essa non è più dunque con
„ noi, nè in Ispagna, nè in Italia, nè nel-
„ le Gallie, nè in Grecia, nè in questa mol-
„ titudine innumerabile d' Isole, nè in tutte le
„ altre Provincie, dove voi non siete. Che
„ significherá dunque il termine di Cattoli-
„ co, poichè la Chiesa non si chiama con que-
„ to nome, se non perchè trovasi sparsa da
„ per tutto (479)? „ Così parlavano S. Girolamo, S. Agostino, e S. Ottato, a coloro, ch' eransi separati dalla Fede, o dalla unione della Chiesa universale. Ma se la maggior parte della Chiesa debbe sempre essere in possesso della Fede, la maggior parte de' Vescovi debbe ancora insegnare la verità.

Tenemus haereditatem Christi; illi eam non tenent, non communicant orbi terrarum, non communicant universitati redemptae sanguine Domini. Aug. Tract. 3. in Epist. Joan. num. 7.

[479] *Ecclesia apud omnes haereticos & schismaticos esse non potest: restat ut uno loco sit. Eam, tu frater Parmeniane, apud vos esse solos dixisti .... Ergo ut in particula Africae, in angulo parvae regionis, apud vos esse possit, apud nos in alia parte Africae, non erit. In Hispania, in Italia, in Galliae, ubi non estis, non erit .... In Ponto, Galatia, Cappadocia, &c. ..... non erit. Et in provinciis, ubi vos non estis, non erit. Ubi ergo proprietas Catholici nominis? cum inde ecclesia dicta sit catholica, quod sit rationabilis & ubique diffusa*. Optat. contra Parmenian. lib. 2.

Prove tratte dalle leggi civili, e dalla dottrina del Clero di Francia.

Gl' Imperatori, ammaestrati dalla voce della Chiesa, non hanno seguite altre massime. *E' un sacrilegio*, dicevano Valentiniano, e Marciano, parlando del terzo Concilio generale, *di non far cedere la sua opinione particolare alla decisione di tanti Pontefici* [480]. E Giustiniano: non si valuta in un Concilio ciò, ch'è esposto da un solo, ma ciò, ch'è difinito da un consenso generale (481). Carlo Magno adopera il medesimo argomento contro Elipando, e contro i suoi Settarj. *Io mi unisco*, dic' egli, *alla moltitudine de' Padri, per professare la vera Fede, invece di unirmi al vostro picciolo numero, per abbracciare una nuova dottrina. Su qual fondamento dunque credete voi*, voi che formate sì picciol numero, *di poter essere più illuminati per distinguere la verità* (482)?

---

(480) *Vere impius atque sacrilegus est, qui post tot sacerdotum sententiam, opinioni suae aliquid tractandum relinquit*. Edict. Imp. Valentin. & Marcian. apud Concil. Chalced. 3. part.

(481) *Oportet etiam illud attendere eos qui veritatem perscrutantur, quod forsitan in Conciliis quaedam a certis ibi convenientibus dicuntur, aut per favorem, aut per contrarietatem, aut per ignorantiam. Nemo autem attendit ea quae per partem a quibusdam dicuntur, sed sola illa quae ab omnibus communi consensu definiuntur*. Justin. edict. adv. Tria-Cap. apud Concil. quintum.

(482) *Horum* (Patrum] *me sanctissimae multi-*

L' Assemblea del Clero ha confermata la medesima dottrina nel 1715. colla condanna, che ha fatta contro più proposizioni ritrovate nel libro intitolato *il testimonio della verità*, e tra le altre di questo: *l' Episcopato, quantunque unico, ed indivisibile, trovasi talora ridotto in un piccol numero di Vescovi ugualmente opposti di dottrina al loro capo legittimo, e alla Cattedra principale, d' onde deriva l' unità del Sacerdozio, e senza conservare un unione perfetta con tutta la fraternità, e l' unanimità de' Vescovi, a' quali Gesù Cristo ha commessa solidalmente la cura di governare la Chiesa, e di conservare l' integrità della Fede* (483).

OBBJEZIONE.

Ma lo Spirito Santo non ci avverte di non lasciarci strascinare dall' opinione della moltitudine (484)? S. Atanasio non ci dice

---

tudini & probatissimae auctoritati in verae fidei professione firmiter associant, nec vestrae me paucitati in consensione hujus novae assertionis socium admitto ... Vos igitur qui pauci estis, unde putatis vos aliquid verius invenire potuisse quam quod sancta universalis toto orbe diffusa tenet ecclesia? Carol. Mag. Epist. ad Elipand.

(483) Processo verbale dell' assemblea del 1715. pag. 343.

[484] *Non sequeris turbam ad faciendum malum; nec in judicio, plurimorum acquesces sententiae ut a vero devies.* Exod. XXIII. 2.

egli, che l'autorità della moltitudine non è propria, che ad intimorire, e non già a persuadere, allorquando è sprovista di prove (485). S. Agostino non c'insegna egli, che nelle quistioni oscurissime un picciol numero, e anche uno solo, può pensar meglio di molti (486)? S. Cipriano non si è opposto alla decisione del Papa S. Stefano sul battesimo degli Eretici, quantunque la decisione del sovrano Pontefice fosse confermata dal suffragio del maggior numero (487)? Finalmente i Concilj di Rimino, e di Seleucia, che comprendevano la maggior parte de' Vescovi di Occidente, e di Oriente, non hanno favorito l'Arianismo, sopprimendo in una nuova confessione di Fede il termine di *consustanziale*, che caratterizza-

---

[485] *Multitudo sua auctoritate sine demonstrationibus comprobans, est illa quidem idonea ad incutiendum metum, sed ad persuadendum nullomodo*. Ath. tract. advers. eos, qui ex multitudine judicant.

(486) Ved. l'apologia del giudizio renduto contro lo scisma tom. 1. pag. 98.

[487] *Duo erant, eminentissimarum Ecclesiarum Romanae scilicet & Carthaginiensis Episcopi, Stephanus & Cyprianus, ambo in unitate Catholica constituti: quorum Stephanus baptismum Christi in nullo iterandum esse censebat, & hoc facientibus graviter succensebat. Cyprianus autem in haeresi vel schismate baptizatos, tanquam non habentes baptismum Christi, baptizandos in ecclesia Catholica existimabat. Multi cum illo, quidam cum isto etiam sentiebant, utrique cum eis in unitate consentientes*. Aug. lib. de Baptism. cap. 14. n. 23.

va la dottrina della Chiesa? Dunque non è il giudizio del maggior numero de' Vescovi, che debbe formare la regola della nostra credenza. Così parlano i nimici della Chiesa. Rispondiamo ora alle di loro obbjezioni.

RISPOSTA.

L' opinione della moltitudine non dee essere di regola alla nostra credenza, siccome non debb' esserla per la nostra condotta. La massima è vera, presa in generale: ma lo è, quando la moltitudine forma la maggior parte di un corpo, in cui risiede il sovrano potere? Che diverrebbero dunque allora i Tribunali delle Corti Sovrane? Che diverrebbe la pubblica amministrazione dei governi o Repubblicani, o Aristocratici? Perchè dunque S. Atanasio, e S. Agostino avrebbero essi principalmente combattuti gli Eretici de' loro tempi, col grande argomento dell' insegnamento, delle decisioni, della dottrina del corpo Episcopale, contro l' opinione di un picciol numero di Vescovi? Sarebbero essi stati dunque in contraddizione colla Chiesa universale? Lo sarebbero stati con i Concilj i più celebri? Lo sarebbero stati con que' medesimi, con quei, che hanno fissato per massima, che la resistenza di un picciol numero ai decreti della universalità, era una ribellione contro lo Spirito Santo? I Pelagiani non avrebbero vinta la loro causa contro S. Agostino medesi-

mo, che li tacciava da Eretici dopo del decreto d'Innocenzo I. (488), poichè essi contavano ancora più Vescovi nel loro partito? Concludiamo dunque, che la massima di non lasciarsi prendere dai voti della moltitudine, non può intendersi, se non nel caso, in cui non vi è ancora intervenuto alcun giudizio, non nel caso, in cui il Tribunale competente ha diffinito, poichè allora ciò non succede più precisamente a cagione della moltitudine, che si ubbidisce, ma a motivo dell'autorità, che risiede nella moltitudine. Tal'è la massima di ogni governo [489].

Ma perchè applicarci tanto a giustificare il testo di S. Atanasio, che ci si oppone, testo, che è estratto da un'opera generalmente riconosciuta per apocrifa, che Fozio attri-

---

[488) Ved. tom. 3.

(489) *Frustra jactatur, cum naturae conveniens sit ut quod a prudentioribus profectum est, praevaleat ei quod ab imprudentioribus profluxit; naturae repugnare ut sententia imprudentior plurium praevaleat sententiae prudentiori pauciorum .... Enim vero isthoc ad expedienda negotia in concilio aliquo, cujus membra aequali jure pollent, adplicari nequit. Quis enim hic judicium feret, utra sententia sit prudentior? Non sane ipsae partes dissidentes .... Nec facile istas lites tertio decidendas concedere, cum ipsius quoque arbitri prudentia aut integritas facile in controversiam vocari possit, ut ad hanc discutiendam alio arbitrio opus sit*. Puff. d. Jure nat. & gent. l. 7. cap. 2. num. 15.

buisce a Teodoreto di Ciro , altri ad Eleutero di Tianeo, tutti due infetti di Nestorianismo, e prevenuti in conseguenza contro l'autorità del corpo Episcopale?

S. Cipriano contraddice al Papa S. Stefano sul punto del ribattezzare. Ma i Vescovi d' Africa, e della maggior parte della Chiesa Orientale si erano uniti a lui: e l' insegnamento della universalità non era ancora manifesto. Anche più; non si trattava dapprima, che della pratica del ribattezzare, cioè della disciplina su cui gli usi possono variare senza offendere l' unità. Egli è vero, che questo punto di disciplina dette motivo a discutere la quistione di diritto, su la validità del battesimo conferito dagli Eretici; e che S. Cipriano errò in questo articolo; ma la la quistione non trovavasi ancora decisa precisamente dalla pratica delle Chiese Occidentali, nè dall'autorità della Chiesa universale (409).

Del Concilio di Rimino in particolare. I Concilj di Rimino, e di Seleucia sono stati citati con compiacimento dai Pelagiani, e dai Donatisti; sono stati citati in questi ultimi tempi dai Luterani, e dai Calvinisti; sono stati citati ancora dai Giansenisti. Questi ultimi dopo essere stati condannati dalla Chie-

(490) Ved. tom. 2., e tom. 3.

sa universale dispersa ; dopo essersi sforzati di provare , come Lutero , e Calvino , coll' esempio de' Padri di Rimini , che i Concilj generali potevano ingannarsi , non hanno avuto ribrezzo , siccome questi Eresiarchi , di appellarsi da un giudizio della Chiesa dispersa ad un Concilio generale , cioè ad un Tribunale , ch' essi sostenevano essere fallibile , e che ugualmente non potrebbe avere secondo loro un' autorità sufficiente per sottometterli alle sue decisioni , almeno se non fosse unanime , ciocchè probabilmente non succede mai . Ma rispondiamo alla obbiezione :

Si sa , che i due Concilj , di cui si è fatta parola , si tenero nel medesimo tempo l' anno 359. a cagione dell' Arianismo . Quello di Rimini per la Chiesa Occidentale fu composto di trecento Vescovi , o come altri vogliono , di quattrocento . Gli Orientali si congregarono in Seleucia nel numero di circa 160.; e si separarono senza aver niente stabilito . Il più gran numero , ch' era Semi-Ariano , voleva adottare la formola del Concilio di Antiochia nel 341. (491) , e che non decideva cosa alcuna nè a favore , nè contro la consustanzialità del Verbo (492) , formola differente da quella , che si sottoscrisse a Rimini .

---

(491) Ved. M. Fleury Hist. Eccl. tom. 3. l. 14. num. 16.

[illegible] l. 12. num. 10.

Trovasi dunque ridotto a quest' ultimo Concilio. Ora per trarre qualche induzione da questo Concilio, converrebbe provare I. che era Ecumenico; II. che la formola, che vi si sottoscrisse era Ariana: noi dimandiamo la prova di questi due punti; e proveremo ancora il contrario.

Il Concilio di Rimini non è stato Ecumenico.

Primieramente il Concilio di Rimini non era Ecumenico, nè fu composto, che da' Vescovi Occidentali. Non vi si trovò alcuno de' Vescovi delle gran Sedi, e il Papa ne condannò espressamente gli atti (493). Che si consideravano allora 494. Vescovi in riguardo al gran numero, ch'era nel Mondo Cristiano? S. Agostino contava nell' Africa sola

---

(493) *An vere censeatur oecumenicum Concilium & universam ecclesiam repraesentare sine Romano Pontifice, ejusque approbatione seu confirmatione lis est inter theologos usu ordinario & lege communi requiri hanc ex parte Pontificis confirmationem, consentiunt omnes fere theologi: sic enim innotescit consensus ecclesiae capitis cum caeteris Episcopis; ac censetur Concilium plene, universam ecclesiam repraesentare; quia in confirmatione facta per Romanum Pontificem censetur, ut plurimum, includi totius ecclesiae occidentalis consensus, sine quo Concilium vere oecumenicum esse ac Ecclesiam universam repraesentare, non censetur*. Tournel. de Eccles. tom. 1., quæst. 3., art. 3., pag. 419, in-8vo. -- Ved. Fleury. Hist. Eccl. lib. 14., num. 24.

486. Vescovi Cattolici, e 270. Vescovi Donatisti (494). Ci s'insegna ancora, che ve n'erano più di mille, che condannavano l'errore di S. Cipriano, e dei Donatisti (495). Si scorge dalla memoria, che inviò l'Archimandrita Dalmazio all'Imperatore Teodosio per i Padri del Concilio di Efeso, che se ne contavano fino a 6000. (496]. Leggiamo nella soscrizione dei Concilj, o nei scritti de' Padri i nomi di 316. Vescovadi in Occidente, e 723. in Oriente. E quanti altri ve ne saranno mai, che noi non sappiamo! Di 520. Vescovi de' quali era composto il Concilio di Calcedonia non eranvi, che cinque Vescovi d'Occidente. Fuori ancora in questo Concilio un grandissimo numero di Orientali, che non intervennero. La Provincia sola dell'Ellesponto, al riferire di S. Leone, ne conteneva

---

(494) *Aug. collat. cum Donatist. cap.* 14. & 24

(495) *Si omnino jam credendnm sit quinquaginta Episcopis Orientalium id esse visum, quod septuaginta Afris, vel aliquanto etiam pluribus, contra tot millia Episcoporum, quibus hic error in toto orbe displicuit, cur non potius etiam ipsos paucos Orientales suum judicium correxisse dicamus?* Aug. adv. Crescon. l. 3. cap. 3. num. 3.

(496) *Sex millia ne Episcoporum audire mavis an unum hominem eumque impium? sex millia autem ajebam qui sub metropolitanorum sanctissimorum Episcoporum potestate degunt.* Damas. Rescript. ad Theod. Imp. apud. Concil. Eph.

quasi 600. (497). I Metropolitani dei Patriarcati di Costantinopoli, e di Alessandria si soscrissero per 100. Vescovi delle loro Metropoli, che non eranvi potuti intervenire (498). Tredici Vescovi di Egitto ricusarono di soscriversi, a motivo del loro picciol numero, in riguardo alla moltitudine di quelli, ch'erano in questa Provincia. Che si giudichi con tutti questi monumenti della moltitudine delle Sedi, che componevano la Chiesa universale, e che si paragoni col numero de' Vescovi, che assistettero al Concilio di Rimini.

Quattro anni dopo questo Concilio, quello di Tiana avendo ricevute lettere del Papa Liberio, e dei Vescovi d'Italia, d'Africa, delle Gallie, e di Sicilia, che tutti ricorrevano a favore della fede di Nicea, dichiarò di unirsi a questi, per conservare fedelmente il termine di *Consustanziale*, e scrisse in conseguenza a tutte le Chiese, indirizzando ad esse queste medesime lettere, per far loro vedere, che i Vescovi attaccati alla fede del Concilio di Nicea erano in maggior numero di quelli, che aveano composto il Concilio di Rimini (499). S. Atanasio scrivendo nel me-

[497] *S. Leo Epist. ac Leon. Aug. 77. alias 52. cap. 2.*

(498) *Concil. Chalc. act. 6.*

[499] *Eodem tempore* [Concilii Ariminensis]

desimo tempo all'Imperatore Gioviano, si esprime così: „Sappiate o Principe, che questa medesima Fede è appoggiata su voti di tutte le Chiese del Mondo, delle Chiese di Spagna, di Brettagna, delle Gallie, di tutta l'Italia, della Dalmazia, della Dacia, della Misia, della Macedonia, della Grecia; di tutta l'Africa, della Sardegna, di Cipro, di Creta, di Panfilia, della Licia, dell' Esauria, dell' Egitto, della Libia, del Ponto, della Cappadocia, di quelle, che sono vicine a noi, e delle Chiese Orientali, eccettuato un picciolo numero, che segue l'eresìa di Ario (500)„. Che si confrontino i Vescovi, che aveano soscritta la formola di Rimini, con questo gran numero di Vescovi uniti al loro capo, che la riprovano espressamente, o che

---

cum synodus Episcoporum congregata esset Thyanis, cui interant Eusebius Caesareae Cappadociae Episcopus, Athanasius Ancyrae .... & alii complures qui, regnante Joviano, Antiochiae collecti, CONSUSTANTIALIS *doctrinam retinendam esse decreverant, Liberii & Occidentalium litterae recitatae sunt. Qua ex re ingenti gaudio affecti, scripserunt ad omnes ecclesias, ut Occidentalium Episcoporum decreta perlegerent, & epistolas tum Liberii, tum aliorum Episcoporum Italiae, Africae, Galliae & Siciliae [nam & istorum litteras attulerant legati a synodo Lampsacena missi] utque omnium illorum numerum considerarent; multo enim plures erant iis qui in Ariminensi Concilio sederant.* Apud. Sozom. Hist. l. 6. cap. 12.

[500] Ved. la nota [473].

erano attaccati ancora al simbolo di Nicea.

La formola del Concilio di Rimini non era ancora Ariana. Secondariamente questa formola era essa realmente Ariana? S. Girolamo, che ne avea letti, ed esaminati con diligenza gli atti autentici, ha provato contro i Luciferiani, ch'essa non conteneva, che cose ortodosse. *Vi s'insegnava, che il figlio di Dio era prima de' secoli, ch'era nato da Dio prima di ogni principio; che il solo figlio unico di Dio era nato da Dio solo, Dio da Dio, simile a suo Padre, secondo le scritture. Or se il Verbo era prima di tutti i secoli, s'era nato Dio, e non creato, finalmente s'era Dio medesimo, egli era dunque della medesima natura, che il Padre.* Questo era il ragionamento di S. Girolamo. *Quid est natum? certe non factum. Nativitatis suspicionem auferebat creaturæ... sonabant verba pietatem, & inter tanta illa proeconia, nemo venenum insertum putabat* (501).

I Padri di Rimini non si contentarono di sostituire alla parola *Consustanziale* dei termini, che sembrassero equivalenti, vollero ancora avere delle sicurezze più positive su la fede di coloro, ch'erano sospetti di Arianismo. „ E siccome si era sparsa la voce, che la formola era fraudolenta, Valente (capo degli

(501) *Hier. Dialog. adv. Lucifer.*

Ariani), che l'avea soscritta, protestò alla presenza di Tauro Prefetto del Pretorio, il quale assisteva al Concilio in qualità di Commissario dell'Imperatore (Costanzo), che non era Ariano, e che avea orrore delle lor bestemmie. Ciò non fece pertanto scemare la pubblica voce, poichè non era successo, che in privato. Questa si è la ragione; per cui un altro giorno nella Chiesa medesima di Rimini, e in presenza di un gran numero di Vescovi, e di Laici, Mozanio Vescovo della Provincia Bizantina, a cui si deferiva la principale autorità sul riflesso della sua provetta età, parlò così: Abbiamo dato ordine di leggere a Vostra Santitá, ciocchè dicesi pubblicamente, e ciò, ch'è giunto fino alle nostre orecchie..... Claudio Vescovo della Provincia del Piceno cominciò dunque a leggere per il suo ordine tutte le bestemmie, che attribuivansi a Valente. Questi le disapprovò altamente, e disse: se qualcuno nega, che il Cristo di Dio sia Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, sia scomunicato: e tutti unitamente confermarono ad alta voce, che sia scomunicato. Se qualcuno nega, che il Figlio di Dio è simile al Padre, secondo le Scritture, che sia scomunicato; tutti risposero, che sia scomunicato. Se qualcuno nega, che il Figlio di Dio è eterno col Padre, che sia scomunicato, e tutti conferma-

rono: che sia scomunicato. Se qualcuno dice, che il Figlio di Dio è una creatura, come le altre creature, che sia scomunicato, e tutti ripeterono nel medesimo tempo: che sia scomunicato. Se qualcuno dice, che il Figlio di Dio è stato prodotto dal niente, e non dal Padre, che sia scomunicato; e tutti ripeterono, che sia scomunicato. E se qualcuno dice, che vi fu un tempo, in cui il Verbo non esisteva punto, che sia scomunicato. A questa parola tutti i Vescovi, e la Chiesa tutta sollevò un gran mormorìo per far plauso a Valente. Che se qualcuno risguarda questa storia come una finzione, seguita S. Girolamo riportando questo fatto, che rincontri i registri pubblici. Molte Chiese conservano i monumenti autentici di ciò, ch'è succeduto; la memoria è pur recente. Trovansi ancora tra noi alcune persone, che hanno assistito a questo Concilio, e ciò, che forma una testimonianza ancora più forte, gli Ariani stessi non negano ciò, che io riferisco. Siccome ciascuno colmava Valente di elogj, e rimproveravansi di aver sospettato della sua fede; il medesimo Claudio, che avea già cominciato a leggere, disse: Evvi ancora qualche punto, che Monsignore, e Fratello Valente ha tralasciato, e che noi, se vi piace, condanneremo in comune, affinchè non vi resti più alcun dubbio. Se qualcuno dice, che

il Figlio di Dio è assai prima di tutti i secoli, ma non avanti a tutti i tempi, di maniera che siavi stata qualche cosa prima di lui, che sia scomunicato; tutti dissero: che sia scomunicato. Claudio pronunziò ugualmente molte altre proposizioni, che sembravano insidiose, e che Valente condannò; dopo di che l'assemblea si separò, e tutti ritornarono con gioja alle loro Provincie[502],,.

---

[502] *Illo tempore, nihil tam pium, nihil tam conveniens servo Dei videbatur quam unitatem sequi, & a totius mundi communione non scindi: præsertim quum superficies expositionis, nihil jam sacrilegum præferret. Credimus, ajebant, in unum verum Deum Patrem omnipotentem. Hoc etiam nos confitemur. Credimus in Unigenitum Dei Filium, qui ante omnia sæcula, & ante omne principium natus est ex Deo. Natum autem Unigenitum solum ex solo Patre, Deum ex Deo; similem genitori suo Patri secundum Scripturas: cujus nativitatem nullus novit, nisi qui solus eum genuit Pater. Num quid hic insertum est! Erat tempus, quando non erat? vel de nullis exstantibus, creatura est Filius Dei? Perfecta fides est, Deum de Deo credere; & natum ajebant Unigenitum solum: ex solo Patre. Quid est natum? certe non factum. Nativitas suspicionem auferebat creaturæ. Addebant præterea: Qui de caelo descendit, conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, crucifixus a Pontio Pilato, tertia die resurrexit; sedet ad dexteram Dei Patris, venturus judicare vivos, & mortuos. Sonabant verba pietatem, & inter tanta illa praeconia, nemo venenum insertum putabat.*

De usiae *vero nomine abijcendo, verisimilis ra-*

Egli è vero, che l'omissione del termine *consustanziale* dette motivo agli Ariani di far credere, ch'era stato riprovato dal Concilio; ma si trattò della omissione in se stessa, non

---

tio praebebatur. Quia in Scripturis, ajebant, non invenitur, & multos simpliciores novitate sua scandalizat, placuit auferri. Non erat curae Episcopis de vocabulo, quum sensus esset in tuto. Denique ipso in tempore, quum fraudem fuisse in expositione rumor populi ventilaret, Valens Mursensis Episcopus, qui eam conscripserat praesente Tauro praetorii praefecto, qui ex jussu regis synodo aderat, professus est se Arianum non esse, & penitus ab eorum blasphemiis abhorrere. Res secrete gesta, opinionem vulgi non extinxerat. Itaque alia die in Ecclesia, quae est apud Ariminum, & Episcoporum simul, & laicorum turbis concurrentibus, Muzonius Episcopus provinciae Byzantinae, cui propter aetatem primae ab omnibus deferebantur, ita loquutus est: Ea quae sunt jactata per publicum, & ad nos usque perlata, aliquem e nobis Sanctitati vestrae legere praecipimus, ut quae sunt mala, & ab auribus & a corde nostro abhorrere debent, omnium una voce damnetur. Responsum est ab universis Episcopis: Placet. Itaque quum Claudius Episcopus provinciae Piceni ex praecepto omnium blasphemias, quae Valentis ferebantur, legere coepisset: Valens suas esse negans, exclamavit & dixit: Si quis negat Christum Deum Dei Filium, ante saecula ex Patre genitum, anathema sit. Ab universis, consonatum est: Anathema sit. Si quis negat Filium similem Patri secundum Scripturas, anathema sit. Omnes responderunt: Anathema sit. Si quis Filium Dei non dixerit aeternum cum Patre, anathema sit. Ab universis conclamatum est: Anathema sit. Si quis dixerit creaturam

dell'abuso, che se ne fece, non del sospetto, e delle congetture, che se ne potevano tirare. Ora l'omissione non era, che una disapprovazione. Gli Ariani non pretendevano da coloro, che si erano soscritti nel Concilio di

---

Filium Dei, ut sunt caeterae creaturae, anathema sit. Similiter dictum est: Anathema sit. Si quis dixerit de nullis extantibus Filium, & non de Deo Patre, anathema sit. Omnes conclamaverunt: Anathema sit. Si quis dixerit: Erat tempus, quando non erat Filius, anathema sit. In hoc vero cuncti Episcopi, & tota simul ecclesia plausu quodam, & tripudio Valentis vocem exceperunt. Quod si quis a nobis fictum putat, scrinia publica scrutetur. Plenae sunt certae ecclesiarum arcae, & recens adhuc rei memoria est. Supersunt homines, qui illi synodo interfuerunt, & quod veritatem firmet, ipsi Ariani haec ita, ut diximus, gesta non denegant. Quum ergo cuncti Valentem ad coelum laudibus tollerent, & suam in eum suspicionem cum poenitentia damnarent; idem Claudius qui supra legere coeperat, ait; Adhuc sunt aliqua, quae subterfuerunt dominum, & fratrem meum Valentem; quae si vobis videtur, ne quis scrupulus remaneat, in comune damnemus. Si quis dixerit Filium Dei esse quidem ante omnia saecula, sed non ante omne omnino tempus, ut ei aliquid anteferat, anathema sit. Dixerunt cuncti: Anathema sit. Multaque alia, quae suspiciosa videbantur, ad pronuntiationem Claudii, Valens condemnavit. Quae si quis plenius discere cupit, in Ariminensis synodi actis reperiet, unde & nos ista libavimus.

His itaque gestis Concilium solvitur. Laeti omnes ad provincias revertuntur. Hieron. Dialog. adv. Luciferianos.

Nicea, nè ritrattazione, nè spiegazione, nè promessa di astenersi dal termine *consustanziale*. Non biasimavano la loro unione col simbolo: dimandavano solamente ciò, che fu permesso a loro stessi, di sopprimere un termine, che lor sembrava rinovasse l'errore di Paolo Samosatense (503), e ch'era stato condannato in questo Eresiarca. Lungi dal combattere la divinitá del Verbo, protestavano solennemente, ch'essi non avevano altra credenza, che quella, che hanno i Cattolici. Supplivan essi alla omissione del termine *consustanziale* con parole, che nel loro senso proprio, e naturale esprimevano la stessa dottrina. Si astenevano ancora dal termine *simile in sostanza*, ch'era divenuto odioso ai Cattolici, quantunque la maggior parte di coloro, che lo adottavano, lo spiegasse in un senso ortodosso.

Altra obbjezione.

Ma il Concilio non mancò egli almeno di savezza sopprimendo il termine *consustanziale*? Or se la Chiesa ha potuto mancare di savezza nel governo, non può ella mancare nel medesimo modo di lumi nella dottrina? Perchè l'una, e l'altro sono ugualmente inseparabili dall'assistenza divina.

Risposta.

Sì senza fallo, la saviezza nel governo è

(503) Ved. sopra.

inseparabile dall'assistenza divina, che Gesù Cristo ha promessa alla sua Chiesa: io intendo quella saviezza, che consiste nel non approvare mai il male, nel non far mai leggi ingiuste, nel non dare il consenso a regolamenti pregiudizievoli, relativamente ai costumi, e alle disposizioni conosciute; saviezza, ch'è una conseguenza della Rivelazione, ed una applicazione delle verità rivelate. Ma l'assistenza divina non rivela a noi le segrete intenzioni dei Settarj su di una condiscendenza, che potendo essere un mezzo legittimo di riunione, può ancora divenir funesto per l'abuso, che non se ne prevede.

Questo è il senso, in cui certi Dottori della Chiesa hanno rimproverato ai Vescovi di Rimini *di aver abbandonata la Fede, di aver prevaricato, di essersi data la morte col veleno degli Ariani*. S. Ambrogio, che li accusa di *prevaricazione, e di perfidia* (504), ci dice altrove [505], *che la maggior parte vi approvò la Fede di Nicea, e condannò i decreti Ariani, che vi furono proposti*. La prevaricazione non consisteva dunque nella eterodossia della formola di Rimini in se stessa. S. Girolamo, che ci dice, che si condannò in questo Concilio la Fede di Nicea, e che il Mondo intero gemette, e si maravigliò di vedersi Aria-

(504) *Amb. in cap. 6. Luc. l. 5. num. 71.*
(505) *Id. Ep. 21. alias 32. vel 13.*

no, ha giustificata questa formola. La Fede di Nicea non vi fù dunque condannata se non in quanto non vi fu sostenuta. La memoria del Mondo intero in vedersi Ariano, esprime ugualmente la sorpresa cagionata ai Padri di Rimini.

QUESTIONE.

Si cercherà forse adesso s' egli è necessario, che il maggior numero de' Vescovi aderisca espressamente alle decisioni dommatiche del sommo Pontefice, per dar loro il carattere irreformabile della Chiesa universale.

RISPOSTA.

Io rispondo con tutti i Teologi Cattolici, che è bastante, che queste decisioni siano ricevute espressamente dal maggior numero de' Vescovi delle Provincie, dove si è promulgato l' errore, e tacitamente dal silenzio degli altri Vescovi; e lo provo colla ragione, che l' insegnamento pubblico del corpo Episcopale, che dee sino alla consumazione de' secoli servir di regola, e di lume alla credenza de' Fedeli, non può giammai condannare la verità, altrimenti Dio mancherebbe alle sue promesse, ed alle necessità del suo popolo. Or l' insegnamento pubblico condannerebbe in effetto la verità, se la maggior parte di coloro, che la vogliono combattere, si dichiarasse contraria ad essa, unitamente al Capo della Chiesa, con un decreto solen-

ne, e se gli altri restassero nel silenzio. Il riclamo di alcuni Vescovi non impedirebbe ugualmente, che l'insegnamento pubblico della Chiesa non si manifestasse per mezzo della dottrina del maggior numero.

Io provo ancora, poichè, secondo i Padri, *il non difendere la verità è lo stesso, che opprimerla* (506), perchè quando si è incaricato degli interessi della Fede, *il tacere*, è lo stesso, che approvare l'errore (507). La Chiesa prevaricherebbe dunque tacendo, allorchè la maggior parte di coloro, che alzano la voce, opprimono la verità. Or la Chiesa di Dio, dice S. Agostino, non sà nè cooperare a ciò, ch'è contrario alla Fede, ed ai buoni costumi, nè approvarlo, nè tacersi: *Ecclesia Dei, quæ sunt contra fidem, vel bonam vitam, non approbat, nec tacet, nec facit* (508).

M. Bossuet osserva, che senza attendere alla decisione del sovrano Pontefice, i Concilj particolari giudicavano qualche volta sul-

---

[506] *Error cui non resistitur approbatur; & veritas, cum minime defendatur, opprimitur*. Felix III. dist. 83. cap. *error*.

(507) *Timeo, ne connivere sit, hoc tacere... In talibus causis non caret suspicione taciturnitas: quia occurreret veritas, si falsitas displiceret. Merito namque causa nos respicit, si silentio faveamus errori*: Coelestini epistola ad Episc. Galliar.

[508] *August. Epist.* 55. *alias* 119. *cap.* 19. *num.* 35.

le eresìe, che insorgevano nelle loro Provincie, e che i loro giudizj, quando erano pubblici, ed approvati almeno tacitamente dalle altre Chiese, erano irreformabili, in virtù della unità, che rendeva i decreti di questi Concilj comuni a tutto il corpo de' Vescovi (509). „ Non è nè espediente, nè tollerabile, dice Melchior Cano, che per condannare qualunque Eretico si uniscano i
„ Concilj generali. Dopo che dunque Dio ha
„ provisto alle necessità della Chiesa, basterà per proscrivere l'eresìe particolari,
„ che insorgono nelle Provincie di congregare Concilj provinciali, che siano confermati dal sovrano Pontefice. La Chiesa ha sempre condannati coloro, che hanno disapprovati sì fatti Concilj.... seppure questi
„ Concilj non siano stati espressamente riprovati, quando son giunti alla cognizione della Chiesa universale; diversamente si reputa, che li approvi o col suo silenzio, o
„ colla sua implicita approvazione, perchè
„ non è in alcun modo verisimile, che la
„ Chiesa dissimulasse lungo tempo un eresìa,
„ che si diffonderebbe nel mondo intero sotto gli auspicj di un Concilio provinciale.
„ Il non contraddire all'errore, è lo stesso,

(509) Si può vedere il trattato di Bossuet pag. 259. nota num. 1.

„ che approvarlo (510) „. Tal era ancora la dottrina medesima di S. Cirano (511).

Con questo principio, che il giudizio de' Vescovi d' Africa contro Pelagio fu confermato da Papa Zosimo (512), S. Agostino trattò la resistenza quale rivolta. „ Furono spe-
„ diti alla S. Sede, diceva egli, gli atti dei
„ Concilj: ne abbiamo ricevuti i rescritti, la
„ causa è terminata: piaccia a Dio, che fi-
„ nisca l' errore ancora „. Ed altrove: „ La vo-
„ stra causa essendo stata giudicata di con-
„ certo dai Vescovi, che sono i vostri Giu-
„ dici competenti: essa è finita, senza che sia-
„ vi bisogno di nuovo esame. Tutto ciò, che
„ restavi a fare, è di sottomettervici (513) „.
Ciò nonostante non erasi ancor tenuto alcun Concilio generale su questo affare; più Vescovi sostenevano ancora fortemente gli errori di Pelagio; non eranvi, che l' Africa, Roma, e qualche Concilio particolare, che li avessero condannati espressamente. Prima di Ario la Chiesa universale non avea ancora condannate l' eresìe nè ne' Concilj generali, nè con decreti espressamente adottati dalla unanimitá quasi assoluta dei Vescovi. Gli errori erano stati solamente proscritti dalla santa Sede con Concilj particolari, o dai Vescovi delle

---

(510) Quest' autorità è stata citata.
(511) Ved. il trattato riferito, e in nota [373].
[512] Ved. t. 3. (513) Ved. la nota [357].

Provincie, in cui esse si diffondevano; e i loro decreti erano divenuti per la tacita approvazione degli altri Vescovi, giudizj irreformabili, contro cui non era lecito di riclamare.

Inutilmente i Pelagiani, condannati da simili decreti, si appellano al Concilio generale; inutilmente allegan essi il riclamo di alcuni Vescovi come il grido universale della Fede contro l'autorità, che avea proscritta la loro dottrina: la Chiesa gli risponde per mezzo di S. Agostino, ciò, ch'essa ha risposto sempre a sì fatte appellazioni scismatiche; „ Che necessità evvi mai di adunare un „ Concilio, per condannare la vostra dottri- „ na perniciosa, come se alcuna eresìa non „ fosse stata condannata senza convocar Con- „ cilj? Non si comprende all' opposto, che „ vi sono pochissime eresìe, per le quali „ son divenuti necessarj i Concilj? Il nume- „ ro delle Sette, che sono state condannate „ dalle Chiese, nel seno delle quali erano in- „ sorte, è senza confronto maggiore. Simi- „ li censure hanno fatto conoscere gli Eretici „ negli altri Paesi, affine che si schivasse la so- „ cietà loro .... e voi, all' opposto volete ave- „ re il privilegio di fare unire per voi l' O- „ riente, e l' Occidente in un Concilio. Non po- „ tendo sedurre il Mondo Cattolico, vi studiate „ di turbarlo; ma dopo un giudizio regolare, „ e sufficiente, che vi è stato, fa di mestieri,

„ che i Pastori si applichino a distruggere i Lu-
„ pi (514) „. Così parlava questo Dottore tanto distinto per la dolcezza della sua carità, quanto per la elevatezza de' suoi lumi.

§. V.

La Chiesa sola ha il diritto di determinare qual sia la natura de' suoi decreti, e se essi hanno tutti i caratteri necessarj per esigere una sommissione interna. Questa proposizione è di Fede.

Prova dedotta dai principj sulla competenza.

I. La dottrina essendo di competenza della Chiesa, come noi abbiamo provato (515), i decreti concernenti la dottrina debbono essere ancora di sua competenza, poichè sono la prova della sua dottrina. Spettasi dunque alla Chiesa di decidere se i suoi decreti hanno i caratteri necessarj per esigegere una sommissione interiore.

Prova tirata dai principj della legislazione:

II. Spetta alla podestà legislativa il dichiarare se la legge sia veramente formata da essa; ad essa si spetta l'interpretarla [516].

(514) *August. l. 4. ad Bonif. cap. ult.*
(515) Ved. il capitolo 3. §. 2.
(516) Ved. tom. 1. part. 1. cap. 3. mas. 6.

e per conseguenza ad individuare quel genere di ubbidienza, che le si debbe. Tal è la massima fondamentale di ogni genere di governo. Trattasi di un editto? Spetta al Principe il deciderci; nasce disputa su di un decreto dottrinale? Apparterrà alla Chiesa a pronunciare.

Prova tirata dalla regola della Fede.

III. Il decidere, che un giudizio ha tutte le condizioni ricercate per formare una decisione dommatica della Chiesa universale è lo stesso che decidere, che la dottrina, che esso contiene, appartiene alla Fede, e che i Fedeli debbono una sommissione interna. Or la Chiesa sola ha jus di pronunziare, se tale dottrina appartenghi alla Fede, nel medesimo modo dunque spetta alla Chiesa sola a pronunziare sulla natura dei decreti, che caratterizzano i dommi di Fede.

Prove tirate dalle funeste conseguenze dell' errore contrario.

IV. Che si trasporti al contrario questo diritto ai tribunali Secolari, eccoli in possesso di abbattere i decreti i più solenni della Chiesa, dichiarando, ch' essi non sono stati formati veramente da essa, o che ad essi mancano quelle qualità, che sono necessarie per formare un giudizio infallibile: negli Stati dei Protestanti i sudditi saranno autorizzati a rigettare le decisioni dommatiche del Conci-

lio di Trento, che il governo ha dichiarate illegittime. Dovrassi credere in Francia ciocchè sarà necessario di non abbracciarsi in Inghilterra. La Fede varierà secondo i luoghi: essa cangierà con i Principi, o per dir meglio essa sparirà affatto, poichè essendo invariabile di sua natura, rimarrà annientata dal momento stesso, che perde la sua immutabilità. La Chiesa essendo incompetente, diverrà fallibile, giudicando della natura di un decreto. Essendo fallibile sulla natura di un decreto, essa potrà proporre ai Fedeli, come regola di Fede, un decreto erroneo. I Magistrati succederanno agli Apostoli in quanto al privilegio della infallibilità; decidendo con autorità di giurisdizione, che tal decreto è regola di Fede, obbligheranno i Fedeli a sottomettervisi, per conseguenza a credere la dottrina, ch' esso insegna; e finalmente diverranno infallibili, poichè non v' ha, che un' autorità infallibile, che possa determinare così la nostra Fede escludendo ogni dubbio ragionevole.

Prova tratta dall' autorità de' Padri.

V. I Padri hanno sempre riclamato i diritti della Chiesa su questo proposito. Sia che „ noi consultiamo le divine Scritture, o l' an- „ tica tradizione „ diceva S. Ambrogio all' Imperatore Valentiniano „ chi avrá coraggio di „ negare, che in materia di Fede appartenga

„ ai Vescovi il giudicare gl' Imperatori Cristia-
„ ni, non agl' Imperadori il giudicare i Vesco-
„ vi?„ *At certe, si vel scripturarum seriem divinarum, vel vetera tempora retractemus, quis est, qui abnuat in causa fidei, Episcopos solere de Imperatoribus christianis, non Imperatores de Episcopis judicare?.... Quando audisti, clementissime Imperator, in causa fidei, laicos de Episcopis judicasse* (517)? Sarebbe inutil cosa il richiamare tutte le altre autorità, che noi abbiamo di già citate (518).

Prove dedotte dalla pratica della Chiesa.

VI. Giudichiamo ancora della dottrina della Chiesa colla sua pratica. Allorchè gli Imperadori Costanzo, e Valente, allorchè Genserico, ed Unnerico Re de' Vandali in Africa, allorchè i Principi Goti nella Spagna volevano costringere i Cattolici ad abjurare il termine *Consustanziale*, decidevano, che il Concilio di Nicea non avea le condizioni necessarie per formare un Concilio Ecumenico, e che i suoi decreti non avevano il carattere di regola di Fede. Allorchè gl' Imperatori Eutichiani, o Iconoclasti rigettavano il Concilio di Calcedonia, e il secondo di Nicea, essi decidevano, che questi Concilj non erano firmati col suggello dell' autorità della Chie-

[517] *Ambr. Epist. 21. ad Imp. Valentin. II. num. 4. alias edit. 1642. Epist. 13.*

(518) Ved. tom. 2. tom. 3.

sa: se essi erano competenti su questa quistione, il popolo, che sopra queste sorte di materie non può regolarsi sicuramente, che col mezzo dell'autoritá, dovea ubbidir loro a preferenza della Chiesa. Perchè dunque l' ubbidienza a questi Principi divenne un delitto? Perchè la resistenza generosa di tante persone illustri, che versarono il loro sangue per la Fede di Nicea, le ha collocate su gli altari? Perchè la Chiesa dopo aver fatti i suoi decreti dommatici ne' Concilj, o altrove, non ha ella atteso il consenso de' Principi, per esigere una sommissione perfetta alle sue decisioni? Perchè ha essa al contrario esatta dai Principi medesimi questa sommissione, come dai sudditi? Apparterrebbe forse di far la legge a coloro, che la debbono ricevere? Perchè se il decreto non dovesse aver forza di legge se non quando fosse riconosciuto dal Principe come regola di Fede, come avente il carattere di un giudizio della Chiesa, dal Principe il popolo dovrebbe apprenderlo. Or questo non sarebbe, che distruggere le fondamenta della Fede, e rovesciare tutte le idee, e spargere dovunque la confusione, ed il disordine?

Testimonianza, che il Re di Francia ha resa a questa verità.

VII. Questo non è solamente il linguaggio della Chiesa, ma è quello delle leggi civili,

e dei Principi Cattolici. Non appartiene che alla Chiesa sola l'insegnare, e il determinare qual sia il vero carattere delle sue decisioni: ed una tal materia non è di pertinenza del Magistrato (519).

Il Principe riconosce egli stesso l'obbligo,

---

[519] „ Il Re ha veduto, che il Parlamento eccedeva i limiti del suo potere nelle quistioni, „ ch'esso agita sulla natura della costituzione *Unigenitus*. Appartiene alla Chiesa il determinare, e „ l'insegnare qual sia il vero carattere delle sue decisioni; e una siffatta materia non è della competenza de' Magistrati. Non dipende dalla loro autorità di applicare all' ultima costituzione termini impropri, e insufficienti di regola, di polizia, di disciplina, di economia, di precauzione; e non possono eglino parlare su questo punto, se non se nella „ maniera, che ha fatto il Re accopiando la sua autorità a quella della Chiesa, quando nella sua ultima dichiarazione del dì 24. Marzo 1730., che con „ tanto rispetto fu ricevuta, ed accolta, e con tanta sommissione, dalla vostra radunanza, S. M. ordinò a tutti i suoi sudditi di avere per questa Bolla tutto il rispetto, e sommissione, che sono dovuti ai giudizj della Chiesa universale in materia „ di dottrina. In queste espressioni doveva limitarsi „ il Parlamento senza entrare in una disamina di quistioni Teologiche, l'applicazione delle quali non „ gli apparteneva. Gli basti di sapere, che in qualunque maniera pronunzj la Chiesa su che concerne la dottrina della religione, l'ubbidienza è il solo partito de' suoi figliuoli „. Lettere di M. d'Aguesseau al Parlamento di Bordeaux nel 1731.

che ha di ricorrere ai lumi *dei Vescovi per istruirsi e far istruire i suoi sudditi sul domma, e sul linguaggio della Fede* (520). Il Parlamento di Parigi essendosi discostato da questa regola sopprimendo una tesi della Facoltà Teologica coll' istruzione Pastorale di un Vescovo, come tendente allo scisma, il medesimo Principe annullò il decreto del Parlamento con un altro decreto del suo Consiglio dei 10. Maggio 1735., e biasimò le qualificazioni, che il Magistrato avea date alla Tesi, e alla istruzione Pastorale. *Non essendo niente*, dic' egli, *più riservato alla potestà Spirituale, che il diritto di dichiarare qual sia la natura dell' ubbibienza, che si debbe alle decisioni fatte, o adottate dalla Chiesa nelle materie, che non riguardano, che la dottrina della religione. Con un altro decreto dei 2. Dicembre 1742. il Monarca dichiara, che è ben lontano di considerar, come soggette alla sua autorità, le materie puramente spirituali, dove trattasi di giudicare del grado di sommissione, che è dovuta alle decisioni pronunziate dalla Chiesa in ciò, che non concerne, che la dottrina, e i Sagramenti*. Egli avverte altrove i Magistrati, che non è loro permesso di decidere delle *qualificazioni*, delle quali *è suscettibile una costituzione dottrinale emanata dalla potestà spiritua-*

---

[520] Decreto del consiglio dei 18. Giugno 1728.

le, e che si fa egli stesso *una legge inviolabile di non ispiegarsi su le materie di dottrina, che concernono la religione, che dopo coloro, che Dio ha stabiliti giudici, e non facendo, che adottare le loro espressioni* (521).

E sarebbe da sospettarsi mai, che dopo dichiarazioni così solenni, vi fosse, chi avesse ardire di opporre l'autorità del Principe ai diritti, che egli ha sì autenticamente riconosciuti? Tuttavolta ecco ciò, che ha ardito di fare uno Scrittore appoggiato ad una lettera scritta a nome del Principe a tutti i Vescovi del Regno, da M. Aguesseau (522) per

---

[521] Decreto del consiglio dei 21. Febbrajo 1747. Ved. tom. 3.

(522) „ Voi sapete, o Signore, che tra differenti mezzi, che quelli, che si sono opposti alla Bolla *Unigenitus*, hanno adoperato, per frastornare, e traviare i Fedeli dalla sommissione, che le è dovuta, hanno eglino principalmente fatta valere la denominazione della regola di Fede; denominazione, per cui, in un picciol numero di scritti pubblicati in Francia, questa Bolla si trova raffigurata. Sembra ella dunque cosa importante oggi giorno di sfuggire una espressione, che non è necessaria, e che è divenuta un occasione di nuove dispute, non meno pericolose, che inutili. E ciò in effetto, che ha dato luogo di asserire, contro ogni verità, e verisimiglianza, che i Vescovi del Regno volevano proporre la Bolla sotto questa diffinizione, come se fosse essa un simbolo, e una professione di Fede „. Lettera circolare scrit-

esortarli a prevenire le nuove dispute, astenendosi dalle espressioni, su le quali non erano d'accordo (523). Ma sebbene il Principe non sia legislatore in questa parte, non può per questo nè consigliare, nè invitare?

L'autore innoltrasi più avanti ancora, ed affine di provare l'incompetenza della Chiesa, ricorre (mancanza di prove) alla testimonianza dei refrattarj medesimi, che per sottrarsi al suo giudizio, hanno pensato d'innalzare un Tribunale al Magistrato nel Santuario. Qual testimonianza è quella mai di un colpevole, in confronto della incompetenza di un Tribunale, che lo ha condannato!

Qui M. di Real sì saggio, quando si restringe nelle materie civili, non v'è un uomo più assurdo, oscuro, ed inconseguente, quando alzandosi sopra la sua sfera allontanasi dal calle disegnato dalla religione. Potrebbesi dire, che i suoi ragionamenti non sono, che tante pezze cucite per mano altrui (524); or ne vedremo la prova.

---

ta nel 1731. a tutti Vescovi del Regno. Ved. l'Apologia del giudizio dato contro lo scisma, tom. 1. pag. 155. 136.

(523) Apol. del giudizio dato contro lo scisma tom. 1. pag. 138.

(524) Si sà, che l'editore di quest'op ra s è lagnato fortemente delle aggiunte, che vi sono state fatte.

Principi Eretici, e Scismatici, co' quali M. di Real confuta la Tesi proposta.

„ Io so, dic' egli dapprima, che quella „ parte di religione, che spetta immediatamente „ alla coscienza, non dipende in alcun modo „ dalle podestà della terra.... ma so altresì, „ che questa massima non riguarda, che il „ foro interno, e che i sudditi non possono senza „ za delitto non conformarsi agli ordini del „ Sovrano in tutto ciò, che è esteriore alla re„ ligione per quest' altro principio incontra„ stabile, che quello, *che è membro di una so„ cietà, dee conformarsi alle regole, che questa „ società ha stabilite*. Se il suddito ha idee „ diverse da quelle del Sovrano rapporto al„ la religione, egli non può prendere la ma„ niera, di cui si prevale nel pensare, per „ regola della sua condotta esteriore, senza „ distruggere ogni subordinazione. Si può at„ tendere alla sua salute nell' interno della sua „ casa, ma senza delitto non si potrebbe in„ sorgere contro il suo Sovrano, per fare una „ professione pubblica, e per fare atti ester„ ni, ch' esso divieta (525) „.

Confutazione.

Qual religione! qual principio! E che! i Martiri, che non volevano conformarsi *agli*

---

[525] Scienza del Gov. tom. 4. cap. 6. sess. 5. num. 27. pag. 506. 507.

ordini de' Sovrani, allorchè questi volevano far loro abjurare il Cristianesimo, i Martiri, che non volevano conformarsi alle regole stabilite nell' Impero Romano sul culto pubblico della religione, eran essi dunque rubelli, degni di quei supplizj, che loro si sono fatti soffrire? Gli Apostoli, che ci hanno tramandata la Fede di Gesù Cristo a costo del loro sangue, sono essi dunque stati doppiamente colpevoli per aver anche osato di predicar palesemente G. C. crocifisso, e per esser insorti contro una religione autorizzata dalle Leggi dello Stato? La Chiesa ha collocati su i nostri Altari quelli, che meritavano, secondo i principj dell' Autore, di stare nel ruolo dei Malfattori! Questi uomini Apostolici, che vanno anche a dì nostri a simiglianza degli Apostoli a predicare il Vangelo nei paesi infedeli, saranno dunque tanti rei dello Stato? La religione eccita loro lo zelo: ma un nuovo Vangelo lo condanna. I Cattolici, che stanno presentemente nei paesi Eretici, o Infedeli non saranno condannabili perchè sono *esteriormente* Protestanti in Inghilterra, e Maomettani in Turchìa, se i Principi loro lo comandano. Che empietà è mai questa!

Ma l'autore imbrogliato nel suo proprio sistema, non ha alcun punto fisso. Egli dice dapprima, *che non si può senza delitto non uniformarsi agli ordini del Sovrano in tutto*

ciò, che è esteriore alla Religione. In seguito egli si limita in questo, che il suddito non faccia *alcun atto esteriore, che il Sovrano proibisce*. Ma che prenda esso dunque qual di queste due asserzioni più gli piace, che si spieghi chiaramente, che vada d'accordo con se medesimo; e col suo *principio incontrastabile*. Perchè se colui, *ch' è membro della società si debbe conformare esteriormente alle regole, che questa società ha stabilite* anche in materia di Religione, egli debbe non solamente astenersi di fare esteriormente atti contrarj al divieto del Principe, ma dee ancora conformarsi esteriormente colla religione, che il Principe ordina.

Quand' anche si ristringesse la massima a non fare alcun atto esteriore di Religione, che fosse vietato dalla legge del Principe, non sarebbe essa manifestamente ereticale? Poichè il Cristianesimo non obbliga ad un culto esteriore? Sotto gli Imperatori Pagani i Cristiani non si univano, almen segretamente, per cantare le lodi di Dio, per ricevere i Sagramenti? I Vescovi non si adunavano a risolver ciò, che riguardava l'interesse della Chiesa, della Fede, e della disciplina? I Pastori non congregavan essi i Fedeli per istruirli, per celebrar seco loro i santi Misterj? Lo Scrittore per un rovesciamento singolare di ragione cita esso medesimo l'esempio degli Apostoli, in

prova della ubbidienza, che si debbe al Magistrato politico su le materie della Religione; di quei medesimi Apostoli, ai quali G. C. aveva ordinato di evangelizzare a tutte le nazioni predicendo ad esse, ch' elleno sarebbero perseguitate a cagione di lui: degli Apostoli, ai quali il Sinedrio vietava espressamente di predicare il Vangelo, che facea battere con verghe, mettere tra ferri, che mettevano a morte per aver predicato G. C. crocifisso ad onta del divieto dei Principi dei Sacerdoti; di quegli Apostoli, che rispondevano con tanta costanza alla proibizione del Sinedrio, che voleva imporre loro silenzio: *giudicate voi medesimi s' egli è dovere, che s' ubbidisca piuttosto agli uomini, che a Dio*. Si può tributare un' omaggio più vittorioso alla veritá, che combattendola con paradossi così empj?

Ci si dice, che il *Cristiano dee uniformarsi alle regole della società, in cui vive*. Sì senza dubbio; ma il Cristiano è di due società differenti, ed indipendenti, ciascuna nelle materie di lor competenza, come noi abbiamo provato (526). Esso è membro dello Stato, e della Chiesa: deve esso conformarsi alle leggi del Sovrano, in ciò che appartiene al governo civile, ed ai comandamenti della Chiesa in ciò, che spetta alla Religione.

---

[526] Ved. tom. 2. e tom. 3.

Cattivo ragionamento dell' autore del libro intitolato l' autorità del Clero.

Lo Scrittore, che noi abbiamo tante volte confutato, quì ancora si mostra: „ E' necessario, dic' esso, „ che i popoli sieno istrutti del mo-
„ do, con cui il Concilio (Ecumenico) è stato
„ fatto, se le opinioni vi hanno avuta la li-
„ bertà.... Se le passioni umane non hanno
„ avuta parte nelle deliberazioni.... Ma la
„ certezza di questi fatti non può esser data
„ al popolo per l' assertiva di coloro, che ne
„ sono stati gli istrumenti..... Il Sovrano è
„ dunque il solo, a cui la Nazione si può
„ riportare. E' impossibile, che essa assista al
„ Concilio, che essa ne studj i passi, e che
„ essa s' interni negl' intrichi, seppur ve ne
„ sono. Il Sovrano si dà il carico di questa
„ attenzione fastidiosa per essa. Dopo questa
„ assistenza al Concilio fatta o da lui, o da
„ suoi Ambasciadori, dopo l' esame di ciò, che
„ hanno trattato coloro, che lo compongo-
„ no, il Sovrano attesta con apparecchio di
„ legislazione, che il Concilio è stato cano-
„ nicamente fatto.... In conseguenza esso in-
„ segna ai Fedeli del suo impero, che le de-
„ cisioni formate da questa santa Assemblea
„ hanno tutti i caratteri necessarj per catti-
„ vare la Fede, ed ordina loro di conformar-
„ visi almeno esternamente (527) „. Così parla-

(527) Dell' autorità del Clero, e del potere del Magistrato politico, cap. 9.

no i Novatori, e sempre, come si vede, colla distinzione assurda, ed empia fra l'esterno, e l'interno della Religione.

RISPOSTA.

Ecco dunque gli Ariani giustificati sotto Costanzo, e Valente, allorchè questi Imperadori dichiaravano col mezzo della Legislazione, che il Decreto di Nicea era l'opera delle passioni umane, e della cabala: ecco gli Eutichiani, ecco i Monoteliti assoluti; ecco gli Iconoclasti autorizzati a ferire *almeno esteriormente*, le sante Immagini, allorchè gli Imperadori dichiaravano legittimi i Concilj, che questi Eretici avevano adunati. Si vuole, che il Principe giudichi, se queste assemblee sante sieno, o nò regolate dal maneggio, e dalle passioni; ma chi può cónoscere ben di sicuro queste passioni segrete d'interesse, di vanità, di rispetto umano, che sono la molla nascosta delle azioni degli Uomini? Ma non è egli possibile, che il Principe s'inganni esso medesimo sul giudizio, che esso formerà? E' impossibile, ch'egli sia sedotto dal pregiudizio; che i suoi Ambasciadori sieno ammaliati dai motivi umani, e che essi sorprendano la sua Religione con rapporti infedeli? Qui conviene spiegarsi distintamente. Se questo è impossibile: Ecco i Principi, ed i loro Ambasciadori rivestiti del carattere della infallibilità, che si nega alla Chiesa stessa in-

sieme unita, a fronte dell'assistenza dello Spirito Santo, che le ne ha fatta la promessa. Eccoli infallibili, quando o approvano la Fede di Nicea, o la condannano: allorchè o adottano i decreti dei Conciliaboli, o che insorgono contro la dottrina dei Concilj Ecumenici; e che dichiarano i difensori della Fede perturbatori della pubblica quiete. Se viceversa egli è possibile, che s' ingannino, i Cristiani saranno dunque obbligati, secondo la dottrina de' nostri Scrittori, a credere degli articoli di Fede, sull'asserzione di una verità, che può indurli nell' errore.

Il Dottore prevede questo assurdo, e si sforza inutilmente di prevenirlo. Il Principe, dic' esso, ordina allora ai Fedeli *di uniformarsi* ai decreti del Concilio, *almeno esteriormente*. I Fedeli potranno dunque ripudiare esteriormente il decreto di Nicea, se il Principe lo dichiara nullo, e dovranno ciò nonostante adottarlo interiormente come regola di Fede. Ma per qual ragione potranno essi dunque fare un' atto di Fede interiore? Perch' essi non potranno farlo, secondo l'autore, per la conoscenza, ch' essi hanno da loro medesimi, della legittimità del Concilio, poichè è *impossibile*, secondo lui, ch' *essi assistano al Concilio, che ne studino gli articoli, che ne intendano a fondo i maneggi*. Non lo potranno fare per l'asserzione fallibile di un mezzo legislativo. Non

lo potranno fare per l'assertiva della Chiesa, che, secondo lui, è incompetente, e sospetta.

Diciamolo dunque con confidenza, e non lasciamo di ripeterlo (528): La legittimità di un Concilio Ecumenico, e l'infallibilità de' suoi decreti non dipendono punto dai motivi, che animano i suoi membri; basta solo, che i voti siano liberi. La libertà è un punto di fatto pubblico, di cui tutti possono assicurarsi facilmente: e se trovasi del dubbio su questo articolo in certe circostanze, la Chiesa dispersa lo fa dileguare, adottando il Concilio, e il Papa confermandolo. *Non si può dare al popolo*, dice il medesimo autore, *la certezza de' fatti* (cioè di certificare, che i Padri di un Concilio Ecumenico sono stati esenti dalle passioni, e dagl' intrichi) *col testimonio di coloro, che ne sono stati gl' istrumenti*. Ma riflett' egli, che quando la Chiesa parla, ossia ella dispersa, o unita non è un semplice testimonio, che depone su la purità delle sue intenzioni, e su la legittimità de' suoi motivi, ma che è un Sovrano, che decide? Non si comprende, che il far dipendere la legittimità dei decreti del corpo Episcopale, da suoi motivi, e dalle sue disposizioni interne; che il voler dichiarare l'autenticità, e la validità de' suoi decreti, quando si spiega chia-

---

[528] Ved. sopra.

ramente da se medesimo, è lo stesso, che conculcare ogni autoritá, rovesciare ogni governo, e sottomettere la validità dei decreti della Chiesa al giudizio del Principe per soggettare quindi, come ne viene per natural conseguenza, le leggi, e i giudizj del Principe alle decisioni de' Magistrati? Vediamo ora in qual modo l' Apologista de' giudizj fatti contro lo scisma difende il medesimo paradosso.

Ragionamento dell' Apologista de' giudizj formati contro lo Scisma.

„ Se i Parlamenti volessero giudicare dal „ senso medesimo di una costituzione dommatica, s' essi decidessero della dottrina; questa „ sarebbe una vera intrapresa sull' autorità de' „ Pastori... Ma allorquando si restringono essi ad esaminare, se una decisione, in materia di Fede, è dirivata da un' autorità legittima, s' essa è stata fatta canonicamente; se i voti sono stati dati con libertà; se „ la Chiesa l' ha in effetto ricevuta, o nò; „ essi non giudicano che dei fatti, i quali „ debbono esser decisi dall' evidenza, e che „ i Principi, e i loro Ministri hanno sempre „ giudicato. Costantino, e gli altri Imperatori non hanno sostenuti i decreti de' Concilj Ecumenici, che dopo di essersi assicurati della canonicità de' loro giudizj. I „ Concilj medesimi supplicano a confermare „ i sagri Canoni coll' autorità delle leggi:

„ *Jubeas ea, quæ a S. Synodo ad pietatis stu-*
„ *dium contra Nestorium, impiamque ejus do-*
„ *ctrinam sancita sunt, vim suam obtineant,*
„ *accedente ad eum robur nutu, & consensu pie-*
„ *tatis tuæ* (529)„. S. Leone implora il soccorso di Teodosio, e di Marciano per riparare i mali, che il conciliabolo di Efeso aveva fatti alla Chiesa. *Questa unione*, scrive esso a quest' ultimo, *non merita nemmeno il nome di Concilio, perchè essa non ha avuto altro fine*, che la distruzione della Fede, e che la vostra Clemenza, la quale è venuta in soccorso de' Cattolici, l' ha distrutta (530). I Commissarj fanno richiesta, che i Padri di Calcedonia dichiarino, se la lettera di S. Leone è conforme al Concilio di Nicea, ed „ il
„ Concilio non riguarda l' istanza de' Magi-
„ strati come un attentato. Lo stesso Impe-
„ ratore Marciano ebbe gran premura d' in-
„ formarsi, se la decisione del Concilio era
„ stata concorde. *Il piissimo, e giustissimo Im-*
„ *peratore ha detto al Concilio, che il S. Con-*
„ *cilio dichiari se la distinzione, che si è let-*
„ *ta, è stata stabilita col consenso di tutti i Ve-*
„ *scovi. Essi risposero tutti: Noi pensiamo co-*
„ *sì*„. M. de Marca attribuisce alla Chiesa Gallicana il diritto di giudicare se un nuovo decreto (si sarebbe dovuto tradurre se una

(529) Concil. Ephes. act. 5.
[530] S. Leo. Ep. ad Marc. Aug. 73.

nuova legge (531),) è saggio, e vantaggioso alla Chiesa. *An nova lex Ecclesiastica sit utilis, vel noxia* (532). „ Interessa al pubblico „ di non accordare alcun carattere di autorità alle Bolle dommatiche, che per il modo, con cui vi sono esposti i dommi, potrebbero suscitare delle sollevazioni, e delle turbolenze. Se dunque una Bolla facesse „ conoscere tali inconvenienti, i Magistrati „ potrebbero o ricusare di farla pubblicare „ intieramente, o differire di dargli il valore „ di legge, fino a tanto, che si fosse conosciuta in una maniera più conveniente „. Filippo II. Re di Spagna si contentò di far sottoscrivere la professione di Fede di Pio IV. ai Maestri di lingua latina, e pubblicò un'altra formola più breve, quantunque fosse la stessa, riguardo alla sostanza, che esso fece

(531) Evvi qui una quistione, come si vede da una decisione dommatica, su ciò, che s' intende ordinariamente per la parola *Decreto*. Sarebbe ciò dunque insinuare, che la Chiesa Gallicana sola avrebbe diritto di riprovare la decisione di un Concilio ecumenico, come pernicioso, ciocchè sarebbe una Eresia. Non avviene lo stesso delle leggi, ch' essendo relative alla disciplina, possono essere giudicate svantaggiose per una Chiesa nazionale, attesi i suoi usi, e circostanze particolari, che le sono proprie, come abbiamo già noi osservato.

(532) Concord. Sacerd. & Imp. l. 2. cap. 17. num. 1.

sottoscrivere dagli altri suoi sudditi. „*Si conosce dunque chiaramente*, dice Van-Espen, *che questo Principe non credeva, che non fosse in suo potere* la facoltá di decidere con qual formola convenisse il proporre una professione di Fede ai Popoli, che gli erano soggetti [533]. Altra cosa è il giudicare, che un domma appartenga alla Fede, o che una certa dottrina sia un errore contrario alla Rivelazione: altra cosa è il dichiarare, che un decreto, o una bolla non spieghino chiaramente, e che la difficoltà d' intenderla produrrà quistioni, e dispute. Il primo non può appartenere alla potestà temporale: il secondo gli è senza contraddizione di sua competenza. Bisogna distinguere la verità decisa dalla formola, colla quale è proposta. L' una è in effetto indipendente dall' altra. Si può conoscere la verità, senza conoscere il decreto di Roma: E si può accostare alla formola, colla quale è concepito senza stare attaccato alla dottrina, che il Papa avrebbe voluta definirvi. Ricusando di dare al decreto tal quale è conosciuto un carattere di autorità, i Principi non giungono fino a pronunziare, che la dottrina, che vi si è pretesa decidere non può esser vera. Essi solamente si oppongono, che questo de-

(533) Van-Espen de Promulg. leg. Eccl. pag. 5. cap. 2. §. 2.

creto sia pubblicato, eseguito ne' loro Stati, e che si possano obbligare i loro Sudditi sotto pena di scomunica a soggettarvisi. Non vi sono articoli di Fede nuova. Quelli, che hanno conosciuta la rivelazione, sono stati sempre obbligati ad aderirvi ,,. Quest' obbligo sussiste indipendentemente dalla costituzione dottrinale, che li propone. Se i decreti contengono un errore, la Chiesa non pretende di sottomettervi i Fedeli, ed il Principe le viene in soccorso, vietando la promulgazione. ,, Se essi contengono una verità, l'opposizione del Principe alla pubblicazione loro non cangia in cosa alcuna l'obbligo de' Fedeli. I Superiori Ecclesiastici possono sempre pretendere da essi la sommissione a questa verità, ed anche la professione esteriore, ed esplicita, allorquando le regole della Chiesa lo permettono, ma essi non hanno diritto di infligere le pene pronunciate dal decreto ,,.

I Magistrati hanno ancora il diritto di portare i loro sguardi fin sulle definizioni dottrinali. Il Consiglio del Brabante nella sua lettera scritta alla Principessa Margarita i 7. Settembre 1564. dichiara, che avendo attentamente esaminati, e ponderati i decreti, e le costituzioni del Concilio di Trento ,, le ha ,, ritrovate in quanto alla dottrina santissime, ed uniformi alla S. Scrittura, ed alla ,, Tradizione de' Padri ,,. Enrico III. instiga-

to (534) a pubblicare i decreti del Concilio di Trento, risponde, che *questa pubblicazione riguarda sopra tutto* il Parlamento, e che esso lo consulterà. Ora il Principe non fa alcune distinzioni tra i decreti dommatici, e i canoni di disciplina.

Non solamente „ l'esterno di questi decreti, ma il loro interno, se è permesso di parlare così, ed il fondo medesimo della decisione non formano un'oggetto stravagante alle vigilanze de' Magistrati. Non è che essi si facciano giudici della dottrina da loro stessi, nè che essi decidano della Cattolicità, o dell'ereticità di questi punti (dubbiosi). Ma oltre che essi possono essere assai illuminati per conoscere le novità, che si sarebbero introdotte fra i dommi ricevuti nella Chiesa; essi ricorrono nell'occasione ai Vescovi, o alle Facoltà di Teologia, per assicurarsi, che una costituzione non sostiene cosa alcuna in contrario all'antica dottrina. Questo è ciò, che ha fatto nel 1333. Filippo di Valois, il quale dopo aver consultata la Facoltà di Teologia condannò l'errore insegnato dal Papa Giovanni XXII. Questo è ciò che ha fatto Francesco I., il quale col suo editto dei 23. Luglio proibiva predicare una dottrina

---

[534] Apol. del giudizio dato contro lo scisma, tom. 1. pag. 342.

contraria a ciò, che è contenuto negli articoli fatti dalla Sorbona contro l'Eresìa di Lutero..... Niente impedisce dunque, che i Principi non possano conoscere incontanente, se non dà contro a qualche domma chiaramente, ed universalmente conosciuto. Che se la cosa è oscura, essi possono ordinare, come San Leone supplicava Teodosio di fare, che tutto rimanga in sospeso sino alla definizione finale..... Colle grida del popolo, col giudizio de' Vescovi s'istruiscono i Re della natura dei decreti dommatici, facendo ciò che facevano gl'Imperatori negli antichi Concilj, raccogliendo per così dire i voti, e portando su questa cognizione non quella specie di giudizio di decisione, che non appartiene che ai Pastori, ma un giudizio di discernimento, che si limita a conoscere qual è la dottrina del corpo dei Pastori per seguirla, e farla seguire dai Fedeli (535)„.

Quanti errori, quanti raggiri, quante contraddizioni in questi ragionamenti! Io le dimostrerò nella mia risposta: discuterò ogni punto in particolare per non interrompere il seguito delle objezioni, quantunque certi articoli possano avere altrove un luogo più naturale.

ESAME DI QUESTI RAGIONAMENTI.

„ Se i Parlamenti volessero giudicare del-

(554) Apol. del giudizio dato contro lo scisma pag. 349. 350. 352. 355. ediz. 1752.

„ la sostanza di una costituzione dommati-
„ ca, se decidessero della dottrina, sarebbe una
„ vera intrapresa sull' autorità de' Pastori „.

Prendiamo subito azione da questo avviso, e seguitiamo. „ Ma allor quando i Parlamenti si limitavano ad esaminare, se una decisione in materia di Fede derivasse da una autoritá legittima; se era stata fatta canonicamente; se i voti erano stati dati con libertà; se la Chiesa l'avea in fatti, o nò ricevuta; essi non giudicano, che de' fatti, i quali devon esser decisi con l'evidenza, ed i quali i Principi, ed i loro Uffiziali hanno sempre giudicato „.

Con un tratto di penna si pretende di combattere le ragioni le più trionfanti per istabilire de' Paradossi. *Questi sono fatti, che si decidono coll' evidenza, e dei quali gli Uffiziali del Principe hanno sempre giudicato*. Ma il sapere, se la Tradizione è conforme a tal dottrina; se la Chiesa insegna tal domma; se i Testi sacri hanno tal significazione; se tal libro della Bibbia è sacro, o apocrifo; se non è stato falsificato, o tradotto male; se tal Santo ha operato i Miracoli, che fanno prova della sua santità; se ha praticate le virtù, che gli si attribuiscono: queste sono quistioni di fatto, che si decidono coll' evidenza: il Magistrato in possesso di giudicare de' fatti, sarà dunque il solo competente:

esso solo pronuncierà dunque sopra tutti questi articoli; e sull'appello come di abuso, o per meglio dire, su di un appello semplice (poichè la materia è direttamente di sua ispezione) esso regolerà tutto: esso potrà cancellare da' nostri sacri Diptici i Santi, che la Chiesa avrà giudicati degni della pubblica venerazione; esso potrà sopprimere i libri Santi della nostra Bibbia, i quali non giudicherà autentici, e riformare quelli, che giudicherá esser stati corrotti; esso darà la regola per conoscere quali sieno i punti dommatici, i quali hanno la firma dell'autorità Ecclesiastica: esso potrà cancellare dal Catalogo de' Concilj quelli, che non giudicherà Ecumenici, *e ridurre in niente* i decreti di dottrina dichiarandoli non legali. Tali sono gli assurdi, che derivano dalla massima, che forma l'unica prova del nostro Autore, cioè che i fatti competono al Magistrato.

Ogni Tradizione avea insegnato prima di lui, che non vi era, che l'autorità viva, ed infallibile della Chiesa, che potesse guidare sicuramente la Fede de' Fedeli; ma in avvenire sarà il Magistrato, che avrà solo il diritto di decidere. Perchè è ancora una quistione di fatto il sapere se tali, e tali decreti, se tale, e tale Concilio, i quali hanno definiti i principali articoli della nostra credenza sono rivestiti dell'autoritá della Chiesa:

io ho provato altrove, che i fatti divenivano di competenza dell'una, e dell'altra potestá secondo, che si riferivano immediatamente ad un fine spirituale, o civile (537). E certamente si ricercherà più che una semplice assertiva per distruggere queste prove, per erigere la dottrina contraria in massima, per collocare il Magistrato sulla Cattedra di San Pietro. Questi sono fatti, ma fatti necessariamente uniti alla Fede, poichè „ il domma non può esser separato dal decreto. Perchè il giudizio della Chiesa è l'autorità, che sottomette, e che regola la credenza: una dottrina non può essere annunciata come dottrina della Chiesa senza parlare del decreto, che la dichiara, e che la determina „. Tali erano le espressioni del Clero di Francia nel 1765. (538).

„ Costantino, e gli altri Imperatori, di-
„ ce l'Apologista de' giudizj, non hanno so-
„ stenuti i decreti de' Concilj Ecumenici, che
„ dopo essersi assicurati della canonicità de'
„ loro giudicati (539) „.

E' necessario in effetto per ubbidire il distinguere la voce del Padrone, che comanda; è ben di dovere, che il Principe per proteg-

---

(537) Ved. tom. 3.

(538) Ved. le memorie presentate al Re per l'assemblea del 1765. nel processo verbale di quest' anno sessione 99. pag. 780.

[539] Ved. tom. 2.

gere l' insegnamento della Chiesa, che lo chiama in soccorso, la distingua ancora dalle Sette, che invocano la sua assistenza. Ma come lo potrà, se non colla voce medesima del resto de' Fedeli, cioè coll' evidenza de' fatti, colla testimonianza del Papa, e dei Vescovi. Il Principe conoscerà dunque come tutti i Fedeli, e nella maniera medesima dei Fedeli qual sia l' insegnamento della Chiesa; ma senza, che il giudicato, che esso ne formerà, determini per se stesso la Fede de' credenti, nè la canonicità de' giudizj. Questa è la manifestazione dell' autoritá medesima, che si spiega, come è la manifestazione del Maestro, che io conosco, il quale m' insegna l' autorità, alla quale devo ubbidire. Se l' insegnamento della Chiesa non è ancora impresso con caratteri assai evidenti, come ho già detto, appartiene alla Chiesa sola l' istruire il Monarca, come il suddito, dichiarando, che tale, o tal decreto è, o non è derivato dal suo Tribunale. Fino allora il Principe sospende l' intervento delle leggi protettrici: se egli volesse prevenire il giudicato della Chiesa, tutto il suo potere non sarebbe capace di donare a simili decreti nè una forza, nè una autorità, che questi decreti non avessero ancora, e che non potrebbero avere, se non in virtù dell' insegnamento pubblico, e manifesto della Chiesa (540).

(540) Ved. part. 4. cap. 3. §. 1.

„ I Concilj supplicano gli Imperadori a
„ confermare i santi Canoni coll'autorità del-
„ la loro voce „.

Che ne segue per questo? Il proteggere, è lo stesso, che definire? E' lo stesso, che comandare sulle materie, che competono alla potestà protetta? E l'Autore non fa qui che sviluppare il falso principio, che non si era discusso molto, cioè che le materie divengono d'ispezione del Magistrato, allorchè sono l'oggetto delle leggi civili: da cui s'era concluso, che il Magistrato era Giudice della disciplina, perchè era incaricato della esecuzione de' sacri Canoni, come interprete delle leggi del Principe sopra questa materia. Questo cattivo ragionamento una volta ricevuto non restava a far più, che un passo per passare dalla disciplina all'insegnamento. Perchè i Principi avendo confermati colle loro leggi i decreti dommatici, come canoni di disciplina, il Magistrato interprete, ed esecutore, dovrà per la medesima ragione esercitare un egual giurisdizione sul domma, e sulla disciplina.

Ma allorchè i Padri d'Efeso, allorchè i Padri di Calcedonia, e degli altri Concilj supplicavano i Principi di far sostegno colla loro autorità a ciò, che essi avevano definito in queste sante Assemblee, pretendevano essi il far dipendere la validitá delle loro de-

cisioni dall'approvazione del Principe? Pretendevano essi di farli Giudici della canonicità de' loro decreti? Il Sinedrio, e gli Imperatori Romani avrebbero essi avuto ragione di osservare la legittimità del Concilio tenuta a Gerusalemme, e delle regole, che vi si erano stabilite? Supposto, che essi l'avessero intrapreso, al giudizio degli Imperatori, o alla testimonianza degli Apostoli si sarebbero dovuti riportare? Perchè dunque i Concilj Ecumenici non attendevano la dichiarazione del Principe su la legittimità delle loro Assemblee, e delle loro decisioni per esigere la sottoscrizione a loro giudicati? Perchè in luogo di separare dalla loro comunione gli Eretici, che ricusavano di sottoscriversi, in luogo di deporli, di scomunicarli, non attendevano essi questa dichiarazione degli Imperatori, che sola poteva dare un carattere certo d'immutabilità, e di legittimità ai Concilj, ed ai loro decreti? Perchè i Padri esponendo la maniera, con cui essi avevano proceduto nel giudizio de' dommi, si limitavano a sollecitare la protezione de' Principi senza lasciar loro la libertà dell'esame? Che dico io? Perchè esigevano essi dalla parte loro la medesima sommissione, e la medesima obbedienza, che dal resto de' Fedeli? Perchè la Chiesa ha egualmente scomunicati e gli Imperatori, che hanno rigettati, o modificati i de-

creti de' Concilj Ecumenici, e i Principi, che hanno voluto fare adottare i decreti de' Conciliaboli? Se apparteneva a loro a pronunciare sulla legittimità de' Concilj, ed ai Vescovi l'obbedire; se la nazione non poteva essere ammaestrata di questa legittimità, che dai Principi, la nazione non poteva dunque allora senza prevaricare proferire loro su questo punto la voce della Chiesa. Si sarebbero potuti egualmente riguardare giammai i Principi come fautori dell'eresìa, o come ribelli ai decreti della Chiesa; poichè questi decreti non potevano acquistare il carattere di decreto della Chiesa, se non in quanto essi erano muniti dell'autorità de' Principi? I Vescovi erano dunque i soli doppiamente colpevoli e di rivolta, e d'ingiustizia, imputando ad essi i loro proprj delitti. Perchè non bisogna perder di vista questa massima già dimostrata, che in ogni governo civile, o Ecclesiastico vi è l'autorità, che deve servir di guida.

S. Leone scrive all'Imperatore Marciano, che il Conciliabolo d'Efeso non merita il nome di Concilio; *perchè non ha avuto altra mira, che la distruzione della Fede, e che l'Imperatore medesimo l'ha distrutta*. Ma questo non è per una parola equivoca per parte di S. Leone, che si abbatterá la pratica della Chiesa universale, la dottrina della tradizione, e la autoritá di tutti i Padri, che hanno combat-

tuto per la Fede. Non è per un equivoco, che si potrà distruggere l'autorità precisa di S. Leone medesimo, il quale avea condannato in un Concilio di Roma il Conciliabolo (541). Quantunque questo Conciliabolo fosse stato di già approvato con un editto di Teodosio il Giovane, di S. Leone, che confermò il Concilio di Calcedonia, non sottomettendosi alla decisione dell'Imperatore sulla canonicità di questa santa Assemblea, ma unendosi ai Padri del Concilio; di S. Leone rigettando il canone di questo medesimo Concilio, che assegnava il secondo rango al Vescovo di Costantinopoli, quantunque questo canone fosse stato approvato dai Commissarj del Principe. L'Apologista medesimo avrebbe egli ardire di sostenere, che se l'Imperatore avesse dichiarato il Conciliabolo d'Efeso legittimo *coll'apparecchio della legislazione*, il Popolo, ed i Vescovi sarebbero stati obbligati di adottarlo, e per conseguenza di ricevere l'eresìa d'Eutiche insegnata in questo Concilio? E' necessario dunque, ch'esso ancora convenga, che per il termine di annullare, S. Leone non pretendeva, che i decreti del Concilio fossero annullati in virtù del giudicato del Principe, nè che questi decreti

---

(541) Nel 449. Ved. Fleury. Ist. Eccl. t. 6. lib. 27. num. 43.

potessero sussistere, se il Principe avesse unito a questi decreti l'*apparecchio della legislazione*, ma solamente, che il Principe, testimonio della irregolarità del Concilio, delle violenze, che vi si erano commesse, e del riclamo della maggior parte de' Vescovi, ne aveva compresa l'irregolarità, e ne avea proibita l'esecuzione, attendendo, che la Chiesa medesima vi decretasse. Diamo una nuova prova della dottrina della Chiesa su questo proposito con un esempio sensibile.

Nestorio, e Giovanni d'Antiochia con trenta Vescovi si separano dal Concilio di Efeso, e formano un'Assemblea a parte, in cui depongono S. Cirillo di Alessandria, e Mennone di Efeso. Il Concilio abolisce la sentenza loro, proscrive la dottrina di Nestorio, e depone esso medesimo con i suoi aderenti. Nel medesimo tempo fa consapevoli gl'Imperatori di ciò, che è successo, per supplicarli di *annullare* ciò, ch'è stato fatto contro Cirillo, e Mennone, e di ordinare, che il giudicato fatto contro Nestorio, ed i suoi Settarj rimanga in tutta la sua forza: *Rogantes, & quæ violenter acta sunt cum sanctissimis, & pientissimis Episcopis Cirillo, & Mennone, nullumque canonibus robur habentia, prorsus irritare digneris . . . . . supplicantes, ut quae contra Nesthorium, & illi consentien-*

tes sunt gesta , robur suum habeant (542) .

Tuttavia accadeva per l'autorità del Principe, che il giudizio di Nestorio, e de' suoi seguaci dovesse essere realmente annullato? L'autore, che io confuto, pretenderebbe egli, che la validità degli atti del Concilio dipendesse dall'approvazione degl'Imperatori? Era questa l'intenzione del Concilio? Ma perchè dunque quando per trattare una pretesa pace l'Imperatore dimandò, che S. Cirillo, Mennone, e Nestorio fossero riguardati egualmente come degradati? Perchè quando volle obbligare i Cattolici ad avere unione con i Nestoriani tutti rimasero fermi, dicendo, *che ciò era impossibile, seppure i Scismatici non annullassero ciò, che essi avevano fatto contro i canoni, e che ne domandassero perdono al Concilio, e che scomunicassero in iscritto Nestorio, e la di lui dottrina* (543). *Noi abbiamo scomunicato Nestorio*, aggiungon essi, *non Cirillo, nè Mennone* (544). Dunque i Padri del Concilio chiedendo al Principe la conferma di ciò, che essi avevano fatto, non pretendevano di stabilirlo Giudice della validità de' loro atti:

---

(542) *Relat. synod. Eph. Theod. & Valentin. Aug. Vide Bini Concil. tom.* 1. *pag.* 230.

[543] *Epist. Cyrill. ad Constantinop.*

(544) *Epist, Concil. Ephes. ad Theod. Aug.* - Ved. la Storia eccles. di Fleury tom. 6. l. 26. num. 2. e 3.

per conseguenza queste parole, che *gli atti del Concilio restano nella loro forza, e che quel che è stato fatto contro Cirillo, e Mennone sia annullato*, non disegnavano una potenza, che dà a questi atti l'autorità necessaria nell'ordine della Religione, una potenza, che lèga, e che scioglie avanti a Dio, e che obbliga le coscienze; ma una potenza, che protegge, aggiungendo ai decreti della Chiesa la forza delle leggi civili, ed il sostegno del braccio Secolare, acciò restino eseguiti. Ecco dunque la spiegazione del termine *cassavit*, che ha la medesima significazione della parola *irritare* della lettera di S. Leone. Anche più, il Concilio comanda qui, che i Nestoriani annullino ciò, che essi hanno fatto. Ora il Concilio intende egli perciò, che i Nestoriani devono annullare questi atti? Nò senza fallo, questo non sarebbe, che contraddir se medesimo; ma esso vuol significar solamente, che essi devono riconoscerne la nullitá. Ecco ancora la parola *annullare* presa evidentemente nel senso naturale, che noi abbiamo rilevato.

Ma in che consiste il sostegno del braccio Secolare, che i Padri invocano? Il Concilio d'Efeso l'avea indicato, supplicando gli Imperatori di far prendere, ed abbrugiare i libri di Nestorio, e minacciare della loro indignazione coloro, che violassero la loro di-

fesa (545). Questo ancora è quello, che esprime Marciano nel Concilio di Calcedonia in seguito del giudicato fatto dalla potestà Ecclesiastica, e dalla scomunica pronunciata contro gli Eutichiani [546]. „ L'Imperatore dice: la Fede Cattolica essendo stata dichiarata, noi stimiamo giusto, ed utile il togliere per l'avvenire ogni pretesto di divisione. Dunque chiunque farà tumulto in pubblico, parlando della Fede, se quest'è Uomo privato sarà esiliato dalla Città Imperiale, se è un Officiale sarà degradato, se è un Chierico sarà deposto, e sottomesso ad altre pene. (Si osservi, che la deposizione era una conseguenza della scomunica fulminata dal Concilio). Tutti i Vescovi dissero ad alta voce: viva l'Imperatore [547] „.

„ I Commissarj dell'Imperatore, seguita
„ l'Autore, che noi confutiamo, dimanda-
„ rono, che i Padri di Calcedonia dichiaras-
„ sero, se la lettera di S. Leone era confor-
„ me al Concilio di Nicea „.

(545) *Oramus vestram dominationem, ut universam ipsius* (Nestorii) *doctrinam ex sanctis ecclesiis tolli, & libros ejus, ubique fuerint, igni tradi jubeat .... Quod si quis sancita vestra contempserit, denuncietur illi timendam esse dominationis vestrae indignationem.* Relat. synod. Eph. ad Theodos. & Valent. Imp. apud Bin Concil. tom. 1. pag. 231.

(546) *Concil. Chalced. act.* 6.

(547) *Ibid. act* 6.

Che ne segue per questo? La quistione proposta ben lungi dall'essere riguardata come un atto di giurisdizione, prova precisamente tutto il contrario, poichè suppone ella la competenza del tribunale, di cui si ricerca il giudicato. Eh! qual è quel Fedele, che non può fare la medesima quistione? Qual è quel Magistrato incaricato di eseguire le volontà del Senato, che non debba assicurarsi prima de' voti di questa società? Ma si vorrebbero trovar de' pretesti nelle quistioni le più semplici, e trasformare i Magistrati dell' Imperatore in Procuratori Generali.

„ M. de Marca attribuisce alla Chiesa „ Gallicana il diritto di giudicare, se un nuovo decreto sia saggio, e vantaggioso alla „ Chiesa „.

Io non esamino qui fino a qual grado le Chiese Nazionali giudichino dell' utilità di una legge generale di disciplina in riguardo alle loro usanze particolari, Ma cerco I. Chi debba giudicare di questa utilità, e materia spirituale? Non ho io giá dimostrato, che erano questi i primi Pastori (548). II. E non vi ha egli differenza alcuna fra le regole di disciplina, delle quali parla M. de Marca, e i decreti dommatici, che sono invariabili? Or qui si tratta de' decreti dommatici. L'Apo-

(548) Ved. tom. 2. cap. 2. §. 4. e appresso cap. 5. §. 1.

logista crederebbe egli, che l'opposizione di un sol Regno ad una definizione di Fede stabilita dalla Chiesa universale sarebbe bastante per abbatterne l'autorità? Direbbe egli, che i decreti dommatici del Concilio di Trento, che hanno trovata tanta opposizione per parte di più Stati di Europa non possano formare una regola di Fede? Una causa è ben disperata, quando non si può sostenere, che con somiglianti principj (549). Si comprende quì la ragione, perchè il nostro avversario ha tradotto per la parola *di decreto*, che significa ordinariamente un giudicato dottrinale, la parola *nova lex*, che significa comunemente una regola di disciplina.

„ E' interesse pubblico, seguita il nostro Apologista, di non accordare alcun carattere di autorità alle Bolle dommatiche, che per la maniera, con cui i dommi vi sarebbero esposti, potrebbero suscitare delle sollevazioni, e delle turbolenze..... Se dunque una Bolla permettesse di far comprendere tali inconvenienti possono essi ricusare di farla pubblicare interamente „.

Ma appartiene ancora al pubblico interesse, che la Fede si mantenga nella sua pu-

---

[549] M. du Puy sull' articolo 79. delle Libertà Gallicane, insegna espressamente, che i decreti dommatici della Chiesa, non hanno bisogno dell' approvazione dei Principi per obbligare i Fedeli.

rità; che l'eresìa non prevalga giammai; che i cattivi Pastori siano discacciati dalla greggia; che non si amministrino le cose Sante, che con discernimento; che tutta la Religione conservi la maestà del suo culto. Si potrà dunque conchiudere così, che il Magistrato è competente per pronunciare sopra tutti questi oggetti? Qual orribil conseguenza! Sarebbe inutile di ripeter quì ciò, che ho già detto di sopra (550). Concludiamo dunque, come ho fatto conoscere altrove (551), che l'interesse pubblico non prova per se stesso la competenza del Magistrato, allorchè questo interesse non deriva dalle materie civili.

„ Filippo II. abbrevia la formola di Fe„ de inviatagli da Pio IV.„.

Noi non conosciamo molto questo fatto nelle sue circostanze per potervi pronunciare; e le assertive di Van-Espen non hanno meritato giammai la confidenza de' Cattolici, ma ecco le regole generali, alle quali io riduco tutta la mia risposta: Filippo II. abbrevia la formola di Pio IV. ma se ciò succede, variando i termini, che risguardano la dottrina per dare un'altra forma a questa professione di Fede, chi dubita, che non abbia passati i confini della sua autoritá? Chi non sa, che

---

(550) Ved. §. 5.
(551) Vedi nel fine del Tomo IV.

la variazione di una sola parola può formare un Eresia? Chi non vede, che l'insegnamento della Fede manifestandosi colle parole, e queste parole essendo in scelta del Principe, le formole, che esso avrebbe composte non potrebbero formare una regola di Fede? Che il potere di Filippo essendogli comune indistintamente con tutti i Principi Sovrani, metterebbe con questo tutte le formole di Fede in potere de' Principi anche Eretici, ed Idolatri? Se Filippo II. ha abbreviata solamente la formola sopprimendo certi articoli, che non potevano giungere a cognizione del Popolo, questa soppressione non può interessare il domma medesimo: essa riguarda solamente la disciplina. Ma in questo medesimo, il Principe non poteva far questa soppressione, che col consenso de' Vescovi, e del Sovrano Pontefice, a cui solo spettava il determinare ciò, che era convenevole al bene spirituale del Popolo: ed anche allora la legge civile non poteva convalidare la formola, ma proteggerla, castigando i sudditi, che ricusassero di sottoscrivervisi. Ora proteggere un decreto dottrinale non è nè giudicare della sua validità, nè dargli la sanzione, nè dirigere i Fedeli sull' ubbidienza, che gli debbono; e questo è ciò, che qui si tratta.

„ Altra cosa (è sempre l' Apologista, „ che parla), altra cosa è il giudicare, che

„ un domma appartiene alla Fede, altra co-
„ sa, che un decreto non si spiega chiara-
„ mente, e che la difficoltà d' intenderlo ca-
„ gionerà delle quistioni „.

Distinzione ancora fuori di proposito alla quistione presente. Rispondiamo tuttavia al nostro Scrittore.

I. Ho già detto (552), che l'oscurità di una legge non potrebbe annullarla, quando è derivata da una legittima autorità; basta ad indirizzarsi al legislatore per la spiegazione dei punti, che sembrassero oscuri. Questa Tesi è stata di già provata. Se è permesso di allegare una pretesa oscurità per esentarsi da una definizione di Fede, qual è quell'Eretico, che non possa allegare questo pretesto? Qual è quel Principe, che quando vorrà favorire la Eresia non possa invalidare con questo i giudicati più solenni? Gli Ariani non allegavano essi, che il termine di *consustanziale* era equivoco, essendo stato condannato in Paolo Samosatense? I Nestoriani per la ragione medesima non rigettavano essi la parola di *Madre di Dio*, che era stata condannata nell' Apollinare? Non pretendevano essi, che questa espressione confondeva le due nature (553)? Bisognerà dunque allora per combattere gli Eretici esaminare se i decreti sono veramen-

(552) Ved. tom. 1. e cap. 4. §. 2.
[553] Ved. §. 5.

te oscuri. Or l'autorità più non si trova, se si fa dipendere dalle quistioni capaci di dubbio.

II. L'Autore senza dubbio vuol farci intendere per questi decreti oscuri le censure rispettive di più proposizioni; ma perchè la Chiesa non c'istruisce allora in dettaglio sopra la malizia particolare di ciascuna proposizione, non c'insegna chiaramente, che esse sono tutte contrarie alla sana dottrina (554)?

III. La Chiesa essendo la sola competente in materia di dottrina (555), ad essa sola appartiene il decidere in ultima istanza di qual maniera essa debba istruire; perchè la pubblicazione delle leggi, e la maniera di farla sono una conseguenza del potere legislativo. La società civile è interessata certamente a prevenire le turbolenze; ma l'autorità essendo presunta giusta (556), non si possono attribuire le turbolenze alla disubbidienza, non all'autorità. Il Principe, che non è giudice della dottrina, deve dunque per protegger la giustizia applicarsi solo a conoscere di qual parte è l'autorità, e secondarla, reprimendo coloro, che si ribellano ad essa. Così pratica la Chiesa medesima proteggendo l'ordine civile, senza intraprendere di giudicare i Principi, nè di conoscere la giusti-

---

[554] Ved il §. 2. del presente cap.
(555) Ved. il §. 2. del terzo cap.
(556) Ved. tom. 1. part. 1. mass. 2.

zia, o la chiarezza delle loro leggi, essa si limita a prescrivere la sommissione come un dovere di coscienza. Se le dispute si aggirano in punti, sopra i quali la Chiesa non ha ancor deciso, queste dispute si somigliano a tutte le quistioni, che si suscitano fra Cattolici per l' interpretazione de' decreti dei Concilj, o per l' intelligenza di qualche testo sagro. Bisognerebbe per questo annichilire i Concilj, e le Scritture Sante? Qual male possono fare allora alla società simili dispute? Se esse divengono pregiudicevoli per l' animosità de' quistionanti, il Principe corregga pure i delitti civili, che essa può cagionare; ma che rispetti la santità de' decreti, sopra de' quali non gli è permesso di pronunciare.

IV. Se si ammette una volta la massima, che il Magistrato ha il diritto di rigettare i decreti, o di sospendere l' esecuzione a motivo del disturbo, che essi decreti possono cagionare, si verrà subito a sostenere, che ha diritto per la medesima ragione di sospender l' insegnamento delle verità medesime, che vi sono depositate, poichè l' insegnamento della dottrina ha una connessione essenziale coll' autorità de' decreti, che ne formano la prova, e non si è tardato in effetto di tirar questa conseguenza: si trova essa ripetuta in più di un opera uguale a quella, che io confuto. E quindi quali obbrobriose conseguenze! Si

arriverà fino a dire, che l'insegnamento della Fede dipende dalla volontà de' Sovrani (557).

„ Bisogna distinguere, dice l'Apologista, „ la verità decisa dalla formola, colla quale è proposta. Si può credere la verità senza conoscere il decreto di Roma, si può „ por mano alla formola, colla quale è concepito, senza far attentato alla dottrina, „ che il Papa ha voluto definirvi.

Ecco ancora il nostro avversario, che ci allontana dalla strada. Qui non si tratta di un decreto di Roma, ma di un decreto fatto dall'autorità della Chiesa.

Certamente questo decreto è distinto dalla verità, che insegna; ma questo è insegnamento della Chiesa, è l'autorità di questi decreti, che regolano la nostra credenza sulle verità rivelate. Che si annullino, o che si sopprimino questi decreti. Chi ci servirá di guida? Chi fisserà i nostri dubbj, chi porrà fine alle nostre dispute? Tutto dipenderà dall'esame particolare, perchè non vi sará più alcuna autorità vera, ed infallibile, che ci istruisca. La Fede alle veritá rivelate è dunque inseparabile dall'autorità de' decreti, che le difiniscono. Questa è una massima, che si scorda sempre, e che io perciò non mi stanco di ripetere.

---

(557) Ved. il §. seguente.

„ Ricusando di concedere al decreto, tal
„ quale è concepito un carattere di autorità,
„ i Principi non giungono fino a pronuncia-
„ re, che la dottrina, che si è pretesa deci-
„ dervi, non può esser vera. Essi si oppon-
„ gono solamente in ciò, che questo decreto
„ sia pubblicato, ed eseguito ne' loro Stati, e
„ che si possano obbligare i loro sudditi a sot-
„ tomettervisi sotto pena di scomunica „.

Ma qual è dunque il carattere di autorità, che i Principi possono ricusar di dare? E'questo un carattere di autorità Ecclesiastica, alla quale tutti i Fedeli devono rendere un'omaggio interiore? Sarebbe un Eresìa: ciò è stato dimostrato (558), e noi aspetteremo, prima di riportarci all'assertiva dello Scrittore, che ci dia delle prove. *I Principi*, segue egli, *si oppongono solamente, che questo decreto sia pubblicato, ed eseguito ne' suoi Stati*. Io dimando ancora in che consista l'esecuzione di un decreto dommatico, se non nell'obbligare i Fedeli a credere? Or questa è una verità di Fede, che io ho gia provata, e che ancora è stata confessata, come si è veduto, da Monsignor du Puy, che la Chiesa non ha bisogno dell'autorizzazione de' Principi per darle simile esecuzione. Ma se la Chiesa non ha bisogno, che della sua propria autorità

[558] Ved. tom. a.

per dare la sanzione a' suoi decreti dommatici, i Principi non possono impedire di pubblicarli, perchè la pubblicazione fa parte dell' insegnamento (559). Essi non possono impedirle di punir con scomuniche coloro, che vi disubbidiscono, poichè non riconoscendo questo potere, che da Dio solo, essa lo esercita con una piena *indipendenza* (560).

„ Non vi sono articoli di Fede nuovi. „ Coloro, che conoscono la rivelazione son sem„ pre obbligati di aderirvi; quest' obbligo si „ regge indipendentemente dalla costituzione „ dottrinale, che li propone „.

Tutto il Mondo accorda, che non vi è nuovo articolo di Fede in questo senso, che non vi ha nuova rivelazione. Tutti convengono, che si deve sottomettere alle verità rivelate. Ma quali sono queste verità? Ecco ciò, che divide gli Eretici dai Cattolici; e se si sopprimono le costituzioni della Chiesa, queste verità non saranno più conosciute con una certezza necessaria alla Fede. Tutte le Sette dimanderanno di essere ammesse alla disputa, prima di esser condannate. Tra tutte le contestazioni, che insorgono tra i Cittadini in materia civile, non ve n'è alcuna, in cui le parti non convengono concordemente

---

[559] Ved. il §. seguente.
[560] Ved. il cap. seq. §. 2.

circa l' obbedienza che si deve alla legge; ciascuno la cita in suo favore, e si porta ai piedi de' Tribunali, non per richiedere una legge nuova, ciò che non è in poter del Magistrato, ma per ottenere un giudizio sulle pretensioni rispettive ad interpretazione della legge. Che si sopprima l' autorità de' decreti, che intervengono, tutto è in confusione. Così tutte le Sette hanno allegata l' autorità de' libri Santi, e della Tradizione, tutte hanno voluto farci adottare i loro errori come veritá rivelate. E' stata dunque necessaria sempre una autorità vivente, la quale fosse l' interprete della Tradizione, e delle Scritture, e che ci facesse conoscere co' suoi decreti, quali sono le verità rivelate, che noi dobbiamo credere.

„ Se i decreti, soggiunge l' Apologista, „ sono erronei, la Chiesa non pretende di obbligarvi, ed il Principe viene in suo aju„ to per impedirne la promulgazione. Se essi „ contengono al contrario una verità, l' op„ posizione del Principe non cangia in nien„ te l' obbligo de' Fedeli. I Superiori Ecclesia„ stici possono sempre pretender da essi l' ob„ bedienza a questa verità, ed anche la pro„ fessione esterna, ed esplicita, quando le re„ gole della Chiesa lo permettono. Ma essi „ non hanno il diritto di infligere le pene pro„ nunciate da questo decreto „.

come noi abbiamo osservato, che se i Magistrati giudicassero della sostanza di *una costituzione*, se decidessero *sulla dottrina*, *questa sarebbe un intrapresa veramente sull' autorità de' Pastori*. Qui insegna, che essi hanno diritto di avanzare i loro sguardi anche sulle definizioni dottrinali, e che non solamente *l' esteriore de' decreti*, ma ancora per così dire *il loro interno*, *ed il fondo della dottrina non formano un' oggetto estraneo alla loro vigilanza*: pretende egli di provarlo colla dichiarazione del Consiglio del Brabante, dichiarazione, che contiene, che il Consiglio avendo seriamente misurati, e pesati i decreti, e le costituzioni del Concilio di Trento *le ha trovate*, *in quanto alla dottrina*, *santissime*, *e conformi alla sacra Scrittura*, *ed alla Tradizione de' Padri*.

Così l' Autore ci dà per prova de' diritti del Magistrato un esempio, il quale secondo i suoi principj medesimi sarebbe una intrapresa manifesta sulla giurisdizione della Chiesa. Ma poichè esso chiama i Magistrati all' esame delle definizioni di Fede, dimandiamogli ciò, che si sarebbe dovuto credere se lo stesso Consiglio del Brabante avesse deciso il contrario.

Ci allega ancora la risposta di Enrico III. alle istanze, che faceva il Clero per ottenere la pubblicazione dei decreti del Concilio di Trento: dove egli dunque ci conduce? Converrà dunque dire, che fino a tanto, che il

Parlamento dette il suo avviso, che il Principe decretò, la causa degli Eretici era restata indecisa. Noi abbiamo di già provato come una simil dottrina sarebbe contraria ai principj della Fede. La dimanda del Clero, e la risposta di Enrico III. non concernevano dunque, se non la protezione, che sollecitava la Chiesa Gallicana in favore dei decreti di disciplina, non per la validità, ma per l'esecuzione di questi decreti; e se i Magistrati aveano preteso esaminare la dottrina di Trento, noi non dovremmo esitare a biasimare la loro intrapresa, come un attentato contro l'autorità della Chiesa.

L'Apologista comprende, che è andato troppo lontano, e ritorna un passo addietro, per cercare un mezzo fra l'essere, e il non esser Giudice della Fede: ma questo mezzo sarà egli facile a trovarsi?

„ Non è, aggiunge egli, che i Magistrati si rendono Giudici della dottrina da loro stessi, nè che essi giudichino della Cattolicità, nè della Ereticità de' punti dubbiosi. Ma oltre che essi possono essere assai illuminati per accorgersi delle novità, che si sarebbero inserite fra i dommi ricevuti dalla Chiesa, essi ricorrono nelle occasioni ai Vescovi, o alle Facoltà di Teologia, per assicurarsi, che una costituzione non contiene cosa alcuna in contrario all'antica dottrina „.

Comprendo a prima vista, che il Magistrato si crede assai illuminato, per distinguere l'errore, e chi lo condanna; il suo giudizio potrà formare un'autorità per dirigere la credenza de' Fedeli, non avendo esso medesimo ricevuto alcuna missione per l'insegnamento? Esso sopprimerá i libri, e ne castigherà gli autori; ma la sua sentenza potrà essa giungere fino alla Fede, che è cotanto sopra il suo Tribunale? E se un altro Magistrato, il quale avrà la medesima confidenza nelle sue cognizioni, decide tutto il contrario, a qual di due si dovrà credere? Converrá egli per determinarsi, ponderare i gradi d'intelligenza delle due parti? I Sovrani han fatto le leggi, egli è vero, per la pubblicazione de' Canoni de' Concilj generali, ma queste leggi non hanno mai deciso della Cattolicità delle definizioni dottrinali, nè della legittimità de' Concilj. Esse supponevano l'una, e l'altra manifestamente conosciute, e limitavano i loro effetti ad un soccorso di protezione (562).

Ci si dice ancora, che il Magistrato può ricorrere ai Vescovi, ed alle Facoltà di Teologia, per istrùirsi della sana dottrina. Sopra questo io domando:

(562) Ved. il cap. 5. di questa 3. parte §. 3. e cap. 3. della 4. part. §. 2.

I. Sará questo il parere del Consiglio, che deciderà della credenza de' Fedeli? Ma allora il Consiglio, tal quale il Principe vorrà sciegierlo, avrà un carattere d'infallibilità; allora l'autorità sola del Consiglio basterà per istruire; il Principe non farà, che seguirla, e proteggerla.

II. Sará ciò che avrà ordinato il Magistrato? Ma ho di già mostrato, che una tal' autorità sarebbe contraria a tutte le leggi.

III. Sarà questa l'autorità del Consiglio, congiunta a quella del Magistrato politico? Ma al Magistrato dunque, ed al suo Consiglio unito Gesù Cristo ha indirizzate le promesse solenni della sua assistenza? Sono essi gli Eredi dell' Apostolato? Da chi questo Consiglio riceverá l'autorità? Sará del Magistrato? Ma ho giá detto che il Magistrato non aveva alcuna autorità riguardo a questo: dall' altro canto l'autorità del Consiglio non sará più necessaria, poichè il Magistrato sarà la sorgente del potere. Sarà della Chiesa? Ma in virtù di qual titolo la Chiesa avrebbe ella conferito a questo Consiglio un' autoritá, che non avrebbe essa medesima? Le altre Università, e gli altri Vescovi del medesimo Regno non avrebbero essi il medesimo potere per contraddire il sentimento del Consiglio? Negli Stati Protestanti dove il Magistrato, ed il Consiglio hanno giudicato concordemente con-

tro i decreti del Concilio di Trento, sarà necessario conformarsi alle di loro decisioni?

Non sono già i Vescovi soli, ed i Dottori, che il Principe deve consultare, deve ancora secondo il nostro Apologista prestare l'orecchio ai clamori del popolo, a quei clamori, cui noi abbiamo dimostrata la supposizione chimerica (563), ma di cui gl'indipendenti furono sempre gelosi, poichè essi si sottraggono con questo pretesto alla forza dei decreti più sacri. „ Il Sovrano raccoglie per così dire i voti, non esaminando con quella specie di giudizio di decisione, che non appartiene, che ai Pastori, ma con un giudizio di discernimento, che si limita a conoscere, qual è la dottrina del corpo dei Pastori per seguitarla, e per farla seguitare dai Fedeli „.

E che! Era egli necessario di fare ragionamenti sì confusi, di produrre tanti paradossi, e di fare rinascere tutte l'Eresìe per concludere con una massima, che tutto il Mondo riconosce! Sì, esso deve averci un giudizio di discernimento non solo per parte del Principe, ma ancora per parte di tutti i Fedeli per distinguere la dottrina, ed i decreti della Chiesa; tutto, come egli deve avere un giudizio di discernimento per parte dei primi Pastori, e per parte dei Cittadini,

---

[563] Ved. tom. 2.

tassero i suoi garanti. Quali ne sono le prove? L'Autore senza fallo crede di parlar qui del sentimento di Giovanni XXII. sulla visione beatifica. Ma se egli si fosse preso l'incommodo di verificare questo punto d'Istoria, avrebbe veduto, che il Papa lungi dal definirvi alcuna cosa, avea espressamente dichiarato, che egli non proponeva il suo sentimento, che come una semplice opinione, sulla quale invitava i Teologi a dire liberamente il loro sentimento. Avrebbe veduto, che la Facoltà di Teologìa si limitò ad esporre la sua dottrina su questo punto; e che nè la Facoltá, nè Filippo di Valois censurarono mai l'opinione del Papa (564).

(564) „ Noi vi preghiamo, dice Giovanni XXII, „ scrivendo a Filippo di Valois, di far dire ai Dot- „ tori di Parigi, che senza sbigottirsi di alcune mi- „ nacce, dicono coraggiosamente, ciocchè essi giu- „ dicheranno a proposito per lo rischiaramento della „ verità, fino a che la santa Sede ne abbia altri- „ menti deciso „. In conseguenza dissero i loro pa- „ reri i Dottori, ed aggiunsero: „ Noi abbiamo sen- „ tito dire da parecchie persone degne di fede, „ che tutto ciò, che S. S. ha detto in questa ma- „ teria, non lo ha ella detto assicurando, ma nar- „ rando: noi abbiam detto i nostri sentimenti sepa- „ ratamente..... Ci è stato richiesto da vostra par- „ te di porre in iscritto ciocchè avevamo noi detto „ in vostra presenza; e tutto che noi vi avessimo „ supplicato di contentarvi di ciò, ch'era stato fat- „ to; nondimeno non volendo contraddire a vostri or-

Si aggiunge „ che Francesco I. con suo „ editto del 1543. proibiva di predicare una „ dottrina contraria a quella, che era conte- „ nuta negli articoli diretti dalla Sorbona con- „ tro l'eresìa di Lutero „. Gl'Imperatori hanno fatti consimili editti per proibire, che si insegnassero gli errori condannati dai Concilj, e lungi del biasimarli, la Chiesa li ha molte volte imitati. Ma questi editti degli Imperatori decidevano essi della dottrina, che si dovea credere, o che si dovea insegnare? Essi non facevano dunque, che secondare i voti della Chiesa, che si era già per se stessa spiegata. La Facoltà indica a Francesco I. qual è la dottrina Cattolica. Il parere della Facoltà unita al corpo Vescovile diviene con ciò l'organo del Clero, ed il Principe con questo parere conosce l'errore, che deve condannare il silenzio.

„ Se la cosa è oscura, segue l'Apologi- „ sta (cioè se il domma non è chiaramente „ conosciuto), i Principi possono comandare, „ come S. Leone supplicava Teodosio a far- „ lo, che tutto resti in sospeso fino alla de- „ cisione finale „.

Sì certamente; ma questo comando, che suppone l'incertezza reale del domma, sup-

---

„ dini, vi abbiamo accordato queste lettere „. Fleury Istor. eccles. tom. 19. lib. 94. n. 32. 33.

pone ancora un dubbio ragionevole sulla legittimità del decreto, senza poter giammai servir di regola per contestare quest' incertezza. Avvi la decisione, avvi l' insegnamento del corpo Vescovile, che solo deve servir di lume su questo punto ed al Sovrano, ed al suddito; e non è più permesso di dubitare, quando la voce si fa intendere. S. Leone supplica Teodosio il Giovane di ordinare, che tutto resti in sospeso riguardo al Conciliabolo di Efeso, cioè a dire, esso richiede la sua protezione per impedire, che non si prevalga di questo falso Concilio contro i Cattolici. Ma (abbiamo giá osservato (565)), esso non lo supplica a decretare sopra la legittimità di quest' Assemblea, nè sopra i suoi Canoni. Anche più, Teodosio avea di già dichiarato, che il falso Concilio era canonico, e che questo giudicato non impedì, che gli atti del Concilio non fossero condannati subito dal santo Pontefice, ed in seguito dal Concilio di Calcedonia.

Altra objezione: „Tutti i Teologi convengono, che la prima condizione di un giudicato dommatico, che deve regolare la Fede de' credenti, è, che l' oggetto, che esso decide sia rivelato. Ora per avviso di Monsignor de Bissì, la credenza, che si deve ad

(565) Ved. §. 5.

una Bolla [anche accolta dalla Chiesa universale] è un'altra Fede, diversa da quella Fede, che ha per oggetto le verità rivelate. Formando la sua Fede sulla Bolla, non si crede alcun domma, che Gesù Cristo abbia confidato alla sua Chiesa, e ricusando di regolarla con questo decreto, non si lascia di professare tutte le verità rivelate (566).

Quale strana regola di Fede? Un egual ragionamento non ha nè anche l'apparenza di un sofisma, e noi vi abbiamo di già risposto (567). Seguiamo ora per un poco il ragionamento dell'Autore, e vediamo dove ci porta. Egli si propone di provare, che non è obbligato di riconoscere la canonicità dei decreti dommatici, nè di adottarli come regola di Fede, I. perchè la canonicità di questi decreti non è l'oggetto della rivelazione: II. perchè ricusando di regolare la nostra Fede su questi decreti, non si lascia di professare tutte le verità rivelate.

Ma per questa medesima ragione i Protestanti, gli Ariani, i Pelagiani, in una parola tutti gli Eretici verranno a dirci, che non sono obbligati di riconoscere la canonicità dei giudicati, che li hanno condannati; che questi giudicati non possano formar regola di Fe-

---

[566] Apologia del giudizio dato contro lo scisma t. 1. pag. 201.

(567) Ved. §. 3. di questo cap.

de: essi sosterranno, che credono tutte le verità rivelate, e siccome le difinizioni dommatiche non formeranno più di autorità certa sopra i punti controversi, sarà necessario disputare il fondo della dottrina, per sapere, se i Settarj sono d'accordo colla rivelazione: discussione, che noi abbiamo provato essere insufficiente per illuminare i popoli, e capace di confonder tutto. Non ci sarà egualmente più mezzo per distinguere sicuramente i libri Santi, e la Tradizione (568), poichè è stato dimostrato, che ciò non si può, che col mezzo di una autorità viva. In fine nè la Scrittura Santa medesima, nè la Tradizione faranno più regola di Fede, poichè la loro autenticità non è l'oggetto della rivelazione.

Procuriamo dunque di uscire dal laberinto, dove il nostro Scrittore ci vuole intricare per sottrarsi alla luce, e ricorriamo ai gran principj, che devono servire di lume fra le tenebre dello spirito umano, e i precipizj, che le passioni, ed i pregiudizj scavano intorno a noi.

Vi son due generi di verità, alle quali noi dobbiamo un'omaggio assoluto di rispetto, e di obbedienza; le verità rivelate, che sono l'oggetto immediato della Fede, e le testimonianze infallibili, che insegnano le verità

(568) Ved. sopra.

rivelate, e che si possono riguardare come l'oggetto mediato della Fede, tali sono i decreti della Chiesa, perchè Dio avendo promessa la sua assistenza al corpo de' primi Pastori non si potrebbe richiamare in dubbio la testimonianza loro, allorchè queste testimonianze sono manifestamente conosciute, senza cessar di credere alle promesse di G. C. Si ha dunque ragione di dire, che la credenza, che si deve alle testimonianze infallibili, quali sono le *bolle* dommatiche de' sovrani Pontefici ricevute dalla Chiesa universale, *è un altra Fede diversa dalla Fede, che ha per oggetto le verità rivelate*. Ma non v'ha ragione di concludere, che queste testimonianze non possono esser regole di Fede, poichè sono infallibili. Così io credo alla Divinità del Verbo, perchè Dio l'ha rivelata; tal è l'oggetto immediato della mia Fede. Ma io credo, che Dio l'ha rivelata, perchè io credo all' insegnamento della Chiesa, che mi assicura di questa rivelazione, definendo espressamente, che G. C. è Dio; ecco l'oggetto mediato di questa medesima Fede, fondata da una parte sullè promesse dell'assistenza divina, e dall'altra sul fatto evidente della definizione della Chiesa. Così l'Ariano, che non ostante quest'evidenza di fatto rigetta il decreto di Nicèa, come non avendo il carattere delle definizioni dommatiche della Chiesa universale,

diviene subito Scismatico, perchè resiste ad una autorità sufficientemente conosciuta, e diviene nel medesimo tempo Eretico, allorchè nega la Divinità di G. C., perchè ricusa di credere ad una verità rivelata. Ma si confonde tutto, quando non si vuol vedere la verità, ed un primo errore ci strascina a molti altri. Ha da sorprendere, che l'opera, che noi confutiamo sia stata fulminata di scomunica dalla santa Sede [569]?

Ci si produrrà forse la dichiarazione dei 2. di Settembre 1754. sopra il silenzio, ed il decreto del Consiglio ai 24. Maggio 1766. di giá citato, col quale il Re dichiara, che „ appartiene bene alla Chiesa sola il decidere „ ciò, che si deve credere, e ciò che si deve praticare nell'ordine della Religione, e „ di determinare la natura de' suoi giudicati „ in materia di dottrina, ed i loro effetti sull'

---

(569) *Utrumque supra relati libri tomum* [*cui titulus*: Apologie del giudizio renduto contro lo scisma) *tanquam continentem assertiones falsas*, *temerarias*, *scandalosas*, *in Romanos Pontifices*, *Apostolicam hanc sanctam sedem & Episcopos injuriosas*, *ecclesiasticae jurisdictioni derogantes*, *obedientiae constitutioni* Unigenitus *ab omnibus sincere debitae eversivas*, *schismati faventes*, *in errorem inducentes ac erroneas respective*, *auctoritate Apostolica*, *tenore praesentium damnamus*, *reprobamus & prohibemus*. Constit. Bened. XIV. quae incipit. *Militantis ecclesiae*, *data* 20. *Novemb.* 1752.

„ anima dei Fedeli, senza che la potestá tem-
„ porale possa in alcun caso pronunziare sul
„ domma, o su di ciò, ch'è puramente spi-
„ rituale: ma che nel medesimo tempo la
„ potestà temporale prima di autorizzare la
„ pubblicazione dei decreti, di renderli legge
„ dello Stato, di ordinarne l'esecuzione con
„ proibizioni sotto pene temporali di contra-
„ venirvi, ha diritto di esaminare la forma di
„ questi decreti, la loro uniformità colle mas-
„ sime del Regno, e tutto ciò, che nella lo-
„ ro pubblicazione può alterare, o interessa-
„ re la tranquillità pubblica; come ancora di
„ impedire dopo la loro pubblicazione, che non
„ siano loro attribuite qualificazioni, che non
„ fossero state autorizzate dalla Chiesa „.

Ma questa dichiarazione, e questo decreto, che a cagione dell'abuso, che se ne poteva fare, han dato luogo a rimostranze per la parte del Clero (570) non contengono tut-

---

[570] In una memoria, che l'Assemblea del Clero presenta al Re nel 1755. essa così parla: *Vostra Maestà con sua dichiarazione de' 2. di Settembre 1754. prescrive il silenzio. E' egli un silenzio, Sire, che fa tacere l'errore per lasciar trionfare la verità; che assicura la sommissione alle decisioni della Chiesa chiudendo la bocca a tutti coloro, che contrastare ne volessero l'autorità; che tiene così nella soggezione ogni alterezza, ch' ergere si volesse contro la scienza di Dio. E' egli cosa degna di un Re Cristianissimo, il prescrivere un simiglievole silenzio; ma*

tavia cosa alcuna in contrario a ciò, che noi abbiamo insegnato, se s' interpretano secondo i veri principj dalle ordinanze medesime.

Perchè I. come il Principe autorizza la pubblicazione dei decreti della Chiesa? Decidendo fanno regola di Fede? Ciò sarebbe decidere; *che si debba credere* ciò, che essi contengono, ciò sarebbe *determinare la natura dei giudicati della Chiesa in materia di dottrina, ed i loro effetti sull' anima de' Fedeli*: decisione, che il Consiglio medesimo dichiara *appartenere alla Chiesa sola*. Concedendo a questi decreti, la forza di obbligare ad una sommissione di spirito, e di cuore? Questo sarebbe ancora *determinare gli effetti dei giudicati dommatici sull' anima dei Fedeli*. Ciò sarebbe concedere ai Principi questa infallibilità di giudicati, che G. C. non ha promesso, che al corpo de' primi Pastori, permettendo la pubblicazione di questi decreti. Ma distinguiamo

---

un silenzio, che chiuderebbe la bocca ai Vescavi, ai quali è stato detto da Gesù Cristo andate, insegnate tutte le nazioni; che rende i Magistrati giudici sovrani della dottrina per lasciare insegnar quella, che loro piace, e per proscrivere quella, che loro non piace; che vieta alle scuole pubbliche l' istruzione della sana dottrina, e che agevola agli errori tutti i mezzi di diffondersi; é un silenzio, Sire, cosí funesto per lo Stato, come per la Religione. Informaz. giurid. dell' Assemblea del 1755. sess. 197. dei 25. Ottobre, pag. 352. 353.

due sorti di pubblicazione: una non è che una semplice divulgazione, l'effetto di cui è di legare le coscienze, facendo conoscere ai Fedeli il giudicato della Chiesa sulla dottrina. Essa appartiene all'insegnamento della Fede, e non può dipendere dalla potenza temporale (571). L'altra consiste in certe solennità civili *ad effetto di rendere* i decreti dommatici *leggi di Stato*, di commetterne *l'esecuzione* ai Magistrati, e di sottomettere *i trasgressori alle pene temporali*. Questa specie di pubblicazione non può competere in verità, che al Principe, ma essa non è necessaria per obbligare la coscienza de' Fedeli, e non è di quel genere di *pubblicazione*, di cui noi parliamo qui.

II. Qual sarà dunque il fine dell'esame, che si farà della forma de' decreti? Sarà di pronunziare sopra la loro canonicità, o sopra la loro natura? Nò certamente, ed io ho mostrato il contrario; ma di vedere s'essi non contenghino clausole contrarie ai diritti della Corona. Il Principe può dunque ordinare la soppressione di queste clausole, ma non annullare i decreti in quanto alla sostanza (572), ma non impedire, che si faccia conoscere il dispositivo. E' necessario il mostrare ai Fedeli

---

(571) Ved. il §. seguente.
[572] Ved. sopra.

la luce, che deve illuminare la loro Fede, per garantirli dalle insidie dell' errore.

III. In che la pubblicazione di un giudicato dottrinale potrebbe alterare la tranquillità pubblica? Sarebbe questo, che essa autorizzasse una falsa dottrina; ma questa causa sarebbe d' ispezione della Chiesa, cui sola spetta il giudicare della dottrina? Sarebbe per la sola pubblicazione delle verità Evangeliche? Ma questa pubblicazione non può esser per se stessa un occasione di turbolenza. Sarebbe a cagione delle circostanze, che vi confonderebbe il Ministro, e che formerebbe un delitto personale, come se si portasse alle invettive? Il Principe allora ha la libertà di punirlo, ma castigandolo, non può estendere il suo potere sulla pubblicazione del decreto medesimo nella maniera, che io ho spiegato. Sarebbe questo in fine a cagione della cattiva volontà di coloro, che non vogliono sottomettersi? Ma il solo mezzo di remediare il male sarebbe allora di reprimere i ribelli, non di sopprimere la voce dell' autorità.

IV. Il Principe può certamente impedire, *che non siano date ai decreti dommatici qualificazioni, che non sieno state autorizzate dalla Chiesa*. Ma da chi dev' esso apprendere le qualificazioni, che meritano questi decreti, se non da questa medesima Chiesa, la quale, siccome ho già provato, è la sola interprete delle sue

definizioni, e che sola ha, secondo la disposizione medesima del Consiglio, il diritto di decidere ciò, che si deve credere, ed il diritto di determinare la natura de' suoi giudicati in materia di dottrina?

§. VI.

La Chiesa ha il diritto di pubblicare i suoi decreti dommatici indipendentemente dalla potestà temporale. Questa proposizione è di Fede. Prove tirate dai primi principj del potere legislativo.

Per stabilire questa verità non è di mestieri, che richiamare le massime, che noi abbiamo di già provate.

Perchè I. la potenza sovrana racchiude necessariamente il potere di formare i decreti, il diritto di sottomettervi i sudditi, e per conseguenza il diritto di dare a questi decreti la necessaria pubblicità per farli conoscere, perchè questo è ciò, che intendo per il termine di *pubblicazione*. Questi decreti sono nella classe delle leggi, perchè obbligano gl' inferiori, e perchè non possono obbligarli, se non allora, che loro son noti. La potenza del Sovrano, che li pronunzia sarebbe dunque illusoria, se non potesse farli conoscere, come sarebbe ella, allorchè crea le leggi, se non avesse la libertà di farle pubblicare [573].

[573] Ved. tom. 1. part. 1. cap. 2. mas. 1., e mas. 6.

Dunque la Chiesa, che è sovrana, quando giudica della dottrina è indipendente dalla potestà temporale in riguardo alla pubblicazione de' suoi proprj giudizj.

Prova tratta dalla indipendenza della Chiesa riguardo all' insegnamento.

II. La Chiesa è indipendente dai Principi riguardo all' insegnamento. Or l' insegnamento ha per oggetto, non solo le verità della Fede, ma ancora necessariamente i motivi, su i quali sono appoggiate queste verità; perchè la Fede dee essere chiara, e ragionevole, e non vi ha motivo più potente, nè più proporzionato alla intelligenza de' Fedeli, che l' autorità de' decreti della Chiesa, ai quali sono queste verità consegnate. Per conseguenza non avvi oggetto più essenzialmente unito all' insegnamento, quanto la pubblicazione di questi decreti, niun oggetto, su cui la Chiesa sia più indipendente.

Prova tratta dalla competenza della Chiesa sulla dottrina.

III. La pubblicazione de' decreti dommatici riguarda la dottrina: ora abbiamo mostrato, che la dottrina non poteva non competere alla potestà Ecclesiastica (574): dunque questa potestà, ch' è indipendente di sua natura, deve esercitare riguardo alla pubblicazione de'

(574) Ved. sopra.

decreti dommatici un potere indipendente.

Prova tratta dal bisogno de' Fedeli.

IV. Abbiamo ancora mostrato, che l'autoritá della Chiesa era necessaria per render chiara la Fede de' popoli (575) ma quest'autorità diverrebbe inutile, se la Chiesa non avesse la libertà di far conoscere le sue definizioni. Ciò sarebbe un rapire dalle mani dei Pastori le armi più potenti, che essi possono opporre all'errore. Ciò sarebbe privarli del mezzo più efficace per garantire il popolo dalla seduzione, se gli si impedisce di pubblicare decreti, che devono stabilire la credenza dei Fedeli; ciò sarebbe un lasciare alle eresìe la strada aperta per le dispute ognor rinascenti, e che non possono esser terminate, che coll'autorità del Tribunale competente.

Prova tratta dalla prattica della Chiesa.

V. Allorchè gl'Imperatori, che favorivano gli Ariani, i Nestoriani, i Monoteliti, gl'Iconoclasti ec. rinovavano contro i Cattolici la crudeltà delle prime persecuzioni, e si opponevano alla pubblicazione de' Concilj, che avevano condannati questi Eretici, la Chiesa si è ella riportata alle loro difese? No: le ha essa risguardate al contrario come una violenza esercitata contro i Pastori, come un attentato fatto alla loro giurisdizione; essa ha

---

[575] Ved. § [illegible]. di questo 4. cap.

rimproverato il silenzio medesimo da parte loro come una prevaricazione, quando per favorir l' Eresìa si sono contentati di professare ne' loro Editti le verità della Fede, senza far menzione dell' autorità de' Concilj, che le aveva definite. L' Enotico (576) di Zenone insegna la distinzione delle due nature in Gesù Cristo: ma osserva un silenzio affettato sopra il decreto del Concilio di Calcedonia, che l' ha condannato in Eutiche, e per questa ragione l' Enotico è rigettato con isdegno. L' Ectasi di Eraclio, ed il Tipo di Costanzo sono trattati col medesimo rigore, come fautori del Monotelismo; poichè impongono il silenzio su i decreti della Fede; Giovanni IV. condanna l' Ectasi: Eraclio medesimo lo rivoca. Il Papa S. Martino si esprime così sul Tipo in un Concilio convocato a Roma: „ E' bene „ di far cessare le dispute sulla Fede; ma non è „ bene di togliere il buono col cattivo, il domma de' Padri con quello degli Eretici. Questo „ non è altro, che accendere le controversie, „ invece di estinguerle. Perchè nessuno vuol „ bandire il rispettabile linguaggio della Fede „ de' nostri Padri..... Noi lodiamo la buona intenzione del Tipo, ma non ne possiamo approvare la formola, e la maniera, „ poichè ella non si accorda colla regola del-

[576] L' Enotico, l' Ectasi, e il Tipo erano editt

„ la Chiesa, che non condanna al silenzio,
„ se non quello, che è contrario alla sua
„ dottrina, ed impedisce di confondere la ve-
„ rità coll'errore (577) „.

„ Dopo questi principj, aggiunge un' il-
„ lustre Prelato (578), il Concilio fulminò non
„ solamente l'errore, che il Tipo favoriva,
„ ma il Tipo come impiissimo, *Impiissimum*
„ *Typum*: notifica questo decreto a tutte le
„ Chiese del Mondo Cristiano, ed all'Impe-
„ ratore medesimo con una lettera egualmen-
„ te forte, che ponderata „. Il santo Abate
Massimo opera col medesimo vigore, parla

---

(577) *Bonum est proculdubio & omnibus timentibus Deum desiderabile, cohibere dissensiones & altercationes pro causa fidei. Sed non est utile & bonum, cum malo destruere bonum, id est, cum hæreticis, orthodoxorum Patrum verba & dogmata. Hoc enim incendit, non mitigat controversiam, & merito quidem, nullo patiente denegare, cum impietate haeretica, venerabile verbum fidei..... Declinare a malo & facere bonum, ipse nobis omnium Dominus praecepit, non vero cum malo bonum aversari: propterea intentum quidem bonum Typi laudamus, sed modum ab eo dissonantem aversamur, quoniam omnino est inconveniens catholicae ecclesiae regulae, in qua utique adversa tantummodo jubentur merito sepeliri silentio, non vero orthodoxa cum contrariis confiteri omnino, aut quoquomodo denegare*. Conc. Later. sub Mart. I. apud *Labb.* tom. 6. pag. 235.

(578) M. di Beaumont, Arcivescovo di Parigi, nel suo editto del 1756.

colla medesima libertá [579], e sigilla col suo sangue la generosità, colla quale egli avea difeso i diritti della verità. S. Ilario, e S. Ambrogio avevano mostrato il medesimo coraggio parlando agl' Imperatori [180]. Niente di

(579) „ I Romani, dic' egli al Senato raccolto, „ non soffrirebbono giammai che si soppriman le espressioni de' Padri con quelle degli Eretici, e la verità colla menzogna ....., Se si pretende per discrezione sopprimere la fede coll' errore; questa maniera di discrezione ci separa da Dio, in luogo di unirci tra noi. Perchè i Giudei verranno dimani a dirci: riuniamoci supprimendo per discrezione, dal nostro canto, la circoncisione, dal vostro, il Battesimo. Gli Ariani fecero questa proposizione per iscritto, almeno al tempo di Costantino: Sopprimiamo il *consustanziale*, e *la differenza in sostanza*, per riunire le Chiese. Ma i nostri Padri non vi acconsentirono, e amaron meglio soffrire la persecuzione, e la morte, avvegnachè Costantino favorisse questa proposizione „. Fleury Ist. lib. 30. 2. 13.

[580] *Nunc autem quia mihi metus est de mundi periculo, de silentii mei reatu, de judicio Dei, cura autem est de spe, de vita, de immortalitate, non tam mea quam tua ... recognosce fidem quam olim optime ac religiosissime Imperator ab episcopis optabas audire, & non audis*. Hil. ad Const. l. 2. - *Nihil in sacerdote tam periculosum est apud Deum, tam turpe apud homines, quam quod sentiat, non libere denuntiare; siquidem scriptum est: Et loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum & non confundebar ... Clementiae tuae displicere debet sacerdotis silentium, libertas place-*

più veemente, di quello che l'uno dei più celebri difensori delle Fede contro gl'Iconoclasti scriveva a' suoi Monaci sul silenzio, che si voleva loro imporre (581).

---

re, nam silentii mei periculo involveris, libertatis bono juvaris. Ambr. epist. 40. num. 2. & 3.

(581) Leone l'Armeno avendo voluto imporre silenzio sul culto delle immagini, S. Teodoro Studita ne scriveva così ai Monaci: *Non solum qui dignitate & scientia praecellit certare is debet, rectae fidei doctrinam proferens & caeteris tradens; sed & discipulus quoque ipse fiduciam sumere & veritatem intrepida ac libera voce profiteri. Non mea sunt haec verba, qui peccator sum, sed divini Chrysostomi, quinimmo & aliorum Patrum. Quod vero Domini praepositi ab Imperatore detenti hoc minime praestiterunt ... at contra potius conticuerunt, id vero est prodere veritatem & praefecturam abnegare, & subditos sibi atque adeo aequales & socios subvertere, Apostoli enim cum a Judaeis denutiatum esset ne docerent in nomine Christi, sic verbis responderunt: Judicate si justum est in conspectu Dei vobis potius obedire, quam Deo. Et obedire oportet Deo magis quam hominibus. Haec & similia illos dicere oportebat, ut per eos glorificaretur Deus & aedificarent orthodoxos, ut monasteria confirmarent & confortarent eos qui in exiliis patiuntur.*

Sed quid quod pluris facimus monasteria quam Deum? pluris commoda quae inde capimus, quam mala quae boni causa sustinemus? Ubi est illud: Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum & non confundebar .... Et dicunt [ut fama est] Domini praepositi: Quinam sumus nos? Primum Christiani, qui nunc prorsus loqui debeant. Deinde Monachi, quos re nulla abduci vel abripi par

Allorchè Ario cominciò a spandere il suo errore, S. Alessandro Patriarca di Alessandria si affrettò a proscriverlo. L'Eresiarca, ed i suoi Settarj fecero echeggiare il Mondo dei loro pianti contro le pretese vessazioni del S. Patriarca. Fu sorpresa con questo artifizio la Religione di Costantino il Grande, facendogli conoscere le turbolenze, che insorgevano nella Chiesa, come l'effetto di un zelo indiscreto sopra le quistioni estranee alla Fede. L'Imperatore biasimò S. Alessandro, e l'esortò alla moderazione (582). S. Alessandro in-

---

sit .... Deinde praepositi, qui & aliorum scandala tollant, & in nullo dare offendiculas debent, ne vituperetur, inquit Paulus, ministerium nostrum. Apud Baron. tom. 9. ann. 814 pag. 614. 615.

(582) *Praesentis controversiae fundamentum inde jactum esse intelligo, quod tu, Pater Alexander, a presbyteris de loco quodam in sacris litteris scripto quaerebas, imo vero de inani quadam quaestionis particula sciscitabaris, quid quisque illorum sentiret. Tu quoque, o Ari, istud quod nec initio, animo complecti oportuit, aut, cum fuisses complexus, silentio praeterire aequum erat, inconsiderate effutivisti; unde discordia inter vos concitata .... In talibus rebus loquacitas fugienda est, ne vel cum nos prae nostri ingenii imbecillitate, quod propositum est, explicare non possimus, vel auditores inter docendum, prae intelligentiae tarditate, ad accuratam sermonis instituti comprehensionem pervenire non queant, ex re alterutra populus aut in blasphemiae aut in dissensionis necessitatem incurrat .... Circumspiciamus num recte se*

vece di desistere, diresse anzi a tutte le Chiese il decreto, che egli avea pubblicato contro Ario, ne seguì poi la conferma del Papa S. Silvestro; e Costantino cedette esso medesimo all'autorità de' Pastori. I Principi Cattolici non hanno agito mai con altri principj. Se Luigi XV. ha voluto reprimere l'indiscrezione di alcuni particolari, che erano senza carattere sù di una costituzione dommatica della santa Sede (583), ha dichiarato, che ordinando il silenzio, sua intenzione non era stata mai d'impedire *agli Arcivescovi*, o *ai Vescovi* (nè per conseguenza a coloro, ai quali essi danno commissione) *d'istruire gli Ecclesiastici, ed i Popoli affidati alla loro cura sopra gli obblighi di sottomettersi a questa costituzione* (584). Un Avvocato Generale del Parlamento di Provenza confessa, che il Principe non può arrestar il Parlamento (585). Ma in luogo d'insistere sopra una verità sì evi-

---

habeat ut propter levem & inanium verborum contentionem fratres fratribus reluctent & liberi parentibus, & eximia concordia impia simultate per vos discerpatur .... Redite in gratiam .... Date mihi dies tranquillos .... Quod quidem si minus contingat, necesse est ingemiscere, lacrymis & moerore omnino confici, &c. Labb. Concil. tom. 2. col. 151. 152.

[583] *Const.* Unigenitus.

[584] Dichiarazione del 1730.

(585) Istanza di M. di Castillon, dei 30. Ottobre 1765. contro gli atti del Clero.

dente, limitiamoci a rispondere alle cattive ragioni dello Scrittore dell' *autorità del Clero*. Questo artificioso Scrittore adottando gli errori degli Inglesi, e volendo tuttavolta comparir Cattolico, non ha fatto, che aggiungere ad essi la contraddizione, ed il ridicolo.

Esame della dottrina dello Scrittore del libro intitolato L' AUTORITA' DEL CLERO.

„ Il diritto d' ispezione, che ha il Prin-„ cipe, dice egli, non lo rende Giudice del-„ la verità, che la Chiesa insegna. Egli non „ può esaminare, che ciò che interessa l' or-„ dine della società, e quelle che sono ester-„ ne, e corporali (586).

Ciò significa, che il Principe non è Giudice delle veritá, che la Chiesa insegna, ma dell' insegnamento delle verità, che è *esteriore, e corporale*. Ma lasciamo ai Metafisici più sottili la cura di spiegar quest' enigma, e domandiamo solo al nuovo Dottore I. se vi ha alcuna potestà sopra la terra capace di giudicare le verità come esse sono, per così dire, rinchiuse nel seno di Dio, e separate da ciò, che hanno di *esteriore, e di corporale*. Gli domandiamo se è possibile d' insegnarle, di farle internare nel cuor dei Fedeli, di far-

[586] Trattato dell' autorità del Clero, e del potere del Magistrato politico, tom. 1. cap. 7. pag. 401.

le far frutto senza impiegare ciò, che esse hanno di *esteriore*, e di *corporale* (587), o per servirmi di una espressione intelligibile, senza impiegare i segni esteriori dell' insegnamento. Gli domandiamo, se la Chiesa può avere giurisdizione alcuna sopra le verità medesime, che sono di lor natura, come Iddio stesso, indipendenti dagli Uomini. Gli domandiamo, come potrà essa predicare le verità, che ha ricevute, renderle perpetue, difenderle, trasmetterne il deposito alla posterità coll' autorità, che Gesù Cristo le ha data, e che è indipendente dai Principi della terra, se essa non è libera sopra l' insegnamento, se essa può essere legittimamente impedita sull' insegnamento da altra potestà. Gli domandiamo qual è il potere, che si pretende riservare alla Chiesa, se si attribuisce al Magistrato politico il diritto di stabilire sopra tutto ciò, che risguarda l' esteriore. Le difinizioni di Fede non sono elleno per se stesse esteriori? La predicazione del Vangelo non è essa esteriore? Tutte le funzioni del Sacerdozio relativamente alla dottrina di Gesù Cristo non sono esse esteriori, come le altre funzioni Sacerdotali? Che resterà dunque finalmente alla Chiesa, che non sia subordinato ai Tribunali secolari (588)? Il Sinedrio, ed

---

[587] Ved. sopra.
[588] Ivi.

i capi della Sinagoga avevano dunque il diritto di proibire la predicazione del Vangelo agli Apostoli. Essi consideravano la pubblicazione della Resurrezione di Gesù Cristo relativamente all'ordine, ed all'interesse pubblico. Essi la risguardavano come una sorgente di divisione, e di turbolenza (589). Essi temevano, che i Romani non prendessero occasione dalla dignità Reale di Gesù Cristo per dichiarare la guerra alla nazione Giudaica, e per esterminarla (590).

II. La verità può essa mai offendere l'ordine della società? nò certamente, risponde Puffendorf, purchè non si dica, che la pace, e la concordia sono contrarie alle leggi naturali (591). Come dunque l'insegnamento, che non consiste, che nella manifestazione di queste verità, e dei motivi, che ne mostrano la certezza, potrebbe esser considerato come cagione delle turbolenze suscitate dalle eresìe? E non si sa, che i nimici della Chiesa, e dello Stato non han mancato mai di calunniare l'autorità, che non era loro odiosa, se non perchè reprimeva la loro audacia? I Prescil-

---

[589] Act. xxiv. 5.

[590] *Joan.* xi. 48.

(591) *Nam nulla vera doctrina paci repugnat; & quae paci repugnat, vera non est, nisi etiam pax & concordia contrariae legibus naturalibus dicantur*. Puff. De Jure Nat. & Gent. l. 7. cap. 4. §. 8.

lianisti, condannati dal Concilio di Saragozza, perseguitano il Vescovo incaricato di pubblicare il decreto del Concilio, come perturbatore delle Chiese di Spagna (592). L'Eretico Ausenzio tratta di sedizioso S. Ilario, e S. Eusebio, i due più celebri difensori della Fede (593). Ario accusa S. Alessandro, che accende la discordia (594). Costanzo, Valente, Unnerico perseguitano i Cattolici con tanto di crudeltá, con accusarli da disturbatori dello Stato. I Cattolici doveano dunque esser riguardati come colpevoli, poichè disubbidivano ai Sovrani, e a ciò, che concerneva l'insegnamento. Eraclio, Zenone, e Costanzo pretendevano di ricondurre la pace sopprimendo i decreti della Chiesa. Se essi erano giudici in questa materia, la Chiesa dovea dunque ubbidir loro; essa è dunque doppiamente colpevole, scomunicando i loro editti. Non si sa, che le contraddizioni, che dovevano fare l'appannaggio di Gesù Cristo (595), doveano essere ancora la divisa de' Predicatori del Vangelo (596)? Qual è quel mostro,

---

(592) Fleury Istor. Eccl. libro 17. num. 58.

[593] Ibid. lib. 16. num. 2.

[594] Ibid. lib. 10. num. 33.

[595] *Positus in signum cui contradicetur*. Luc. 2. 34.

(596) *Matth.* v. 11. 12. - x. 23. - xxiii. 34. - *Joan.* xv. 20.

che non rode il freno, che lo incatena? Qual è l'eresìa, che non siasi alzata contro l'autorità, che l'opprimeva? Vi fu ugualmente giammai alcun ribelle, il quale non abbia tacciato di vessazione, la potestà, che lo combatteva? Gli si dovrà lasciare la libertà di spandere lo spirito di rivolta, col timore, che le grida, che gli si faranno gettare mettendoli in catene, non perturbino l'universo? Questo spirito di sedizione è dunque quello, che si dee reprimere negli Eretici, come la vera cagione della discordia. Che hanno operato i maneggi, che si son fatti in riguardo loro? che ha operato la protezione, che alcuni Principi gli hanno accordata, per conservare la pace negli Stati? Ne chiamo in testimonio l'Allemagna, la Svezia, l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia medesima, e gli altri Paesi, ne' quali il Luteranismo, ed il Calvinismo si sono introdotti; ne chiamo in testimonio l'universo intero, allorchè i Costanzi, ed i Valenti vollero distruggere il decreto di Nicea. Simile a quei fuochi sotterranei, i quali dopo essersi fermentati nascostamente nelle viscere della terra, ne scuotono le fondamenta, e si manifestano in seguito con delle eruzioni spaventose, l'eresìa dopo aver spaso segretamente il suo veleno, si è manifestata improvvisamente con i segni di morte. Essa ha cagionate le più orribile scosse nella Chie-

sa; essa ha accesa da per tutto la discordia, e sovente le guerre le più crudeli; essa ha cagionate scissure, che hanno tolti i Regni interi a Gesù Cristo: che hanno fatto all' opposto i Teodosj, ed i Marciani, per procurare una vera pace? Si sono uniti all' autorità della Chiesa; han fatti eseguire i suoi decreti, protetta la sua autorità. L' eresìa rientrata allora mormoreggiando all' Inferno, ha lasciato il riposo al Mondo; e la Fede trionfando de' suoi nimici, ha fatto trionfare i suoi difensori con essa. Ma quand' anche la predicazione della verità dovesse produrre delle turbolenze, questa predicazione essendo necessaria per conservare la Fede, non si potrebbe fare alla Fede il sagrifizio del pubblico riposo, come le si dovrebbe fare il sagrifizio della sua vita? La guerra è indispensabile contra un nimico, che vuol farci perire: cedergli per evitare un combattimento, non sarebbe, che accettare una pace mortale a spese della sua propria esistenza.

„ Quegli, a cui Dio ha confidato l' im-
„ pero, non dee egli istruirsi di tutte le ma-
„ niere di operare (delle straniere, cioè del-
„ la Chiesa, che è straniera su la terra) non
„ si deve egli istruire delle loro viste, dei
„ loro disegni, dell' ordine del loro avanza-
„ mento? Non ha egli diritto, non solamen-
„ te di farlene render conto, ma ancora di
„ vegliare su di loro „?

Questo Principe dee informarsi senza fallo delle qualità, e delle mire di questi precesi stranieri, ma dacchè è convinto con prove evidenti, che essi sono inviati per parte di un padrone, che ha diritto di comandare ai Re, ha egli la libertà di opporsi al loro passaggio, d'interrompere l'esercizio della missione, che essi hanno ricevuta, d'intricarsi in un'amministrazione, che il Padrone supremo ha riserbata ai capi della nuova società? Non debb'egli stesso sottomettervisi, quando gli parlano in virtù della missione, che essi hanno ricevuta, poichè deve ubbidire a colui, che li ha inviati? Se egli è dunque obbligato d'invigilare su loro, non è per giudicare di un ministero, che è al di sopra della potestà, ma solamente per proteggerli, e per contenerli nei limiti della loro giurisdizione (597).

„ Che i Principi abusino del diritto, „ che essi hanno di giudicare l'esteriore del- „ la Chiesa, e che ne abusino, deridendolo, „ come Erode, o perseguitandolo, come han- „ no fatto gl'Imperadori Romani; l'abuso „ non distrugge il diritto „.

Si accorda, e bisogna, che l'Autore se ne ricordi tutte le volte, ch'ei vorrà togliere alla Chiesa i diritti più sagri col timore

(597) Ved. tom. 2 .cap. 1. §. 1. e cap. 3. §. 1.

dell' abuso. Ma a qual titolo vorrebbe dunque egli attribuire al Principe una potestá, che mettesse la sorte della Chiesa tra le sue mani? Concepirà egli, che Gesù Cristo il più saggio di tutti i legislatori abbia dato un' ugual potere ai Principi, anche Eretici, anche Maomettani, anche Barbari? Concepirá egli, che dando la sua missione ai suoi Apostoli per governare la Chiesa con quella pienezza di potere, ch'esso avea ricevuta da suo Padre, abbia voluto renderli dipendenti su l' insegnamento di un' autorità, che poteva farli traviare? Concepirà egli, che gli abbia predetti i sforzi, che le potestà della terra farebbero contro del Vangelo, che li ha invitati, non a cedere alle persecuzioni, ma ad armarsi di coraggio, e compiacersene; e ch' egli abbia loro dato ciò nonostante queste potestà medesime per guide, e per maestre nell' insegnamento?

„ La Chiesa essendosi posta sotto la pro-
„ tezione del Sovrano, questi, in virtù del
„ contratto, che faceasi colla Chiesa, non
„ poteva, senza mancare alle sue promesse,
„ soffrire, che si fosse insegnato niente di
„ contrario, nè cosa alcuna, che tendesse ad
„ arrecarvi alcuna alterazione „.

Ebbene! qual è dunque questo contratto straordinario de' Signori del mondo, col Re del Cielo, allorchè egli invia loro Ambascia-

dori, per istruire sì loro, che i loro sudditi, delle sue volontà per illuminarli, per comandar loro a suo nome nell'ordine delle cose spirituali, e per salvarli. Il dovere di tutti non è egli di ubbidire? E se i Re vi aggiungono il soccorso della forza temporale, non è egli questo un'obbligo, che il Sovrano dei Re impone loro, e non un impegno volontario, ch'essi contraggono?

„ Quantunque non appartenga, che al „ corpo Ecclesiastico di pronunziare con au„ torità su la dottrina, egli non è men ve„ ro, che il Principe debbe vietare ne' suoi „ Stati la pubblicazione di un domma, che „ sembra nuovo; ch'egli giudica co' lumi del„ la ragione, contrario alla dottrina insegna„ ta nei Libri santi, e nella Tradizione, o „ che almeno se ne allontani, sia nei prin„ cipj, o nelle conseguenze „.

Il nostro Scrittore si accorda almen con se stesso. Non appartiene, secondo lui, che al corpo Ecclesiastico il pronunziare con autorità su la dottrina. Ma pronunziando su la dottrina, che altro fa egli, se non giudicare, se la dottrina è conforme ai Libri santi, ed alla Tradizione? Che resta dunque a fare al Principe dopo questo giudizio, se non di sottomettercisi? L'Autore, dirà egli, come sembra d'insinuare, che la conformità, o l'opposizione di una dottrina co' Libri santi, è un

fatto, che si decide co' *lumi della ragione*, e che, secondo i nuovi Inglesi, tutti i fatti appartengono al Principe? Noi aspettiamo, ch' esso si spieghi più chiaramente su ciò per rispondergli.

„ Così, quando Lutero „ e i suoi parti- „ giani annunziarono proposizioni contrarie „ alla Fede, il Re convocò la Facoltà di Teo- „ logìa di Parigi per esaminare i nuovi in- „ segnamenti.... Questa compagnìa formò un „ decreto; il Re fece esaminare questo decre- „ to nel suo Consiglio „.

E che dunque! allorchè insorgerà qualche eresìa, non saranno più i Vescovi, che dovranno esser consultati? La Sorbona sola darà il suo parere *su i nuovi insegnamenti*, e sarà il Consiglio del Re, che deciderà solo in ultima istanza, se *le proposizioni enunziate sono eretiche*? L' Autore sarebbe dunque Luterano in Danimarca, Inglese a Londra, e Maomettano a Costantinopoli, perchè il Gran Signore, ch' è ancor Giudice della religione, *che viaggia su le sue terre*, ha pronunziato, che Maometto era il gran Profeta, ed egli è in possesso di vietare ogni novitá.

„ Questo esame [su le proposizioni an- „ nunziate] non era fuori della competenza del „ Sovrano „ (Eh! perchè? diamoci la pazienza di ascoltare sino alla fine). „ Non trat- „ tavasi di fissare un nuovo domma, ma so-

„ lamente di vedere se gli articoli propo-
„ sti dalla Sorbona, contenevano la Fede, che
„ la Chiesa avea portata nello Stato (598) „.

Ma vi è stata mai quistione, dopo la nascita della Chiesa, per fissare nuovi dommi? I primi elementi della Religione avrebbero insegnato al nostro Dottore, che tutte le verità della Fede sono state rivelate da Gesù Cristo ai suoi Apostoli; che il dovere dei Vescovi è di conservarne il deposito, non d'insegnare nuove verità. Essi non giudicano mai della dottrina, che esaminando se è conforme all'antico deposito. Ma condoniamo all'Autore la sua ignoranza, ed ammiriamone la sottigliezza. *Non si trattava*, dic'egli, *di fissare un nuovo domma*; *ma solamente di esaminare, se gli articoli proposti contenevano la Fede, che la Chiesa aveva portata nello Stato*. Così la Chiesa non sarà competente, che quando si tratterà di fissare un nuovo domma: cioè, mai; ed il Principe potrà giudicare dela dottrina tutte le volte, che si tratterrà di sapere s'ella è nuova, cioè, sempre; perchè non trattasi mai, se non di sapere, se la dottrina insegnata è conforme, o nò alla Tradizione; e in materia di Fede la novità, e l'errore sono sinonimi.

(598) Trattato dell'autorità del Clerò, e del potere del Magistrato polit. tom. 1. pag. 401. 402.

Ma se il Principe, infelicemente ingannato da falsi Apostoli, ha ricevuto ne' suoi Stati una Setta Ereticale, sarà egli tenuto, in virtù del preteso contratto di proteggerla contro i veri Ministri del Vangelo, che annunzieranno la Fede? Sarà egli necessario dunque, per adempiere le sue promesse, ch' esso esamini, se la nuova dottrina, che gli si predica, è conforme a quella, ch' egli ha adottata nel principio? Questa novità dovrà ella essere rifiutata come avente un carattere di riprovazione? Il Sovrano avrà il diritto di opporsi alla pubblicazione dei decreti, che stabiliranno la santa dottrina, poichè essi insegneranno una dottrina nuova ne' suoi Stati? Quali assurdi! Il Principe non ha dunque contrattato colla Chiesa particolare del suo Regno; egli ha contrattato con Dio medesimo riguardo all' obbligo di proteggere non la tal Chiesa particolare, ma la Chiesa Cattolica, e di esser sommesso, perchè non è la tale Chiesa particolare, che dee regolare la sua credenza, ma la Chiesa universale, alla quale sola il Figlio di Dio ha promessa la sua assistenza.

Conseguenze della Tesi proposta.

1. Ma se questa Chiesa ha il diritto di pubblicare i suoi decreti indipendentemente dall' autorità del Principe, essa ha ancora il diritto di regolare il tempo, il luogo, e la maniera di questa pubblicazione. Perchè I. tutto

questo è una dipendenza necessaria dalla pubblicazione medesima; è della medesima natura, deriva dalla medesima sorgente, è una conseguenza naturale della missione, che Gesù Cristo ha data a' suoi Apostoli. Noi abbiam detto, che la potestà Episcopale essendo indipendente nelle sue funzioni, non era responsabile, che a Dio solo del potere, ch' esso le avea affidato. II. La Chiesa sola giudica de' bisogni spirituali de' popoli, e sono que' bisogni, che devono regolare il tempo, il luogo, le materie d' istruzione, e la maniera di farle, purchè elleno si racchiudano nell' ordine delle cose spirituali. III. Noi abbiamo detto, ch' era per la relazione immediata, che un' oggetto avea colla religione (599), che era per mezzo delle leggi, secondo le quali dovea essere regolato, che si dovesse determinare la competenza della Chiesa. Or l' istruzione, e la maniera, con cui debb' esser fatta, si riferiscono immediatamente alla religione; si regolan esse colla legge del Vangelo; esse racchiudono ugualmente, come dicemmo, e le verità della religione, e i motivi della credibilitá, su i quali sono fondate, ed in conseguenza i decreti, che ne provano la certezza. Racchiudon esse nella pratica tutte le circostanze necessarie del tempo, del luogo, e

(599) Ved. sopra.

della maniera d'istruire: per conseguenza tutto ciò è di competenza della Chiesa.

I Vescovi sono dunque liberi di notificare i decreti della Chiesa ai Fedeli e in iscritto, e a viva voce. I sovrani Pontefici, ed i Concilj possono dunque indirizzare questi decreti o ai Concilj particolari, o ai Metropolitani, o immediatamente a tutti i Vescovi, senza che il Magistrato politico possa impedirlo. Noi abbiamo provato, che la corrispondenza, che passava tra una potestà, e i suoi sudditi, era sì essenziale, che non si poteva fare alcun attentato in un governo, senza per turbare l'ordin pubblico: e con questo principio noi abbiamo fatto vedere, che la scomunica non poteva dispensare i sudditi dalla ubbidienza, che essi debbono ai loro Principi (600).

§. VII.

Quali sono gli obblighi de' Vescovi relativamente all' insegnamento.

E' la parola di Dio, che dopo aver tratto il Mondo dal niente, ha data nascita alla Chiesa. G. C. mettendola nella bocca degli Apostoli, le ha conservata tutta la sua virtù, ed ha fatto a loro stessi un comando espresso di annunziarla a tutte le Nazioni, colla solenne promessa di assisterli fino alla consu-

---

[600] Ved. tom. 1. part. 2. cap. 1. §. 1.

mazione de' secoli. Gli Apostoli sono stati fedeli a' suoi ordini, ed egli lo è stato alle sue promesse. La predicazione della parola santa ha fatto sfavillare un nuovo lume nel mondo, ha formato un nuovo popolo, ed ha fatto germogliare in mezzo di esso le più sublimi virtù. L' opera loro non può rendersi perpetua, che col ministero di questa parola santa, da cui ha presa la sua origine. La Fede de' popoli perirebbe, se si lasciassero ignorar loro le verità, ch' essi debbono credere; e queste veritá sarebbero insufficienti per salvarli, se non s' istruissero nel medesimo tempo delle virtù, che debbono essi praticare. I Vescovi, che hanno ereditato il potere dell' Apostolato ne hanno contratti gli obblighi (601). Il Concilio di Trento fa loro un dovere espresso dell' insegnamento [602]. „ Non servireb-

(601) *Non est aequum nos derelinquere verbum Dei & ministrare mensis. Considerate ergo fratres, viros ex vobis boni testimonii septem.... quos constituamus super hoc opus. Nos vero orationi & ministerio verbi instantes erimus*. Act. VI. 2. 3. 4.

Non missit me Christus baptizare, sed evangelizare. I. Cor. I. 17.

[602] *Quia christianae reipublicae necessaria est praedicatio Evangelii, & hoc est praecipuum Episcoporum munus; statuit Sancta synodus omnes Episcopos & alios ecclesiarum praelatos teneri per se ipsos, si legitime impediti non fuerint, ad praedicandum sanctum Jesu Christi Evangelium*. Trid. sess. 5. de Reform. cap. 2.

„ be niente ad essi l'esser virtuosi, dice San
„ Girolamo, se non fossero capaci d' istrui-
„ re nella santa dottrina i popoli, che sono
„ loro commessi, e di combatter coloro, che
„ la contraddicono (603) „. S. Paolo non si
rassicura su la perdita de' cattivi Cristiani,
che su la testimonianza di non aver negligentata cosa alcuna per far conoscere le vie
del Signore (604).

La predicazione ha per iscopo la santificazione delle anime: essa debb' essere, per
questa ragione, accommodata all' intelligenza
di tutti (605). Essa ha per oggetto la Fede, e
la Morale.

La Fede essendo il fondamento della salute, il Vescovo è principalmente incaricato
di conservarne il deposito. L'eresìa, che si
avanza, come la gancrena, s' insinua, lusingando la curiosità, e l'orgoglio; essa seduce

---

(603) *Doctorem* [Episcopum] *nihil prodest conscientia virtutum frui, nisi & creditum sibi populum possit influere, ut valeat exhortari in doctrina sana, & eos qui contradicunt, arguere*. Hieron. in Jovin. l. 1.

(604) *Mundus sum a sanguine omnium; non enim subterfugi quo minus annuntiarem omne consilium Dei vobis*. Act. xx. 26. 27.

[605] *Quicumque praedicando verbo Dei ac docendae plebi Christianae operam dederint, prosus a quaestionibus difficilibus ac perplexis abstineant, se ad capium auditorum eorumque aedificationem, demittentes*, Concil. Toletan. ann. 1585. act. 3. cap. 3.

con un'aria d'irregolarità, e di un tuono di riforma; essa abbaglia con lo splendore di una falsa scienza; essa ispira il sentimento d'indipendenza; e nel suo portamento congiunge sempre all'orgoglio dell'indipendenza, il disprezzo, e l'odio contro i Pontefici. Allora appunto, ch'essa sembra esiliata da uno Stato, il suo spirito vi resta ancora, intisichisce i cuori, impedisce il frutto del santo ministero, e diviene il germoglio di nuove rivoluzioni. Dio dimanderà conto ai Pastori, se trascurano di vegliare su la loro greggia, ma schierandone i suoi artificj, e rintuzzando i loro assalti. E' un delitto l'aver compassione all'errore, quando evvi ordine d'insegnare la verità; e non v'è più tempo di voler rimediare al male, quando è divenuto incurabile. Ah! fin a tanto, che l'eresìa, e l'empietà infettano da tutte le parti la greggia di G. Cristo, ora con segreti intrichi, ora con una violenza aperta; fin tanto che questa sapienza umana sì ardente per gl'interessi personali, e sì fredda per gli interessi di Dio; fin tanto che questa sapienza, la quale regolando i suoi passi sull'opinione degli uomini, teme ancor più i rimproveri del fanatismo della parte de' settarj, degli empj, o degli indifferenti, che il rimprovero segreto della debolezza, della sua propria coscienza, e si applaude di una falsa

prudenza, quando questi uomini le fanno plauso, cioè, quando questi plausi medesimi le dicono, ch' ella non può piacere a Dio; ah! che questa vana sapienza, che intimidita per se stessa, scoraggisce sovente lo zelo con imputazioni odiose, sará ben differente un giorno al tribunale di G. C. da quello, che compariva di essere, allorchè G. C. la metterà in confronto colla sapienza degli Apostoli, colla sapienza della Croce, che ha vinto il Mondo, poichè ha combattuto col coraggio della Fede?

Le veritá della morale sono di un uso più esteso, poichè esse ritornano continuamente nella pratica. Hanno bisogno di essere spiegate più in dettaglio, e debbono essere inculcate con tanto più di forza, quanto hanno a combattere sempre contro le passioni. Che si insista dunque principalmente su ciò, che concerne i doveri i più essenziali della Religione; su l' ubbidienza, e sul rispetto, che si debbe al Principe, ed alla Chiesa; su la carità, che dee unire tutti i membri del corpo mistico di Gesù Cristo; su la necessitá di santificare le sue azioni, colla purità de' motivi, e su i mezzi proprj per garantirsi dalle insidie, che si tendono alla virtù. Ma, che lo zelo sia sempre esente dall' afflizione, allora appunto, che tuona contro il vizio, ch' egli non frammischi mai l' interesse delle passioni, coll'

interesse di Dio; ch'egli eccettui le persone, attaccandone gli abusi, e che forzi la coscienza, anche de' colpevoli, a fare omaggio alla carità de' Pastori, quando essi sono forzati di affligerli per salvarli. Che il Pontefice non si disanimi nè per la loro resistenza, nè per le loro contraddizioni (606); il suo ministero non sará inutile, quantunque non ne raccolga subito le frutta; altri raccoglieranno ciocchè i primi avranno seminato.

Fra coloro, che il Pastore debbe istruire, distinguasi quella porzione di greggia, che ha fatto l' oggetto della predilezione di Gesù Cristo: gl' infanti (607), e i poveri (608). I primi sono per la docilità, e per l' innocenza dell' età loro più suscettibili delle impressioni della religione; queste impressioni restano, e se in seguito non impediscono le cadute, armano almeno i rimorsi, ed il timore, ed ajutano i colpevoli a risorgere. I secondi

---

(606) *Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, & annuntia populo meo scelera eorum, & domui Jacob peccata eorum*. Is. LVIII. 1. - *Praedica verbum, insta opportune, importune; argue, obsecra, increpa in omni patientia & doctrina*. 2. Tim. IV. 2.

(607) *Sinite parvulos . . . . ad me venire: talium est enim regnum coelorum* Matt. XIX. 14.

[608] *Evangelizare pauperibus misiit me*. Luc. IV. 18.

sono più vicini alle virtù Evangeliche, per la privazione dei vantaggj temporali, che servono di alimento alle passioni; e qualche volta affamati del pane della parola di Dio, niuno v' ha, che glie lo dispensi. Nelle Città l' abbondanza genera sazietà, e disgusto: nelle campagne è una terra alterata, che non aspetta, che la rugiada del Cielo per produrre le frutta. Qual ricca messe non riportano gli operaj zelanti, che vanno nei loro corsi Apostolici a scuotere queste terre incolte!

Il ritratto, che S. Paolo fa di se medesimo dee servire di esemplare ai Predicatori Evangelici su la maniera, con cui la parola di Dio debb' essere annunziata. „ Io non ho „ impiegato, dice questo Apostolo, predicando a voi, i discorsi persuasivi della sapienza umana, ma gli effetti sensibili dello spirito, e della virtù di Dio, affinchè la vostra Fede non sia stabilita su la sapienza degli uomini. Noi predichiamo niente di meno la sapienza ai perfetti, non la sapienza del mondo.... ma la sapienza di Dio infusa nel suo ministero.... della quale è scritto, che l' occhio non ha visto, nè l' orecchio udito, nè il cuore dell' uomo concepito, ciocchè Iddio ha preparato a coloro, che l' amano..... Noi lo pubblichiamo, non col discorso, che detta la sapienza umana, ma con quello, che ispira lo

„ Spirito Santo , trattando spiritualmente le „ cose spirituali (609) „ .

Sì tutto è sublime , tutto è Divino nel Vangelo. Dio Creatore , e le sue perfezioni infinite ; Dio Redentore , Dio santificatore ; l' uomo subito degradato per lo peccato , inalzato poi fino al sommo de' Cieli per la virtù divina , dirigèndo verso l' Esser supremo le sue azioni , ed i suoi desiderj , e cercando nella immensità , e nella misericordia di quest' Essere supremo , il riposo , la gloria , e la immutabilità , che non può trovare nel suo proprio cuore : ecco ciò , che racchiude il Vangelo nella sua semplicitá , ecco i tesori della sua eterna sapienza , che S. Paolo predicava alle Nazioni . Ma se tutto è divino nel Vangelo niente debb' essere umano nel modo di annunziarlo. Lungi dal ministero evangelico il mercenario , che vuol far servire l' o-

---

(609) *Sermo meus & praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientia verbis , sed in ostensione spiritus & virtutis , ut fides vestra non sit in sapientia hominum , sed in virtute Dei . Sapientiam autem loquimur inter perfectos ; sapientiam vero , non hujus saeculi .... sed loquimur Dei sapientiam in mysterio .... sicut scriptum est : Quod oculus non vidit , nec auris audivit , nec in cor hominis ascendit , quae praeparavit Deus iis qui diligunt illum .... Quae & loquimur non in doctis humanae sapientiae verbis , sed in doctrina Spiritus , spiritualibus spiritualia comparantes .* I. Cor. 2. 4. 5. 6. 7. 9. 13.

pera di Dio ai suoi interessi, o alla sua gloria; egli non sarà mai, che un bronzo sonante, che un cembalo echeggiante. Lungi dal Santuario questo spirito filosofico, che vorrebbe interessare l'amor proprio alla pratica delle virtù Cristiane; non è, che per motivi soprannaturali, che si possa giungere alla elevazione de' sentimenti de' figlj di Dio, *spiritualibus spiritualia comparantes* (610). La sapienza umana non ha convertito giammai: quest'opera è riservata alla sapienza della Croce. Se tutto è divino nel Vangelo, tutto debbe esser vero nella bocca di colui, che lo annunzia, la sua Dottrina debb'essere ugualmente lontana da un eccesso di severità, e di compiacenza di rilasciamento. La verità è nimica di ogni menzogna: siccome essa è una, debb'esser sempre la stessa nella bocca del Ministro, sia ch'egli insegni in Cattedra, sia che decida nel Tribunale della Penitenza, niente saprebbe scusare questo zelo austero, che stabilendo sempre il dovere su la legge, tradisce la Religione medesima, discredita il Vangelo, spaventa le coscienze timorate, e tende insidie alle deboli. Se tutto è divino nel Vangelo, il Ministro dee trattare la parola santa con dignitá. Come Ambasciatore di Dio deve parlare con autorità; come pec-

(610) *I. Cor.* 2. 13.

catore, dee parlare con modestia. Per adempiere la volontà del Signore, che lo invia, deve investirsi del suo spirito: *Siccome niuno conosce i pensieri dell' uomo, che l' uomo medesimo, così non vi ha, che lo spirito di Dio, che conosca le cose, che derivano da lui..... l' uomo animale non può comprenderle* (611). Il Ministro dev' esser commosso, per commovere altrui; dee disegnare il quadro del Vangelo col suo esempio, per rendersi degno di predicarlo; lo dee praticare per annunziarlo con frutto; dee dimenticar se medesimo, e farsi dimenticare, se è possibile, per rivolgere tutti gli sguardi verso la Religione. Non per mendicar elogj, ma per salvare i popoli, egli è incaricato del ministero dell' Apostolato. Eh! piacesse a Dio, che si potesse discreditare questa eloquenza effeminata, tutta brillante di ornamenti affettati, spogliata di naturale, e di forza, divisa frivola dell' uomo vano, e dello spirito mediocre, che l' eloquenza umana medesima non ha giammai approvata; linguaggio incognito ai nostri Padri, che indebolisce, e degrada la parola santa, *adulterantes verbum Dei* (612). Sa-

(611) *Quis enim hominum scit, quae sunt hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est? ita & quae Dei sunt, nemo cognovit nisi Spiritus Dei.... Animalis homo non percipit ea quae sunt Spiritus Dei.* I. Cor. *II.* 11. 14. (612) *II. Cor.* 2. 17.

rebbe degno dello zelo dei primi Pastori, occuparsi a sbandire dalla Cattedra un abuso indegno cotanto della maestà del Sacerdozio; di farsene un' oggetto particolare d' istruzione nelle cose, dove s' istruiscono i giovani Leviti: di applicarsi a distinguere i talenti nascenti, ad incoraggirli, a coltivarli, ed a formar loro il gusto per questa eloquenza solida, nobile, e veramente Apostolica, che, senza trascurare le lezioni dei gran maestri delle Antichità, acquisti principalmente nella semplicità, e nella sublimitá dei Libri santi, nelle idee della Religione, e nella unzione dello Spirito Santo quella forza, e quella elevazione sì degna del Sacerdozio! Gli antichi sono giunti al sublime, trattando le cose della terra; come sarebbe più agevol cosa il pervenirvi, trattando le verità della Religione! Come la parola santa sarebbe potente coll' eloquenza dell' Apostolato! Come si farebbero riviver subito i più fioriti secoli della Chiesa, se non si vedessero nelle Cattedre Cristiane, che uomini Apostolici!

CAPO V.

Del potere della Chiesa in rapporto alla disciplina (613).

Abbiam detto; che Dio istituendo la Sovranità, l'avea munita di ogni potere necessario al governo (614), e su questa massima incontrastabile abbiamo fondati i diritti del Principe nell'ordin civile (615). La medesima massima stabilisce i diritti della Chiesa nell'ordin spirituale. E' necessario nell' uno, e nell'altro governo un potere di legislazione per regolar ciò, che riguarda il bene generale; è necessario un potere coattivo per punire i refrattarj delle leggi; è necessario un potere di giurisdizione per decretare su le contestazioni, che insorgono riguardo alle leggi, e per giudicare i colpevoli; è necessario un potere d'istituzione per associare i ministri alle pubbliche funzioni, e per moltiplicar in tal guisa i soccorsi, affine di provvedere ai bisogni di tutti. „ La „ Chiesa ha per se stessa, dice Fleury, il „ diritto di decidere tutte le quistioni di dot„ trina tanto su la Fede, quanto su la rego-

m 2

(613) Ved. cap. 3. §. 3.
[614] Ved. tom. 1. part. 1. cap. 1. mas. 8.

„ la dei costumi. Essa ha diritto di stabili-
„ re i canoni, o le regole di disciplina, per
„ la sua condotta interiore, di dispensarne
„ in alcune occasioni particolari, e di dero-
„ garle, quando il bisogno della Chiesa lo
„ richiede. Essa ha diritto di stabilire i Pa-
„ stori, ed i Ministri per continuare l'ope-
„ ra di Dio sino alla consumazione dei se-
„ coli, e per esercitare tutta questa giurisdi-
„ zione; ed essa può dimetterli, se è neces-
„ sario. Essa ha diritto di correggere tutti
„ i suoi figlj, imponendo loro penitenze sa-
„ lutari sì per i peccati secreti, che essi con-
„ fessano, sì per i peccati pubblici, dei qua-
„ li sono convinti. Finalmente la Chiesa ha
„ diritto di recidere dal suo corpo i membri
„ corrotti, cioè i membri incorreggibili, i qua-
„ li potrebbero corrompere altrui (616)„.
Tal è ancora la dottrina di M. Gilbert di
Voisins (617).

---

(615) Ibid. part. 2. cap. 1.

[616] Fleury Ist. al dirit. Can. part. 2. cap. 1.

[617] M. Gilbert di Voisins, dopo avere riportate queste parole di M. Fleury, aggiunge: *Questo degno interprete della dottrina, e delle massime della Francia, sembra avere radunato in questo luogo tutto ciò, che si trova con maggiore estensione, e ne' nostri Autori i più illuminati, o ne Canoni, o negli altri monumenti della più venerabile Antichità*. Plaidoyer riferisce nel decreto del Parlamento di Parigi, tenuto li 20. Febbrajo 1731. contro M. Vescovo di

Aerio per il primo ha contestato ai Vescovi il potere legislativo, ed ha trattate le leggi della Chiesa qual giogo Giudaico (618). I Valdesi (619), e Giovanni Hus hanno camminato su le sue traccie. Marsilio di Padova (620), Lutero (621), Calvino (622), e Grozio [623] hanno rinnovato il medesimo errore; ed hanno ridotta l'autorità della Chiesa ad un semplice potere di direzione, e di persuasione, non di giurisdizione. Il loro sistema essendo stato fulminato di anatema, ha bisognato, per comparir Cattolico, riconoscere, almeno in apparenza, la potestà della Chiesa, ma l'hanno annientata con le ristrizioni, aggiungendo, che il Principe solo poteva dare la sanzione alle leggi Ecclesiastiche; che poteva arrestare la mano de' Pastori, quando volevano punire; che poteva egli solo esercitare una giurisdizione esteriore, e giudicare in ultima istanza delle contestazioni, che insorgevano su l'esecuzione de' sagri Canoni;

Laon. Ved. l'edit. di M. Cardinale di Bissi 5. Gennajo 1732. pag. 18.

[618] *Epiph. haeres.*

(619) Al 12. secolo.

(620) Defensor pacis.

(621) *Luth. De Captit. Babyl. c. de bap. de lib. Christi Confess. August. Vind. art.* 28.

[622] *Calvin. Instit. l. 4. cap.* 12.

[623] Del potere del Magistrato polit. sulle cose sagre.

che poteva dare missione per esercitare le funzioni Ecclesiastiche; che poteva sospenderne l'esercizio; che poteva finalmente riformare l'amministrazione spirituale, tutte le volte, che la giudicava abusiva, cioè irregolare. Per questo nuovo sistema si è ridotto tutto il potere dell'Apostolato, ad un potere subalterno, e si è posto il Magistrato al di sopra ancora della Cattedra di S. Pietro.

Proviamo dunque quì contra queste erronee assertive, che la Chiesa I. ha un potere di legislazione; II. un potere di coazione; III. un potere di giurisdizione; IV. un potere d'istituzione, potere indipendente dalla potestá temporale; V. proviamo finalmente, che l'abuso, che la Chiesa può fare della sua potestà su le materie di sua competenza, non dà alcun diritto al Magistrato politico per esaminare queste materie, nè per riformarle.

§. I.

La Chiesa ha un potere di legislazione per far le regole di disciplina in materia spirituale; potere indipendente dalla potestà temporale. Questa proposizione è di Fede riguardo a queste due parti.

La Chiesa ha un potere di legislazione per far le regole di disciplina. Prova dedotta dai principj della competenza.

In primo luogo io dico, che la Chiesa ha il potere di far regole di disciplina in

materia spirituale. Perchè i Pastori (624) essendo stati istituiti per governare l'Ovile di Gesù Cristo [625], e la disciplina Ecclesiastica essendo di loro competenza (626), essi debbono avere necessariamente il potere legislativo per regolare questa disciplina, poichè le leggi altro non sono, che le volontà permanenti dei capi, che governano, per regolare l'ordin pubblico (627).

Prova tratta dalla pratica della Chiesa.

La Chiesa ha sempre esercitato questo potere. Nel suo principio, gli Apostoli si congregano in Gerusalemme per regolar ciò, che concerne le cerimonie legali; e la decisione loro è diretta a tutte le Chiese, come una legge dettata dallo Spirito Santo: *Visum est Spiritui Sancto, & nobis* (628). S. Paolo la propone alle sue Chiese, e comanda loro di conformarvisi: *Præcipiens custodire præcepta Apostolorum, & Seniorum* (629). Egli medesimo prescrive regole di condotta su i Matrimonj de' Cristiani con gl'Infedeli (630), su

---

[624] *Vos* (Spiritus Sanctus) *posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. Act. xx. 28.

(625) Ved. tom. 2. cap. 1.

(626) Ved. cap. 3. §. 3.

(627) Ved. tom. 1. part. 1. cap. 2.

(628) *Act.* xv. 28.

(629) *Act.* xx. 41.

[630] *I. Cor.* vii. 12. &c.

la maniera di pregare nelle Assemblee (631), su la scelta de' Ministri (632), su la maniera di procedere contro i Preti, quando vengono accusati (633). Si riserva di stabilire a viva voce altri maggiori punti di disciplina: *Cœterea cum venero disponam* [634]. Queste regole sono ricevute dai Fedeli come leggi sagre, e molte sono ancora in uso nella Chiesa, come sarebbe la legge, ch' esclude i bigami dagli Ordini sagri. S. Agostino riferisce a questi primi tempi le pratiche generalmente osservate nel Mondo Cristiano (635), come il digiuno quaresimale, e le feste istituite in memoria della Passione, della Risurrezione, e dell' Ascenzione di Gesù Cristo. S. Basilio vi riporta ancora gli usi stabiliti nell' amministrazione de' Sagramenti, *usi*, aggiung' egli, *che non si saprebbero contraddire, per poco, che si conoscessero le leggi della Chiesa* (636).

---

[631] *Ibid.* XI. 4. &c.

[632] *I. Tim.* 3.

(633) *Ib.* XV. 19.

(634) *I. Cor.* XI. 34.

(635) *Illa autem quae non scripta sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe servantur, dantur intelligi vel ab ipsis Apostolis, vel a plenariis Conciliis, quorum est in ecclesia saluberrima auctoritas, commendata atque statuta.* August. epist. ad Januar. 54. nov. edit. num. 1.

(636) *Alia quidem habemus e doctrina scripto prodita, alia vero mysteria tradita recepimus ex traditio-*

I Vescovi successori degli Apostoli hanno esercitato il medesimo potere, senza interruzione fino a noi. I Canoni degli Apostoli, e le istituzioni Apostoliche rimontano ai primi secoli. Quanti antichi regolamenti fatti dai Papi, dai Vescovi, dai Concilj, prima della conversione degl' Imperatori! Questi regolamenti non eran essi meno sagri, quantunque la potestà Imperiale non vi avesse alcuna parte? L' Abate di Celles chiama questi Canoni, *il Supplemento* delle sagre Scritture [637]. S. Ignazio istituisce la Salmodìa nella Chiesa d' Antiochia (638), e quest' uso era di già stabilito in tutto l' Oriente, quando San Ambrogio l' introdusse nella Chiesa di Milano. La collezione de' Canoni dei Concilj di Africa è rispettata fra noi, secondo Leschassier, come uno dei monumenti i più preziosi

---

ne Apostolorum, quorum utraque vim eandem habent ad pietatem, nec illis quisquam contradicet, nullus certe qui vel tenui experientia noverit quae sint ecclesiae instituta. Basil. De Spir. Sanct. cap. 27.

[637] *Quibus sanctis & antiquis* [Episcopis] dice Pietro Abate di Celles, che viveva nel tempo di S. Bernardo, e che fu in seguito Vescovo di Chartres, *sua tam familiariter revelavit Deus consilia, ut etiam ad Suplementum Evangeliorum, Epistolarum & Prophetarum, perpetua stabilitate canones & decreta statuerint, pari pene observantia tenenda cum Evangelio*. Petr. Cellens. lib. 6. epist. 23.

[638] *Secrat. Hist. l. 6. cap. 8.*

delle nostre Libertà; giammai frattanto l'autoritá de' Principi non è intervenuta nella formazione di questi Canoni. Quasi niun Concilio vi fu o generale, o particolare, che non abbia fatti decreti di disciplina, che abbia giammai dubitato del potere, ch' esso ne aveva, alcun Cattolico che lo abbia giammai contestato.

Prove tratte da' decreti della Chiesa.

La Chiesa si è spiegata colla maniera la più precisa per mezzo della condanna della dottrina dei Valdesi, che sostenevano, che essa *non aveva alcun potere di far leggi* (639), che non *doveasi alcuna ubbidienza nè al Papa, nè ai Vescovi* (640), e quando Giovanni Hus ha avuto ardire di avanzare, che *l' ubbidienza alla Chiesa era una ubbidienza inventata dai Preti, contro l' autorità espressa della Scrittura santa* (641); quando Lutero ha insegnato, che non apparteneva nè alla Chiesa, nè al Papa di formar leggi su i costumi, o su le buone opere (642), quando Marsilio di Padova ha voluto ridurre il diritto de' primi Pastori ad un semplice diritto di direzione, e di consiglio, non di giurisdizione, tutti questi Eretici sono stati ugualmente fulminati di scomunica (643).

---

(639) Prod. 14.
(640) Ibid. 15.
[641] Ibid. 14. [642] Ibid. 22.
[643] I Valdesi furono condannati da un decreto

Il Concilio di Trento si fa intendere in questi termini: „ Se qualcuno dice, che non „ è tenuto di osservare i comandamenti di „ Dio, e della Chiesa, sia scomunicato. Se „ qualcuno dice, che i riti, e le cerimonie, „ che sono state ricevute, ed approvate dal- „ la Chiesa Cattolica, e ch' essa ha costume „ d' impiegare nell' amministrazione de' Sagra- „ menti, possono esser disprezzate, o trala- „ sciate, secondo la volontà de' ministri, e che „ possano esser cangiate in altre cerimonie nuo- „ vamente inventate, sia scomunicato[644],,. Ma se c' è obbligo di osservare gli usi, e le cerimonie, ch' essa stabilisce, essa dunque ha il diritto di far le leggi sugli oggetti della sua amministrazione.

Il medesimo Concilio dichiara, che tutti i Cristiani sono obbligati indistintamente

---

d' Innocenzo III. nel 1163., Giovanni Hus dal Concilio di Costanza; Lutero da Leone X.; Marsilio di Padova, da Giovanni XXII., e da' Concilj di Sens nel 1528., e di Cambrai nel 1565.

(644) *Si quis hominem justificatum & quantumlibet perfectum dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei & ecclesiae .... anathema sit*. Trid. sess. 6. can. 20. - *Si quis dixerit receptos & approbatos ecclesiae Catholicae ritus in solemni sacramentorum administratione, adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit*. Sess. 7. can. 13.

all' osservanza dei Canoni: *Sciant universi sacratissimos Canones exactè ab omnibus, & quoad ejus fieri poterit, indistinctè observandos* [645]; che la Chiesa ha specialmente il potere di fare i decreti su l'amministrazione de' Sagramenti, o di rivocar quelli, che sono già stati fatti secondo, ch' essa crederà utile (646).

Omaggio, che il Sovrano ha renduto alla medesima massima.

Questo potere è stato sempre riconosciuto dai nostri Sovrani, come un attributo essenziale dell' Episcopato. E' stato sempre avvertito dai Giureconsulti Cattolici. Luigi XV. riconosceva „ che indipendentemente dal diritto, che ha la Chiesa di decidere le quistioni „ di dottrina su la Fede, e su la regola de' „ costumi, essa ha ancora quello di fare i Canoni, o regole di disciplina, per la condotta de' Ministri della Chiesa, e dei Fedeli nell' ordine della Religione (647) „.

---

[645] *Sess. 25. de Ref. cap. 18.*

(646) *Praeterea declarat* (sancta Synodus) *hanc potestatem perpetuo in ecclesia fuisse in sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statuere vel mutare, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum sacramentorum venerationi, pro rerum, temporum, & locorum varietate magis expedire judicaret.* Sess. 21. cap. 2.

(647) Decreto dei 24. Maggio 1766.

Massima confermata dalla dottrina de' Giureconsulti.

Domat insegna, che la legislazione è un attributo essenziale alla sovranità, e che la potestà spirituale è una potestà sovrana, e indipendente (648). Noi abbiamo veduto, che M. Fleury, e M. Gilbert riconoscono espressamente, che *la Chiesa aveva per se stessa il diritto di stabilire i Canoni, e le regole di disciplina per la sua condotta interiore* (649).

Indipendenza della Chiesa in quanto al potere di legislazione. Prova tirata dalla sovranità della Chiesa nel suo dipartimento.

Io dico in secondo luogo, che il potere legislativo della Chiesa in materia spirituale

---

(648) „ Tra i diritti del Sovrano, il primo si è „ quello dell' amministrazione della giustizia, ch' es- „ ser debbe il fondamento dell' ordine pubblico .... „ e questa amministrazione racchiude il diritto di fa- „ re delle leggi, e dei regolamenti necessarj per lo „ ben pubblico, e di farli osservare „. Domat. dirit. pubblico l. 1. tit. 2. sess. 2. n. 3.

„ Tutti gli Stati, dove si professa la vera Reli- „ gione, sono governati da due sorte di potestà; „ dalla spirituale, e dalla temporale, che ha stabi- „ lite Iddio per regolarne l' ordine: e perchè l' una, „ e l' altra hanno le loro funzioni distinte, e hanno „ da Dio immediata la loro autorità, sono indipen- „ denti l' una dall' altra „. Ib. tit. 19. sess. 13. num. 1.

[649] Ved. sopra.

è indipendente dal Principe. Questa seconda proposizione è una conseguenza necessaria della prima.

Perchè I. avendo provato, che il potere legislativo è un diritto essenziale delle due Potestà, e che queste due Potestà sono sovrane, ma ciascuna nella sua parte, ne segue, che l' una, e l' altra debbano esercitare il potere legislativo con una piena indipendenza su le materie, che le competono. Avendo provato, che questo potere era inseparabile dal governo, ne segue, che la Chiesa avendo ricevuto immediatamente da Dio il diritto di governare il mondo Cristiano, essa non è risponsabile, che a lui solo dell' esercizio, che fa di questo potere, che tutti i Fedeli sono obbligati di ubbidire ai sagri Canoni, e che i Principi debbono esservi sottomessi come il resto del popolo.

Prova dedotta dall' autorità de' Padri.

II. Le medesime autorità, che provano la sovranità della potestá Ecclesiastica, provano in particolare la sua indipendenza riguardo alla legislazione: *Come i Pontefici costituiti su le loro Chiese, non s' intricano degli affari civili*, diceva Gregorio II. all' Imperadore Leone, *così gl' Imperadori non debbono framischiarsi negli affari Ecclesiastici, ma ristringersi nell' amministrazione, ch' è stata loro*

affidata (650). Il Papa S. Gelasio diceva agl' Imperadori: *poichè i Prelati ubbidiscono alle vostre leggi, quale ubbidienza non dovete loro ugualmente per parte vostra* (651)? Abbiamo osservato, che Osio [652] si prevale del medesimo linguaggio. S. Avito di Vienna(653), il Papa Felice (654), Facondo Erminiano (655),

---

[650] *Scis Imperator sanctae ecclesia dogmata non Imperatorum esse, sed Pontificum, quae tuto debent praedicari. Idcirco ecclesiis praefecti sunt Pontifices, reipublicae negotiis abstinentes, ut Imperatores similiter a causis ecclesiasticis abstineant & quae sibi commissa sunt, capessant.* Greg. II. Epist. ad Leon. Aug. ante 7. synodi acta apud *Labb.* Concil. tom. 7. col. 18.

(651) Ved. tom. 2.

(652) Ved. quest' autorità tom. 2.

(653) *Ad sacerdotes Deus voluit quae in ecclesia disponenda sunt pertinere, non ad saeculi potestates, quas, si fideles sint, ecclesiae suae sacerdotibus voluit esse subjectas.* Avit. Vienn. in suis epist. Biblioth. Patr.

[654] *Certum est hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de causis Dei agitur, juxta ipsius constitutum, regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre; & sacrosancta per earum praesules, discere potius quam docere; ecclesiae formam sequi, non huic humanitus sequenda jura praefigere.* Felix. Pap. 3. Epist. ad Zenonem apud *Labb.* Concil. tom. 4. col. 1084.

(655) *Sciens igitur ille modestissimus princeps, Osiae regi non impune cessisse, quia sacrificare praesumpsit, quod licitum est singulo cuique etiam secundi ordinis sacerdoti, multo magis impune sibi cedere*

non parlano diversameete da questi Padri. Potremmo aggiungere ancora un gran numero di testimonianze, se non le avessimo riferite altrove (656). Or se non è permesso ai Principi d'ingerirsi nelle materie Ecclesiastiche, non possono con più ragione far ispezione delle regole, che forma la Chiesa su queste materie. Se si comanda loro di ubbidire, con più forte ragione non è loro permesso di comandare. Non possono dunque cosa alcuna contro il potere della Chiesa, poichè non possono cosa alcuna contro il diritto divino.
„ Ancorchè quelli, i quali hanno il ministe-
„ ro di una di queste due Potestà, dice Do-
„ mat, possino esercitarlo indipendentemente
„ da coloro, che hanno il ministero dell'al-
„ tra; debbon esser nullameno reciprocamente
„ gli uni sottomessi al ministero degli altri
„ in ciò, che vi dipendono. Così i Principi
„ temporali debbon essere sottomessi alla po-
„ testà spirituale, ed i ministri della Chiesa

---

non posse cognovit, vel quae jam de fide christiana rite fuerant constituta discutere, quod nullatenus licet, vel novos constituere canones, quod non nisi multis & in unum congregatis primi ordinis sacerdotibus licet. Ob hoc itaque vir temperans & suo contentus Officio, canonum ecclesiasticorum executor esse voluit, non conditor, non exactor. Facund. Herm. pro defens. Trium-Capit. lib. 12. cap. 3. pag. 806. tom. 2. operum Jacob. Sirmondi edit. 1696.

(656) Ved. tom. 2.

„ debbono essere ugualmente, per parte loro,
„ sottomessi alla podestà de' Principi in ciò,
„ che riguarda il temporale (657) „.

Nel 1528. il Concilio di Sens diffinì contro Marsilio di Padova, che „ la potestà Ec-
„ clesiastica era indipendente dal Principe;
„ che essa era fondata sul diritto divino, che
„ concede alla Chiesa il potere di formar leg-
„ gi per la salute de' Fedeli, e di punire i
„ rubelli colle censure Ecclesiastiche (658) „. *Le costituzioni Imperiali non possono cosa alcuna contro i canoni*, dicono Niccolò I., ed il Concilio di Calcedonia (659).

Prova dedotta dalla pratica della Chiesa.

III. Nei primi secoli della Chiesa gli

(657) Domat. dirit. pubb.l. 1. tit. 19. sess. 3. n. 1.

(658) *Ex sacris litteris palam ostenditur non ex Principum arbitrio dependere ecclesiasticam potestatem, sed ex jure divino quo ecclesiae conceditur leges ad salutem condere fidelium, & in rebelles legitima censura animadvertere*. Concil. Senon. 1528. pref. Questa prefazione fa vedere l'Analogia, che v' ha tra gli errori di Lutero, di Zuinglio, e quei di Manes, di Ario, di Vigilanzio, di Pietro Valdo, e di Marsilio di Padova.

(659) *Contra canones Pragmaticae constitutionis, nihil possint*. Concil. Chalced. act. 4. discorrendo della distribuzione delle provincie ecclesiastiche, determinate dalla Chiesa, e ch' erano state cangiate dagli Imperatori.

Imperiali auctoritate non possunt ecclesiastica jura dissolvi. Nicolaus I.

Apostoli, ed i Vescovi hanno dimandata agli Imperatori la conferma delle regole, che essi facevano sopra la disciplina della Chiesa?. I Cristiani avevan essi mai sospettato, che questa formalità fosse necessaria per dare a queste regole forza di legge? Avrebbero essi mai pensato, che si potessero deferire i canoni ai tribunali secolari per cercarne la soppressione? Pietro, e Paolo avrebber essi ricevuta la legittimità di questo appello? Or io non saprei abbastanza ripeterlo, la Chiesa non ha perduta cosa alcuna della sua autorità, dopo, che i Principi son divenuti suoi figlj.

Prova tirata dall' omaggio, che i nostri Re hanno renduto ai diritti della Chiesa.

IV. La condotta dei nostri Re, dopo il Concilio di Trento, suppone questa verità generalmente riconosciuta. Lo zelo di Enrico II. per far rinascere la disciplina Ecclesiastica, si limita ad esporre ai Padri del Concilio gli abusi, che si sono introdotti nella Chiesa Gallicana. Questo Principe gl' invita a regolare il servigio Divino, e la forma delle elezioni per le dignità Ecclesiastiche. Dimanda, che non s' inalzino al Presbiterato, che le persone di età, e con titolo di beneficio; che si osservino gl' intestizj nella collazione degli ordini; che si ristabilischino le funzioni de' Diaconi, e degli altri ordini inferiori; che sia inibito ai Ministri della Chiesa d' intricarsi

negli affari stranieri; che i Vescovi predichino, o faccino predicare le Domeniche, e le feste, e tutti i giorni dell'Avvento, e della Quaresima; che gli Abati, ed i Priori spieghino la sagra Scrittura; che si proibisca la pluralità de Benefizj, che si cantino i Salmi in lingua volgare; che si permetta l'uso del Calice; che si osservi la devoluzione stabilita dal Concilio di Laterano per la collazione dei Benefizj; che si abolischino le aspettative, e le pensioni; che si rivochino le esenzioni; che restringasi gli atti giudiziarj in materia beneficiale, sopprimendone la distinzione del petitorio, e del possessorio (660); che si ordini la frequente formazione de' Sinodi, e dei Concilj, per regolar ciò, che concerne il governo Ecclesiastico, e per punire i colpevoli: *In quibus, de his quæ ad statum Ecclesiasticum pertinent, diligenter tractetur, de ministrorum delictis mature cognoscatur, & in eos, qui deliquerunt, severe animadvertatur* (661).

---

[660] *De beneficiis, forenses controversiae quae universum fere ecclesiasticum ordinem contaminaverunt, non solum breviores erunt, sublata petitorii & possessorii in causis beneficialibus nuper inventa distinctione; sed omnino cessabunt, si sublatis etiam Basiliensis Concilii universitatum nominationibus, praecipiatur &c.*

[661] Tali sono le principali dimande, che furono fatte al Concilio di Trento per parte del Re

Questi articoli sono preceduti da un preliminare, in cui il Principe riconosce, che la podestà spirituale è sola la competente per formare le regole su tutti questi oggetti (662). Si è osservato (663), che l'Imperador Marciano avea fatta la medesima istanza al Concilio di Calcedonia (664).

---

dai suoi Ambasciatori. Si veggano ben distintamente nella sposizione de' libri della Chiesa Gall. tom. 3. p. 712. edit. 1731. L'istruzione del Cardinale di Lorena pel medesimo Concilio, che si ha nel medesimo luogo p. 707. insinuava di richiedere, e *d' insitere alla riforma della Chiesa universale, specialmente della Gallicana, affinchè fosse puro il servigio divino, tutte le superstizioni rigettate, e distrutte, corrette le cerimonie, e gli errori degli ecclesiastici riformati*. Portava ancora di dimandare specialmente che si permettesse l'uso del Calice, e i matrimonj de' Preti, che si amministrassero i Sagramenti, e si cantassero i Salmi con lingua volgare.

(662) *Quanta potuimus simplicitate & brevitate verborum quae nobis ad constituendam rempublicam christianam necessaria videntur & opportuna, scripto complexi sumus. Hoc autem volumus vos existimare nihil nobis a coeterorum christianorum salute praecipuum esse, nihilque singulare. Carolum vero regem nostrum cupere quidem ut petitionum suarum omnium ratio habeatur, sic tamen a Christiana disciplina edoctum & institutum esse, ut vobis omnia tribuat, rerumque omnium istarum rationem, cognitionem & judicium ad vos omnino sciat pertinere*. Petitiones Carol. IX. Ved. il Comm. del Libertà della Chiesa Gallicana pag. 712.

(663) Ved. sopra. [664] *Act.* 6.

Luigi XV. ha consagrata questa dottrina ne' suoi decreti. „ Il nostro primo dovere, dic'egli, è d'impedire, che si mettano in quistione i diritti sagri di una potestà, che ha ricevuto da Dio solo l'autorità di decidere le quistioni di dottrina su la Fede, o su la regola de' costumi; di fare de' canoni, o delle regole di disciplina per la condotta de' Ministri della Chiesa, e dei Fedeli (665) „. Or se da Dio solo la Chiesa ha ricevuta l'autorità di fare le leggi di disciplina, essa non debbe dipender per questo, che da Dio solo; se quest'autorità deriva dalla medesima sorgente, da cui nasce il diritto di decidere le quistioni di Fede, la Chiesa debb' esercitarlo colla medesima indipendenza.

Prova tirata dalla dottrina de' Dottori, e dei Giureconsulti, e dalla confessione medesima dei Protestanti.

V. Abbiamo osservato M. Fleury, e Gilberto di Voisins riconoscere, che la Chiesa avea per se stessa il diritto di decidere le quistioni di Fede, e di stabilire le regole di disciplina (666). Hericourt ripete la stessa mas-

n 3

[665] Decreti del Consiglio tenuto i 10. Marzo, i 31. Luglio 1731, e i 24. Maggio 1766. Ved. il nuovo Commentario delle Libertà Gallicane tom. 5. p. 77., e 155.

(666) Ved. sopra.

sima. „ La Chiesa, dic' egli, ha per se stes-
„ sa il diritto d' insegnare ai Fedeli il dom-
„ ma della Fede, stabilir leggi per la disci-
„ plina interiore...... Ecco quei diritti, che
„ Gesù Cristo ha uniti alla giurisdizione del-
„ la Chiesa, de' quali essa ha goduto anche
„ sotto gl' Imperadori Pagani, alla quale non
„ è mai permesso di fare attentato (667) „.
Il diritto d' insegnare, e quello di formare le
regole canoniche, sono sempre collocati nel
medesimo grado. La Chiesa non può esser
per conseguenza assoggettata alla potestà tem-
porale nè nell' uno, nè nell' altro, poichè
l' uno, e l' altro derivano immediatamente da
Dio. M. Fleury si esprime su ciò nel suo VII.
Discorso dell' Istoria Ecclesiastica in una ma-
niera ancora più precisa: „ Un' altra parte,
„ dic' egli, della giurisdizione Ecclesiastica è
„ il diritto di far le leggi, e le regole, dirit-
„ to essenziale ad ogni societá. Così gli Apo-
„ stoli fondando la Chiesa le dettero le re-
„ gole di disciplina. I Concilj, che tenevan-
„ si frequentemente, facevano ugualmente di
„ tempo in tempo delle regole. *Or sebbene la*
„ *Chiesa non avesse bisogno della potestà tem-*
„ *porale per l' esercizio della sua giurisdizione*,
„ pure non ne ricusava i soccorsi, anche dal-

---

[667] Eric. leg. ecclesiast. p. 1. cap. 19. preli-
minare.

„ la parte dei Pagani „. Vedremo in breve, che M. Bossuet adotta i medesimi principj (668).

I Cattolici non professano altra dottrina nè in Allemagna (669), nè altrove; e i più celebri Dottori Protestanti riconoscono nella

---

(668) Ved. sopra.

(669) *Constituta est in illa [ecclesia] certa regiminis forma. Igitur & erit procul-dubio in eadem legum ferendarum legitima potestas, ad finem, ob quem instituta est, salutem nimirum fidelium, adcommodatarum: quippe quod necessarium est ad finem cujuscumque civitatis bene constitutae, nemo sanus est, qui ambigat.* Hoc ostendit. Kahrel. Jure publ. univ. sect. 2 tit. 2. - *Leges hae ecclesiasticae, uti & omnis jurisdictio sacra, fini ecclesiae subserviat, oportet: hic autem unice est salus aeterna ejus membrorum; eo proin aliqua ratione leges hae sacrae colliment. Atque sicut potestas saecularis in spiritualia involare non debebit, suam illis jurisdictionem interponendo; ita nec ecclesia in res vicissim temporales.* Ant. Schmidt. Institutiones Juris Eccl. tom. 1. part. 2. cap. 1. sess. 1. §. 14. 15.

Nulla erit respublica, in qua pro temporis varietate, novae leges necessariae hinc inde non erunt. Haec quippe potestas ecclesia in Concilio generali congregatae, vel maxime competit. Sed & ecclesiae non congregatae de remedio prospectum esse debet. Jure itaque necessario ad primatum spectabit pro temporis necessitate opportunitateque, novas etiam leges condere. Ibid. sect. 3. §. 52.

Competit Episcopo procul-dubio jus, leges pro sua dioecesi ferendi. Ib. sect. 5. §. 19.

Chiesa un'autorità legislativa per regolare il governo Ecclesiastico (670).

L'Apologista medesimo *dei giudizj renduti contro lo scisma* è costretto di render omaggio su questo articolo alla potestà Episcopale. „ La Chiesa sola, dic'egli, ha il diritto di far le leggi su ciò, che è puramente spirituale. I Principi non hanno alcun potere legislativo riguardo a questo. E' la Chiesa che diffinisce non solamente sul domma, ma su la disciplina. Essa è, che annunzia ai Fedeli con autorità le verità, che essi devono credere, e gli errori, che devono ripudiare. Essa è egualmente, che ordina tutto ciò, che riguarda il culto Divino. Essa è, che prescrive ai suoi Ministri le regole, che devono seguire nell'amministrazione del-

---

(670) *Nec illud negandum est Episcopis, ut olim Apostolis potestatem esse ordinandi & constituendi leges quasdam & observationes ecclesiasticas, quibus & ordo in ecclesia observetur, & cleri ac populi disciplina communiatur*. Consultatio Cassandri, apud Grotium tom. 4. p. 610. col. 1. edit. 1679.

Cum Episcopis commissum sit ecclesiae regimen, & nullum sit regimen sine jure constituendi quaedam, sequitur hinc Episcopum cum presbyterorum ordine in sua ecclesia, & Episcopos canonice congregatos, quaedam constituere posse ad rectum ordinem .... deinde ad cavenda ea quae infirmos animos a recto cursu possent avertere Grot Annotationes ad Consult. Cassand. tom. 4. p. 1627. col. 1. edit. 1679.

le cose sante. Essa è, che addita loro la strada, che devono calcare nell'esercizio del loro ministero. Ecco quel che è essenzialmente materia spirituale. Il Principe non ha l'autorità di far simiglianti cose, *ed egli non potrebbe decretare di suo capriccio su tutti questi punti, senza rendersi colpevole di una usurpazione reale del ministero Ecclesiastico* (671) ". Ma se il Principe non può decretare su questi punti, non può dunque esaminare la saviezza dei regolamenti, che la Chiesa stabilisce su tal particolare, nè può annullarli. S'egli non ha alcun potere legislativo su queste materie, la sanzione delle leggi Ecclesiastiche è dunque indipendente dalla sua autorità. Si potrebbe dire in realtá, che il Re d'Inghilterra, il di cui consenso è necessario per la formazione delle nuove leggi, non ha alcuna parte nella potestà legislativa? Qual potere caratterizza meglio la legislazione, che quello, che forma la sanzione delle leggi medesime? M. de Marca essendosi allontanato da questi principj, si ritrattò nell'esposizione, che fece della sua dottrina.

OBBJEZIONI.

I nostri avversarj ci diranno qui, che i Vescovi medesimi ricercano l'autorizzazione

---

(671) Apolog. del giudizio renduto contro lo scisma tom. 3. pag. 669.

delle loro regole dal Sovrano, o dai Magistrati; che i canoni del Concilio di Trento non sono ricevuti in Francia in quanto alla disciplina, a cagione, che il Sovrano ha ricusato di accettarli; che il Concilio d'Arles dimandò a Carlo Magno la conferma delle sue regole, e che le sottomise al suo giudizio, supplicandolo a farvi le correzioni, che giudicava convenevoli (672); che finalmente il Sovrano medesimo ha goduto in tutti i tempi il diritto di far le leggi concernenti le materie Ecclesiastiche, indipendentemente dalla potestà spirituale.

RISPOSTA.

Per rispondere a queste objezioni distinguiamo in prima nella legge l'obbligo, che ella impone della coazione esteriore, per farle osservare. La Chiesa non avendo, che una potestá spirituale, non può comandare, se non alla coscienza; i suoi canoni obbligano per loro stessi tutti i Cristiani dinanzi a Dio; ed ecco propriamente ciò, che forma l'essen-

(672) *Haec igitur sub brevitate, quae emendatione digna perspeximus quam brevissime adnotavimus, & Domino Imperatori praesentanda decrevimus, poscentes ejus clementiam, ut si quid hic minus est, ejus providentia suppleatur; si quid secus quam se ratio habet, ejus judicio emendetur; si quid rationabiliter taxatum est, ejus adjutorio divina opitulante clementia perficiatur.* Concil. Arel. 6. ann. 813. apud Sirm. Conc. tom. 2. pag. 272.

za della legge; ma questi canoni saranno esposti al disprezzo di coloro, che non temono, se non le pene temporali, se il Principe non impiega il rigore delle leggi civili per farle osservare; ed il Magistrato non porgerà alcun soccorso in quanto, che questi canoni non compariranno col suggello del Principe. La Chiesa dunque, per assicurarne l'osservanza, in tempo, in cui la Fede ha quasi perduti tutti i suoi diritti sul cuore dell'uomo, implora la religione dei Sovrani, affinchè essi diano ai suoi regolamenti non quell'autorità, che lega la coscienza, e che esse già posseggono, ma la sanzione delle leggi civili, che arma il Magistrato in loro difesa. Questo è ciò, che rileva M. Bossuet, distinguendo la validità dei decreti della protezione, che il Principe accorda per l'esecuzione. Ecco le sue espressioni: „ Per la disciplina Ecclesiastica mi basta di riportare una costituzione di un Imperatore Re di Francia: *Io voglio*, dic'egli ai Vescovi, *che appoggiati dal nostro soccorso, e favoriti dalla nostra potestà, siccome il buon ordine lo prescrive, possiate voi eseguir ciò, che la vostra autorità richiede* (673). In tutti i luoghi la potestà reale forma la legge, ed è la prima

[673] *Lud. Pii, cap. 11. tit. 4. tom. 2. Concil. Gallic.*

sovrana: negli affari Ecclesiastici essa non fa, che favorire, e servire: *Famulante ut decet, potestate nostra:* questi sono i proprj termini di questo Principe. Negli affari non solamente di Fede, ma ancora di Disciplina Ecclesiastica, alla Chiesa si spetta il decidere; al Principe il proteggere e difendere, e l'eseguire i canoni, e le regole Ecclesiastiche. Questo è lo spirito del Cristianesimo, che la Chiesa, cioè, sia governata dai canoni. Al Concilio di Calcedonia (674) l'Imperator Marciano desiderando, che si stabilissero nella Chiesa le regole di disciplina, esso stesso in persona le propose al Concilio, acciò fossero stabilite dall'autoritá di questa assemblèa. E nel medesimo Concilio essendosi mossa, sul diritto di una Metropoli, una quistione, nella quale le leggi dell'Imperatore sembrava, che non si accordassero co' canoni, i giudici proposti per mantenere il buon ordine di un Concilio sì numeroso.... fecero considerare questa contrarietá ai Padri, dimandando loro ciò, che giudicavano su questo affare. Immantinente il Concilio esclamò: *Che i canoni prevalghino, che si ubbidisca ai canoni* [675]; dimostrando con questa risposta, che se, *per condiscendenza, e per il bene della pace*, essa cede in certe

---

[674] *Act.* 6. [675] *Act.* 13.

cose, che riguardano il suo governo, all'autorità Secolare; il suo spirito, quando ella agisce liberamente, (cosa, che i Principi pii le accordano sempre volonterosissimamente), è di agire con le sue proprie regole, e che i suoi decreti prevalgono da per tutto [676] „.

I Padri, ed i Concilj non si limitano a richiedere al Principe l'esecuzione dei Canoni di disciplina, essi gli dimandano ancora *di munire i loro decreti dommatici colla forza delle leggi civili, per farli osservare*. Si ardirebbe ora inferirne, che la validità di questi decreti, e l'obbligo, che hanno i Fedeli di sottomettervisi, dipende dalla volontà de' Sovrani?

L'approvazione di questi decreti, come quella delle regole di disciplina, non concede dunque loro la forza di leggi nell'ordine spirituale, per obbligare alla ubbidienza, ma solamente nell'ordine civile, per farle eseguire colla forza del braccio Secolare [677].

Che ne verrà dunque, se il Magistrato politico ricusa di autorizzare le regole di disciplina? Ne verrà, o che la Chiesa persevererá, malgrado questa negativa, a proporle ai suoi Ministri, e al resto de' Fedeli, come tante leggi; ed allora queste regole leghe-

---

(676) Bossuet Polit. lib. 7. art. 5. prop. 11.
(677) Ved. sopra.

ranno la coscienza, e la Chiesa potrà stabilire le pene spirituali contro i trasgressori; ma il Magistrato non v' interverrá; e siccome la Chiesa non ha la potestà coattiva esteriore, i colpevoli non potranno esser forzati alla ubbidienza (678); o ne verrà, che la Chiesa, per non esporre le sue regole al disprezzo, e per evitare le scissure, che potrebbero insorgere fra il Sacerdozio, e l' Impero, trattandosi su i principj opposti, si asterrà di pubblicarle, o che le rivocherà o espressamente, o tacitamente, consentendo alla resistenza contraria, ed allora l' obbligazione cesserà colla legge: per questa ragione, che alcuni canoni del Concilio di Trento, concernenti la disciplina Ecclesiastica, non sono ricevuti in Francia; per questa ragione, che il Concilio d' Arles pre-

---

(678) „ Sono cinque le azioni necessarie da „ esser distinte su questo punto quando si tratta del „ ricevimento del Concilio. La prima è l' istanza, „ che viene dagli Stati; la seconda è la dichiarazione „ di che tocca la coscienza, che appartiene ai Prelati. La terza è la pubblicazione, che dipende „ dai Concilj provinciali, e in loro mancanza dalle „ Diocesi. La quarta è la dispensa, che appartiene „ al S. Padre, come l' interprete delle intenzioni della Chiesa. La quinta è la protezione, che appartiene a V. M., che non le può più esser tolta, che la sua corona medesima „; così parlavano, indirizzantisi al Re, i Deputati del Clero, all' assemblea degli Stati nel 1615.

sentando le sue regole a Carlo Magno, gli lascia la libertà di farvi i cangiamenti, ch' esso giudicherà convenevoli. Viceversa quante volte il Sovrano medesimo ha egli deferita al Concilio, o al Papa la decisione delle cause, che interessavano l'ordine civile? Potrebbesi concluderne, che i Concilj, ed i Papi esercitavano una uguale giurisdizione in virtù dell'autorità spirituale [679]?

I Re hanno fatte delle leggi in materia di disciplina, io nol contrasto, ma in qualitá di legislatori, o vero come protettori, e per far eseguire quelle della Chiesa? Questo si esaminerá da noi in un altro luogo (680). Ci basta di osservar qui, che il potere, che si vorrebbe attribuire al Principe riguardo a ciò, non offende, che indirettamente quello della Chiesa; perchè non trattasi qui di sapere se il Principe può fare le leggi di disciplina; ma se la Chiesa è indipendente dal Principe, riguardo alle sue proprie regole.

Falso ragionamento di M. Talon.

M. Talon fa contro il rescritto di Roma un'altra obbjezione, che può applicarsi alla Tesi presente. Vediamo, s' egli ragiona più giusto: „ I sovrani Pontefici, dic' egli, „ vedranno il Papa Zaccaria negare, che una „ dispensa sia stata accordata dal suo proce-

(679) Ved. tom. 1. part. 2. cap. 1. §. 1.

„ dere, perchè essa è contraria ai canoni della Chiesa, che la santa Sede segue sempre esattamente, che non esce alcuna cosa, che sia contraria alle loro disposizioni; così allorchè le bolle, o i brevi distruggono le sante regole, i gran Papi c'insegnano il giudizio, che noi ne dobbiamo formare, ed a non riconoscere per opere della santa Sede, ciò che non porta il carattere di verità: *Si canones non custoditis, & majorum vultis statuta convellere, non agnosco, qui estis*. Ecco i fondamenti soliti di ciò, che noi esprimiamo ordinariamente con queste parole di Libertà Gallicana „.

La prima volta, che il Magistrato ha posta per massima l'infallibilità della santa Sede, anche in riguardo ai decreti della disciplina, e per concluderne, che non solamente bisogna sempre deferirvi, ma che fa duopo di sempre esaminarli per eseguirli, solamente allora che si giudichino conformi alle leggi della Chiesa. Gli Uffiziali del Re faranno il medesimo ragionamento riguardo agli ordini fatti dal Sovrano. I cittadini avranno diritto ugualmente di esaminare gli ordini degli Uffiziali del Re, e de' suoi Ministri, e l'ubbidienza diverrà arbitraria; cosichè, ciò che si chiama male a proposito il *fondamento solido* delle nostre Libertà, diverrà un roversciamento dell'ordin pubblico: poichè ogni go-

verno tanto civile, quanto Ecclesiastico, ha questi principj, che il giudicato legale non appartiene, che al potere, che ha giurisdizione (681); che non è permesso di esaminare la giustizia de' suoi ordini per regolare il dovere dell' ubbidienza pel giudicato, che se ne forma (682); che questi comandi debbono esser sempre presunti giusti in pratica, purchè non sembrino evidentemente contrarj alla giustizia (683), e che l' ingiustizia evidente, la quale autorizza la disubbidienza, è rarissima in pratica [684].

Falso ragionamento di S. Real.

S. Real non ragiona più giustamente, invocando l' ajuto dell' errore dei Richeriani, per garantire il suo sistema. „ Tutti i Dottori son „ di concorde sentimento (dic' egli), che i „ popoli possono abolire una regola Ecclesia„ stica col non osservarla, o coll' introdurre „ un uso contrario a questa regola. Da ciò „ ne segue, che il consenso de' popoli dà for„ ze alle regole Ecclesiastiche; poichè non po„ trebbe loro toglierla, se dare non la potes„ se [685] „.

Deesi dunque così concludere, che il consenso del popolo è necessario per la sanzio-

(681] Ved. tom. 1. [683) Ibid.
[682] Ibid. (684) Ibid.
(685) Scienza del governo tom. 5. cap. 4. sess. 1. num. 5. pag. 497.

ne delle leggi civili, poichè possono essere ancora abolite dall' uso contrario. Abbiamo di già risposto a questo falso ragionamento (686) dimostrando, che lo stabilimento di una legge in virtù dell' uso, o l' abolizione di questa legge per non praticarla, non avevano il loro principio nella volontà del popolo, ma nel potere del Sovrano, che aveva voluto, che l' uso avesse forza di legge, poichè il Sovrano poteva abolire i costumi ricevuti, o far rivivere le leggi abolite col non praticarle. Abbiamo ancor confutato il principio, sopra di cui si appoggia M. di S. Real impugnando il sistema Richeriano [687]; ma osserviamo sempre come atterrando l' autorità della Chiesa, si somministrano le armi contro l' autorità de' Re.

Falsi ragionamenti dell' autore del libro dell' autorità del Clero ec.

„ La Chiesa ha senza fallo il diritto di „ stabilire i canoni, e le regole di discipli„ na, dice ancora uno Scrittore Eterodosso... „ Ma se queste regole possono interessare la „ tranquillità pubblica; se sono contrarie, o „ almeno se non sono conformi ai canoni, che „ il Governo ha prima presi sotto la sua pro„ tezione; se non si accordano colle leggi del„ lo Stato, quantunque fatte su di una ma-

(686) Ved. tom. 1. (687) Ved. tom. 2.

„ teria puramente spirituale, il Governo an-
„ nulla queste regole dichiarandole abusive, e
„ ne impedisce l'esecuzione (688) „. Esaminiamo in poche parole questo ragionamento:

„ Il Governo annulla le regole di disci-
„ plina, quando elleno possono interessare la
„ tranquillità pubblica „.

E' sempre, come si vede, per la ragione della tranquillità pubblica, che si attribuisce al Magistrato il diritto di esaminare le materie spirituali: così sotto pretesto, che la tranquillità pubblica esige il silenzio su le verità della Fede, si potrá chiuder la bocca ai Vescovi; sotto pretesto, che l'Eresìa esige una piena libertà per seminare la zizania, e pel timore d'irritar quest' Idra, si legheranno le mani ai Pontefici per impedir loro il combatterla; sotto pretesto, che la tranquillità pubblica esige la soppressione, o il cangiamento de' sagri canoni, il Magistrato politico potrà annullarli, o riformarli; sotto pretesto che essa addimanda nuove regole, il Magistrato politico potrà fare un nuovo codice Ecclesiastico, e i Re d' Inghilterra non avranno fatto, che usare un loro diritto, quando prescrissero una nuova Liturgìa, quando annullarono i Voti di religione, quando permisero il matrimonio ai Preti, quando inviaro-

[688] Dell' autorità del Clero, e del potere del Magistrato polit. tom. 1. cap. 6.

no a tutte le Chiese i Visitatori, a cui i i Vescovi dovevano assoggettarsi (689); e questo sarà sempre il Magistrato, come Giudice di tutto ciò, che interessa la tranquillità pubblica, che pronunzierà in ultima istanza su tutto ciò, che concerne l'amministrazione Ecclesiastica. Imperocchè qual cosa evvi mai nell'amministrazione Ecclesiastica, come abbiamo osservato [690], che non interessi i costumi, e l'ordin pubblico, e che per la stessa ragione non influisca sul pubblico riposo, e sul bene della società civile? Che cosa evvi mai, che non possa servire, almen di pretesto, al Magistrato per arrogarsi, quando vorrà, il diritto di giudicare, e di riformare, il diritto di rovesciare qualunque governo della Chiesa? ma per la stessa ragione, siccome l'ordin civile influisce sul bene della religione, così sarà necessario di concedere ai Vescovi il diritto di stabilire su l'amministrazion civile, e di riformare lo Stato. Impercioocchè essendo le due Potestà sovrane, le medesime ragioni devono avere una egual forza dall'una parte, e dall' altra. Che dico io mai? Esse avranno tanto più di forza in favore della potestà spirituale, quanto il bene della religione è infinitamente superiore ad ogni interesse temporale;

---

[689] Ved. tom. 2. (690) Ved. sopra.

o almeno converrá ritornare a questa massima già provata, che l'influenza, che le materie spirituali hanno sul governo civile, non concede alcuna giurisdizione al Magistrato politico su queste materie (691); ed ecco la risposta, che io faccio al ragionamento del nostro Giureconsulto.

Il Governo può ancora annichilire le regole, *quando sono contrarie, o quando non sono conformi ai canoni, che esso avea presi prima sotto la sua protezione*.

. Ma chi sarà quel giudice, cui si spetti l'esaminare, se le nuove leggi sono conformi alle prime? Non appartien egli forse al legislatore medesimo, come interprete sovrano delle sue volontà (692)? Supponendo ancora, che le nuove regole facciano cessare le prime, a chi appartiene rivocare le prime? a chi il giudicare della loro utilità, o del pregiudizio, che esse possono recare alla Religione? Non appartiene a quel potere, che ha il diritto legislativo (693)? La protezione del Principe, che è senza giurisdizione su le materie spirituali, può ella spogliare la Chiesa del potere, che essa ha ricevuto da Dio in questa parte? Può essa assoggettarla a questo riguardo? Una somigliante pretensione non sa-

---

[691] Ved. sopra.
(692) Ved. tom. I.
[693] Ved. tom. I.

rebbe ella ugualmente contraria di sua natura alla qualità del protettore, che non debbe intervenirvi se non per soccorrere la potestá protetta, invece di usurparlene i diritti? Ma non preveniamo quello, che noi avrem da dire su ciò in altro luogo (694).

Il governo può finalmente, secondo il nostro Giureconsulto, annichilire *le regole, che non si accordano colle leggi di Stato*.

Ecco la risposta uguale alla prima. Le leggi in materia spirituale non possono por mano, che indirettamente nelle leggi dello Stato. Questa ragione non potrebbe dunque sottomettere i canoni della Chiesa alla giurisdizione del Principe, siccome la conformità, che le leggi civili debbono avere colla religione, non potrebbe attribuire alla Chiesa il diritto di riformare gli editti dei Sovrani; diversamente le due potestà si confonderebbero, ed ognuna di esse avendo le medesime ragioni per comandare, non si conoscerebbe più il Superiore, a cui si dovesse ubbidire.

Egli è dunque necessario pel mantenimento dell'ordine pubblico, di conservare alle due Potestà un potere di legislazione, che sia indipendente su le materie del loro ministero: e quinci quali conseguenze? eccole:

Conseguenze della Tesi proposta.

I. La Chiesa avendo un'autorità legisla-

(694) Ved. part. 4. cap. 3. §. 1. 2.

tiva, ed indipendente nell'ordine delle cose spirituali, può far note le sue regole ai Fedeli, secondo la materia, che essa giudica convenevole per la salute de' popoli. Abbiamo fatto vedere nella massima generale su la legislazione (695), e nell'applicazione di questa massima, per rapporto ai decreti dommatici della Chiesa (696), che la pubblicazione medesima, e la formola della pubblicazione appartenevano alla potestà legislativa come una conseguenza, ed una indipendenza necessaria di questa potestà. II. La Chiesa è la sola interprete de' suoi canoni di disciplina, che sono le sue proprie leggi (697). Essa è la sola competente per esaminare le materie spirituali (698), che sono l'oggetto di questi canoni: *Jam conditor, quam interpres legum, solus Imperator* [699]. Il potere di legislazione, dice M. de Marca, non si restringe al diritto di far leggi, comprende ancora il diritto d'interpretarle, e di farle eseguire: *Condendæ legis auctoritas, non in sola interpretatione versatur, sed etiam in rerum constitutarum executione* (700). III. La Chiesa sola può con una piena indipendenza abolire le regole, che essa ha formate, far rivivere quelle

(695) Ved. tom. 1.

(696) Ved. sopra.

[697] Ved. tom. 1.

[698] Ved. tom. 2.

(699) L. ult. *in fin. Cod. de legibus*.

(700) Marca. *Concord. Sacerd. & Imp.*

che sono abolite, o dispensare da quelle, che sono in vigore [701]. IV. I Vescovi possono esercitare tutti questi poteri tanto in particolare nelle loro Diocesi, quanto nei Concilj. Per la stessa ragione ciascun Vescovo ha il diritto d'interpretare le sue regole, e di dispensarne. Ciò non ostante egli non esercita il potere legislativo, che con un certo limite di autorità, e con subordinazione ai superiori stabiliti nell'ordine Gerarchico.

§. II.

La Chiesa ha di diritto divino un potere coattivo per decretare le pene spirituali, anche fuori del Sagramento della Penitenza; potere che è indipendente dalla potestà civile. La proposizione è di Fede perciò, che riguarda queste due parti (702).

Tre generi di coazione.

Noi conosciamo tre generi di coazione, la quale si esercita su gli uomini, malgrado loro, tal è la coazione, che gli priva de' loro beni, della loro libertà, della loro vita; il secondo è una coazione di timore puramente servile, che determina la volontá sul riflesso delle pene temporali; il terzo è una coazione di contrasto religioso, che agisce nella volontà colla considerazione delle pene spirituali. Di quest' ultimo genere di coazione in-

(701) Ved. tom. 1. [702] Ved. tom. 2.

tendiamo quì di parlare. Le due prime specie non possono convenire, che alla potestà temporale. La proposizione essendo spiegata così, previene qualunque difficoltà nella significazione del termine di *coazione*. Facciamoci alle prove:

La potestà spirituale ha di diritto Divino un potere di coazione.

I. Abbiamo dimostrato, che un governo perfetto debbe avere tutte le facoltà necessarie per far regnare l'ordine nella società [703], e per conseguenza il potere di punire coloro, che ne perturbassero l'armonìa (704).

Prove dedotte dai principj di qualunque genere di governo.

I primi Pastori debbono dunque avere il diritto di stabilire le pene spirituali, siccome il Sovrano ha il diritto di condannare alle pene temporali.

Prove tirate dalla distribuzione delle grazie, che sono in disposizione della Chiesa.

II. La Chiesa ha il diritto di prescrivere alcune opere pie, di privare delle grazie, delle quali essa è depositaria, di vietare l'esecuzione delle funzioni spirituali, che sono subordinate alla sua autorità, secondo, che essa giudica convenevole al bene generale della Religione, o all'utile particolare dei Fede-

---

(703) Ved. tom. 1. (704) Ibid.

li. Or in questo consiste il suo potere di coazione, o che essa imponga alcune penitenze, o che sospenda i Ministri dalle loro funzioni, o che ella separi i Fedeli dalla sua unione.

Prove dedotte dalla Scrittura santa.

III. Gesù Cristo non si limita nel dare a' suoi Apostoli la potestà di rimettere i peccati a coloro, che se ne confesseranno nel tribunale della Penitenza, esso vuole ancora, che si notifichino ad essi i peccatori, che si ostinano alla corezzione fraterna: *Si non audierit, dic Ecclesiæ* (705); e se essi non ubbidiscono alla Chiesa, vuole, che si separino dalla sua unione; ciò che si pratica colla scomunica: *Si autem Ecclesiam non audierit sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus*. Esso dice ai suoi Apostoli non precisamente: *i peccati saranno ritenuti a coloro, ai quali voi li ritenete*; ma dice loro: „ tutto ciò, che voi leghe„ rete su la Terra, sarà legato nel Cielo, e „ tutto ciò, che voi scioglierete su la Terra, „ sará sciolto anche nel Cielo „. *Amen dico vobis, quæcumque alligaveritis super Terram, erunt ligata & in Cælo; & quæcumque solveritis super Terram, erunt soluta & in Cælo* (706). Or nell' ordine del governo la potestà lega i

---

[705] *Dic ecclesiae, id est, praesibus .... non dixit ecclesiae praesuli: alliga illum, sed si alligaveris.* Chrysost. hom. 61. in Matth. nov. edit.

(706) *Matth.* XVIII. 18.

sudditi co' comandi, che essa fa, e con gli obblighi, che essa impone sugli oggetti di sua competenza. La Chiesa lega ancora i Fedeli, ed i suoi Ministri, privandoli delle sue grazie, o interdicendo loro l'esercizio delle loro funzioni. Gesù Cristo rattiene qui il peccatore, dice S. Gio: Crisostomo, con un doppio ligame, col timore delle pene eterne, e colla minaccia delle pene spirituali [707]. E come potrebbe la Chiesa governare in effetto, come potrebbe impedire ai Ministri di pervertire le pecorelle, se non avesse il potere di legar loro le mani, e di escluderli dal Santuario?

Prove tirate dalla pratica della Chiesa.

IV. La pratica della Chiesa è l'interpretazione più sensibile della potestà, che Gesù Cristo le ha data. S. Paolo abbandona a Satanasso l'Incestuoso di Corinto per farlo ravvedere con una salutare confusione (708). Pu-

(707) *Vides quomodo hunc duplici necessitate vinxerit, & praesenti poena & futuro suplicio. Haec porro comminatus est; ne ista amittant, sed metuens & minas & ejectionem ab ecclesia, & periculum ex vinculo partum.* Chrys. homil. 61. in Matth. nov. edit.

(708) *Ego quidem absens corpore, prasens autem spiritu, jam judicavi ut praesens, eum, qui sic operatus est. In nomine Domini nostri J. C. congregatis vobis & meo spiritu, cum virtute Domini nostri Jesu, tradere hujus modi Satanae, in interitum carnis, ut spiritus salvus sit.* I. Cor. v. 3. 4. 5.

nisce Imenèo, ed Alessandro, *affine che apprendano a non più bestemmiare* (709). Minaccia ai Corinti di andarli a trovare colla verga alla mano (710). Gli avverte, che non perdonerà ad alcun peccatore (711). Gli esorta non costringerlo ad usar con loro severamente il potere, che Gesù Cristo gli ha dato (712). Dichiara loro, *che le armi, che esso ha ricevute sono tutte potenti per distruggere qualunque altezza, che s' inalza contra la scienza di Dio, e per far schiava qualunque intelligenza col giogo della Fede, avendo in mano il potere di castigare tutti coloro, che disubbidiscono* (713). Egli suppone il medesimo potere nel Vescovo di Efeso, avvertendolo di non ricevere l'accusa contro un Prete, se non è

---

[709] *Hymenaeus & Alexander quos tradidi Satanae, ut discant non blasphemare*. I. Tim. I. 20.

(710) *Quid vultis? in virgam veniam ad vos, an in caritate & spiritu mansuetudinis?* I. Cor. IV. 21.

(711) *Si venero iterum, non parcam*. II. Cor. XIII. 2.

(712) *Ut non praesens durius agam, secundum potestatem, quam Dominus dedit mihi in aedificationem, & non in destructionem*. Ibid. 10.

(713) *Arma militiae nostrae non carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem munitionum, consilia destruentes, & omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei, & in captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi, & in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam*. II. Cor. X. 4. 5. 6.

accompagnata dalla deposizione di due, o tre testimonj.

S. Giovanni minaccia d'incrudelire contro Diotrefo, che scandalizza i Fedeli col suo scisma (714): depone un Prete dell'Asia per aver composta un opera apocrifa sotto nome di S. Paolo, e di S. Tecla (715).

L'eresiarca Marcione è dimesso dal Chericato a motivo delle sue sregolatezze (716), e la santa Sede, a cui esso dirige le sue doglianze, ricusa di ristabilirlo nelle sue funzioni. Un Concilio di Antiochia depone immediatamente Paolo di Samosata, ed in seguito lo scomunica (717).

Tertulliano, parlando delle assemblèe dei Cristiani: „ i giudizj, che ci si fanno, dice „ egli, sono di un gran peso, siccome fatti „ sono gli occhj di Dio medesimo; è un pre- „ sagio quasi certo del giudizio futuro, se „ qualcuno commette dei delitti, onde me- „ riti, che si escluda dalla comunione delle „ preghiere, dalla società delle assemblee, e „ che venga troncato ogni commercio di reli- „ gione con lui (718) „.

---

(714) *Qui amat primatum gerere in eis, Diotrephes non recipit nos. Propter hoc, si venero, commonebo ejus opera.* III. Joan. 9. 10.

(715) *Tert. de Bapt. cap.* 17.

(716) *Epiph. haeres.* 42.

(717) *Euseb. Hist. l.* 7. *cap.* 23.

[718] *Coimus ad litterarum divinarum commemo-*

Leggiamo nelle lettere di S. Cipriano i differenti generi di penitenza, che s' imponevano ai Cristiani scandalosi, le scomuniche fulminate contro i semplici Fedeli, e le deposizioni pronunziate contro i Cherici [719]. Questo Padre scomunica Felicissimo, e i di lui complici, e la sua sentenza è confermata dal Papa S. Cornelio (720). Novato previene il giudizio dei Vescovi col suo scisma. Marcione d' Arles è deposto per essersi unito a Novaziano (721). Basilide, e Marziale, Vescovi di Spagna (722), sono egualmente deposti per aver sacrificato agli Idoli.

Il Concilio di Elvira decreta la pena di scomunica contro coloro, che accuseranno un Vescovo, un Prete, o un Diacono, senza produrre la prova del delitto, di cui lo accusano (723). Distingue la penitenza, che s' imporrà ad un Diacono, che confessa la sua colpa, da quella, che esso dee soffrire,

---

rationem ..... etiam exhortationes, castigationes & censura divina. Nam & judicatur magno cum pondere, ut apud certos Dei conspectus summumque futuri judicii praejudicium est, si quis ita deliquerit, ut a communione orationis & conventus, & omnis sancti commercii relegetur. Tert. Apol. cap. 19.

(719) *Cyp. Ep.* 38. 40. 62.

(720) *Ibid. Epist.* 49. 55.

[721] *Ibid. Epist.* 67.

[722] *Ibid. Epist.* 68.

(723) *Conc. Eliberitan. can.* 75.

se la sua colpa viene ad esser denunziata al Vescovo (724).

Origene fa menzione dei giudizj, che i Vescovi esercitavano, e della scomunica decretata contro i colpevoli (725). S. Ottato di Milevi prova ai Donatisti, che Maccario non essendo stato accusato, non poteva esser condannato, perchè la funzione di giudice, e di accusatore erano incompattibili [726].

Certi spiriti temerarj, a tempo di Sant' Agostino, aveano ardire di spacciare, che *la Chiesa non avea alcuna autorità per far osservare i suoi canoni, ma che essa avea diritto solamente d' invitarvi i Fedeli*. Il Santo Dottore prova questa dottrina *come insinuante una sicurezza perniciosa, e come tendente al rovesciamento della disciplina. La potestà necessa-*

---

[724] *Ibid. can.* 76.

(725) *Origen. hom.* 14. *in Levitic. adv. Celsum l.* 3. *num.* 50. 51. *edit. Bened. pag.* 480. 481.

[726] *Dicamus & nos quod dicitis reum fuisse Macarium; quod si fuit, accusatore silente, a nobis non licuit abstineri; scriptum est enim, ante cognitam causam neminem esse damnandum. Dicite quis eum accusavit, & auditus non est. Dicite Macarium confessum esse culpam, & nostram siluisse sententiam .... Non enim potest quis in una causa, eodem momento, duas portare personas, ut in eodem judicio & accusator possit esse & judex .... Quare cum vos minime probare possitis ab aliquo apud nos accusatum esse Macarium; nostrum non potestis damnare judicium*. Optat. l. 7.

ria per tenere il buon ordine, dice questo Padre, *risiede in coloro, che governano la Chiesa. Essi devono, senz' alterare la pace, impiegare la severità della correzione contro i malvaggj* (727); *e ciò è*, soggiung' egli, *quel, che la Chiesa eseguisce colle degradazioni, e con le scomuniche, che fanno le veci della legge nuova, della spada visibile, che si adoperava nella legge vecchia* (728). Osserva altrove, che vi sono alcuni delitti, che i Giudici della Chiesa lasciano impuniti per mancanza di prove; poichè essa non *può separare alcuno dalla sua comunione, seppure non si accusa da se stesso della sua colpa, o che non ne sia convinto dal Giudice Secolare, o Ecclesiastico* (729).

---

[727] *Aug. lib. de fide & operib. cap. 4. num. 6.*
(728) *Ib. num. 7.*
(729) *Plerique boni christiani propterea tacent & sufferunt aliorum peccata quae noverunt, quia documentis saepe deseruntur, & ea quae ipsi sciunt, judicibus ecclesiasticis probare non possunt. Quamvis sunt vera quaedam, non tamen judici facile credenda sunt, nisi certis indiciis demonstrentur. Nos vero a communione prohibere quemquam non possumus .... nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive saeculari, sive ecclesiastico judicio nominatum atque convictum*. S. Aug. Serm. 351. de Poenit. num. 9. tom. 5. pag. 258. – *Auferte malum ex vobis ipsis, quibus verbis satis ostendit* (Apostolus) *non temere aut quomodolibet auferendos esse malos ab ecclesiae communione: ut si per judicium auferri non possunt, tolerentur potius ... Noluit hominem ab homine judicari ex arbitrio suspicio-*

Ma se esso è convinto con prove sicure, e con testimonj, si può, dic'egli, *scomunicare, e degradare* (730). Vedesi qui ancora distintamente il doppio potere, che aveva la Chiesa di punire i colpevoli, che si accusavano nel tribunale della Penitenza, e coloro, ch'erano convinti avanti i Vescovi. Ivo di Sciartres insegna, che, „ siccome la potestà reale fa osservare le leggi civili, e punisce i „ contravventori, appartiene egualmente ad „ un Vescovo l'obbligare i Fedeli, che gli „ sono soggetti, ad osservare le leggi cano- „ niche, e ad impiegare una severità pater- „ na per ricondurre all'ordin coloro, che se „ ne allontanano (731) „.

nis, vel etiam extraordinario usurpato judicio; sed potius ex lege Dei secundum ordinem ecclesiae, sive ultro confessum, sive accusatum atque convictum. Aug. Serm. 351. num. 10.

[730] *Si judex es, si judicandi potestatem accepisti ecclesiastica regula, si apud te accusatur, si veris documentis testibusque convincitur, coerce, corripe, excommunica, degrada, sic vigilet tolerantia, ut non dormiat disciplina*. Aug. Serm. de Verb. Apost. 164. nov. edit. num. 11.

[731] *Sicut est regiae potestatis, civilia jura servare, & eorum transgressores debita poena mulctare: sic episcopalis officii est ecclesiasticas institutiones subditis servandas imponere, & transgressores earum paterna severitate ad debitum ordinem revocare*. Yvo Carn. epist. 9.

Prova dedotta dai decreti dei Concilj, e dall' autorità dei Dottori.

V. La Chiesa ancora si è spiegata sopra i diritti della sua autorità con decreti solenni. Marsilio avendo insegnato, che *nè il Papa, nè anche tutta la Chiesa unita poteva punire un peccatore con pene coattive, per qualunque delitto, ch' egli avesse commesso, se l' Imperatore non gli dava il potere*; la Facoltà di Teologia di Parigi condannò questa proposizione come Eretica [732].

Il Concilio di Sens nel 1528 dichiara, come abbiamo osservato (733), che „ la po„ testà Ecclesiastica ha il diritto *di punire i* „ *Fedeli colle censure Ecclesiastiche* (734) „.

Il Concilio di Cambrai, tenuto l' anno 1565, insegna, che „ è indubitabile, che „ Gesù Cristo, pel potere delle Chiavi, che „ esso ha date a' suoi Apostoli, ha disegna„ to un doppio foro Ecclesiastico: l' uno del „ Sagramento della Penitenza, che riguarda „ propriamente la coscienza, in cui il delin„ quente non è legato, nè sciolto, che per „ la sua propria confessione; e l' altro della „ giurisdizione, e del governo esteriore, nel „ quale il colpevole è convinto, è giudicato „ non solamente per la sua propria confes-

[732) *Hist. univers. Paris. tom.* 4. *pag.* 210.

(733) Ved. sopra.

(734) *Tom.* 14. *Concil. col.* 436. 437.

„ sione, ma ancora per la deposizione de'
„ testimonj [735] „.

S. Tomasso distingue la potestà coattiva, che il Vescovo esercita nel tribunale della Penitenza, da quella, ch'esso esercita nel foro esteriore pel bene generale della Chiesa (736).

Prova dedotta dalla testimonianza dei più celebri difensori dei diritti della Corona.

VI. Aggiungiamo a tutte queste autorità la testimonianza de' più celebri difensori dei diritti della Corona. Tutti i Vescovi, dice Bossuet, hanno ricevuta da G. C. col diritto d'insegnare, la verga per punire, e l'autorità per legare: *Habent Episcopi omnes, ut docendi cathedram, ita virgam coercendi, & ligandi auctoritatem* (737).

M. Talon spiega in questi termini le differenti pene, che appartengono a questa potestà coattiva: „ Il potere di condannare a
„ pene Ecclesiastiche, che fa parte della giu-
„ risdizione Episcopale, comprende in se le
„ pene canoniche ordinarie, e straordinarie,

---

(735) *Ibid. col.* 167.

[736] *Duplex est correctio delinquentis; una quidem pertinens ad praelatos, quae ordinatur ad bonum commune, & habet vim coactivam. Et talis correctio non est dimittenda propter turbationem ejus qui corripitur; tum si quis propria sponte emendari nolit cogendus ut per poenas, peccare desistat.* Thom. 2. q. 33. n. 6.

[737] *Defens. Cler. Gall. tom.* 1. *pag.* 259.

„ la deposizione, la degradazione, la sospen-
„ sione, la scomunica, e l'interdetto de' luo-
„ ghi (738) „.

Abbiamo osservati questi principj benissimo stabiliti da M. Fleury, e M. Gilbert di Voisins applaudire a questa dottrina (739).

Hericourt, e Domat riconoscono espressamentente questi medesimi poteri (740).

---

(738) Difesa di M. Talon nel 1674. in una causa tra il Vescovo di Orleans, ed il Capitolo di San Aignan.

(739) Ved. sopra.

(740) Ved. l'autorità d'Hericourt riferita sopra tom. 2. not. 333.

Dopo avere Domat distinte le due Potestà, dopo aver loro assegnato un potere indipendente, come essendo immediatamente emanato da Dio nell'ordine del loro governo (p. 449) dichiara in questi termini i diritti della sovranità, e per conseguente i diritti proprj a ciascuna di esse. „ Tra i diritti del So-
„ vrano, il primo è quello dell'amministramento del-
„ la giustizia, ch'esser debbe il fondamento dell'or-
„ dine pubblico, o la renda egli medesimo nelle oc-
„ casioni, che possono impegnarvelo, o la faccia egli
„ rendere da quelli, cui ha dato questo diritto. E
„ questa amministrazione racchiude il diritto di far
„ delle leggi, e regolamenti pel ben pubblico, e di
„ farle osservare, ed eseguire come le altre leggi
„ precedenti, ch'ei non abolisca; di dare a tutte il
„ loro vigore, e il loro giusto effetto, e di regola-
„ re le difficoltà, che sopravvenir possono nell'inter-
„ pretamento delle leggi, e dei regolamenti „. Domat. leg. Civil. part. 2. l. 1. tit. 2. sess. 2. n. 3.

M. de Marca riguarda questo diritto come un attributo inseparabile dalla potestà, che i Vescovi hanno di legare, e di sciogliere (741). Duval scrive su i medesimi principj (742), ed i Parlamenti vi hanno renduto omaggio uguale (743).

---

[741] *Condendae legis auctoritas non in sola promulgatione versatur, sed etiam in rerum constitutarum executione, quae est id quod ultimum in jurisdictione vocant jurisconsulti .... Si proprie loqui volumus, executio canonum jurisdictionem ecclesiasticam respicit, cujus partes sunt ut judicia canonica reddat, poenis canonicis, & excommunicatione, degradatione, suspensione & caeteris hujusmodi reos plectat, & ut omnia, in uno verbo complectar, ligandi & solvendi pontificium exerceat. Tuitio vero canonum a principibus pendet*. Marca Concord. Sacerd. & Imp. cap. 1.

[742] „ Il Papa non può giudicare de' delitti, che „ non sono ecclesiastici, e non misti contro i puri „ laici, ma ben contro Persone di Chiesa, contro le „ quali soltanto può esso usare condanne, secondo le „ sanzioni canoniche, disposizioni conciliari, e prammatiche, e conformemente a queste; e in quanto ai laici, per i delitti puri ecclesiastici, non può „ far uso contro essi di condanna di emende pecuniarie, o di altre concernenti direttamente il temporale „. Art. 33. delle Libertà.

Nequit Papa de causis laicorum cognoscere, nisi pure spiritualibus, & quoad quaestionem juris, nunquam tamen punire civiliter vel mulctare. Duval. delle Libert. Gallic. sess. 1. §. 1. Ved. Lib. Gall. tom. 2. edit. 1731.

(743) *Il Parlamento di Parigi fece al Re dello*

Indipendenza della potestà spirituale in quanto al potere di coazione. Prova tirata dalla natura del potere coercitivo della Chiesa.

Ma per la medesima ragione, che i Vescovi hanno ricevuto da Gesù Cristo il potere di dare le pene canoniche; per la medesima ragione, che queste pene sono di un' altra natura diversa da quelle, che risguardano la giurisdizione Secolare; per la medesima ragione, che questo potere appartiene alla costituzione della Chiesa, e che la Chiesa l'ha esercitato fin dal suo principio con una piena autorità; la Chiesa dee essere, come noi lo abbiamo di già dimostrato, intieramente indipendente nell' esercizio di questo potere. Il Concilio di Sens, che noi abbiamo citato, insegna espressamente, che questo potere *non dipende dalla volontà del Principe* [744].

---

rimostranze nel 1549., „ ove stabilisce, che appartiene „ di diritto divino a giudici ecclesiastici la cognizione del „ delitto di eresia... Ma se vi è uno scandalo pub- „ blico, sedizione, o altro delitto importante, of- „ fesa pubblica, e per conseguente caso privilegiato, „ in questo caso il processo debb' esser fatto all' ac- „ cusato da giudici Reali, e dai giudici di Chiesa „ unitamente; e dopo il giudizio del giudice di Chie- „ sa sul delitto comune debb' esser proceduto al giu- „ dizio del caso privilegiato da' giudici Reali.

(744) Ved. sopra.

„ Il Prete, dice S. Gio. Grisostomo, porta
„ ugualmente la spada; ma questa è una spa-
„ da spirituale, non materiale; quest'arma è
„ più potente, e più perniciosa, che quella
„ del Principe del mondo (745) „. Essa non
è dunque subordinata alla potestà del Principe.

Prova tirata dalla dottrina del Concilio di Trento.

Il Concilio di Trento raccomanda ai Vescovi di non decretare le censure, se non dopo un serio esame, e secondo che loro detterà la coscienza, senza avere alcun riguardo all' autorità delle persone secolari, nè del Magistrato. Dichiara, che è un attentato per parte di qualunque Magistrato secolare, l'impedire ad un Giudice della Chiesa di pronunziare una sentenza di scomunica, o di obbligarlo a rivocarla, perchè dic' egli, la cognizione ne appartiene ai soli Ecclesiastici, e non ai Secolari. *Nefas autem sit saeculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Judici, ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet .... cum non ad saeculares, sed ad Ecclesiasticos haec cognitio pertineat* (746). La Chiesa ha dunque un potere indipendente per decretare la pena di scomunica.

---

(745) *Chrys. hom. ad pop. Antioch. hom. 3. paulo ante med.*

(746) *Sess. 25. de ref. c. 3.*

Omaggio, che rende il Principe a questa verità.

Il Principe stesso riconosce solennemente questa verità nel suo decreto dei 31. Luglio 1731 (747).

Esso dichiara in un altro decreto del Consiglio (748), „ che la Chiesa ha diritto di „ stabilire i Ministri, o di deporli, confor- „ memente alle medesime regole di disci- „ plina (749) „.

Confessione de' Protestanti.

Questa verità è riconosciuta da tutti i Cattolici (650); essa è ugualmente confessata

(747) Ved. sopra.

(748) Del dì 24. Maggio 1766.

(749) Ved. sopra.

(750) *Jus criminale ecclesiasticum versatur circa delicta ad forum ecclesiasticum pertinentia, debitis poenis coercenda. Poena est justa delicti coercitio per leges constituta, ut delinquentes coerceantur, reliqui vero ad tranquillitatem & reipublicae salutem absterreantur. Potestas hujusmodi poenis reos coercendi est jurisdictio criminalis: atque inde potestas poenis ecclesiasticis adficiendi reos criminum, ad forum ecclesiasticum pertinentium, jurisdictio criminalis ecclesiastica. Est in ecclesia potestas vera leges ecclesiasticas ferendi: est que illa a Christo verum regimen in ordine ad finem ab ecclesia intentum, constitutum. Utrumque esse nequit, aut profecto inane quid esset, aut vanum sine viribus nomen, nisi & in ecclesia potestas esset refractarios legibus suis, poenis etiam inflictis coercendi. Igitur in ea quoque esse debet vera jurisdictio criminalis.*

dai Dottori Protestanti. Boemero c' insegna, che i Luterani riserbano ai loro Concistorj la cognizione dei delitti, che offendono il governo Ecclesiastico; e che i Laici medesimi sono allora soggetti alla giustizia di questi tribunali (751). „ La Chiesa, dice Basnage, „ ha un tribunale eretto per ordine di Dio „ medesimo, e che non riconosce la sua origine dalla volontà de' Principi, ma che Gesù Cristo ha istituito, quando ordinò di „ cacciare dalla Chiesa l' Eretico pertinace. „ Questa legge è stata elevata sopra del Magistrato. Sotto gl' Imperatori Pagani la Chiesa fulminava le censure ai peccatori scan-

---

Schmidt. Inst. Juris Eccl. Germ. tom. 2. part. 4. cap. 1. art. 1. §. 1.

(751) *Sunt quoque peculiaria delicta ecclesiastica cognitioni fori hujus [ecclesiastici] reservata. Constituit enim, ex principiis juris Pontificii, ecclesia propriam quamdam rempublicam; & ita contra ejus salutem & imperantes, hoc est, clerum, peccari potest, tam ab ipsis clericis quam laicis. Huc referunt crimen, ut vocant, haereseos, schismatis, apostasiae, simoniae, &c..... Nec dubitandum quin etiam in foris Protestantium de iis in consistoriis cognoscatur.* Boehmer. Jus Eccl. Protest. tom. 1. l. 2. tit. 2. §. 32.

Cum de jurisdictione Episcoporum quaeritur, discerni debet imperium ab ecclesiae jurisdictione. Porro secundum evangelium, seu, ut loquuntur, de jure divino, nulla jurisdictio competit, episcopis .... nisi remittere peccata, item, cognoscere doctrinam, & doctrinam ab Evangelio dissentientem rejicere, & impios,

„ dalosi in virtù di un potere, che le era pro-
„ prio.... Nel tratto di quasi 300. anni es-
„ sa ha esercitato il medesimo potere sotto
„ questi Imperadori senza il soccorso del Ma-
„ gistrato, cacciando via dal suo seno gli
„ Eretici, come i peccatori scandalosi (752) „.

OBBJEZIONE.

Ma che farebbe dunque il Principe, ci si dice, nel caso, in cui i Vescovi impiegassero la spada spirituale, per sottrarre i sudditi dalla ubbidienza, s' egli non avesse il diritto di reprimere l'abuso di questo potere (753)?

---

quorum nota est impietas, excludere a communione ecclesiae, sine vi humana, sed verbo, hic necessario & de jure divino, debent eis ecclesiae praestare obedientiam, juxta illud: Qui vos audit me audit. Confessio Fidei Augustana, art. 7. apud Grot. tom. 4. p. 547. 548. edit. 1679. in-fol.

(752) *Tribunal ecclesiae quod jubente Deo erectum fuisse.... facile largimur.... neque a principum voluntate ecclesiae tribunal, sed ab ipso Christo originem ducit, praecipienti ut haereticus pertinax abjiciatur, quae lex, ignorante magistratu, lata est. Imperatoribus sane Ethnicis, flagitiosos censuris ecclesia suis vexabat, quam liquet id juris sibi proprium fuisse, nec a terrenis potestatibus communicatum... annis pene trecentis dum Imperatores Ethnici rerum potiebantur, ecclesia, absque magistratu, disciplinam exercebat, ac haereticos & flagitiosos a societate sua rejiciebat*. Basnag. Annotat. polit. eccl. tom. 2. dissert. 4. de Ecclesiae tribunali.

[753] „ Quando noi attribuiamo alla Maestà rea-
„ le, dicevano gli Anglicani, questo sovrano gover-

RISPOSTA.

Ma che farebbero dunque ugualmente i popoli, se il Principe abusasse della sua autorità per torre le loro proprietà, per fare attentato al loro riposo, e alla loro vita, per rovesciare il governo, per esercitare un pote-

---

„ no, di cui sono offesi più calunniatori, non diam
„ noi a' nostri Re l'amministrazione della parola, e
„ de' sagramenti, ciò, che mostrano chiaramente le
„ determinazioni della nostra Regina Elisabetta, ma
„ diam loro solamente la prerogativa, che attribui-
„ sce la sagra Scrittura a' Principi pii, di poter con-
„ tenere nel loro dovere tutti gli Ordini o eccle-
„ siastici, o laici, e reprimere i contumaci colla spa-
„ da della potesta civile „. Boss. Var. lib. 10. num. 13.

Questa dottrina degli Anglicani è quella dell' Autore del diritto pubblico ecclesiastico (dissertaz. 7. pag. 343. in 4.) Questo Autore *senza contrastare a' Vescovi il diritto d' istituire, e di deporre i Benefiziati, sostiene, che si è potuto, e si è dovuto stabilire, che si esaminasse, se eglino se ne fossero giustamente serviti, e se la loro procedura fosse abusiva*. Tale ancora è la dottrina del Vayer. Trattato dell' autorità del Re, concernente l'amministrazione della Chiesa part. 1. diss. 3. Tal è la dottrina dell' Autore dell' autorità del Clero, quando egli dice t. 1. cap. 6. „ Il Sovrano, e i Tribunali non deggiono limitar-
„ si a non conoscere le scomuniche, che non sono
„ state precedute da un giudizio regolare; debbono
„ eglino entrare nella discussione de' motivi di questa
„ scomunica; e se questi motivi non sono legitti-
„ mi, dichiara, che non vi è scomunica, e i Mini-
„ stri della Chiesa hanno abusato di questo nome,
„ per rendere un giudizio, ch' essa disapprova „.

re tirannico? Si dovrà pel timore di questo abuso torgli dalle mani la spada, o assoggettar esso stesso a' suoi Uffiziali? Che farebbe la Chiesa medesima, se il Principe abusasse di quest' autorità per far rivivere contro la Religione le persecuzioni di Diocleziano? Sarà dunque necessario, che la Chiesa comandi sul trono dei Re? Non si conosce egli, che col pretesto di zelo per l'interesse del Principe, si scavano voragini, in cui precipitar si vogliono tutti gl' Imperj della terra? E' dunque massima, che il timore dell' abuso del potere non può essere una ragione per togliere l'autorità suprema al Sovrano, nè per assoggettarlo (754).

Ma rispondiamo ancora più distintamente. Cercasi, che farebbe il Principe nel caso, in cui il Vescovo volesse sottrarre i sudditi dall' ubbidienza? Io rispondo, che allora il Principe si armasse di tutto il suo potere per reprimere il Vescovo, e per punirlo con tutta la severitá delle leggi, e che ciò egli farebbe senza offendere i diritti dell' Episcopato; che i popoli resistessero al Vescovo, e si unissero ai loro Sovrani, senza aver luogo di temere le sue censure, senza mancare all' ubbidienza, che essi debbono alla Chiesa. Perchè mai questo? I. Perchè nel caso proposto

---

[754] Ved. tom. 1.

la censura sarebbe evidentemente nulla, essendo evidentemente contraria al diritto naturale, e divino, e che non si debbe ubbidir punto agli ordini manifestamente ingiusti (755). II. Perchè il Vescovo non avendo alcuna giurisdizione sul temporale dei Re (756), è senza autorità per intraprendere su i diritti della Corona (757).

Il Vescovo avrebbe dunque le mani legate, tutte le volte, che egli abusasse del suo potere per intraprendere sul governo civile; tutte le volte, che egli volesse far attentato ai sagri legami dell' ubbidienza, che uniscono i sudditi ai Sovrani. Che si desista dunque d' inquietare il Principe con un vano fantasma, per istabilire i principj, che tendono a detronizzare esso stesso; poichè si possono dirigere contro lui i medesimi colpi, che si danno all' autorità della Chiesa. Se il Principe viceversa abusasse della spada temporale contro la Chiesa, o contro lo Stato, questo

---

(755) Ved tom. 1.

(756) Vedi tom. 1. e 2.

[757] Il Capitolo di Chartres avendo scomunicati gli uffiziali del Re per le contestazioni, ch' egli avea con essi su gl' interessi, che riguardavano il dominio della Corona, Filippo IV. tolse il temporale dal Capitolo, e allorchè il Papa ne portò le sue lagnanze al Re, il Principe rispose, che la Chiesa non avea alcuna giurisdizione sul temporale, e che non faceva, che rivendicare gli attentati portati alla sua autorità.

castigo, malgrado l'ingiustizia evidente, non sarebbe meno efficace per privare i Fedeli delle loro sostanze, della loro libertá, e della loro vita. Come dunque, se il timore dell'abuso del castigo materiale, che sarebbe pur sì terribile nelle mani di un Principe, non è una ragione per contrastargli il suo potere (758)? Come si ardirebbe di contrastare alla Chiesa il potere della spada spirituale pel timore di un abuso, che farebbe cessare per la medesima ragione il potere, che essa ha ricevuto?

Or la Chiesa essendo indipendente nell' esercizio del potere di coazione, ne segue:

Conseguenze della Tesi proposta.

I. Che i Vescovi hanno il diritto di decretare le censure da loro stessi; il diritto di ordinare ugualmente da loro stessi la pubblicazione delle lettere monitoriali, che non sono, che censure comminatorie, e che essi non possono essere spogliati da alcuna legge, nè da alcun uso contrario (759), di questo diritto essenzialmente annesso all' Episcopato (760).

II. Ne segue, che il Magistrato non può nè decretare le censure, nè toglierne, nè per conseguenza dare alcuna commissione a que-

---

[758] Ved. tom. 1.

[759] Ved. tom. 2.

(760) Il riclamo di questo diritto su di uno degli articoli delle rimostranze, che il Clero fa al Re nel 1673.

sto effetto. „ La scomunica essendo una volta „ fulminata, dice Coquille, non è nè coper- „ ta, nè sospesa, ma ha il suo effetto fintan- „ to che sia rivocata dal Superiore, o che sia- „ vi l'assoluzione di quel medesimo, che l'ha „ fulminata (761) „. Tal è ancora la dottrina di du Porrai (762), e Luigi XV. l'ha confermata con un decreto del suo Consiglio (763).

III. Ne segue, che non è permesso a co-

---

(761) Coquille. Stabilimento sul diritto Francese nel libro delle Libertà Gall. tom. 1. pag. 202. ediz. 1731.

[762] „ L'intelligenza, che si può avere in que- „ ste materie prese *ab ovo*, conduce a ciò, ch'è „ prescritto con questo articolo. Quelli, che avendo „ un decreto di divieto si persuadono, ch'essi ab- „ biano riacquistata la loro prima capacità, sono igno- „ ranti volontarj, e non lasciano di divenire irrego- „ lari, se celebrano in questo stato „. Du Perray. Comment. dell'edit. del 1695. art. 40.

[763] Per decreto del Consiglio pronunziato i 2. di Ottobre 1730., il Re avocando a se l'affare de' quattro Preti appellanti, ch'erano dalle loro funzioni sospesi, e aveano ottenuti decreti di difesa, fa *per modo di provisione, in conformità all'articolo* 40. *dell'editto del* 1695. *molte precise inibizioni, e divieti a Signori Samson, Coriet, e Gaucher* [Parochi della Diocesi d'Orleans], *di esercitare alcune funzioni Parrocchiali, ed ecclesiastiche, finche il Vescovo di Orleans, o i superiori del detto Vescovo secondo l'ordine de' gradi di giurisdizione gli abbiano rilevati dall'interdetto contro essi pronunziato*. Agenz. del Clero.

loro, che sono scomunicati il ricorrere in grado di appello al Magistrato per esserne liberati, o per ottenerne almeno la sospensione. Un uguale appello è formalmente riprovato dai Concilj di Antiochia (764), di Agde [765], e di Cartagine (766).

IV. Per la medesima ragione non è permesso al Magistrato nè di ammettere questi appelli per giudicare della rettitudine delle censure, nè d'impedire il Vescovo dal decretare le pene canoniche in materia Ecclesiastica, nè di obbligarlo a rivocarle. Il Concilio di Trento condanna un uguale intrapresa, come un attentato. *Nefas sit saeculari cui-*

(764) *Si quis a proprio Episcopo depositus presbyter vel diaconus, aut etiam si a synodo quilibet episcopus fuerit exautoratus, molestiam imperialibus auribus inferre non praesumat; sed ad majorem Episcoporum synodum sese convertat, & quae se putat habere justa, in eorum Concilio alleget, atque ab his expectet quae fuerit deprompta sententia. Quod si deficiens pusillanimitate hoc noluerit facere, si importunus fuerit Imperatori, hujusmodi nullam veniam habeat, nec locum ullius assertionis suae, nec spem recipiendi gradus habeat in futurum.* Can. *si quis* causa 22. q. 1.

(765) *Placuit ut clericus si relicto officio suo propter districtionem ad saecularem judicem fortasse confugerit, & is ad quem recurrit solatium ei defensionis impenderit, cum eodem de ecclesiae communione pellatur.* C. placuit 22. q. 1.

(766) C. *Si quis cujuslibet.* 22. q. 1.

libet Magistratui proibère Ecclesiastico judici ne quem excomunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet (767). Il Concilio di Antiochia (768), e quello di Cambrai (769) nel 1565. insegnano la medesima dottrina. Il Concilio di Lione (770) fulmina la scomunica al giudice secolare, il quale si rendesse colpevole di una tale intrapresa (771). Il Con-

---

(767) *Sess. 25. cap. 3.*

(768) Ved. questo canone riferito di sopra.

[769] *Sane juri divino nedum sacris repugnat canonibus quod judices laici, quibus de rebus ecclesiae disponendi nulla est attributa potestas, non raro prohibeant, mandentque judicibus ecclesiasticis ne excommunicatum a jure declarent & denuntient, aut ne quem excommunicent, vel ut latam excommunicationis sententiam revocent.* Conc. Cameracense, an. 1565. tit. de Potest. & Jurisdict. Eccles. cap. 2. apud. *Labb.* Concil. tom. 15. pag. 167.

[770] Filippo III. Re di Francia, Rodulfo Imperadore d'Occidente, e Michele Paleologo Imperatore di Costantinopoli, prestarono assistenza a questo Concilio, ch'è stato uno de' più solenni, e furono attaccati a' suoi decreti.

(771) *Quicumque pro eo quod in Reges, Principes, Barones, nobiles Ballivos, vel quoslibet ministros eorum aut quoscumque alios excommunicationis, suspensionis seu interdicti sententia fuerit promulgata, licentiam alicui dederit occidendi, capiendi, seu alias in personis aut bonis suis vel suorum gravandi eos qui tales sententias protulerunt, sive quorum sint occasione prolati, vel easdem sententias observantes, seu taliter excommunicatis communicare nolentes .... eo*

cilio di Agde, poco fa citato, sottomette alla medesima pena e il Magistrato, che intraprendesse a giudicare di queste materie, ed il Cherico, che si riportasse al suo tribunale. Alcun uso contrario non potrebbe derogare ai diritti fondati su la legge divina (772).

Che risponderanno i nuovi Inglesi a ragionamenti così stringenti, e ad autorità così rispettabili? Essi ricorreranno ad una sottigliezza ridicola. Il Magistrato, dicon essi, non pretende esaminare le censure, ma sola-

---

ipso sententiam excommunicationis incurrant. Cap. *Quicumque* 11. in 6.

(772) *Aliquis forte suspicabitur, nec injuria, constitutionem istam in regno receptam non fuisse, cum usum contrarium saltem in capiendis bonis viguisse constet, etiam post illud decretum; sed nolo exceptione illa constitutionem sanctissimam repellere, cum majorum nostrorum reverentia consecratam fuisse videam. Illam solum interpretatione juverunt ne jura regia violaret. Voluerunt itaque decretum quoad illas censuras vel excommunicationes locum habere quae nullae non essent. Si enim aut quia a judice non competente latae, aut alio manifesto vitio nullae essent; cum excommunicationum vires neque nomen obtinerent, non existimarunt in iis speciebus decreto Concilii Lugdunensis magistratus regios deterrendos esse ab asserenda jurisdictione regia, si opus esset. Deinde bona capi dixerunt, non praecise ut rescindatur excommunicatio, sed ut ab injuria regiae auctoritati facta, cessetur: Unde per consequentiam excommunicatio dissolvatur*. Marca Conc. Sac. & Imp. l. 4. cap. 18.

mente giudicare, se le censure stabilite sono contrarie ai sagri canoni, cioè giudicare solamente se sono ingiuste (773).

Ebbene! che significa dunque esaminare una causa, esaminare dell'appello della sentenza? Non è egli questo conoscere se la causa, e la sentenza sono giuste, o ingiuste, che caratterizza la giustizia, o l'ingiustizia, se non la conformitá, o l'opposizione, che esse hanno colle leggi del governo? Che fa egli di più il Magistrato quando giudica in grado di appello delle sentenze de' tribunali subalterni? Che fa di più il Giudice subalterno, quando decreta su le cause civili? Che pretendeva di più la Regina Elisabetta d'Inghilterra, allorquando si arrogava la giurisdizione su le materie spirituali, se non riformare gli abusi del governo Ecclesiastico, facendo osservare i sagri canoni? Che si direbbe di un Vescovo, che pretendesse dispensare i Fedeli dall'ubbidire ai decreti del Magistrato, non coll' esaminare le cause civili, ma col dichiarare, che i decreti sono contrarj alle leggi del Re? Sarebbesi dimenticata questa massima fondamentale, che in ogni genere di governo il giudizio legale, che fissa lo stato delle cose, e che determina l'ubbidienza dei

---

[773] Tale tra gli altri è il ragionamento dell' Autore del diritto pubblico ecclesiastico dissert. 7.

sudditi, non può competere, che alla potestá, che ha giurisdizione (774); che per conseguenza il Magistrato non avendo alcuna giurisdizione in materia spirituale, il giudizio, che egli fa su questo proposito è senza autorità, e non decide cosa alcuna in pratica, che egli non può con più forte ragione annullare il giudizio del Vescovo, che ha giurisdizione? Questo è dunque lo stesso, che sostenere una contraddizione manifesta, lo stesso, che confessare da una parte, che il Magistrato non può esaminare le censure, e dall'altra, ch'egli può annullarle di fatto dichiarandole abusive, cioè ingiuste. M. du Pui medesimo riprova l'uso, in cui era il Magistrato di obbligare questi Vescovi, col sequestro del loro temporale a dare l'assoluzione *ad cautelam* (775) ai Cherici scomunicati (776).

---

[774] Ved. di sopra.

[775] L'editto del 1595. art. 4. dice, che questa assoluzione si ridurrà a lasciare ai Cherici la libertà di difendersi in giustizia; ma non v'ha bisogno perciò di essere assoluto dalla censura, che non può privare il colpevole del diritto naturale, ch'egli ha di diffendersi. Una tale assoluzione era dunque inutile, come non é più in uso.

(776) „ Pare, che i Vescovi abbiano ragione di „ lagnarsi di queste ordinanze „ [per cui i giudici laici proscrivono loro di assolvere le scomuniche *ad cautelam*] „ perchè non può egli punirsi un Ve„ scovo se non viola esso le leggi, e i canoni, che

Il Magistrato farebbe qui ancora di più; egli annullerebbe la censura, ed assolverebbe con ciò dalla scomunica.

V. Ne segue, che i Vescovi non possono esser forzati a decretar le censure, nè per conseguenza a pubblicare le lettere monitoriali, nei casi, ne' quali essi le credessero contrarie ai sacri canoni? Egli è vero, che il Principe, e la Chiesa devono proteggersi, comunicandosi reciprocamente i soccorsi, che sono in loro disposizione; il Principe impiegando le pene afflittive contro i trasgressori delle leggi della Chiesa; e la Chiesa decretando le pene canoniche contro coloro, che offendono l'ordin civile. Egli è vero ancora, che le leggi, ed i comandi dell' una, e dell'altra potestà devono sempre presumersi giusti, allorquando si restringono nelle materie di loro competenza, fuori del caso di una ingiustizia manifesta, e che per conseguente la protezione, che esse vi pro-

sono in uso; e non appartiene agli Uffiziali del Prin„ cipe di fare delle leggi, ma di fare solamente ese„ guire i canoni, e le leggi. Or nè alcuna legge, „ nè alcun canone non obbliga un Vescovo, o un „ Ecclesiastico di scomunicare, e di assolvere alla „ discrezione del Magistrato, quando egli non giudica „ esso medesimo, che vi ha luogo, e che non l' or„ dinano i canoni „. *Du Puy. jurisd. Crim. ad lib. delle lib. Gall. tom. 1. part. 2. cap. 11. ediz.* 1731.

mettono scambievolmente, non dà loro diritto di esaminare la giustizia delle leggi, nè dei comandi, di cui esse devono proteggere l'esecuzione. Così, siccome il Magistrato deve supporre la giustizia dei decreti della Chiesa, per i quali essa invoca il suo patrocinio; egualmente la Chiesa dee supporre la giustizia dei decreti del Magistrato, allorchè essa è richiesta ad unire la sua autorità, con quella del Principe. Questa è la ragione, per cui il decreto del 1670. *ingiunge agli Uffiziali, sotto pena di confiscazione dei loro beni, d'accordare i monitorj, che il giudice avrà permesso di ottenere* (777).

Ma se il Vescovo richiedesse la protezione del Magistrato per l'esecuzione di un decreto evidentemente ingiusto; se la richiedesse per l'esecuzione di un decreto concernente oggetti puramente civili, e che sono fuori della sua competenza; se richiedesse finalmente una punizione troppo rigorosa; il Magistrato non dovrebbe negarvisi? Sì certamente. Lo dovrebbe nel primo caso, perchè non gli è permesso di concorrere ad una ingiustizia; lo dovrebbe nel secondo caso, perchè il Vescovo avrebbe operato senza autorità; lo dovrebbe nel terzo, poichè il Magistrato, essendo giudice dei mezzi della pro-

---

[777] *Tit.* 7. art. 2,

tezione, che sono di sua competenza, è egualmente libero su la scelta delle pene, che dee decretare [778].

Per la stessa ragione, allorchè il Vescovo è ricercato dal Magistrato di porgere il suo ministero per decretar pene canoniche, egli ha diritto di esaminare: 1. se la causa non è evidentemente ingiusta per se stessa; 2. se compete al Magistrato; 3. se il delitto è assai grave per meritare la punizione, che il Magistrato ricerca. Il Concilio di Trento raccomanda ai Vescovi l'esaminare con molta ponderazione i motivi, su i quali sono fondate le dimande delle lettere monitoriali, e di non accordarne, che secondo i lumi della loro coscienza, non semplicemente su l'autorità del Giudice (779). Le medesime disposi-

q 4

(778) Ved. part. 4. cap. 3. §. 3.

[779] *Excommunicationes illae quae monitionibus praemissis ad finem revelationis, ut ajunt, aut pro deperditis, seu subtractis rebus ferri solent, a nemine prorsus praeterquam ab Episcopo decernantur: & tunc non alias quam ex re non vulgari, causaque diligenter ac magna maturitate per Episcopum examinata, quae ejus animum moveat; nec ad eas concedendas cujusvis saecularis, etiam magistratus auctoritate adducatur, sed totum hoc in ejus arbitrio & conscientia sit positum ... Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico judici ne quem excommunicet; aut mandare ut latam excommunicationem revocet; sub praetextu, quod contenta in praesenti decreto non sint observata, cum non ad saeculares, sed*

zioni sono ripetute nelle regole di disciplina, dirette dall' Assemblea di Melun nel 1579 (780); nel Concilio di Bourges nel 1684. (781); nel Concilio d'Aix nel 1685. (782); nelle rimostran-

---

ad ecclesiasticos haec cognitio pertineat. Trid. sess. 25. cap. 3. de ref. Questo Concilio richiama il cap. *Episcopi*, il cap. *nemo*, il cap. *nullus Sacerdotum* 5. q. 3., il cap. *sacro de sententia excommunic*. Il secondo can. del 40. Concilio d' Arles, il cap. *rogo*, e i segu. 11. q. 30., il cap. *nullis*, e i segu., il cap. *desideres*, e il cap. *si concubinae* de sententia excom.

(780) *Nec ad reas concedendas (excommunicationes ad finem revelationis) cujusvis magistratus auctoritate adducatur* [Episcopus] *sed totum hoc in arbitrio Episcopi aut ejus officialis & conscientia sit positum*. Tit. 31. circa fin. Ved. le memorie del Clero tom. 7. col. 986.

[781] *Sacrorum Conciliorum ac praecipue Tridentini inhaerendo vestigiis, prohibet haec synodus, monitorias has litteras decerni a venerabilibus Episcopis, aut eorum officialibus pro re vulgari, & non nisi pro causa diligenter ac magna maturitate per concedentem examinata, quae ejus animum moveat pro re, loco, persona, aut tempore; etiam si a judicibus laicis facultas aut permissio concessa fuerit partibus, illas litteras obtinendi: totumque id in Episcopi aut ejus officialis arbitrio & conscientia sit positum*. Concil. Bituricens. ann. 1684. tit. 20. de jurisdict. Ved. le memorie del Clero tom. 7. col. 990.

[782] Il Concilio di Aix in Provenza tenuto l' anno 1585., richiama i proprj termini del Concilio di Trento, che abbiam noi citato di sopra, p. 495., not. 1., ved. le memorie del Clero, tom. 7., coll. 993.

ze, che fa il Clero nel 1614. (783), nel 1750. (784) in particolare, nel 1675. a propo-

---

[783] Il Clero nella memoria presentata al Re nel 1614., nell' Assemblea degli Stati generali, „ lo „ supplicava di vietare a suoi Giudici, e alle sue Cor„ t sovrane di forzare i Vescovi con staggimento del„ le entrate, o in altra maniera, i loro Uffiziali di „ por mano sulle ammonizioni, o sulle scomuniche, „ che deggiono interamente dipendere dall' autorità „ della Chiesa, come ad essa sola appartenente „. *Chac. del Clero, presentato al Re, art.* 21.

Osserviamo qui di volo una contraddizione manifesta dalla parte de' nimici dell' Episcopato. Si diffondevan eglino con declamazioni indecenti contro l' uso, che facevano i Vescovi delle censure per costringere gl' injusti posseditori de' beni di Chiesa alla restituzione. Era, secondo questi declamatori, un profanare il ministero sagro, in facendola servire a degl' interessi temporali. Or pertanto, allorchè vogliono essi obligare gli Uffiziali a dar censure per forzare alla restitzione de' beni de' particolari, non solamente riguarano eglino l' uso delle censure, come un atto di giustizia, ma riguardano la ricusa, che fa il Vescovo, non riputando convenevole di decretarle come un attentato degno di punizione. Bisognerebbe almeno, che si fosse d' accordo con se medesimo, quando si vole essere riformatore dell' Episcopato.

[784] L' Assemblea del Clero di Francia nel 1750. sesprime così nel sesto articolo della memoria, ch' essa presenta al Re.

„ Il Clero supplica V. M. di accordargli la dichiarazione chiesta nell' art. 8. del foglio presentato nel 1745., e che ordina 1. che i Giudici non possanno che accordare con le loro sentenze i giudizj, permesso di ottenere dei Monitorj senza la pote-

sito dell' articolo 2., tit. 7. del decreto del 1670. (785). L' editto del 1695. art. 26., che sembra, che sia una interpretazione della costituzione, dice espressamente, che gli Arcivescovi, ed i Vescovi non potranno decretare i monitorj, se non per delitti gravi, e scandalosi, e che i Giudici secolari non ne ordineranno la pubblicazione, che in questo caso. Ma se è proibito ai Vescovi di stabilire le censure per i delitti, che non sono assai gravi, essi hanno dunque la libertà di giudicare di questa gravità, e di negare i monitorj tutte le volte, ch' essi giudicano la pena delle censure troppo rigorosa, relativamente alla natura del delitto.

VI. Ne segue, che tutti i Cristiani di qualunque condizione siano, essendo sudditi della Chiesa, sono egualmente capaci di esser

---

stà in questo caso di promulgare, o ordinare, che i detti Monitorj sien spediti; 2. che a tenore dell' articolo 26. dell' editto del 1695. i Giudici non potranno accordare il permesso di ottener i Monitorj altro che per delitti gravi, scandali pubblici, e di cui non se ne potrà aver le prove che per mezzo di rapporti; 3. che questi gravi delitti, e pubblici scandali non saranno estesi, che ai casi, in cui il giudizio potrebbe portare infamia, o pena afflittiva contro i colpevoli. Proces. verb. dell' anno 1750. pag. 386. e 387.

(785) Ved. le memorie del Clero t. 7. col. 996. 1001. &c.

giudicati, sottoposti, e soggetti alle pene canoniche su i delitti, che offendono il suo governo (786); tali sono la simonìa, l'eresìa, l'usurpazione dei diritti spirituali. Gli antichi canoni sono una prova autentica del potere, che i primi Pastori hanno sempre esercitato a questo riflesso (787). *La legge di Gesù Cristo vi ha sottomessi al mio impero*, diceva San Gregorio Nazianzeno *ai Grandi del Regno* (788), perchè noi ancora abbiamo una specie di Regno, e tanto più nobile di sua natura, quanto le cose celesti sono più elevate al di sopra delle cose della terra [789].

L'articolo secondo del titolo decimo no-

---

(786) Ved. tom. 1.

(787) *Concil. Ancyrani cap.* 4. 5. 6. 7. 8. 9. 20. 21. 22. 23. 24. *Concil. Neocesarens. cap.* 2. 5. *Concil. Nicaeni I. cap* 12. 13. *Concil. Eliber. cap.* 1. 2. 3. 5. 6. 7 8. 9. 12. 14. 17. 22. 31. 46. 47. 52. 54. 57. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 78. 79. *Conc. I. Arelat. sub. S. Sylvestro cap.* 4. 5. 11. 13. 14. 23. Ved. ancora il Concilio di Gangres, di Laodicea, di Valenza sotto San Damaso, il primo Concilio di Toledo, il Concilio d'Agde &c.

(788) Ved. tom. 2.

(789) *Vos quoque lex Christi imperio meo ac tribunali subjecit. Imperium enim nos quoque gerimus, addo etiam praestantius, & perfectius, nisi aequum est spiritum carni fasces submittere, & cælestia terrenis cedere.* Greg. Naz. orat. 17., ad Cives circa finem, & orat., quae est apologia de sua absent.

no della Prammatica sanzione, ch'è ripetuto nel concordato, dice, che i Laici concubinarj saranno puniti colle pene canoniche da coloro, ai quali appartengono (790), cioè, come osserva Rebuf, dai Giudici della Chiesa, poichè il delitto è Ecclesiastico, e perchè non appartiene, che ad essi il decretare le pene canoniche: *Hi, ad quos pertinet, puta judices Ecclesiastici; nam concubinatus est crimen Ecclesiasticum, & de hoc tantum cognoscit Ecclesia* (791). I Capitolarj dei nostri Re ordinano, che gli adulterj, e i matrimonj incestuosi siano raffrenati dai giudizj dei Vescovi [792].

Pietro di Cugnieres riconosce nel terzo articolo delle sue osservazioni contro le pretensioni del Clero, che i Laici siano sogget-

(790) *Cum omnis fornicationis crimen lege divina prohibitum sit .... monet* (synodus) *laicos .... ut similiter a concubinatu abstineant ... Pro hujusmodi autem divini observantia praecepti, hi ad quos pertinet, tam salutaribus monitis, quam aliis canonicis remediis omni studio laborent*. Prag. tit. 19 §. 11. conc. tit. 13. §. 13.

(791) Ved. le memorie del Clero, tom. 7., col. 618.

[792] *Similiter praecipimus ut juxta decreta canonum, adulteria, & incesta matrimonia, quae non sunt legitima, prohibeantur, emendentur judicio Episcoporum*. Capit. 2., art. 3., ann. 743. Ved. le memorie del Clero, tom. 7., col. 618.

ti alla giustizia dei Giudici della Chiesa nelle cause spirituali: *Cognitio personarum laicarum pertinet ad judicem sæcularem, exceptis casibus spiritualibus*. M. Pitoù ne fa una delle nostre massime (793). „ A riguardo dei Lai„ ci, dice Fevrèt, *in rebus mere temporali*„ *bus*, la Chiesa non ha giurisdizione alcu„ na, ma in quanto alle cose spirituali es„ sa ne giudica a preferenza di tutti con un „ potere, e con una giurisdizionale auto„ rità (794) „. Questo Autore ripete altrove la medesima dottrina [795].

Il quarto articolo della costituzione del 1539, dice, che „ i Giudici della Chiesa „ potranno esaminar le materie dei Sagramen„ ti, e le altre puramente spirituali, ed Ec-

---

[793] „ Il Giudice Ecclesiastico non puol conoscer delitti non Ecclesiastici, e non misti riguardo ai puri laici; e quanto ai laici per i delitti puri Ecclesiastici non puol usar contro loro condanne di emende pecuniarie, o altro spettante direttamente il temporale „. Libert. della Chiesa Gall. art.

[794] Fevret. Dell' Abus. tom. 1. pag. 472.

(795) „ La giurisdizione ecclesiastica comprende la volontaria e contenziosa; la volontaria *quae de plano expeditur* che s' impiega alle collezioni &c., e la contenziosa, che contiene le istanze mute, e trattate *ex ufficio* sia quanto allo spirituale, sia quanto alle cause personali tra Ecclesiastici, o tra laici in materia spirituale, e ne' fatti de' Sagramenti: *Quarum rerum non solum Episcopis notio, sed jurisdictio est* „. Fevret dell' Abuso p. 104. edit. 1654.

„ clesiastiche, contro i semplici Laici, e se-
„ condo la forma del diritto „. La disposizione di questa legge è conforme all'editto di Chateau-Brian dei 27. Giugno 1551., all'editto dei 24. Luglio 1517. (796); a quello del 1610., al decreto del 1629. articolo 31., alla dichiarazione del 1666., ed all'articolo 24. dell'editto del 1695.

Ma questa massima, quantunque inviolabile, ch'ella esser dovrebbe, ha sofferto delle alterazioni, che hanno tolta a grado a grado ai Vescovi tutta la loro giurisdizione su questo punto.

---

(796) „ Non intendiamo giammai impedire i Giudici Ecclesiastici nella loro giurisdizione, e conoscenza. e che non abbiano potuto, e possino conoscere dal delitto di eresìa sia contro Cherici, e Laici, come del delitto puramente Ecclesiastico, dal quale la cognizione per disposizione di delitto, e ragione gli appartiene; sia contro quelli, che son constituiti degli Ordini sacri, Cherici, o quelli che hanno la semplice tonsura, o i Laici. Art. 1. dell'editto 24. Luglio 1557. Abbiamo anche inteso, ed intendiamo, che i nostri Giudici, ed Ufficiali abbian potuto, e possino conoscere tra tutti i Sagramentarj, ed altri prevenuti dai casi, e delitti commessi nel fatto di loro detta Religione, dove vi sarà scandalo, e sconcerto della pubblica tranquillità; cioè, e tutti i Predicatori pubblici dogmatizzanti, che faranno conventicole, ed adunanze, e che in qualche maniera sedurranno il popolo per tirarlo alle loro opinioni, e che faranno ingiuria a Dio, ed ai Santi pubblicamente; e quelli che caderanno in delitti di Bestemmia &c. Art. 2.

„ Nell'antica giurisprudenza, dice M.
„ le Merre, non si contrastava punto la com-
„ petenza dei Giudici della Chiesa. Si preten-
„ deva solamente, che i fori secolari poteva-
„ no esaminare cumulativamente con i fori
„ della Chiesa, e che la prevenzione attri-
„ buiva la giurisdizione Ecclesiastica alla di-
„ chiarazione della scomunica incorsa dall'
„ accusato; ma si lasciava al Giudice della
„ Chiesa la facoltà di farne la processura
„ per la convenzione dell'accusato; finalmen-
„ te, che il Giudice poteva giudicare con
„ cognizione la scomunica incorsa. Gli ulti-
„ mi decreti non permettono egualmente ai
„ Giudici della Chiesa il fare questa proces-
„ sura contro i Laici; si riduce a manife-
„ stare la dichiarazione della scomunica in-
„ corsa sul giudizio pronunziato da un foro
„ secolare (797) „. Ma non è questo un fare evidentemente attentato alle leggi naturali, e imperscrittibili dell'ordin giudiziario? Poichè una potestà, che ha ricevuto da Gesù Cristo una piena autorità per decretare le pene spirituali, può ella esser privata del diritto d'istruirsi da se stessa dei delitti, che eccitano la sua attenzione, o esser soggetta per questo riflesso al giudizio di un'altra potestà (798).

---

(797) Memorie del Clero, tom. 7., col 596.
(798) Ved. part. 3., cap. 3., §. 1., e §. 4.

Una sola parola inserita nell' editto del 1670., e tutto fuori della quistione presente, ha data occasione di dispustare alla Chiesa un diritto così immutabile. *I Balivi, Esecutori, e Giudici presidenti*, dice il Principe, *istruiranno privatamente noi altri Giudici dei casi reali* (799). Or siccome si comprende in questi casi reali il delitto di eresìa, se ne conclude, che la costituzione priva il Giudice della Chiesa del diritto di giudicarne. Ma questi termini, *i Balivi ec.... faranno sapere privatamente agli altri nostri Giudici*, possono essi escludere gli Ufficiali, che non sono Giudici del Principe? Il Giudice Reale non essendo Giudice competente per esaminare il delitto di eresìa, che è puramente Ecclesiastico, vi può intervenire in diverso modo, come Protettore, cioè, per sostenere il giudicato del Giudice della Chiesa? Può egli privarlo di una giurisdizione, che gli è essenziale? E' riserbato al Giudice secolare, quando uno scritto è stato dichiarato eretico, l' informare sul fatto, per sapere, se l' accusato è veramente l' autore di questo scritto, e per stabilirgli le pene temporali, senza, che gli sia permesso di sottrarsi ai castighi della potestà Ecclesiastica (800). Questo medesimo con-

---

[799] Art. XI., tit. I.
[800] Ved. sopra.

fessa Rousseau de la Combè : „ L'articolo undecimo del titolo I. della costituzione del „ 1670. qualifica, dic'egli, il delitto di eresìa „ del caso reale, ma questo si debbe spiegare. L'esame del diritto di eresìa appartiene „ al Giudice della Chiesa, e al Giudice reale. Appartiene al primo il dichiarare quali siano le opinioni contrarie alla dottrina „ della Chiesa, e a punire con pene canoniche coloro, che le sostengono con ostinazione. Ma appartiene ai Magistrati politici il punire con pene afflittive gli Eretici, „ che sotto pretesto di religione, cagionano „ turbamento, e confusione nello Stato (801) „.

VII. Ne segue finalmente, che il Magistrato sarebbe degno di pena egli stesso, da stabilirglisi dal Giudice della Chiesa, se usurpasse la sua giurisdizione, o se ne impedisse l'esercizio. Poichè i Giudici secolari non potrebbero usurpare, nè impedire l'esercizio della giurisdizione della Chiesa, senza commettere un delitto Ecclesiastico, nè senza offendere l'ordine del suo governo. Nessun attentato meglio caratterizzato nell'ordine pubblico, tanto civile, che spirituale, di quello che attacca la potestá medesima. Si potrebbe egli dire in fatto, che la qualità di Vescovo esen-

[801] Rousseau. Materie criminali, part. 2. cap. 6. sess. 1. num. 5.

tasse un Prelato dal rigore delle leggi, se si abusasse del suo ministero per fomentare la ribellione contro il Sovrano, o per usurpare i diritti della Corona?

Abbiamo osservato, che i Concilj di Trento, e di Cambrai consideravano come un delitto l'intrapresa del Magistrato, che volesse impedire, o costringere il Pontefice all'esercizio della pena spirituale(802). Abbiamo osservato il Concilio di Lione nel 1274. stabilire la pena di scomunica contro questo delitto (803). Il Concilio di Bourges stabilisce la stessa pena contro i Magistrati, che intraprendessero di riformare le sentenze dei Giudici della Chiesa in materia di censura, o di esaminare altre cause spirituali (804).

---

(802) Ved. §. 1.

(803) Ibid.

(804) *Duximus statuendum, quod licet eaedem personae Ecclesiasticae non solum coram eis justiciariis litigare, sed etiam ad ipsos venire in causis hujusmodi (* personalibus *) de jure minime teneantur, si tamen venerint, & allegato fori privilegio coram ipsis, iidem judicarii compulsione instituerint; supradictae, eo ipso, excommunicationis sententiam, quam in ipsos ferimus, incurrant ... ad haec si quis jurisdictionem temporalem exercens, de excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententiis, scilicet an juste latae fuerint an injuste aut aliquam in aliis Ecclesiasticis, vel spiritualibus causis decisionem seu cognitionem praesumpserit usurpare, per dioecesanos locorum, praesentis auctoritate Concilii, desistere monea-*

Il famoso diploma di Odoardo IV. Re d'Inghilterra riferiva tra le altre cose, che se

tur; & nisi monitus duxerit desistendum ad hoc per censuram Ecclesiasticam compellatur. Questa è la disposizione di un Concilio di Bourges tenuto nel 1276. presiedendo il Card. Simon Legato del Papa can. 7. *de foro competenti*.

Un altro Concilio tenuto nell' istessa Città nel 1286. ordina ai Curati (can. 2.) di pubblicare dal pulpito questo decreto del precedente Concilio, e la costituzione di Gregorio X. pubblicata nel Concilio generale di Lione contro quelli, che impediscono, o che disturbano l' esercizio della giurisdizione ecclesiastica. Il Conciliodi Melun nella Provincia di Sens pubblica l' istesso decreto del Concilio di Bourges, e la Bolla *Quoniam* di Papa Bonifazio VIII. tit. *De Immunitate Ecclesiarum*, in 6., che intima la scomunica col solo fatto contro tutti i Signori Giudici secolari, che impediranno ai Giudici Ecclesiastici il libero esercizio della loro giurisdizione. Questi due decreti sono ancora richiamati nel Concilio di Angers nel 1448.

Il Concilio della Provincia d' Auch a Nogaret rinnova le istesse disposizioni nel 1303. *De excommunicationis, suspensionis & interdicti sententiis, scilicet an juste latae fuerint vel injuste, vel de aliis causis specialibus vel ecclesiasticis, seu aliis ad forum ecclesiae de jure vel de antiqua consuetudine spectantibus, se nullatenus intromittant domini vel judices temporales, nec judices ecclesiasticos, nec super ipsis recurrentes ad ipsos in hujusmodi quomodolibet impediant, vel praedictis dent consilium, auxilium vel favorem. Aliter praedictae excommunicationis sententia sint ligati, quae nisi satisfactio facta prius fuerit, minime relaxetur*. Concil. Nugarolien. cap. 5.

Il 2. can. di Castel-Gontier Provincia di Tours

il Giudice secolare impediva l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, i Vescovi potevano dichiarare, e fulminare le censure ecclesiastiche, a fronte di tutti i divieti reali emanati dalla Cancellarìa, dal Tribunale del Re, o da altra parte.

Obbjezione tirata dalle costituzioni, e sua risposta.

Inutilmente ci si opporrebbero le costituzioni del 1614.(805), e del 1629.(806), che proibiscono il prevalersi di alcune censure contro i Giudici secolari, a motivo della funzio-

---

nel 1336. intima la scomunica di solo fatto contro coloro, che usurpano la giurisdizione ecclesiastica, e richiama il decreto del Concilio di Bourges.

Nel 1368. il Concilio di Lavaur composto dei Vescovi delle tre Provincie Narbona, Auch, e Tolosa intima le stesse pene.

Nel 1513. il Promotor generale del quinto Concilio di Laterano *procurator Concilii* dà supplica innanzi al Papa contro gli attentati, ed intraprese commesse dal Parlamento di Provenza sopra la Giurisdizione Ecclesiastica. Il Parlamento essendo stato citato, deputa a Roma per disapprovare tutto ciò, che era stato fatto in pregiudizio di questa giurisdizione.

Il Concilio di Roano nel 1581. tit. De Jurisd. si esprime in questi termini: *Monemus in Domino dictos judices saeculares, ut dictis canonibus* (de jurisdictione Ecclesiastica) *pareant, nec falcem in messem alienam mittant. Quod si moniti non paruerint, excommunicationis vinculo se noverint subjacere.*

[805] Art. 23. (806) Ibid.

ne delle loro cariche. Imperciocchè, perchè mai i Giudici non sono essi soggetti alle censure a motivo delle loro funzioni? Ciò succede, perchè la Chiesa non deve esaminare sulle materie civili; poichè su queste materie i Giudici secolari non sono corresponsabili, che al Sovrano (807). Il divieto debbe dunque restringersi nel caso, in cui i Giudici si trovano negli oggetti di loro pertinenza, e questa modificazione, che è di diritto naturale, si sottintende sempre necessariamente ogni qualvolta si tratta dell'esercizio del potere, poichè fuora di questo, i Giudici sono nella classe dei semplici particolari. Secondo il parere di Fevret „ qualora si dice, che gli Uffiziali del Re non possono essere scomunicati, allorchè eseguiscono il dovere delle loro cariche, non deve intendersi che di coloro, che sostengono i diritti del Re, senza usurpare quei della Chiesa. Poichè se un Giudice reale, secolare, intraprendesse l'esame delle cose della Fede, o dello spirituale, con pregiudizio dei diritti della Chiesa, perchè mai i Prelati non conserverebbero la loro giurisdizione, inibendo a tali Ministri l'esame di somiglianti materie sotto pena di scomunica, essendo ragionevole di permetter loro in que-

---

[807] *Quae jure potestatis a Magistratu fiunt, ad injuriarum actionem non pertinent*. *L. Injuriarum*. 13. ff. de injur.

sti casi l'uso delle armi spirituali, che sono state poste nelle loro mani, siccome è permesso al Giudice secolare, *pœnali judicio suam jurisdictionem tueri* (808) „?

Erricourt dopo avere esaminato, che i Ministri del Re non possono essere scomunicati in ciò che riguarda le funzioni delle loro cariche, aggiunge „ che non vi avrebbe luogo, se un Giudice reale intraprendesse l'esame delle cose di Fede, o delle materie puramente spirituali, l'esame delle quali in Francia è riserbato ai tribunali Ecclesiastici. Poichè in questo caso, i Giudici della Chiesa sono i vindici della loro giurisdizione, e possono servirsi delle armi, che la Chiesa loro concede (809)„. Riferisce a questo proposito l'autorità di Fevret, che noi abbiamo citata.

Altra obbjezione, e sua risposta.

Ci si oppone, che la Chiesa non deve essere Giudice nella sua propria causa. Obbje-

---

(808) Fevret rapporta in questa occasione gli attentati degli Ufficiali del presidio di Basas, che avevano informato contro un Predicatore per aver dal Pulpito avvanzate proposizioni contrarie alla Fede: „ Il Vescovo di Basas intima a tutti i Giudici secolari di tutta la sua Diocesi d'informare sopra le cose della Fede, sotto pena di scomunica in caso di contravvenzione. Ordinanza, che fu confermata d'ordine del Consiglio di Stato di sua Maestà „. Ved. Fevr. dell'Abus. p. 73. editto 1654.

(809) L. Eccl. part. 1. cap. 22. num. 27.

zione degna di compatimento, che si produce sempre contro l'autorità della Chiesa, o che non meriterebbe neppure di essere seriosamente confutata? Imperciocchè quantunque i particolari non possano essere Giudici nella loro propria causa, non è indispensabile, che il Sovrano, che non riconosce altro superiore sopra le materie della sua giurisdizione, si giudica egli stesso, e si difende con le sue proprie armi, quando i suoi diritti sono oppugnati? E da qual altro mai dovrebbe egli esser giudicato? „ Non vi è niente di più frequente in uso di foro, quanto delle proibizioni ai Giudici della Chiesa sull'esame delle materie temporali, sotto pena di nullità, di reintegrazioni di danni, e d'interessi delle parti, della confiscazione de' loro beni temporali, e di altre pene somiglianti „. Queste sono le espressioni di Fevret (810). Ora il Magistrato non è allora Giudice nella sua propria causa, e non lo sarebbe neppure nel caso, in cui si volese stabilirlo solo Giudice delle sue intraprese sulla giurisdizione spirituale? Finalmente il Principe non giudica egli stesso nella sua propria causa, quando punisce gli attentati fatti contro la sua autorità? E non si vede egli bene, che la massima, che ci si oppone tenderebbe a spogliarlo del potere, che

---

(810) Fevret. Dell' abuso, lib. 7. cap. 3. num. 8.

ha di reprimere gli attentati, che si farebbero contro i diritti della sua corona? Perchè dunque la potestà spirituale non potrebbe ugualmente giudicare su i suoi diritti, poichè le due Potestà sono ugualmente sovrane, e indipendenti (811)?

La Chiesa, egli è pur vero, non deve prevalersi, che con molta discrezione, del potere, che essa ha di punire gli attentati fatti contro la sua giurisdizione; e la confidenza, che ha riposta nella pietà dei nostri Re, la determina sempre a ricorrere alla loro protezione, per reprimere sì fatti attentati: ma non si tratta qui, che del diritto in se stesso, non della riserva, colla quale se ne deve servire (812).

Altra obbjezione.

M. Pithou riferisce un capitolare di Carlo Magno, estratto dal secondo Concilio di Toledo che proibisce il separarsi dalla comunione di coloro, che il Principe avrà ricevuto nella sua benevolenza, o che avrà ammessi alla sua

(811) Ved. tom. 2.

(812) Noi troviamo da una lettera d' Innocenzo III. ad Enrico Re d' Ungherìa il privilegio accordato dal Papa a lui, ed a suoi Uffiziali di non cader nella scomunica, che in causa manifesta, e dopo le ammonizioni canoniche. Il privilegio non può estendersi più oltre, poichè non si può essere nella Chiesa senza essere sottomessi alla sua giurisdizione.

mensa. Dal che ne conclude, che i Ministri del Re non possono essere scomunicati (813); ma sarebbe egli dunque mestieri il concludere ugualmente, che sarebbe assoluto dalla scomunica per la stessa ragione, se si fosse assiso alla mensa del Principe. Bisognerebbe ugualmente concludere, che il Principe avesse ricevuto il potere di sciogliere con un segno di benevolenza quelli, che la Chiesa avesse legati? Perchè dunque riferire, senza spiegarlo, un canone equivoco, il quale preso in un senso troppo letterale sarebbe contrario ai primi principj. Viceversa non v'ha cosa alcuna più saggia, e più uniforme alle regole, che questo canone interpretato in se stesso, e relativamente alle circostanze. Ecco il caso:

Erano allora molti accusati di attentato contro il Sovrano, e contro il governo. Queste accuse riguardando l'ordine civile, ed appartenendo al tribunale del Principe, spettava ad esso l'esaminarne. Colle leggi civili si dovea giudicarne. La Chiesa non essendo, che protettrice, non dovea adunque intervenire per punire i delitti, che il Principe avea perdonati; nè separare dalla sua comunione gli accusati, che per le marche di benevolenza, che ricevevano dal Principe, erano stimati essere innocenti, o di averne ottenuto

(813) Pitou. Libertà Gallicane, tom. 1. pag. 129.

il perdono; ed ecco precisamente il senso del canone di Toledo: *Quia tales* (culpati), *qui contra gentem, & patriam agunt per definitiones canonum antiquorum, potestate solum regia puniuntur, cui & peccasse noscuntur, ab eis nulla deinceps abstinebit Sacerdotum communio: sed quos regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensæ suæ effecerit, hos etiam Sacerdotum, & populorum conventus suscipere in Ecclesia communionem debebit* (814). Ma si può inferire da ciò, che la Chiesa non avesse il diritto di punire gli Uffiziali del Principe, se essi attentassero alla sua propria autorità? Il canone medesimo non indica il contrario? Imperocchè se la ragione, per la quale astener si debbe di pronunziare contro quelli, che sono stati accusati di delitti civili, quando sono ammessi alla buona grazia del Principe, è, che questi delitti essendo una violazione delle leggi civili, sono della competenza della potestà secolare, ne segue, che la Chiesa ha il diritto di giudicare dei delitti, che fanno attentato al suo proprio governo, e che offendono le leggi Ecclesiastiche?

Quistione sul termine della potestà coattiva.

Ma questa potestà per parte della Chiesa debbe esser chiamata *potestà di coazione*?

---

[814] *Concil. Tolet.* 12. *cap.* 3.

Sì senza fallo, perchè basta per ciò, che il timore delle pene, che questa potestá può infligere, *più formidabili ancora per un uomo dabbene*, dice Barclai, *che tutti i supplicj* (815), sia capace di determinare ogni uomo ragionevole. Il termine *di coazione*, che si vuò riprovare come nuovo, è stato consagrato da Bossuet (816), da Gersone (817), e dal Parlamento di Parigi (818). Ma questa quistione sarebbe superflua, se l' esempio di Antonio de Dominis non c' insegnasse, che non si supprime spesso il termine di coazione, che per contrastare alla Chiesa la sua medesima

---

(815) *Concedimus itaque Principem .... ab Ecclesia vel ejus capite, & summo Pastore in terris, Papa cogi posse, sed poenis tantum spiritualibus, quarum metus viro bono quibuscumque suppliciis gravior est*. Barclai. Della Potestà del Papa, cap. 4. della libertà della Chiesa Gallicana.

(816) *Habent Episcopi omnes a Christo, ut docendi cathedram, ita virgam coercendi, & ligandi auctoritatem*. Bossuet Def. Cleri Gall. tom. 1. pag. 259.

[817] *Potestas Ecclesiastica jurisdictionis est potestas Ecclesiastica coercitiva, quae valet exerceri in alterum, etiam invitum ad dirigendos subditos in finem beatitudinis aeternae*. Gers. De Potest. Eccl. consider. 4.

(818) In una celebre contesa portata al Parlamento di Parigi nel 1318. il Procuratore generale, che era parte avversa, confessava, che *il Vescovo aveva la coattiva cognizione, che porta la sua esecuzione contro i scomunicati*.

potestà (819); e Fevret non si è sufficientemente difeso dal medesimo errore (820).

---

[819] *Qui de republica Ecclesiastica, sicut de pure humanis philosophantur, mihi videntur non parum a recto tramite aberrare; non modo quia in ea requirunt veram jurisdictionem, hoc est, vim coactivam, & subjectionem externam, ubi tamen omnis gloria ejus ab intus*. Prop. Marc. Ant. de Dominis. De Republ. Eccles. lib. 1. cap. 1. num. 1.

Haec propositio, qua parte veram jurisdictionem, id est, vim coactivam, & subjectionem externam Ecclesiae denegat, est haeretica, & totius ordinis hierarchici perturbativa, atque confusionem Babylonicam in Ecclesia generans. Censura Facult. Theol. Paris.

[820] Fevret dopo aver detto, che la giurisdizione consiste nella potestà di portare un giudizio, e di farlo eseguire, aggiunge, che secondo questa definizione „ la parola giurisdizione non potrà essere, che impropriamente applicata agli Uffiziali della corte Ecclesiastica, tanto più, che se essi giudicano, non hanno la forza di autorità di esecuzione; il giudizio, che danno essendo al pari di quelli degli arbitrj, che restano senza effetto, se non se ne dimanda l'esecuzione ai Giudici secolari, a cui la cognizione ne vien attribuita dalle Ordinanze „. Fevret dell'Abus. lib. 4. cap. 1. n. 1.

Fevret qui conchiude ciò, che la Chiesa non ha l'autorità della esecuzione, cioè la forza esterna per forzare all'osservanza de' suoi regolamenti, e per un ultima conseguenza, che le sue decisioni sono uguali alle sentenze arbitrarie; il che è un grave errore. I. in ciò che l'autorità della Chiesa non deriva nè dal compromesso volontario delle parti, nè dal Magistrato pubblico, ma da Dio stesso; II. in ciò che il suo giudizio non ha bisogno di Giudice secolare per

§. III.

La Chiesa ha nell' ordine spirituale un potere di giurisdizione esteriore, propriamente detto, ed indipendente dalla potestà temporale.

Spiegazione della proposizione.

Io dico I., che la Chiesa ha una giurisdizione esteriore, cioè una giurisdizione, che si manifesta per atti pubblici, per distinguerla dalla giurisdizione sagramentale, che non si esercita, che nel Tribunale della Penitenza. Io dico II., ch' essa ha una giurisdizione propriamente detta, cioè una giurisdizione, che consiste nel potere di giudicare su i delitti Ecclesiastici, e sulle altre cause spirituali, per distinguerla da quella giurisdizione, che presa in un senso più esteso, abbraccia tutte le funzioni dell' amministrazione pubblica.

Prova tirata dal diritto di coazione, e di legislazione.

Questa proposizione è di Fede in tutte le sue parti. Perchè I. come noi abbiamo provato, la Chiesa ha il diritto di decretare delle pene spirituali fuori del Tribunale della Peni-

legar le coscienze; 3. in ciò, che il Magistrato, da cui la Chiesa chiede soccorso per eseguire i suoi decreti col terrore del castigo materiale, non ha diritto di conoscer le materie, su le quali è intervenuto il giudizio Ecclesiastico.

tenza contro i peccatori, che si rendono colpevoli dei delitti Ecclesiastici (821). Se ella ha il diritto di pronunziare sopra le quistioni, che insorgono in materie spirituali, e sopra l'interpretazione de' santi Canoni (822) sia che le cagioni riguardino il ben pubblico, o l'interesse particolare; ella deve in conseguenza avere il diritto di formare un giudizio, che abbia autorità, e che obblighi le coscienze; ella deve parimenti aver il diritto di ricevere le delazioni degli Accusatori, di ascoltare le loro difese, d'interrogarli, di udire i testimonj, di verificare i titoli, d'impiegare tutti i mezzi necessarj per assicurare la equità ne' suoi giudizj; ella deve aver l'uso per procedere, ed il diritto in fine di notificare i suoi decreti. Secondo la massima del diritto naturale, ugualmente consagrato dalle leggi civili, e canoniche si può avere un potere di autorità, senza aver i mezzi di esercitarla? *Cui jurisdictio data est ea videntur esse concessa, sine quibus jurisdictio explicari non potest* (823). *Eo quod causa alicui committitur super omnibus, quae ad causam ipsam spectar enoscuntur, plenariam recipit potestatem* (824). Ora questo potere, che io chia-

(821) Ved. tom 2.
(822) Ved. tom. 2.
(823) L. cui *ff. de jurisd.*
(824) C. Praeterea *extra de offic. deleg.*

mo qui potere di giurisdizione, essendo un attributo essenziale dell' autorità Episcopale, deve essere indipendente come essa.

Prova tratta della S. Scrittura.

II. Noi abbiamo osservato, che Gesù Cristo aveva ordinato di accusare alla Chiesa (825) i peccatori incorreggibili, e di separar coloro, che resistevano alla Chiesa, vale a dire ai Pastori, che esercitano la potestà della Chiesa. S. Grisostomo osserva in queste poche parole tutti i caratteri di una vera giurisdizione, l'accusa del colpevole, la deposizione de' testimonj, e la pena data ai contumaci colla separazione della comunione. Allora, aggiunge egli, il colpevole è legato da una doppia catena. Egli riceve una pena presente, egli è minacciato di un supplicio avvenire. Ch' egli dunque tema la separazione della Chiesa, ed il danno inseparabile di questa catena (826).

S. Paolo suppone chiaramente questo diritto di giurisdizione nella persona di Timoteo [827], allorchè gli raccomanda di non

---

(825) Ved. sopra.

(826) *Vides quomodo hunc duplici necessitate vinxerit, praesenti poena, & futuro supplicio. Haec porro comminatus est, ne ista amittant, sed metuens, & ruinas, & ejectionem ab Ecclesia & periculum ex vinculo partam.* Chrys. hom. 61. in Matth. nov. ed.

(827) Vescovi di Efeso.

ricevere alcuna deposizione contro un Sacerdote, se non che sulla deposizione di due, o tre testimonj: *Adversus Presbyterum accusationem noli accipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus* (828).

Prova tratta dalla pratica della Chiesa.

III. Questa giurisdizione è costante dalla pratica di tutti i secoli della Chiesa. Gli Apostoli, ed i lor Successori l'hanno esercitata contro i Cristiani scandalosi, sia nelle Assemblee del Presbitèro, sia nei Concilj. Vi si producevano le accuse, le difese, i titoli; vi si decretava dopo aver prese le necessarie istruzioni; vi si punivano, o vi si assolvevano gli accusati. Il settantesimo quarto canone del Concilio di Elvira esige, che vi sia un'accusa formata contro il colpevole per condannarlo; egli determina la pena, che deve subire il delatore, allorchè non prova il delitto. I Concilj di Africa regolano la maniera di procedere (829). Noi abbiam veduto, che, seguendo il rapporto di Tertulliano, la Chiesa eser-

---

(828) *I. Tim.* v. 19.

(829) Questi canoni riguardano 1. la qualità dei Giudicj; 2. le parti; 3. i processi; 4. le prove; 5. la sentenza; 6. l'esecuzione; 7. la sospensione per l'appellazione. Se ne può vedere il dettaglio nel trattato del Sig. Gibert sopra le Libertà della Chiesa Gallicana, che si trova inserita nel nuovo comment. di queste libertà.

citava una giurisdizione sopra i Fedeli, e puniva i colpevoli (830). Ora i Pastori non avevano già questa giurisdizione dagli Imperatori, che nemici erano del nome Cristiano: essi dunque dovevan necessariamente averla da Gesù Cristo. Il loro giudizio sarebbe stato una oppressione, se agito avessero senza autorità. Sarebbe stato permesso di liberarsene, o di resistervi, se l'obbedienza, che loro si rendeva, non fosse stata fondata su la legge divina. Ma se la giurisdizione della Chiesa è d'istituzione divina, ella è indipendente.

Prova tratta dalle autorità dei Padri.

IV. Richiamiamo qui tutto ciò, che noi abbiam detto su la sovranità, ed indipendenza delle due Potestà (831). Richiamiamo queste parole di Osio all'Imperador Costanzo (832): „ Non intraprendete di conoscere cause Ecclesiastiche, nè di comandar cosa alcuna „ sopra queste materie; ma apprendete piuttosto da noi ciò, che dovete sapere. Dio „ a voi ha confidato l'Impero, ed a noi la „ Chiesa (833) „. Richiamiamo questi rimproveri di un S. Vescovo al medesimo Impera-

[830] Ved. sopra.
[831] Tom. 1. e tom. 2.
[832] Tom. 2.
[833] Ved. tom. 2.

tore Costanzo [834]. Voi vi meschiate negli affari Ecclesiastici; egli non appartiene che ai Vescovi di conoscerli (835). Ora la potestà di regolare gli affari Ecclesiastici, di prenderne cognizione, e di comandare a questo riguardo, comprende il potere di pronunciare sopra le materie, che riguardano la Religione, sia per la disciplina, sia per i personali delitti.

Noi abbiam veduto, che il Concilio di Cambrai stabiliva contro Marsilio di Padova l'autorità di una giurisdizione esteriore, che la Chiesa avea ricevuto da Gesù Cristo, in virtù della quale il colpevole era convinto, e giudicato (836).

Prova tratta dalla confessione dei Principi Cattolici.

V. Gl'Imperadori Cattolici han riconosciuto solennemente questo potere [837]. Teodosio proibisce ai Giudici secolari la cognizione delle cause dei Cherici, cioè, come lo spiega Godefroa, le cause Ecclesiastiche. Nei delitti civili, dice Giustiniano, è il Ma-

---

[834] Tom. 2.

(835) *Miror qui fit ut aliis curandis destinatus, alia tractes; qui cum rei militari, & reipublicae praesis, Episcopis ea prescribas quae ad solos pertinent Episcopos*. Leoncius Episc. Tripolens. apud Suidam.

(836) Ved. sop.

(837) Ved. tom. 2.

gistrato, che deve presiedere al giudizio; ma allorchè si tratta di un delitto Ecclesiastico appartiene al Vescovo ad esaminare, e a punire: *In civili crimine præsit Judex .... Si vero crimen sit Ecclesiasticum, Episcopalis erit examinatio, & castigatio*. Noi abbiam veduto altronde, che Valentiniano avea dichiarato espressamente (838), che non era permesso alle potenze del secolo di prender cognizione di tal sorte di delitti [839]; che l'Imperator Basilio avea riconosciuta la sua incompetenza a questo riguardo (840). Giustino invia tutti gli affari Ecclesiastici avanti il sovrano Pontefice per conservare, dic'egli, alla santa Sede la sua autorità, ed alla Chiesa la sua giurisdizione (841).

S 2

(838) Tom. 2.

[839] *Fas non est ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio*. Cod. Theod. l. 16. tit. 2. num. 47. Godefroa interpreta questa legge di obbjetti concernenti la Chiesa.

Mihi quidem in laicorum ordine fas non est hujusmodi negotia curiosius scrutari ; Sacerdotes vero quibus id curae est, seorsum ubicumque voluerint, conveniant. Valent. apud Zozom. Hist. l. 6. cap. 7.

(840) Ved. tom. 2.

(841) *Nos reddentes honorem apostolicae sedi ... omnia quae ad Ecclesiarum statum, pertinent, festinavimus ad notitiam deferre vestrae Sanctitatis, quoniam nobis semper fuit magnum studium unitatem vestrae apostolicae sedis, & status sanctarum Ecclesia-*

Noi abbiam veduto altresì, che il Parlamento di Parigi sotto Carlo VI. distingueva queste due giurisdizioni (842). E' per la stessa ragione, che egli provava, che i diritti della potestà temporale erano inalienabili (843).

Gli editti, e dichiarazioni del 1530., 1580., 1608., 1610., 1629., e 1695. proibiscono ai Giudici laici la cognizione delle cause spirituali, come appartenenti per lor natura al Tribunal della Chiesa (844). Essi distinguono esattamente la protezione, che i Magistrati le devono dalla giurisdizione, che non è permesso loro di esercitare (845). Gli Amba-

---

rum custodiri. Justin. Epist. ad Joann. Pap. l. 1. cod. de summa Trinit. & fide cathol.

(842) Ved. Tom. 2.

(843) Ved. sop. tom. 2. . Il Parlamento aggiunge a nome di Carlo VI. *Quare non immerito Dei Vicarius quoad jurisdictionem temporalem appellari possumus & debemus, juraque nostra regia nobis ad causam nostrae superioritatis competentia praescribi seu minui, vel aliter acquiri, etiam per quodcumque temporis curriculum aboleri vel a nobis abdicari non possint*. Al 3. volume della libertà della Chiesa Gallicana, pag. 122. edit. 1731.

[844] L'editto di Melun art. 24. l'editto del 1606. art. 8., quello del 1710. art. 5.. l'ordinanza del 1629. art. 31., l'editto del 1695. art. 34., e 37. di sopra citato tom. 2.

[845] Eccovi tutto questo ben contestato dall' editto di Melun, con l'editto di Enrico IV. nel 1606. e da quelli di Luigi XIII. 1610. e 1629. di sopra citati tom. 2.

sciadori di Francia richieggono con istanza per parte del Re ai PP. di Trento, che i Vescovi sieno ristabiliti nella loro giurisdizione. Or questa giurisdizione riguardar non poteva, che a giurisdizione esteriore, era dunque lo stesso che dichiarare, che questa giurisdizione era propria ai Vescovi, ed indipendente dal Principe. Noi abbiam veduto, che Luigi XV. ha riconosciuto questa verità (846).

Prova tratta dall' autorità dei Dottori.

VI. I Dottori, i meno sospetti di tradire i diritti della Corona, hanno insegnato la stessa dottrina (847). Bossuet stabilisce, come la base della nostra Libertà, che Dio nell' istituire le due Potestà, le ha munite di tutto il potere necessario per governare ciascuna nella sua parte con una piena indipendenza (848). M. de Marca stabilisce in mas-

(846) Ved. sop.

(847) Ved. tom. 2.

(848) *Jam illud considerandum aggredimur ...; ambas potestates Ecclesiasticam, & civilem ita esse divino numine constitutas, ut in suo genere, & ordine unaquaeque sub uno Deo proxime collocata, prima ac suprema sit ..... Quare neque admittimus eam utriusque potestatis, civilis nimirum, & Ecclesiasticae subordinationem quam adversarii passim inculcant. Satis enim constitit non ita subordinatas quae sine se invicem stare possunt tota vi sua ac numeris omnibus absoluta. Atque supra vidimus, planoque in confes-*

sima, che l'esecuzione dei canoni comprende il potere di dar giudizj, e pene canoniche; che ella appartiene all' Ecclesiastica giurisdizione, e che la protezione appartiene al Principe (849).

La Facoltá di Teologìa di Parigi insegna come un articolo di Fede contro Marsilio di Padova, che la Chiesa ha una vera giurisdizione, che racchiude una forza coercitiva per obbligare i Fedeli ad una sommissione esteriore (850). Gersone (851), in fine

---

so est, stare veram religionem, stare Ecclesiam tota vi sua etiam ab imperio separatam; stare in ordine civili perfectissimum regimen a vera Ecclesia veraque religione seclusum. Ergo ambæ potestates supremæ ac principes in suo ordine conjunctae & amicae, non una per se alteri subdita subordinataque est. Bossuet. Def. 4. prop. Cleri Gall. part. 5. lib. 2. cap. 31. 32. & 37. lib. 6. cap. 29.

(849) Ved. sop.

(850) Ibid.

[851] *Potestas jurisdictionis in foro exteriori dupliciter consideratur; uno modo, prout immediate a Christo tradita est, secundum legem evangelicam; alio modo, prout superaddita est ex humana constitutione, vel dono per principes sæculares.* Gers. de potest. Eccl. cap. 2. §. 3. -- *Potestas ecclesiastica jurisdictionis in foro exteriori, est potestas Ecclesiastica coercitiva, quæ valet exerceri in alterum etiam invitum, ad dirigendum subditum in finem beatitudinis aeternæ, velut in finem proximum & principaliter intentum ... Proprie dicitur jurisdictio facultas seu potestas propinqua di-*

l' Abate di S. Cirano, sotto il nome di Pietro Aurelio (852), Quesnello egli stesso (853), e Pastore (854) tengono lo stesso linguaggio:

---

cendi vel sententiandi jus in alterum etiam invitum: & hæc duplex est, temporalis & spiritualis. Temporalis exercetur secundum leges civiles ad finem quietae conversationis humanae: spiritualis autem exercetur secundum leges canonicas ad finem principalem aeternae beatitudinis consequendae. Hanc potestatem contulit Christus Matth. XVIII cum dixit Petro vice omnium: Si peccaverit in te frater tuus, &c. Fundatur etiam in hoc textu, nedum potestas excommunicandi, sed potestas definiendi, determinandi, statuendi, decernendi, constituendi praecpta, leges & canones procedendi denique contra inobedientes. Gers. de Potest. Eccl. apud Vonder-Hardt. Con. Constant. tom. 1. col. 87. 88.

(852) *Ved. questa autorità riportata nel tom* 2.

(853) Quesnello su queste parole del 20. cap. degli Apostoli *attendite vobis, & universo Gregi, quo Spiritus Sanctus posuit reggere Ecclesiam Dei*, dice: „ Si vede da queste parole, che tutta la loro giurisdizione (*dei Vescovi*) è anche di diritto divino, e datagli immediatamente da Dio. Perchè cosa è la giurisdizione, se non il diritto di reggere, e governare? da chi hanno essi ricevuto questo diritto, e questa potestà se non dallo Spirito Santo? *Quos spiritus es*. Quesnell. discipl. Eccl. sopr. il 20. cap. degli atti degli Apost.

[854] *Ecclesia corpus est Christi, & Christus Ecclesiae caput.... Christus potestatem jurisdicendi dedit vicario suo Petro & successoribus illius in eo munere... non modo in foro interno quoad omnia, sed etiam in foro externo quoad clericos & administrationem rerum spiritualium, sicut ei promiserat. Matth*

i Cattolici non professano un'altra dottrina in Alemagna (855).

Prova tratta dalla dottrina dei Giuriconsulti.

VII. I Giureconsulti i più saggj, ed i più zelanti per gli interessi del Principe son qui d'accordo con i Teologi, ed i Canonisti. Secondo du Perrai la giurisdizione contenziosa appartiene per diritto divino ai Vescovi (856). Secondo Chopin la potenza Secolare è al di sotto della potenza Ecclesiastica nelle cose, che riguardano la Religione (857). Barclai in un opera consacrata alla difesa dei diritti della Corona, mette per principio che le due Potestà sono talmente indipendenti, che l'una non può esser sommessa all'altra, nè usurparne la giurisdizione (858), cioè, che la loro giurisdizione è talmente propria a cia-

---

XVI. dicens: TU ES PETRUS, &c. Pastor de jurisdict. eccl. lib. 1. *Jurisdictio ecclesiae a Christo data est.*

[855] *In ecclesia vera est potestas & jurisdictio sacra. Haec potestas a Christo ortum trahit. Objectum ejus aliud esse non potest, nisi eae causae, quae ex indole sua, spirituales sunt & ecclesiasticae, eo ipso nimirum, quod a potestate saeculari, hac Christi institutione distincta sit, propriumque, circa quod versetur, objectum obtinuerit*. Schmidt. Instit. Juris Eccles. Germ. tom. 1. part. 2. cap. 2. sess. 1. §. 142.

(856) Du Perrai. Osservazione sopra l'editto del 1695. art. 3. pag. 25. prima ediz., e pag. 36. della seconda.

(857) Ved. tom. 2.

(858) Ved. questa autorità nel tom. 2.

scuna di esse, che esse sono assolutamente indipendenti nel loro dipartimento.

„ Vi sono due sorti di giurisdizioni nella „ Chiesa, dice Eveillon, l'una interiore, e „ secreta...., l'altra si chiama giurisdizione „ esteriore, e consiste nell'autorità di regge- „ re, e governar la Chiesa, di regolar la „ disciplina, e la polizìa di questa, di ordi- „ nar censure, e pene canoniche, di far leg- „ gi, statuti, o costituzioni, di giudicar le cau- „ se di materia Ecclesiastica Spirituale (859) „. Ora una giurisdizione, che consiste nell'autorità di reggere, e governar la Chiesa, non può venir, che da Gesù Cristo, ed una Potestá, che viene immediatamente da Gesù Cristo, non dev'esser corrisponsabile, che a lui solo.

Noi abbiam veduto M. Talon esprimersi con una maniera ancora più precisa (860). Launoy insegna la medesima dottrina (861).

---

(859) Eveillon. Trattato della Scomunica p. 8.

(860) Ved. tom. 2.

(861) Il Papa, e i Vescovi possono senza contrasto prender cognizione in materie spirituali: tutto ciò, che vi è di spirituale, ed Ecclesiastico, dicono i canoni, deve esser governato dal giudizio, e potestà del Vescovo, a cui Iddio ha affidato la cura delle Anime.... Questa giurisdizione della Chiesa si estende anche al criminale riguardo ai delitti ecclesiastici, come l'Eresìa...., ma siccome il Papa, ed i Vescovi hanno ricevuto da Gesù Cristo un' ampia facoltà se-

Colombet rende omaggio a questa verità (862) in termini energici; e noi, non istaremo qui a ripetere la testimonianza di Domat, di cui noi abbiam fatto di già uso in altri luoghi (863).

„ Il secondo motivo di lagnanza, dice „ Du-Puy è riconosciuto dai due partiti, „ cioè, che ciò, che riguarda la Religione, „ e gli affari della Chiesa, dev' esser esami- „ nato, e deciso dagli Ecclesiastici. Nel Con- „ cilio di Sardica fu decretato, che si pre- „ gasse l' Imperatore di ordinare, che nessun „ Giudice ponesse mano negli affari Ecclesia- „ stici, perchè essi non devono conoscere, „ che gli affari temporali. Sopra di che Osio „ si lagna coll' Imperador Costanzo perchè „ egli si meschiava negli affari Ecclesiastici „. Questo è altresì il motivo delle lagnanze di S. Ilario (864), di cui abbiam noi riportato le precise parole (865).

Ecco dunque gli affari della Chiesa, ecco le materie di Religione, che ritornano al Giudice Ecclesiastico per loro natura, e non

---

pra le cose di religione, e materie spirituali, non è anche difficile il dimostrare, che non hanno giurisdizion temporale „. Launoi Instit. al diritto Franc. lib. 4. cap. 5. Ved. le Lib. Gall. per Du-Pui.

[862] Vedi tom. 2.

(863) Ved. sopra.

(864) Du-Puy. Giurisdizione criminale. **Libertà** Gallicane tom. 1. pag. 13. edit. 1631.

(865) Ved. tom. 2.

precisamente in virtù delle leggi dei Principi, dopo che gl' Imperatori sono rimproverati essi stessi per essersene arrogata la cognizione.

Du-Puy continua: ,, Fa duopo solamen-
,, te osservare due cose, la prima, che per
,, il giudizio, che gli Ecclesiastici si riserba-
,, no per gli affari della Chiesa, essi inten-
,, dono un giudizio d' istruzione, non già un
,, giudizio, che consiste nell' autorità di pu-
,, nire; poichè allor quando i delitti erano
,, costanti, noi abbiam veduto, che i Padri
,, pregavano gl' Imperatori a far punire i col-
,, pevoli (866) ,,.

Egli è evidente, che questo giudizio di istruzione, al quale Du-Puy riduce l' esercizio della Ecclesiastica giurisdizione, non deve limitarsi ad un semplice avviso. Queste due idee si contraddicono manifestamente. Non vi ha più giurisdizione colà, dove non vi ha più autorità, che lega le coscienze. Egli deve dunque solamente spiegarsi per opposizione alla potenza coercitiva temporale. Imperciocchè egli è costante, che la Chiesa non ha giammai avuto bisogno di ricorrere ai Principi per infligere pene canoniche; l' esempio de' Vescovi, i quali sollecitavano presso gl' Imperatori la punizion de' colpevoli, non può riguardare, che le pene afflittive.

---

[866] Giurisdizione criminale, tom. 1. p. 13.

E' ancora conforme a questa spiegazione, che secondo Hosman „ gli Ecclesiastici, co-
„ me Ecclesiastici non avendo nè Fisco, nè
„ Territorio, non hanno alcuna giurisdizio-
„ ne, ma solamente pronunciano ciò, che con-
„ viene osservare senza aver cattura, nè ese-
„ cuzione,..... Da questo difetto di giuris-
„ dizione, aggiunge egli, avviene, che noi
„ siam di avviso in Francia, che un Eccle-
„ siastico non può condannare nè all' emen-
„ da, nè ai danni, ed interessi [867] „. Ed
un poco avanti. „ Se non bisogna credere,
„ che i Giudici Ecclesiastici abbiano ancora
„ giurisdizione assoluta, perchè essi non hanno
„ territorio, ma solamente un uditorio (868) „.
Si vede, che questo Giureconsulto non contrasta all' autorità Ecclesiastica il nome di giurisdizione assoluta, se non che in ciò, che ella nulla può ordinare relativamente alle pene civili; ma molti nuovi Giureconsulti abusando dell' autorità degli antichi hanno impiegato i loro termini senza prendere il loro spirito.

Intanto oltre la giurisdizione, che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo, ella esercita ancora una certa giurisdizione temporale, che ella possiede per concessione de' Principi; im-

---

(867) Hosman. Trattato delle Libertà della Chiesa Gallicana, inserito nelle Lib. Gall. tom. 1. pag. 242. edit. 1731.

[868] Ivi pag. 241.

perciocchè è per privilegio, che ella conosce le cause civili personali contro i Cherici; che ella ha Cursori, e Ministri della giustizia per la forzata esecuzione de' suoi giudizj; che ella impiega la forza esteriore per obbligare alla ubbidienza; che ella ha il diritto di far arrestare i colpevoli, e di condannar coloro che soccombono, alle spese; che ella ha prigioni, e che gli atti emanati dal suo Tribunale, ricevono certe solennità. Questo è ciò che Gersone ha distinto assai bene (869). Questo è ciò che Perald Castel (870), ed Hericourt [871] insegnano espressamente in termini, che noi altronde abbiamo riportato.

---

(869) *Proprie dicitur jurisdictio facultas seu potestas propinqua dicendi vel sententiandi jus in alterum etiam invitum. Et haec duplex est, temporalis & spiritualis. Temporalis exercetur secundum leges civiles, ad finem quietae conversationis humanae pro hac vita: spiritualis autem exercetur secundum leges canonicas, ad finem principalem aeternae beatitudinis consequendae.... addita est vero pro inobedientium coercitione, poenalis excommunicatio: & sunt qui dicunt poenam hanc esse ultimam quam infligere possit Ecclesiastica potestas jurisdictionis ex institutione Christi sola primaria; sic quod non extenditur ad incarcerationem nec ut aliquis adjudicetur morti vel flagello corporali; sed facit hoc Ecclesiasticus, dum facit ex concessione Principum.* Gers. de Potest. Ecclesiast. tom. 2. pag. 230. 232.

[870] Ved. Tom. 2.

(871) Ved. sop.

Luigi XV. nel decreto del Consiglio reso li 10. Marzo 1731., che noi abbiam citato (872) dopo aver riconosciuto i diritti della giurisdizione spirituale, aggiunge. „Se la Religione di Sua Maestà l'obbliga, come protettore della Chiesa, ed in qualità di Re Cristianissimo, ad impedire, che non si faccia alcun attentato in ciò, che sì essenzialmente appartiene alla potenza spirituale, è sua intenzione altresì, che ella continui a godere pacificamente ne' suoi Stati di tutti i diritti, e privilegj, che le sono stati accordati dai Re suoi predecessori, su ciò che riguarda l'apparecchio esteriore del pubblico Tribunale, le formalitá dell' ordine, e dello stile giudiziario, l'esecuzion forzata de' giudizj sopra i corpi, ed i beni, le obbligazioni, o gli effetti che ne risultano nell' ordine esteriore della società, e in generale tutto ciò, che aggiunge il terrore delle pene temporali, han timore delle pene spirituali (873)„. L'Assemblea del Clero nel 1765. distingue ancora i due generi di giurisdizione in questi termini: „ Oltre il pubblico tribunale dell' ufficialità, la Chiesa avea essenzialmente, e per sua natura un' tribunale

(872) Ibid. ved. sop.

(873) Ved. il nuovo Commentario delle Libertà Gallicane tom. 5. pag. 77., ed il medesimo pag. 156. L'ordine del Consiglio dei 24. Maggio 1766. dove quest' ultime parole vengon ripetute.

pubblico ed esteriore, al quale un colpevole poteva, e doveva essere citato per essere inteso, e giudicato secondo le regole, ed i canoni; giurisdizione, che Gesù Cristo aveva dato alla sua Chiesa (874) „.

Osserviamo frattanto, che se il Giudice della Chiesa è indipendente dalla potenza civile nell' esercizio della giurisdizione, che ha ricevuta da Gesù Cristo, egli è a lei subordinato come il Magistrato nella parte di giurisdizione, che esercita per privilegio del Principe.

In fine qual testimonianza più autentica del decreto del Consiglio reso i 30. Luglio 1731., col quale S. M. richiamando alla sua Persona l' appellazione interposta dal suo Procurator generale (875) dal decreto dell' Arcivescovo di Parigi riguardante la giurisdizione Ecclesiastica, ella richiama, e consacra nel tempo istesso le massime di questo Prelato? Le espressioni di questo decreto, che racchiudono in poche parole la dottrina, che noi abbiamo esposta sopra i diritti dell' Episcopato rapporto alla disciplina, sono un monumento troppo prezioso per non meritare di esser quì intie-

---

(874) Memoria presentata ai Re dall' Assemblea del Clero del 1765. Ved. il Processo Verb. di questo anno de' 7. Giugno 1766. sess. 99. pag. 787.

[875] Ved. l' arresto del Parlamento di Parigi de' 5. Marzo 1731., che ricorda il Procurator generale, chiamato come di abuso.

ramente riportato. Ecco i termini del decreto:

Decreto degno di osservazione del Consiglio reso i 30. Luglio 1731.

Vista nel Consiglio di Stato... la memoria presentata da M. Arcivescovo contenente in sostanza: „ che ben lontano di aver nulla avanzato nel suo editto, che possa recare il minimo attentato all' autoritá Reale, egli ha la consolazione di vedere, che coloro stessi, che l' attaccano, riconoscono, che non vi è contrasto alcuno de' grandi principj, che conducono al discernimento delle due Potestà (876), che il rimprovero, che gli si fa di averne dedotte conseguenze forzate, o pericolose, non può riguardare se non ciò, che ha detto o in generale sopra la giurisdizione della Chiesa, o sopra i termini della giurisdizione esteriore, o in fine sopra a quelli della forza, e del potere coattivo: ma che Monsig. Arcivescovo di Parigi si è spiegato così esattamente sopra questi differenti punti, ed ha avuta una sì grande attenzione a definire tutti i termini, di cui si è servito, ch' egli crede poter dire con un intiera confidenza, che nel difendere i diritti del Sacerdozio, non ha egli meno rispettato quelli dell' Impero. E poteva egli meglio farlo conosce-

(876) Questi sono i termini del requisitorio del Procurator generale, chiamato come di abuso. Termine, che è essenziale di non dimenticare.

re, che nello stabilire come ha fatto nel principio della sua istruzione, che la potestà temporale emanata da Dio solo, non dipende altresì che da Dio, e che non può alcuna potestà sopra la terra in caso alcuno dispensare i sudditi dall'inviolabil fedeltà che essi devono al loro Sovrano. Se egli ha sostenuto, che l'autoritá spirituale in ciò che è di sua giurisdizione ha gli attributi essenziali alla vera potenza; se egli ne ha concluso, che ella ha il diritto di far canoni, o leggi Ecclesiastiche, che in tutto ciò, che è puramente spirituale non sono sottoposti alla potenza dei Re della terra, se egli ha avuto cura di osservare nello stesso tempo, che le pene, che ella impone per assodare l'autorità de' suoi decreti sono del medesimo genere di questa potestà, cioè spirituale. Che tutto ciò, che ha egli aggiunto a queste nozioni generali per ispiegare la giurisdizione, che è propria, ed essenziale alla Chiesa si riducono a queste due proposizioni: Una, che non si saprebbe negare, che i primi Pastori hanno ricevuto da Dio il potere di pronunciar giudizj, e censure fuori del Foro secolare della Penitenza; di assicurarsi della verità de' fatti, sia per la confessione del colpevole, sia per la testimonianza di coloro, che han cognizione del suo delitto; di obbligare gli Eretici, e gli scandalosi di ubbidire al giudizio pronunciato contro essi, e di

esercitare questi differenti atti di autorità per mezzo della minaccia, o dell'imposizione delle pene spirituali. L'altra, che il termine di giurisdizione così spiegato è sì poco contrario ai diritti della potenza secolare, che gl'Imperatori Romani l'avevano applicata all'autorità de' Vescovi, e che l'uso n'è sì comune dopo molti secoli, non solamente nei canoni dei Concilj, ma negli ordini dei nostri Re, e nei decreti dei Parlamenti, che questa espressione non può giammai servire di fondamento ad un ricorso, come di un abuso „.

„ Che in riguardo del termine di giurisdizione esteriore, le spiegazioni, che l'Arcivescovo di Parigi ha date nella sua istruzione Pastorale, fanno vedere quanta attenzione ha egli avuta a conservar tutto ciò, che appartiene alla potestà temporale. Che dopo avervi distinto chiaramente l'autorità, che i Vescovi han ricevuta da Dio, e quella, che essi hanno dai Principi nell'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica, Monsignor Arcivescovo di Parigi ha espressamente insegnato, che la prima è tutta spirituale sia per rapporto al suo oggetto, che è la salute delle anime, sia per rapporto alle censure, il di cui effetto è spirituale, e non vi ha già meno riconosciuto, che la Chiesa ha dai Sovrani la forza esteriore per l'intiera esecuzione de' suoi giudizj. Egli ha osservato, che siccome ciò che riguar-

da le cose sensibili, ed esteriori compete alla potestà temporale, che ella ha per fine diretto, ed immediato l'esteriore tranquillità dello Stato, e per mezzi la forza esteriore, e le pene temporali; si disegna, e si caratterizza sovente questa potestà col nome di potestà esteriore, ma che di là non ne segue, che non si possa applicare ancor questo nome con ragione all'autorità della Chiesa. Che se ella è tutta spirituale nel suo oggetto, nel suo fine, e nelle pene che ella pronuncia, ella si manifesta necessariamente per mezzo di atti visibili, ed esteriori. I Fedeli, che le sono sottopposti, sono uomini composti di un corpo, e di un anima. La Chiesa di cui essi son membri è una Società esteriore, di cui la perpetua visibilità è uno de' caratteri essenziali; ed essi vi sono uniti non solamente per i legami interni della Fede, e della carità, ma per i legami visibili di una professione esteriore della medesima Fede, della partecipazione esteriore de' medesimi Sacramenti, della sommissione esteriore ai medesimi Pastori. Che la natura della società de' Fedeli esige dunque, che le istruzioni, i comandi, i giudizj della Chiesa siano conosciuti per mezzo di segni visibili, ed esteriori, senza che ella non potrebbe nè insegnare, nè farsi ubbidire, nè ascoltare i colpevoli, o i testimonj, nè rendere ancora giudizio alcuno. Che d'altron-

de sebbene la sospensione, la deposizione, la scomunica siano pene spirituali, il di cui principale oggetto è di privar l'anima de' beni spirituali, ne derivano nondimeno effetti, che dansi a vedere al di fuori, sia per la separazione de' Fedeli, che più non esercitano alcun commercio di religione collo scomunicato, sia perchè egli è privato del diritto di assistere alla celebrazione de' santi Misterj. Che altresì allorquando l'autoritá spirituale non si esercita, che per la santificazione di un peccatore nell'amministrazione del sacramento della Penitenza, la giurisdizione della Chiesa è semplicemente interiore; ma allorquando i primi Pastori sono obbligati di punire gli Eretici dichiarati, o i pubblici peccatori, di conservare la mandra col togliere un agnello infetto, e d'imprimere ai Fedeli un terror salutare per contenerli nel dovere, allora la giurisdizione, che essi esercitano, può esser chiamata esteriore, sia perchè si rapporta al governo della Chiesa, che è una Società visibile ed esteriore, sia perchè i giudizj, ch' ella rende si manifestano al di fuori benchè senza questo apparato esteriore, che ella tiene della concessione de' Principi; sia perchè le pene, che ella pronunzia hanno conseguenze esteriori, che si osservano. Che tale è l'origine di questa divisione sì generalmente ricevuta della giurisdizione Ecclesiastica in interiore, ed esteriore, o ciò che è la stessa cosa, in foro

interiore, e foro esteriore; espressione, che la Chiesa non inquieta punto per confondere la sua giurisdizione con quella de' Principi della terra, nè per attribuirsi quella possanza, e quella forza esteriore, che appartiene all'autorità temporale, ma unicamente per distinguere la giurisdizione, di cui ella usa nel foro interiore della penitenza, ove tutto è secreto, e nascosto da quella, che esercita nel governo visibile della Chiesa rapporto alla Religione. Che in fine il termine di giurisdizione interiore della Chiesa nel senso, che Monsignor Arcivescovo di Parigi ha spiegato nel suo editto è autorizzato per un lungo uso, che si trova in molti Concilj, e che è stato ugualmente impiegato dai Teologi, dai Canonisti, e dai Giureconsulti. Che i termini di timore, di coazione, o di coercizione, o di potere coattivo, o coercitivo, sono suscettibili delle medesime riflessioni, e che l'Arcivescovo di Parigi non li ha spiegati con minore esattezza, e precisione di quello della giurisdizione esteriore „.

„ Che egli ha osservato nella sua istruzione, che il potere d'impor le pene spirituali a coloro, che le han meritate, e farle loro sopportare malgrado essi stessi, è ciò, che i Teologi chiamano potere coattivo della Chiesa. Che questo potere non consiste dunque nel timore, o coazione, che si esercita sopra i corpi, o sopra i beni temporali per una for-

za esteriore a cui non è possibile di resistere; la coazione presa in questo senso è riservata alla potestà temporale, ed è nel medesimo senso, che qualche volta i Padri della Chiesa han detto ugualmente, che i Teologi, che i primi Pastori non possono costringere i Fedeli. Che questo è un principio ugualmente riconosciuto dalle leggi civili, e dalle leggi canoniche, che la giurisdizione suppone qualche diritto di forza, ed i Concilj han detto, come Cujacio: *Nessuna giurisdizione senza forza*; ma vi sono due sorti di coercizione, e di timore, che l' Arcivescovo di Parigi ha distinte accuratamente nella sua istruzione pastorale: Una, che si esercita per mezzo delle pene temporali, e non appartiene, che alla potestà Secolare; l'altra, che è propria della potestá Ecclesiastica, e che consiste nel diritto, che ella ha di obbligare i Cristiani a sottomettervisi per il timore delle pene spirituali, o di loro farle soffrire malgrado essi stessi, se vi resistono. Diritto di coercizione, o di timore, senza il quale la Chiesa avrebbe ricevuto invano il potere di formar leggi canoniche, e di rendere i giudizj. Che in consegnenza, se i Principi temporali costringono i loro sudditi ad obbedire ai loro ordini, e fanno rispettare i loro giudizj per il terrore delle pene temporali; la Chiesa altresì obbliga i suoi figlj ad osservare le sue decisioni, ed i suoi decreti, e li sottoppone ai

suoi giudizj per il terrore delle pene spirituali. Ora secondo l'ordinario linguaggio degli uomini, che è divenuto anche quello delle leggi, e dei canoni, ogni azione ispirata dal timore di qualche genere di pena qualunque possa essere, è riguardata come un effetto di una sorta di timore, che secondo il grado del male, che si apprende, determina più, o meno la volontá ad agire suo malgrado; ed è in questa maniera, che tutto dì si dice, che un padre per il timore della diseredazione obbliga suo figlio a rinunziare ad impegni, che avrebbe contratti senza questo timore. Che nulla è altresì più comune nel diritto canonico, che queste espressioni *per censuram Ecclesiasticam cogatis, & compellatis*. (Espressioni, di cui i Giudici secolari riconoscono l'uso legittimo, tutte le volte, che essi permettono di ottenere, e di far pubblicare monitorj in forma di diritto), ed è per questa ragione, che è stato proibito dai Papi di far uso delle censure per obbligare una persona a compiere le promesse di maritaggio, dovendo i maritaggj esser liberi, e privi di timore; regola, che i Magistrati non mancherebbero di mantenere altamente, se un Giudice della Chiesa fosse capace di contravvenirvi. Che egli è vero, che per fare agir gli uomini assolutamente loro malgrado, per forzare, per esempio, a comparire innanzi al suo giudice, per deposizione de' testimonj, un con-

dannato a subìre corporalmente la pena, che gli è imposta, il Principe impiega una forza esteriore, che obbliga di agìre, e questa è quella specie di forza, e di timore, che non è in poter della Chiesa di esercitare. Ma sebbene ella non possa impiegare una forza di questa natura, non è meno certo, che ella faccia subìre ai colpevoli pene spirituali, e che essi le subiscono loro malgrado, come coloro, che son puniti dalla potestà temporale. Che così per togliere ogni equivoco, convien distinguere due effetti nella forza, di cui l'uno è di obbligare un colpevole a sopportare suo malgrado la pena, che ha meritato, e l'altro di costringerlo per mezzo di una forza, cui non è permesso resistere, a fare l'atto comandato. Il primo di questi due effetti è comune alle due Potestà; il secondo non conviene, che alla potestà temporale. Che infine, come l'Arcivescovo di Parigi ha fatto altresì vedere nel suo editto, le espressioni di timore, di coercizione, di coazione, di potere coattivo, o coercitivo non hanno nulla di nuovo, poichè non solamente i Teologi, ed i Canonisti, ma i Giureconsulti, i Magistrati stessi, ed i più zelanti difensori della potestà Reale se ne son serviti, parlando dell' autorità della Chiesa „.

„ Che se il fondo della dottrina contenuta nell' istruzione Pastorale dell' Arcivescovo di Parigi, ed i termini, che ha impiega-

ti per esprimerla, non possono somministrare alcun mezzo solido di appellazione come di abuso, egli non è meno possibile di trovarne nel dispositivo di questa istruzione..... Che egli ha avuto attenzione di spiegare i veri motivi della censura, che ha pronunciata, indicando esattamente i falsi principj, o gli errori, che ne sono l'oggetto, cosicchè si vede evidentemente, che ella non cade in alcuna maniera sopra proposizioni, la di cui condanna possa interessare, anche indirettamente, i diritti della Reale potestà. In effetto negare espressamente, che la Chiesa abbia una vera potestà spirituale, che ella abbia il potere di far canoni, o leggi Ecclesiastiche nell'ordine della religione; e che ella abbia il diritto di comandare, e di farsi ubbidire per il timore delle pene spirituali, pronunciando fuori del foro interiore della penitenza, giudizj, e censure contro i peccatori scandalosi, non è questo un avanzar principj, che di una parte, per avviso di tutti i Teologi Cattolici formalmente sono contrarj alla parola di Dio, e che dall'altra non possono essere impiegati per istabilire i veri, e solidi fondamenti dell'autorità reale? Che tal è la sostanza di una istruzione, il di cui spirito è sì chiaramente indicato, e le cui espressioni son misurate con tanta circospezione, che Monsig. Arcivescovo è stato tanto sor-

preso, quanto afflitto, di vederla divenire l'oggetto di una appellazione, come di abuso... „.

„ E Sua Maestà avendo riconosciuto per l'esame, che ella ha fatto fare nel suo Consiglio, della detta istruzione Pastorale, e della detta memoria, che la censura pronunciata dal detto Arcivescovo di Parigi, non ha per oggetto proposizioni, la di cui condanna possa interessare, anche indirettamente, i diritti della potestá temporale, e che ella cade unicamente sopra falsi principj, che sono rigettati da tutti i Cattolici, e di cui per conseguenza non si può mai servirsi per istabilire i solidi fondamenti dell'autorità Reale; ai quali il detto Monsig. Arcivescovo è stato ben lontano di dar scossa in alcuna maniera; Sua Maestá ha giudicato a proposito di spiegare le sue intenzioni sopra questo soggetto, in attendendo, che ella abbia potuto prendere le convenevoli misure per terminare in generale tutte le dispute, e quistioni presenti. Al che desiderando di provedere, Sua Maestá essendo nel suo Consiglio, e richiamando alla sua persona, in conseguenza del decreto dei 10. Marzo scaduto, la cognizione della detta appellazione, come di abuso, interposta dal suo Procurator Generale al Parlamento di Parigi, e ricevuta per il decreto dei 5. Marzo, ha tolto, e toglie tutte le proibizioni fatte dal detto decreto, e per-

mette al detto Arcivescovo di far distribuire il detto editto dei 10. Gennajo scaduto ec. (877) „.

Il Principe poteva meglio giustificar egli stesso la dottrina, che noi qui esponiamo, dalle imputazioni odiose, per cui si vorrebbe renderla sospetta?

Obbjezione.

Si combattono questi luminosi principj con frivoli equivoci; ma non farà d'uopo, che spiegare i termini per confutare le obbjezioni. La Chiesa, si dice, non ha territorio, per conseguenza non ha giurisdizione. Il Principe è il Vescovo al di fuori; a lui dunque appartiene di regolare l'amministrazione esteriore delle cose sante.

Risposta.

I. La Chiesa non ha territorio (878) in questo senso, che non avendo per sua istituzione alcuna sovranità temporale, essa non ha come è stato spiegato nè *cattura*, nè *esecuzione*, cioè che essa non può decretar pene afflittive, nè costringere colla forza esteriore alla esecuzione de' suoi ordini. Ma ne segue da ciò, che non abbia una vera autoritá per decidere, e per comandare in materia di Religione, per punire i colpevoli con pene spirituali, e che i Fedeli non siano realmente

---

(877) Vedi il nuovo Commentario delle Libertà Gallicane tom. 5. pag. 79. ec.

(878) Vedi sopra.

legati, loro malgrado, in virtù della potestà, che ha essa ricevuta? Ne segue da ciò, che non possa aver l'uso necessario all'esecuzione della sua giurisdizione; e senza il quale questa giurisdizione ne diverrebbe chimerica?
„ Non si può dire ragionevolmente, dice Fevret, che la Chiesa non ha giurisdizione. E quando si allega *Ecclesiam forum non habere*, che ella non ha nè fisco, nè territorio, nè giurisdizione, tutto questo deve intendersi sanamente, cioè, che riguardo ai laici, *in rebus mere temporalibus*, ella non ha giurisdizione alcuna, ciò che è verissimo; ma rapporto alle cose spirituali, ella ne conosce di tutte con una potestá, ed autoritá giurisdizionale (879) „.

II. Il Principe è il Vescovo di fuori: *Episcopus extra Ecclesiam*. Nulla di più semplice quanto questa espressione presa nel suo naturale significato. La Chiesa non si occupa, che della Religione, rinchiusa come in un Tempio augusto, ove questa Religione presiede, ella non rimira, che Gesù Cristo, che la salute dell'anime, che il culto divino, che il sacro Altare, che è in mezzo di essa. Di là ella prende la sua autorità, e la sua forza; lá si riferiscono le sue funzioni. Le cose

---

(879) Fevret, Dell' Abuso, tom. 1. p. 47.

temporali le sono straniere. L'ordine civile forma come un nuovo mondo intorno al Tempio santo. Il Principe colla spada alzata lo circonda per far eseguire le leggi della Chiesa, e gli ordini de' Pastori, ma senza mai imbarazzarsi egli stesso nel governo spirituale, perchè non gli è mai permesso di entrare nel luogo santo, che in qualità di agnello (880). Ecco il Vescovo di fuori. I nostri avversarj ne concludono, che egli ha il diritto di comandare e al popolo, ed ai Pastori in materia di Religione, perchè egli prende il nome di Vescovo; ed io ne inferisco al contrario, che egli non può, che proteggere, secondare, ed ubbidire esso stesso, perchè non essendo, che il Vescovo esterior della Chiesa, egli non ne è nè l'ispettore, nè il giudice (881). Il buon Principe, dice S. Ambro-

---

(880) Vedi tom. 3.

(881) „ Non solamente, dice il Signor De Fenellon, i Principi non hanno alcuna potestà contro la Chiesa, ma ancora nulla possono per Lei riguardo lo spirituale, se non che l'ubbidienza. E' vero, che il Principe pio, e zelante è chiamato il *Vescovo esterno*, e *il protettor de' Canoni* [Eusebio lib. 4. della vita di Costan. cap. 24.], espressioni, che noi continuamente ripeteremo con gioja nel senso moderato degli antichi, che se ne son serviti. Ma il Vescovo esterno non deve mai intraprendere la funzione di quello interno. Si tiene la spada in mano alla porta del Santuario. Ma si trattien dall'entrarci. Nel tem-

gio, è nella Chiesa, non al di sopra. Egli n' è dunque il Figlio, non il Signore, l' Agnello, e non il Pastore; egli dunque deve eseguire, e non comandare: *Imperator bonus intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est* [882]. L' unzione, che egli ha ricevuta è ben differente da quella, che consacra i Pontefici (883).

Conseguenze della Tesi fissata.

Ma se la Chiesa ha ricevuto per sua istituzione una giurisdizione esteriore propriamente detta, ed indipendente nell' ordine delle cose spirituali, ne segue:

I. Che ella ha una piena libertà per procedere secondo le regole prescritte dal diritto naturale, divino, e cattolico, affine di schiarire la sua Religione sopra le cause, che sono portate al suo tribunale, e di prescrivere ai Giudici Ecclesiastici le altre formalitá, che

---

po istesso, che protegge, ubbidisce. Protegge le decisioni, ma non ne fa nessuna ,,. Discors. dell' Arcivescovo di Cambrai a S. A. S. l' Flett. di Colonia nel dì della sua consegrazione nel 17 7.

[882] *Amb. concione* 1. *contra Auxent.*

(883) *Dicendum quod reges non habent aliquam potestatem in spiritualibus & ideo clavem regni coelestis non accipiunt, sed solum in temporalibus, quae etiam non nisi a Deo esse potest ut patet:* Rom. XIII. *Nec per unctionem in aliquo sacro ordine consecrantur, sed excellentia potestatis ipsorum a Christo descendere significatur, & ut ipsi sub Christo in populo christiano regnent*.. Tom. supl. q. 19. art. 3. ad. 2.

ella stima necessarie nell' esercizio della sua giurisdizione, purchè esse non offendano punto l' ordine civile. Queste formalità essendo un accessorio, ed una dipendenza della giurisdizione, esse non possono esser determinate, che per la potenza in chì ella risiede. Noi vediamo, che S. Paolo raccomandava a Timoteo di non ricevere alcuna accusa contro un Sacerdote, che sulla deposizione di due, o tre testimonj (884). La Chiesa aveva sotto gl' Imperadori Pagani certe regole per procedere nell' istruzione delle cause, che erano di sua giurisdizione; regole fondate non solamente sopra il diritto naturale, ma sopra il diritto positivo; regole, che obbligavano i giudici della Chiesa, benchè esse non fossero punto improntate del suggello dell'autorità temporale. Noi leggiamo ancora nei canoni quelle, che i Concilj di Africa avevano prescritte (885).

Intanto la Chiesa è obbligata di conformarsi agli ordini del Regno nell' esercizio della giurisdizione civile, che ella ha ricevuta dal Principe, perchè ella non ha a questo riguardo, che una potestá subalterna, e dipendente dalla sua volontà. I Giudici Ecclesiastici vi sono ancor sottoposti nell' esercizio della

(884) *Ved. sop.*
(885) Ibid.

giurisdizione spirituale, ma solamente in conseguenza del voto [886] della Chiesa Gallicana, che ha adottato questi ordini; ed ella vi si è determinata per le stesse ragioni di saviezza, che hanno condotto i Principi ad erigere in legge molte massime su gli atti cavati dal diritto canonico, cioè, o á cagione dell' equità di queste leggi, o per istabilire una uniformità nell' uno, e l' altro tribunale, o per confermare la concordia, e l' unione fra le due Potenze, o in fine per procurarsi la protezione delle leggi civili, che non accordano il soccorso del braccio Secolare, se non allorchè gli atti della giurisdizione contenziosa son rivestiti delle formalità, che esse hanno prescritte (887).

Poniamo solamente questa eccezione alla regola, che i Vescovi non sono astretti alle

---

(886) Questo voto si trova anche annunziato negli atti dell' Assemblea del 1605. . „ E tuttavolta, che con tali usurpazioni del diritto Ecclesiastico tutto il Clerò di Francia, e specialmente tutti gli Arcivescovi, e Vescovi risentono un grande interesse nelle Sedi dell' ufficialità di loro diocesi, desiderando di provvedere a questa confusione, ed attenendosi al mezzo principale, che può produrre il ristabilimento della giustizia, hanno formato l' ordine giudiziario, e stile di procedere nelle ufficialità le più addattate ai santi decreti, ord. reali, ed arresti dei cursi dei Parlamenti „. Proces. verb. nuov. coll. tom. pr. pag. 761.

[897] Vedi il §. 5. di questo capitolo.

formalità della procedura, allorchè essi pronunciano in materia di dottrina; e che la Chiesa nel conformarsi a queste formalità, non ha giammai pensato di assoggettarvisi. M. Bossuet fece osservare in occasione del moto proprio, che Innocenzo XII. aveva inserito contro i nostri usi nel Breve, che condannava il libro delle Massime de' Santi, che su gli affari de' Santi, il fondo doveva trionfare sopra la forma. Questo sentimento dettato dall'equità naturale, e dall'amore del ben pubblico allora prevalse (888). Ma per la stessa ragione questa clausola non impedì, che non si ricevesse in Francia la Bolla di erezione del Vescovato di Parigi in Arcivescovato; e il tutto si ristrinse a protestare allora contro la clausola.

Non convien dunque obliare questa massima, tutte le volte, che per sottrarsi all'autorità, s' innalzeranno litigj sopra la forma,

(888) Il Sig. di Aguesseau richiede il registro del Breve: *Salva priscorum canone auctoritate*, e il Parlamento di Parigi registra in questi termini: „Senza che ciò, che si è passato intorno alla suddetta costituzione possa pregiudicare all' ordine stabilito nei giudizj Ecclesiastici, nè alla giurisdizione ordinaria de' Vescovi; come anche senza l' approvazione della clausola, che la Costituzione è data di *motu proprio* del Papa; e della proibizione, che contiene di leggere il libro condannato anche riguardo alle persone, che non hanno bisogno di espressa permissione.

sopra tutto allorchè si tratta dell' insegnamento. Si potrebbe in effetto contrastare ai decreti dogmatici accettati dalla Chiesa universale l' infallibilità, che li caratterizza, facendo insorgere incidenti sopra le sue formalità, come s' egli fosse in potestà degli uomini di porre condizioni alle promesse di Gesù Cristo; o come s' essi fossero dispensati di obbedire allo Spirito Santo, allorchè egli si è spiegato per mezzo della voce dei Pastori, perchè egli avesse negligentato le forme, che gli uomini gli avrebbero prescritte?

II. Ne segue, che il Vescovo non potendo essere spogliato della sua giurisdizione spirituale, l' amministrazione, ch' egli ne commette ai suoi Officiali, non può privarlo della libertà, ch' egli ha di esercitarla personalmente in tutto, come il Sovrano nell' istituire i Magistrati non si spoglia punto del diritto, ch' egli ha di esercitare la giurisdizione per se stesso.

Questa massima, che noi abbiamo da principio stabilita nel parlare della Sovranità in generale (889), massima, sulla quale si appoggiano i diritti del Monarca, e che noi abbiamo richiamata recentemente, per provare, che il Vescovo ha diritto di decretare per se stesso pene canoniche (890); questa massima

---

[889] Ved. tom. 1. (890) Ved. sopra.

deve aver luogo in tutto ciò, che riguarda la giurisdizione spirituale. Loysseau insegna, che „ il Vescovo è il vero giudice, ed il pri-
„ mo Officiale della ecclesiastica giurisdizio-
„ ne; ch' egli può chiamare a se la causa pen-
„ dente avanti il suo Officiale, poichè uno
„ degli ufficj Episcopali è di rendere la giu-
„ stizia (891) „. Se la giurisprudenza, che si è introdotta in certe corti di Parlamento, è contraria a questo principio, non è però meno invariabile, poichè non può farsi prescrizione contro il diritto divino. Ma la Chiesa cede qualche volta, come dice Bossuet, *per condiscendenza, e per amor della pace, certe cose, che riguardano il suo governo* (892).

Secondo questa giurisprudenza, si distingue ben tosto la giurisdizione Episcopale esteriore in volontaria, ed in contenziosa distinzione, di cui egli è assai difficile di dare un esatta definizione (893). La prima specie

[891] Loysseau. Degli Offic. cap. 6. Potete consultare le Memorie del Clero tom. 7. col. 236.

(892) Polit. lib. 7. art. 5. prop. 11.

(893) Si distingue ordinariamente la giurisdizion contenziosa dalla graziosa in ciò, che la prima si esercita *in non volentes*, e che essa è di giustizia; e che la seconda si esercita sulle materie, che sono di pura grazia. Secondo questa definizione la distribuzione dei brevi di dispensa dovrebbe esser fatta dal Vicario generale: nulladimeno essa viene eseguita ordinariamente dall' Ufficiale. Il Vescovo in visita può eserci-

di giurisdizione riguarda, si dice, le materie graziose, e che si trattano sommariamente, quali sono le collazioni, e le dispense; la seconda si esercita in materia contenziosa, e colle formalità ordinarie della procedura. Si lascia ai Vescovi la facoltà di esercitare la giurisdizione volontaria per loro stessi, ma non si permette loro di esercitare la giurisdizione contenziosa, che per mezzo de' loro Officiali, purchè essi non si sieno mantenuti nell' uso contrario.

Egli è così facile di sentire le pericolose conseguenze di questa giurisprudenza, come egli è difficile di conoserne una plausibil ragione.

Imperocchè il potere di giurisdizione, ed il diritto di esercitare questa giurisdizione, sono precisamente la cosa istessa; e quando ancora si potesse separarli, egli è evidente, che essendo derivati dalla sorgente medesima, cioè dalla missione divina, che Gesù Cristo ha data ai Vescovi, non può essere nella potestá de' Principi nè di modificarli, nè di diminuirli. Egli sarebbe ancora contrario a tutti i principj, che la potestà, che non deve farsi ajutare nelle sue funzioni, se non quando

---

tare una giurisdizion di Giustizia; poichè può castigar gli Ecclesiastici, pigliando una informazione sommaria: dall' altra parte l' Uffiziale esercita l' stesso potere, seguendo le forme della procedura.

ella non può esercitarle personalmente, fosse qui forzata di esercitarle per il ministero altrui, senza potere esercitarle per se stessa.

Dall'altra parte, se si può spogliare i Vescovi dell' esercizio personale della loro giurisdizione contenziosa, perchè non si potrá spogliare ançora dell' esercizio personale della giurisdizione volontaria? Poichè l'una, e l'altra giurisdizione sono della medesima natura, l'una, e l'altra essenzialmente inerente all'Episcopato. Ciò posto, se il Magistrato decide, che il Vescovo non potrà esercitare la sua giurisdizione volontaria, che per i suoi Vicarj generali, e che non sarà più in sua libertà di dimettergli (la quistione era stata già agitata nell'ultimo secolo rapporto agli Ufficiali) il Vescovo non sarà più che un Simulacro nel governo Ecclesiastico. E chi impedirebbe poi, che il Magistrato non estendesse questa giurisprudenza in riguardo ai Concilj, poichè il potere dei Concilj non è differente dal potere del Vescovo?

Finalmente su che si fonda l'assurda distinzione, che si vuol quì introdurre tra la giurisdizione del Vescovo, e il potere dell' esercizio? Si fonda forse sulla simiglianza, che si vuol mettere tra la giurisdizione de' Vescovi, e quella de' Signori dell' alta giustizia, che sono obbligati di far amministrare la giustizia dagli Ufficiali? Ma qual differen-

za! La giurisdizione dei Signori dell'alta giustizia non è che una giurisdizione impropriamente detta, che si limita a nominare Ufficiali, per esercitare un'autorità, che non è quella de' Signori, ma quella del Principe: la giurisdizione de' Signori d' alta giustizia non è inseparabile per sua natura dalla lor persona, nè dai loro dominj; essa ha la sua istituzione dall'autorità del Principe, che può modificarla, secondo ch'egli il giudichi convenevole, e che può separarne la proprietà dell'esercizio. Ma la giurisdizione de' Vescovi essendo annessa al lor carattere, non vi ha che la potestà della Chiesa, ch'è quella di Gesù Cristo, che possa sospenderne l'esercizio. I Nobili, che possedevano originariamente i feudi coll' alta giustizia, essendosi dati alla professione delle armi, o ad altre funzioni incompattibili collo studio delle leggi, e con l'amministrazion della giustizia, era convenevole, che la facessero amministrare dai loro Ufficiali. Ma il Vescovo consacrato pel Governo della Chiesa, previo lo studio delle leggi canoniche, debbe egli stesso vegliare al mantenimento della fede e della disciplina, ed egli nol può fare che in virtù di questa autorità spirituale, che costituisce la sua giurisdizione.

III. Ne segue, che i Vescovi hanno per loro istituzione il potere di esercitare l'una,

e l'altra giurisdizione in tutti i luoghi della loro Diocesi. Gesù Cristo dando loro la sua missione per istruire tutte le nazioni, per formare un nuovo popolo in mezzo di esse, per governarlo, e per regolar tutto ciò che avea rapporto alla religione, ha dato loro per ciò ancora il diritto di esercitar le funzioni dell' Apostolato in tutte le parti del Mondo; e non è a disposizione di alcun altra potestà di restringerne il potere, che non dipende, che da lui. Tutta la terra spetta ai Principi in quanto al sovrano Dominio, ma tutta la terra è destinata ancora ad essere il tempio della religione, poichè il mondo intero non esiste, che per la santificazion degli uomini. La Chiesa può dunque per tutto far uso della sua autorità, come il Principe può far uso per tutto del suo potere. Le due Potestà essendo emanate immediatamente da Dio, e sovrane ciascuna nella sua parte, non possono nè assoggettarsi, nè limitarsi reciprocamente nell'esercizio della loro giurisdizione. Il Sovrano può restringere la giurisdizione del Magistrato nel ristretto di un Pretorio; perchè il Magistrato non esercita che una autorità precaria, e subordinata a quella del Sovrano, che nel confidarla a lui ha diritto di prescrivergli i limiti. Egli può restringere quella, che il Vescovo esercita per privilegio in materia civile, perchè il Vescovo non l' eserci-

ta, che come Ufficiale del Principe: può ancora restringere il pubblico esercizio della giurisdizione Episcopale, cioè certe solennitá, certi diritti di coazione, e gli altri privilegj annessi a questo esercizio, e che la Chiesa riconosce dalla liberalità del Principe; ma non può restringere la giurisdizione spirituale in se stessa, i di cui diritti annessi al carattere Episcopale sono inalienabili. „ La giurisdi-„ zione sia contenziosa, sia interiore, che il „ Vescovo comparte all' Ufficiale, ed al Pe-„ nitenziere, dice M. Talon, è nel Vescovo „ come nella sua fonte; egli ha ricevuta l' u-„ na, e l'altra dal Cielo (894) „ ed altrove: „ l' autorità dei Successori degli Apostoli, e „ loro giurisdizione spirituale è d' istituzione „ divina „. D' onde questo Pubblicista conclude, „ che non si può indurre prescrizione „ contro essi per alcun possesso, nè consuetu-„ dine ancora immemorabile. Sovra questi „ principj, egli aggiunge, sono fondate le no-„ stre libertà (895) „. Intanto i Vescovi hanno ancora acconsentito a limitare l' esercizio del lor potere sempre guidati dalle ragioni di

---

(894) Difesa del Sig. Talon in una causa tra i Vescovo d' Orleans, ed il Capitolo di Aignan nel 1674. Ved. le memorie del Clero tom. 3. col. 533.

(895) Difesa nella causa tra M. Arcivescovo di Sens, e il suo Capitolo nel 1667. Ved. le memorie del Clero tom. 6. col. 477. 478.

savìezza, e di economìa, come noi abbiamo osservato; ma sempre liberi di rivendicare tutti i diritti della loro giurisdizione, che non possono essere prescritti.

IV. Ne segue, che il Vescovo avendo in virtù della sua giurisdizione spirituale un diritto d'ispezione sopra tutti gli oggetti, che riguardano il suo governo ha ricevuto altresì il diritto, ed ha pur anche contrattato l'obbligazione di visitar la sua Diocesi per istruirsi dello stato delle Parrocchie, de' bisogni spirituali de' Fedeli, della condotta de' Ministri inferiori, per esaminare i mezzi più proprj per rimediare agli abusi, e mantenere la disciplina (896). Per un simil mezzo i Sovrani gelosi della felicità dei lor popoli, commissero le differenti parti dell'amministrazione civile, inviando su i luoghi ispettori, che fanno regnare l'ordine, e la giustizia.

§. IV.

La Chiesa ha sola il potere sulla missione canonica, e questo potere è indipendente dalla potestà temporale. Queste due proposizioni sono di fede.

---

[896] Non vi è cosa più raccomandata nei Canoni, che le visite dei Vescovi, come obbligazioni le più indispensabili; il che si può vedere nel terzo Concilio Laterano nel 1179. can. 14., nel quarto 1215. can. 3., nel Concilio di Trento sess. 24. cap. 3. delle riforme

Prova tratta dai primi principj de' governi.

Questa tesi è ancora una conseguenza delle massime precedenti; imperciocchè noi abbiamo fatto vedere che era dell' essenza della sovranità di poter comunicare la sua potenza, affin di moltiplicare i soccorsi per il ministero degli Ufficiali, che dividono le cure, e l'autoritá del comando (897). Questa massima generalmente riconosciuta da tutti i Politici è uno de' principj fondamentali di tutti i governi. Non si può meglio esprimersi quì sopra di quello, che ha fatto Domat [898], e le Bret (899).

La stessa massima deve aver luogo nell' ordine spirituale rapporto all' istituzione de' suoi Ministri; poichè la Chiesa essendo sovrana, ed indipendente in questa parte, deve esercitarvi il medesimo potere con una uguale autorità.

Prova tratta dalla missione degli Apostoli.

Questo potere è ancora racchiuso nella missione, che Gesù Cristo ha dato ai suoi

---

nel regolamento della disciplina fatto dall' adunanza del Clero a Melun nel 1579., ed in molti Concilj particolari, che si possono vedere nel settimo tomo delle memorie del Clero. Col. 6. ec.

(797) ed. tom. 1.
(898) Ibid.
[899] Ibid.

Apostoli. Egli l'invia come suo Padre lo ha inviato, per conseguenza colla potestà di governare, e di trasmettere, com'esso, ai loro Successori, la missione, ch' essi han ricevuta. Ha loro promesso la durazione dell'Apostolato sino alla consumazion de' secoli (900). Ora l' Apostolato non può perpetuarsi, che per la missione, che Gesù Cristo aveva data ai suoi Apostoli; e che nessuno poteva trasmetterla, se non che gli Apostoli, che l'avevano ricevuta.

Prova tratta dalla pratica della Chiesa.

Il primo uso, che fanno in effetto gli Apostoli della loro potestà dopo l' Ascensione di Gesù Cristo, è di unire S. Mattìa al Collegio Apostolico. Essi pongono in appresso le mani ai sette Diaconi, e danno loro la missione per annunciar l'Evangelo. Essi ordinano Vescovi per governare le Chiese, che essi fondano in Efeso, Smirne, Antiochia, ed Alessandria, ec. I nuovi Pontefici si fanno de' Successori, che in tal guisa continuandosi per una catena non interrotta, eternano altresì nella Chiesa il potere, che gli Apostoli avevano ricevuto da Gesù Cristo, e che malgrado la lontananza de' tempi, si trova continuamente la stessa Potestá, che Gesù

---

[900] *Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi*. Matth. XXVIII. 20.

Cristo avea ricevuta da suo Padre. Giammai il potere di esercitare le funzioni spirituali non ha avuta altra sorgente, che l'Episcopato; sarebbe inutile di ripeter quì ciò, che ho già detto altrove a questo proposito (901).

Non solamente la Chiesa sola ha mai sempre data la missione Apostolica, ma ancora giammai i Principi non hanno concorso a questa missione. Giammai nè la loro autorità, nè il loro assenso non sono stati necessarj per esercitarne il potere. Giammai essi non han potuto esserlo, poichè una potenza, che viene immediatamente da Dio, esser non può dipendente che da lui solo. Giammai l'opposizione, che gl' Imperatori Pagani han voluto mettere all'esercizio del santo Ministero, non ha potuto indebolirne l'efficacia, nè impedirne gli atti. I Sacerdoti, ed i Pontefici istituiti da altri Pontefici esercitavano le funzioni del Sacerdozio con una autorità assolutamente indipendente dalla potenza temporale: essi parlavano, essi agivano non al nome dei Re della terra, ma al Nome di Gesù Cristo, ed in virtù di un ministero, al quale i Principi Cristiani sono stati mai sempre sommessi, come il resto de' Fedeli; e non vi era esempio prima di Enrico VIII., che la potestà civile avesse intrapreso di dare la

(901) Ved. tom. 2. part. 3. cap. 1. §. 3.

missione, e di sospendere quella, che i Vescovi avevano data. Se al tempo degli Apostoli fosse insorta un eresìa, che avesse voluto assoggettare le funzioni dell' Apostolato alla volontà degl' Imperatori; una eresìa, che avesse ricevuto dagl' Imperatori la missione per esercitarle; una eresìa, che avesse invocato la potestà degli Imperatori per arrestare, sospendere, dirigere la potenza Apostolica: con qual forza pensiamo noi, che gli Apostoli si fossero innalzati contro i Novatori? Con quale indignazione la Chiesa nascente gli avrebbe anatematizzati?

Prova tratta delle massime sulla competenza della Chiesa.

Aggiungiamo a prove sì sensibili queste massime sì spesso ripetute, che la potestà spirituale è sola competente sopra tutte le materie, che riguardano direttamente l' ordine della Religione (902), e per conseguenza tutto ciò, che riguarda le funzioni spirituali; che, seguendo i Padri ai Pontefici, non alle Potenze del secolo Dio ha data l' amministrazion della Chiesa (903); che

---

(902) Ved. sopra.

(903) *Si Imperator catholicus est, filius est, non praesul ecclesiae....... ut Dei beneficiis non ingratus contra dispositionem coelestis ordinis nihil usurpet; ad sacerdotes enim voluit Deus quae ecclesiis disponenda sunt pertinere, non autem ad saeculi potestates.* Can. *si Imperator*. Decret. de Crat.

un buon Principe è sotto al grembo della Chiesa, non al di sopra di essa (904); che Dio hà commesso ai Vescovi la cura della Religione, e non ha confidato, che l'Impero ai Principi della terra; che se i Vescovi sono sottoposti al Principe nel governo civile, essi hanno altresì il diritto di comandar loro in materia spirituale (905).

Prova tratta dall' autorità de' Padri, de' Concilj, e de' Dottori.

S. Irenèo (906), Tertuliano (907), S. Cipriano (908), S. Firmiliano (909), S. Girolamo (910), il sesto Concilio di Parigi nell'829. (911), quello d'Aix-la-Chapelle nell' 859.(912), quello di Pavia nell' 850., quello di Sens nel 1528. S. Bernardo (913), Pietro de Blois (914), insegnano, con tutta la Tradizione, come una verità generalmente riconosciuta, che i Vescovi han succeduto alla potestá degli Apostoli, e per conseguenza, che la loro missio-

---

[904] *Imperator bonus intra ecclesiam, non supra ecclesiam est*. Ambr. concion. 1. contra Auxent.

(905) Ved. tom. 2.

(906) *Iren. l. 3. cap. 3.*

(907) *Tertull. de praescript.*

(908) *Cyp. Epist. 3. 27. 66. num. 3.*

[909] *Firm. apud. S. Cyp. Epist. 73.*

(910) *Hier Epist. 54. ad Marc.*

[911] VI. Concilio di Parigi cap. 4.

(912) Cap. 9.

(913) *De Offic. Episc. cap. 9. num. 37.*

ne non può nè procedere, nè dipendere dalla civile potenza.

Il Clero di Francia ha dichiarato solennemente nel 1625., e nel 1630., che i Vescovi hanno ricevuto immediatamente da Dio l'autorità di legare, e di sciogliere (915). Egli obbligò nel 1655. uno Scrittore, che aveva avanzate proposizioni contrarie, a ritrattarsi (916). La facoltà di Teologia di Parigi scomunicò nel 1664. la Dottrina di Giacomo Venant, per avere insegnato, che gli Apostoli non erano stati istituiti da Gesù Cristo, e che la loro giurisdizione non procedeva immediatamente da lui (917).

Il Concilio di Trento dichiara, che la validità dell'ordinazion de' Vescovi, e degli altri Ministri inferiori, e per conseguenza la missione, che è una conseguenza dell'ordinazione, non dipende punto dal consentimento delle potenze secolari, e che coloro che non hanno altra missione, che quella de' Principi

---

[914] *Petr. Blens. Epist.* 51.

[915] Ved. gli articoli della assemblee del 1625. e 1630.

(916) Ved. le memorie del Clero tom. 1. col. 683.

[917] *Hae propositiones quorum duae priores asserunt Apostolos non fuisse constitutos Episcopos a Christo, caeterae vero potestatem jurisdictionis Episcoporum non esse immediate a Christo, falsae sunt, verbo Dei contrariae, & olim a sacra facultate reprobatae*. Collect. Judic. tom. 3. part. 1. p. 103. 104.

deggiono essere riguardati come involatori, e ladri, non come veri Pastori (918); ed egli pronuncia l'anatema contro coloro, che insegnassero una dottrina contraria: *Si quis dixerit ..... ordines ab ipsis* (Episcopis colatos) *sine populi, vel potestatis Saecularis consensu, aut vocatione, irritos esse, aut eos qui nec ab ecclesiastica, & canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi, & Sacramentorum ministros; anathema sit* (919). Dunque dall'Episcopato, e non dal Principe deriva il potere dell'ordine, e la missione necessaria per fare le funzioni ecclesiastiche.

Prove tratte dall'omaggio, che il Re di Francia, ed i Giurisconsulti hanno reso alle stesse verità.

Il Principe dichiara egli stesso in un editto del suo Consiglio i 24. Maggio 1766.,

(918) *Docet insuper sacrosancta synodus, in ordinatione episcoporum, sacerdotum, & caeterorum ordinum, nec populi nec cujusvis saecularis potestatis & magistratus consensum, sive vocationem sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit, eos, qui tantummodo a populo, aut saeculari potestate ac magistratu vocati & instituti, ad haec ministeria exercenda adscendunt, & qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non ecclesiae ministros, sed fures & latrones, per ostium non ingressos, habendos esse*. Trid. sess. 23. de ordin. cap. 4.

(919) *Sess. 23. can. 7.*

che la Chiesa ha il diritto di stabilire i suoi Ministri, e di toglierli (920).

Il Sig. Talon sviluppa assai bene la dottrina della Chiesa, e quella de' Magistrati sopra questo soggetto [921). Gli Autori delle Note sopra il Concilio di Trento parlano lo stesso linguaggio (922).

Prova tratta dalle assurdità, che derivano dall' opposta dottrina.

I Re d' Inghilterra (923) non han potuto arrogarsi l' Istituzion Canonica, che sopra questa massima diametralmente opposta alla Fede, cioè che ogni giurisdizione tanto Ecclesiastica, che Secolare veniva dalla potestà Reale, come dalla prima sorgente della Magistratura; che i Vescovi non l' avevano esercitata per l' innanzi, che precisamente; e ch' essi la dovevano riconoscere derivata dalla sua liberalità, ed abbandonarla quando gli piaceva. In sequela di questi principj preliminarj inseriti nei rescritti indrizzati ai Vesco-

(920) Ved. sopra.

[921] Ivi.

(922) „ Il Vescovo dee avere la scelta, e la disposizione assoluta de' Ministri della sua Diocesi, i quali sono come i Deputati, e Vicarj del Vescovo, poichè nell' ordine antico i loro impieghi erano semplici amministrazioni, e le Chiese, ch' eglino governavano, soccorsi della Cattedrale „. Racicod. not. sul Concilio di Trento, pag. 93.

(923) Ved. tom. 2.

vi Enrico VIII. dava potestà ad un Vescovo di visitare la sua Diocesi, come Vicario del Re, e per sua autorità, di promovere agli Ordini Sacri, ed anche al Sacerdozio coloro, che troverebbe a proposito ec.

„ La Chiesa Anglicana, aggiunge il Signor Bossuet, è ancor andata più lungi, poichè ella attribuisce ai suoi Re, che il diritto di autorizzare i rituali, e le liturgìe, ed anche di decidere per ultima appellazione le verità della Fede, cioè di ciò, che vi ha di più intimo nell'amministrazione de' Sacramenti, e di più inseparabilmente attaccato alla predicazione della parola ... Si è giunto sino a questo eccesso, che invece, che gl' Imperadori Ortodossi, s'essi facevano anticamente qualche costituzione sopra la Fede, o non la facevano che in esecuzione delle decisioni della Chiesa, o ben essi aspettavano la conferma de' loro ordini; s'insegnava al contrario in Inghilterra, che le decisioni de' Concilj sopra la Fede non avevano alcuna forza senza l'approvazione de' Principi (924) „.

Ma questa Disciplina mostruosa agli occhj de' Cattolici, questa Disciplina, ch' era stata sin allora inaudita anche fra le Sette eretiche non è, che uno sviluppamento della massima preliminare, che tutta la giurisdizio-

(924) Bossuet. Ist. de Var. lib. 7. n. 44. 45. 48.

ne Ecclesiastica deriva dalla potestà reale, come dalla sua primiera sorgente; imperciocchè la visita delle Diocesi, l' approvazione delle liturgìe, e delle leggi della Chiesa, la missione data ai sacri Ministri, e l'autorizzare le decisioni de' Concilj sopra la Fede non sono, che una conseguenza della giurisdizione Ecclesiastica. Ora, se si accorda al Principe l'Istituzione Canonica, o, ciò che è la stessa cosa, il diritto di dare la missione per fare le funzioni Ecclesiastiche, il diritto di domandarne conto ai Vescovi, o ai loro Ufficiali, bisogna necessariamente riconoscere nel Principe questa medesima giurisdizione; bisogna riconoscerla superiore a quella de' Vescovi, e bisogna ammetterne tutte le conseguenze; imperciocchè le funzioni Ecclesiastiche non riguardano meno essenzialmente la Religione, esse non son meno per loro natura nell'ordine delle cose spirituali, che la dottrina, i Sacramenti, la Disciplina, ed il Culto Divino.

Egli è dunque di fede, che la Chiesa ha sola il potere di dare la missione per fare le funzioni Ecclesiastiche, che ella è indipendente a questo riguardo dalla potenza temporale, d'onde io concludo:

Conseguenza della Tesi posta.

I. Che il Magistrato politico non può dar missione nè per l'amministrazione de' Sacra-

menti, nè per la predicazione dell'Evangelo; nè per altre funzioni del sacro Ministero, nè per gli atti della giurisdizione spirituale sia interiore, sia esteriore, e che non si potrebbe avere alcun diritto all'esercizio del Sacerdozio in virtù di una missione sì irregolare. Noi abbiam veduto altronde, che i Sacramenti, e ciò, che riguardava il Culto divino, o la Disciplina Ecclesiastica era fuori del potere della giurisdizion secolare (925). Per conseguenza le funzioni Sacre, che si esercitano sopra questi oggetti, non possono essere di sua competenza. Questo sarebbe il luogo di riportare la bella lettera del Pontefice Gelasio all'Imperadore Anastasio (926). Se noi non ne avessimo fatto uso in un altro luogo (927).

Noi abbiamo osservato, che le leggi civili (928) vietano ai Tribunali secolari la cognizione delle cause meramente spirituali. Non è dunque loro permesso di portar giudizio delle funzioni Sacerdotali: l'Articolo 10. dell'editto del 1695. „ proibisce ai Giudici „ secolari di commettere, ed autorizzare i „ Predicatori, loro ingiungendo di lasciarne „ la piena, e libera disposizione ai Prelati,

---

[925] Ved. sopra.
(926) Ved. tom. 2.
(927) Ivi.
(928) Ved. sopra.

„ e volendo che quello, il quale sarà per es-
„ si ordinato, sia eseguito non ostante tutte
„ le opposizioni, o appellazioni, e senza pre-
„ giudicarvi „.

II. Io concludo, che la Chiesa sola può dare l'istituzion Canonica, poichè questa istituzione non consiste, che nella collazione di un titolo, al quale è annesso il diritto di fare certe funzioni Ecclesiastiche (929). Noi abbiamo osservato, che il possesso civile de' Beneficj accordato dalle Corti secolari, si limitava al godimento de' frutti (930); e che i Beneficiati non potevano in virtù di questo possesso, esercitare alcuna funzione spirituale senza incorrere le pene decretate dai Canoni contro gl'intrusi (931).

---

[929] Ivi.
[930] Ivi.
(931) Si veggono al decimo settimo secolo Vescovi nominati, ai quali avea il Papa ricusato delle Bolle, ottenere decreti nel gran Consiglio, che dava loro facoltà di amministrare le loro Chiese tanto nello spirituale, che nel temporale; si sono veduti in virtù di questa fattizia missione esercitare la giurisdizion Vescovile. Questi Vescovi erano quelli di Luson, di Lectour, d' Uzes, ed Acqs. Ved. Mem. del Clero T. 10. p. 1. coll. 748. Non è cosa straordinaria, che dopo esempj sì scandalosi, che i Magistrati, ai quali i Vescovi aveano messo il baston Pastorale fra le mani contro il Papa, se ne siano servito dopo per dare missioni ai Ministri inferiori.

Molti Canonisti distinguono quì l'istituzione collativa dall'istituzione, che dà autorità. La prima, dicon essi, consiste nella collazione del titolo del beneficio, e può esercitarsi per la Potestà secolare; la seconda consiste nella missione, che dà la potestà di farne le funzioni, e non può appartenere, che alla potenza spirituale. Frivola distinzione, che non serve che a provare, che si adotta tutto senza esaminare quando si tratta di spogliare l'Episcopato de' suoi diritti. In che consiste in effetto il titolo di un beneficio, quanto allo spirituale, se non nel diritto irrevocabile di fare le funzioni Ecclesiastiche annesse al beneficio? Ora questo diritto, che è certamente nell'ordine delle cose spirituali può egli essere di competenza del Magistrato politico? Dico anche più; questo diritto può egli essere separato per la potestà civile dalla missione, che autorizza il ministro a fare le sue funzioni? Può egli esserlo per conseguenza della istituzione, che dà autorità? Gli Apostoli, ed i Ministri della primitiva Chiesa non avevano essi in virtù della missione divina un potere completo per esercitare le loro funzioni. S'essi l'avevano, avevan dunque anche la missione, che dà autorità. E da chi essi l'avevano? Forse dagl'Imperatori Pagani? S'essi non avevano punto la missione, che dà autorità, che ci si dica in che consista questa

missione, che non dà alcun potere. Che ci si dica, come un beneficiato ha un potere completo di fare le funzioni Ecclesiastiche, in virtù dell' istituzione divina come gli Apostoli, senza avere la missione, che lo autorizzi ad esercitarle. Sarebbe egli possibile, che l' esercizio di questo potere fosse sospeso da un' altra potenza, che da quella del Superiore legittimo nell' Ordine gerarchico della Chiesa?

III. Io concludo, che il Magistrato non può domandar conto al Vescovo della negativa, che egli fa di dare la missione; e che sopra l' appellazione come d' abuso, egli deve restringersi a rinviare l' Ecclesiastico avanti il Superiore del Vescovo, che ha data la negativa, ed a conservare all' Ecclesiastico il possesso dei frutti, quando vi è abuso manifesto; perchè il Magistrato non ha alcuna giurisdizione per delegare in materia spirituale, nè per portarne giudizio. „ Il Re, sulle rap-
„ presentazioni del Clero (932), gli ha data
„ proibizione di costringere i Prelati, ed al-
„ tri Collatori ordinarj di affittare le provi-
„ sioni dei beneficj dipendenti dalla loro col-
„ lazione, nè di commettere altri, che gli
„ Ordinarj, o lor superiori per dare le dette
„ provisioni, ma di rinviare le parti avanti

x 3

[932] Nel foglio, che il Clero presentò al Re nel 1635., e 1636. art. 5.

„ i Superiori di detti Prelati, e Collatori, per
„ provedersi avanti ad essi per le vie del di-
„ ritto ... e quando alcuno avesse avuto tre
„ rifiuti consecutivi, non potrebbe più esser
„ ricevuto a fare nuove istanze per lo stesso
„ beneficio „. Le leggi rinovano queste medesime disposizioni rapporto all'approvazione dei Predicatori (933). Il Re le ha richiamate in molti decreti del suo Consiglio, e sempre sopra questa gran massima, che nessun Tribunale secolare può impor „ leggi al Ministro del-
„ la Chiesa in ciò, che riguarda il dispensare
„ le cose sante, cioè in ciò, che è più essenzial-
„ mente attaccato al potere, che essi hanno
„ immediatamente da Dio medesimo (934) „.

Che si valuti, dopo questo principio, il ragionamento del temerario Scrittore che abbiamo tante volte confutato. „ E' necessa-

---

(933) L' editto di Mellun art. 6. ordina a tutti i Giudici di lasciare *agli Arcivescovi, e Vescovi la libera, ed intiera disposizione de' Predicatori, ed aggiugne, che quello, che non sarà da questi ordinato, sia nondimeno eseguito contro qualunque opposizione ed appellazione*.

Ved. ancora l' editto di Enrico III. del mese di Febbrajo 1580. art. 6.; l' editto di Enrico IV. del mese di Dicembre 1606. art. 9.; le Mem. del Clero, tom. 3. tit. 4. pag. 921. &c. tom. 4. tit. 2. cap. 1. pag. 1134., tom. 11. pag. 26. & pag. 1146. 1147.

(934) Decreto del Consiglio tenuto li 6. Settembre 1740.

,, rio, dic' egli, che vi siano Confessori....
,, ma non è necessario, che questa funzione
,, sia confidata ad un tal Sacerdote piuttosto,
,, che ad un altro ,,. La scelta, che convien
,, farne dev' essere determinata non solo dal-
,, la capacità, e dai lumi di colui, sopra il
,, quale cade; ma da una prudenza, ed una
,, pietà illuminata dallo spirito patriottico,
,, tanto raccomandato nella Scrittura. Al So-
,, vrano spetta di supplire ai lumi, e alle
,, intenzioni dei Pastori, che non sanno, e
,, non vogliono conformare le loro intenzio-
,, ni a queste vedute (935) ,,.

Così secondo il nuovo sistema non sará il Magistrato, il solo Vescovo sarà quello, che errar possa nella amministrazione del governo spirituale. Il Vescovo studierà lo spirito Evangelico nella Scrittura, crederà esserne l' interprete, e di dover regolare il suo governo sulle massime, che vi avrà attinte; ma il Magistrato studierà lo spirito patriottico, e dirà al Vescovo: voi v' ingannate: voi vi confidate nell' assistenza dello Spirito Santo, ma io ho ricevuto dallo Spirito Patriottico una più grande abbondanza di lumi per dirigervi. Voi avete ricevuto il potere di legar le coscienze; ma io ne ho

---

(935) Dell' autorità del Clero, e del potere del Magistrato politico tom. 2. cap. 8. sess. 3.

ricevuto uno più grande ancora, quello cioè di giudicare delle intenzioni, e di riformarle. Con questo doppio vantaggio, io esercito nel Santuario medesimo una superiorità di giurisdizione per conoscere di tutte le vostre funzioni, e *allorchè voi non vorrete conformare le vostre funzioni a queste vedute patriottiche*, io vi forzerò di dare l'istituzione Canonica, di amministrare i Sagramenti; per conseguenza di conferire gli Ordini Sacri, di approvare il tal Predicatore, e il tal Confessore, o di sospenderlo; di accordar dispense; di assolvere i Penitenti, ec.

Ma quale giudizio questo istesso sottil Scrittore formerebbe dei Vescovi, che prendendo imprestito la sua metafisica dicessero agli ufficiali del Re: „ Noi rispettiamo nelle „ vostre mani l'autorità Civile, che il Monarca vi ha confidata: ma per farne una „ giusta applicazione dovrebbe esser determinata non solamente dello spirito Patriottico, ma dallo spirito Evangelico. Ora a „ noi spetta, ministri della Religione *di supplire ai vostri lumi, o alle vostre intenzioni, allorchè voi non vi conformate a queste vedute*. A noi spetta di regolare il dettaglio, la distribuzion delle grazie, e degli „ impieghi, l'amministrazione della giustizia, „ l'ordine delle finanze, le operazioni della „ guerra, il governo delle Provincie, e a voi

„ Ministri del Principe, a voi Magistrati, a
„ voi Militari, l'ubbidirci. Dio ha depositata
„ ta la sacra Spada nelle nostre mani per punirvi
„ nirvi dell'ubbidienza medesima, che voi
„ rendete al Sovrano, contro i nostri comandi
„ di „? Si degnerebbero di rispondere a un
simile ragionamento?

IV. Io concludo, che la Potestà spirituale
può sola regolare l'estensione della missione
canonica, secondo, che essa il giudichi
convenevole, e prescrivere a' suoi ministri regole
di condotta, relative alle funzioni, che
ha loro confidate. Questo è un principio generalmente
conosciuto, che i Ministri inferiori
non possono esercitare alcuna funzione,
che in virtù di una missione emanata dalla
Sovrana autorità, e secondo la maniera, che
essa loro prescrive. Questa massima essenziale,
che io ho stabilita come la base di tutti
i governi (936), e che fa la sicurezza dei Re,
ha necessariamente qui la sua applicazione,
in riguardo alla Potestá Ecclesiastica, che essendo
Sovrana, goder debbe dei medesimi diritti
colla medesima indipendenza, e chiunque
violasse questa regola, per imporre un
giogo odioso alla Chiesa, sotto pretesto di
mettere un freno alla Potestà arbitraria, si
eleverebbe ben presto per il medesimo ragionamento
sulla testa dei Re.

---

[936] Ved. tom. 1.

Io ho mostrato ancora, che tutto ciò, che decider si debba dall' Evangelo, e dai Santi Canoni (937), era di pertinenza della Potestà spirituale: or tali sono le funzioni Ecclesiastiche. Non è pertanto, che i Padri della Chiesa verso il Magistrato prescrivano l' ubbidienza in materia di Religione, come noi l' abbiam provato, ma verso i Vescovi (938). Il Concilio di Sardica avverte i Ministri inferiori, che essi debbono così ubbidire al Vescovo, come il Vescovo debbe loro le cure della carità (939). Un santo Confessore della Fede chiamato Eulogio, risponde a nome del Clero ad un Imperadore Ariano, *che essi son tutti governati dall' autorità dei primi Pastori* (940). Si può vedere come abbiam visto quì innanzi l' omaggio, che S. Cirillo, e S. Agostino rendono a questa verità (941). La medesima massima si trova ripetuta da S. Crodegrano (942), e da molti Conci-

---

[937] Ved. tutto il cap. 4.

[938] Ved. tom. 2.

(939) Ivi.

(940) *Cum respondisset Senex* (Eulogius) *pastorem se habere, & illius nutu imperioque omnes regi*, &c. Theod. Hist. lib. 4. cap. 16.

(941) Ved. tom. 2.

[942] *Si quis clericus contumax aut inobediens aut superbus .... aut increpatus veniam non petierit, aut in aliquo contrario consistens, huic parvulae instituitunculae & praeceptis Episcopi vel qui sub*

lj (943). I Canoni di Parigi in una lettera a Pasquale II. riguardano questo principio come la regola della loro condotta (944). Noi abbiamo inteso lo stesso Re dichiarare, che i Magistrati non possono impor leggi ai Ministri della Chiesa in quello che riguarda la dispensazione delle cose sante (945), cioè in quello che è più essenzialmente attaccato al potere che tengono immediatamente da Dio medesimo.

V. Io concludo, che la podestá spirituale è assolutamente libera sulla maniera di conferire la massima canonica. Ripetiamo quelle parole di Domat, che noi abbiamo altro-

---

eo sunt, contemptor repertus fuerit; hic secundum Domini praeceptum admoneatur semel & secundo secreto a senioribus suis &c. Chrod. Reg. cap. 17. apud *Labbé* Conc. tom. 7. col. 1453.

[943] *Hoc maxime definitum est, ut nullus audeat clericorum ordinationem sui Episcopi contemnere; sed ubi ordinatus fuerit, ambulare debeat cum gratia & obedientia, & quae injuncta fuerant agere.* Concil. Narb. ann. 589. can. 10. Ved. il Concilio della Chiesa Gallicana. Ved. ancora un Concilio di Macon nel 581., un Concilio radunato nella Germania da S. Bonifacio nel 742., un altro di Soissons nel 744., il Concilio di Vernon nel 755., un altro nell' 829. Si può ancora aggiunger quelli, che noi abbiamo citati nel tomo secondo.

(944] *Itaque (Episcopo) tanquam Patri debitam in omnibus obedientiam impendimus.* Spicileg. tom. 3. in-fol. pag. 439.

(945) Ved. sopra.

ve citate (946). „ Il Sovrano ha il potere di
„ riempiere le cariche, e gl' impieghi neces-
„ sarj per tutte le parti dell' amministrazio-
„ ne, delle persone, che ne esercitano le fun-
„ zioni, di assegnare a ciascuno le sue, e di
„ dar loro la dignità, l'autorità, e gli altri
„ caratteri proprj per quelle, che sono loro
„ commesse. Il che contiene il diritto di crea-
„ re le cariche, l' uso delle quali esser può
„ necessario per il ben pubblico, di regolar-
„ ne i diritti, e le funzioni, e così il dirit-
„ to di sopprimer quelle, che possono esser
„ inutili, o a carico dello Stato (947) „. Noi abbiam posto questa massima per fondamento di tutti i generi di governo (948). Noi l'abbiamo applicata alla potestà temporale (949); ella debbe avere ancora la sua applicazione alla potestà spirituale, che è egualmente indipendente nella sua amministrazione (950). La Chiesa ha dunque, in virtù della sua istituzione, la libertà di dar missione con semplici commissioni rivocabili, o con titoli inamovibili, che ne fissano il potere, e i privilegj rispetto ai luoghi, e alle persone. Essa

(946) Ved. tom. 1.

[947] Domat. Dirit. public. lib. 1. tit. 2. sect. 2. n. 5.

(948) Ved. tom. 1.

(949) Ivi.

[950] Ved. tom. 2.

ha dunque il diritto di eriger questi titoli, di sopprimerli, di unirli, di dividerli, di annettervi le prerogative spirituali, come la dignità, l'autorità, e gli altri caratteri sacri, che giudica convenevoli, e come appunto il pratica nella erezione, e collazione di beneficj. Questo è appunto quello, che abbiamo più diffusamente provato in un altro luogo (951), osservando ciò non ostante, che i beneficj essendo materie miste, e dipendenti dal Tribunal secolare a cagione del temporale, che è unito al titolo spirituale, la Chiesa avea bisogno del concorso del Principe a questo riguardo o per erigere questi beneficj, o per unirli, dividerli, sopprimerli, ec.

VI. Io concludo, che la collazione dei beneficj essendo di competenza del Vescovo; a lui si spetta non solamente di giudicare su le contestazioni, che insorgono fra i pretendenti al medesimo beneficio (952), ma ancora su quelle, che riguardano i diritti spirituali annessi ai loro titoli. Perchè in virtù dei decreti della Chiesa esistono questi diritti, e per i decreti della Chiesa debbon esser regolati; la sola Chiesa dunque è l'interprete di questi decreti (953). La dottrina contraria met-

[951] Ved. sopra.
(952) Ved. questo articolo esaminato di sopra.
[953] Ved. sopra.

terebbe tutto il governo Ecclesiastico tra le mani del Magistrato (954).

VII. Io concludo, che la potestà spirituale essendo la sola collatrice dei beneficj, è ancora la sola, che abbia diritto di giudicare della capacità del beneficiato, che domanda di esserne proveduto, e della legittimità dei titoli, su quali ricerca il beneficio; come sarebbe di sapere se questo beneficio è della natura enunciata nella presentazione; se la presentazione, o le provisioni ottenute dalla Corte di Roma sono canoniche, se sono autentiche. Niente di più inconseguente di convenire, che la Chiesa conferendo i beneficj, agisca in virtù del potere, che Gesù Cristo le ha dato; potere, che essa deve esercitare in tutta la Sovranità, e di non lasciarle la libertà d'istruire la sua Religione per esercitare la sua autorità con prudenza, e con giustizia, di obbligarla ancora a conferire i beneficj in virtù di una commissione a lei diretta dalla Santa Sede, senza che le sia permesso di assicurarsi dell' autenticità di questo rescritto, di obbligarla a conferirli in virtù dei titoli, che vedesse esser viziosi, o simoniaci, di obbligarla a conferirli su di una presentazione, senza poter esaminare, se il beneficiato ha diritto di ricercarli, se la pre-

(954) Ved. sopra.

sentazione è legittima, se il Padrone ha un diritto reale, al quale il Vescovo sia tenuto di deferire, se si fonda ancor qui su ciò, che si tratta allora di semplici fatti.

Quest'è ancora, che su questo paradosso, che sconvolge tutto, che le quistioni di fatto sono di competenza del Magistrato, si rovescian le leggi fondamentali dell'ordin pubblico, si violan i diritti del Ministero Apostolico, si confondon le due Potestà, e si contraddice ai primi principj della sana ragione. Il Clero di Francia ne fece le sue lagnanze nel 1675., e se la sua tolleranza a questo riguardo, e il suo consenso tacito per il bene della pace validano la giurisdizione, che i Magistrati esercitano, l'uso che se ne è introdotto, non potrebbe mai spogliare l'Episcopato dei suoi imprescrittibili diritti.

VIII. Io concludo, che la Potestà spirituale ha sola il diritto di ammettere le dimissioni dei beneficj. Ogni soggetto provveduto di un titolo, che lo consacri alle funzioni pubbliche o nell'ordin Civile, o nell' ordine Ecclesiastico, contratta con ciò, a riguardo del governo, un impegno, che essendo stato formato dall'autorità, non può essere assoluto, che da essa. Questa massima, che noi abbiamo stabilita, parlando della Potestà temporale (955), ha la sua appli-

[955] Ved. tom. I.

cazione a tutti i generi del governo perfetto.

Per la medesima ragione la Chiesa ha ancor sola il potere di trasferire i beneficj; perchè questa traslazione non consiste, che a sciogliere il Ministro dalle sue prime obbligazioni, ammettendone la sua dimissione, e a conferirgli un nuovo beneficio. Lo stesso, la traslazione di un Religioso non consiste, che a scioglierlo dagli impegni, che ha egli contratti nel suo Ordine, per farlo passare in un altro Ordine, o in un'altra Regola. Or in materia spirituale non v'ha che la Chiesa, che possa sciogliere, o legare.

La conferma delle elezioni dei Beneficiati, in quanto allo spirituale, è una conseguenza di diritto d'istituzione, poichè influisce sulla validità della collazione. Non può dunque appartenere essenzialmente, che alla Chiesa, che esercita la giurisdizione spirituale in tutta sovranità.

IX. Io concludo, che la Chiesa ha ancora sola il diritto di interdire le funzioni Ecclesiastiche, quando questo non fosse che a ragione della incapacità dei Ministri, poichè queste funzioni sono ispezioni al suo Tribunale. A più forte ragione può interdirle a cagion di un delitto, poichè la Chiesa procede allora non solamente in virtù della sua Potestà, istitutrice in quanto che l'interdetto concerne le funzioni spirituali, ma ancora in

virtù della sua potestà coercitiva, in quanto che l'interdetto è una pena canonica.

La Chiesa ha dunque ancora sola il potere di dimettere i suoi Ministri: *Hujus est destituere, cujus est instituere*. Questo principio generalmente confessato, come fondato sulle prime nozioni della legge naturale, non è contrastato, se non quando si tratta di togliere i suoi diritti alla Chiesa. M. de Puy ha osato sostenere, che i Principi avean diritto di deporre i Vescovi. Allega in prova l'esempio di molti Papi, che sono stati deposti dagl' Imperadori. Ma succedeva ciò in virtù di una giurisdizione reale per parte degl' Imperadori, o per un atto di violenza? L'Imperatrice Eudosia fa levare il Papa S. Martino, per sostituirgli il Papa Vigilio; è questo quello, che si chiama deposizione? Quando anche i Principi avessero preteso di fare un atto di giurisdizione, sono stati approvati dalla Chiesa? Il Papa S. Martino è riconosciuto per il solo Papa legittimo fino alla sua morte; e il suo Successore non è riconosciuto per Papa, che in virtù del consenso della Chiesa, che ama meglio ratificare l'ordinazione di un Papa intruso, che di dare occasione ad uno scisma. I Papi hanno deposti gl'Imperadori medesimi colle forme giudiciali: il difensore delle nostre Libertà vorrebbe, che si provasse il delitto coi fatti, come fa egli stesso? Ora una

conseguenza assurda in se stessa sarà più giusta allorchè se ne vorrà formare un titolo contro la Chiesa, ed inserirlo nel libro delle nostre Libertà? Che ci si provi adunque, che questi atti di autorità per la parte dei Principi, siano stati riconosciuti come atti di una giurisdizione legittima. La Chiesa ha spesso invocata la protezione dei Principi, che avea essa deposti, ed allora i Principi sono intervenuti non per confermare la deposizione, ma per farla eseguire colla forza coattiva, cacciando i Vescovi deposti dalle lor Sedi. Ma hanno essi giammai intrapreso di espellerli prima di una deposizione canonica, senza che abbia la Chiesa riclamato contro le loro intraprese?

Un Autore più recente, e che dovea esser meglio istrutto dei diritti dell'Episcopato, ci dice con confidenza, che i Commissarj dell'Imperadore Teodosio il Giovane deposero Dioscoro Patriarca di Alessandria nel Concilio di Calcedonia. Ma niente di tutto ciò: dissero solamente nella prima azione, che conveniva di deporre il Patriarca (956).

---

(956) *Judices senatus dixerunt: Quoniam vero Flavianus religiosae memoriae & Eusebius, &c...... ostenduntur injuste depositi, videtur nobis justum esse eidem poenae Dioscorum Episcopum Alexandriae & Juvenalem, &c..... subjacere, & ab Episcopali dignitate fieri alienos. Quam sententiam, ut justam caete-*

Ora un parere non è un suffragio; e Dioscoro non fu in fatti deposto, che nella terzadecima azione, ma dai Vescovi solamente, e non dai Commissarj (957).

X. Io concludo, che i diritti di collazione, e di conferma, in quanto al titolo del beneficio, essendo spirituali, non possono essere esercitati dai Laici, che per concessione (958), e che i privilegiati, per quanto ele-

ri Episcopi approbarunt, gratias deinde judicibus atque senatui referentes .... Concil. Chalced. act. 1.

(957) *Lucentius Episcopus & Bonifacius Presbyter tenentes locum sanctissimi & beatissimi Archiepiscopi sedis senioris Romae Leonis Papae, praenuntiarunt: Manifesta sunt quae a Dioscoro quondam Alexandriae Episcopo admissa sunt.* [I Legati discorrono su i diversi delitti di Dioscoro, ed egli continua :) *Unde sanctissimus Archiepiscopus magnae Romae Leo per nos, & per praesentem sanctam synodum, una cum ter beatissimo & omni laude digno Petro Apostolo, qui est petra & crepido catholicae ecclesiae, & ille qui est rectae fidei fundamentum, nudavit eum tam Episcopatus dignitate, quam etiam & ab omni sacerdotali alienavit ministerio .... tunc Anatolius Archiepiscopus Constantinopolitanus dixit: Haec eadem Apostolicae sedis per omnia sapiens, concors sententiae efficior: similiter & omnes dixerunt consentientes sententiae legatorum Apostolicae Sedis.* Concil. Chalc. act. 3.

[958] *Alia est*, dice Gregorio II. [trattato delle due Potestà], *ecclesiasticarum rerum constitutio, & alius sensus saecularium. Nam quemadmodum Pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet, ac dignitates deferendi; sic nec Imperator in ecclesias*

vati siano in dignità, usar non possono dei loro privilegj, che conformemente ai sacri canoni, in tutto come i Vescovi sono subordinati alle leggi dal Principe in riguardo alle prerogative, che essi godono nell'ordin civile (959): *Hoc in casu (privilegii)*, dice Probo parlando del diritto di collazione del Re durando la regalìa, *Rex dicitur inferior. Sic sequitur doctrina, quod potestas inferiorum regulatur a lege superiorum... hoc enim in casu Rex non dicitur supremus Judex, sed subditur Papæ, aliisque Ecclesiasticis Superioribus, & ex consequenti sacris canonibus. Ideo ligatur per canones, quia regula est, quod lex generalis omnes subditos ligat nisi excipiantur* (960). Il paradosso del Du-Moulin, che i Principi hanno ogni potere in questo caso, *omnimodam potentiam*, non è che una vile adulazione, che ecciterebbe l'indignazione anche degli Anglicani.

XI. Io concludo, che il diritto del juspatronato, anche laico, che assoggetta la libertà del Collatore, non è che un privilegio accordato dalla Chiesa, e che lo può rivo-

---

introspiciendi & electiones suas in clero peragendi: Greg. II. Epist. 2. ad Leon. Isaurum, apud. Baron. tom. 9. p. 70.

[959] Ved. tom. 2.

(960) L. Princeps ff. *de Legib.* c. Omni anima *de censib. V. Prob. juris regal. quaest.* 16.

care quando il bene della Religione lo esiga. Perchè il Sovrano non può alienare i diritti della sovranità, ed uno di questi diritti è di poter rivocar le leggi, ed i privilegj, che non spettano alle leggi fondamentali del governo. In conseguenza di questo diritto, la Chiesa priva gli Eretici dall' esercizio del juspatronato. Sarebbe contro l' ordine lasciare ai suoi nemici la scelta dei suoi Ministri. Se la lor fede non è pura, come pretendono essi di scegliersi un Patriarca, dicono i Padri di Calcedonia, parlando dei Vescovi Egiziani, che dimandavano, che fosse loro permesso di scegliersi un Patriarca in luogo di Dioscoro: *Si non recte sapiant, quomodo eligere possunt Episcopum* (961). Questa massima è stata consecrata dalle reali Ordinanze (962).

Ci si allegherebbe, che i Padroni non possono essere spogliati di un privilegio, che hanno essi acquistato a titolo oneroso? Ma I. il privilegio detta essere per sua natura soggetto alle leggi del governo; II. il Sovrano non può alienare il diritto della sovranità,

(961) Ved. le Memorie del Clero t. 12. col. 481.

(962) „ I Signori facendo professione della pretesa Religione Riformata non potranno godere nessun diritto onorifico nelle Chiese .... patrocinio ...... finchè essi saranno professione della detta pretesa Religion Riformata. [Dich. del dì 16. Dicembre 1656. art. 5.

salvo il compenso; III. il juspatronato non è stato acquistato a titolo di giustizia: non deriva da una condizione imposta dai Padroni, che han fondati, o dotati i beneficj; perchè il juspatronato essendo un diritto puramente spirituale per confessione di tutti i Canonisti, acquistar non si potrebbe a prezzo di denaro; poichè ogni patto a questo riguardo sarebbe simoniaco, ma deriva dal diritto Ecclesiastico, come un privilegio, che la Chiesa accorda a titolo di grazia, e di riconoscenza.

Dir si debbe la medesima cosa del diritto di elezione, poichè è un diritto di juspatronato accordato a dei corpi. La Chiesa ne' primi secoli lasciava al Clero, e al Popolo la scelta de' suoi Ministri. Gli Apostoli ne avean dato l'esempio nella ordinazione dei primi Diaconi. La cognizione, che i Fedeli aveano del merito di quelli, che viveano fra loro, e il vantaggio, che dovea risultare della loro confidenza verso i Pastori, che avrebbero scelto, avean determinati i Successori degli Apostoli a conformarsi a questa pratica. Ma le elezioni degenerarono in maneggj, e cagionando anche spesso divisioni, e torbidi, furono deferite al Clero in seguito ai Capitoli della Cattedrale, e questa forma sussiste ancora in Germania, in riguardo alla elezione dei Vescovi. Finalmente sono state totalmen-

te abolite in molti Paesi. In Francia la nomina del Re ai beneficj Concistoriali ha succeduto al diritto di elezione, in virtù del concordato, che regola l'ultimo stato nel governo Ecclesiastico del Regno.

§. V.

Gli abusi, che la Potestà spirituale può commettere sulle materie di sua amministrazione, non danno alcun diritto al Magistrato politico a giudicarne, nè a riformare la Potestà spirituale su questi oggetti. La proposizione è di Fede.

Prova tratta dai primi principj di ogni governo.

E' di essenza di ogni genere di governo, che vi sia una autorità suprema, che pronunci in ultima istanza sulle materie di sua amministrazione, altrimenti non vi sarebbe più governo, più ordine nella società, perchè non vi sarebbe più subordinazione (963). Or se la possibilità degli abusi per parte del Sovrano dasse diritto di pronunciare sulla amministrazione pubblica, e di riformarla, non vi sarebbe più autorità suprema, che giudicasse in ultima istanza, poichè questa autorità non può esercitarsi sulla terra, che da uomini capaci di abusar del potere (964).

(963) Ved. tom. 1.
[964] Bisogna eccettuare da questa regola gene-

Noi abbiam fatto vedere, che l'ultima istanza, di cui il Sovrano godeva, essendo uno di questi diritti, che riguardano essenzialmente l'ordine pubblico (965), nè il popolo, nè i Vescovi potevano far render conto al Monarca della sua amministrazione; che non potevano nè giudicarlo, nè riformarlo; che la dottrina contraria opposta alla legge Divina, che ci ordinava di esser soggetti alle potestá; ch'ella era opposta alla pratica della Chiesa, che aveva sempre osservato l'ubbidienza come un dovere di Religione, a riguardo anche degli Imperadori, che la perseguitavano; opposta alle massime del Regno, e alle nostre libertà, che fondano l'indipendenza de' nostri Re su la sovranità assoluta delle due Potestà; opposta finalmente alle prime nozioni della Monarchìa, all'ordine della società, e al ben pubblico, aprendo la porta a tutti i disordini del fanatismo, senza rimediare agli abusi, che si proporrebbe di reprimere, poichè la potestà, che riformare vorrebbe, sarebbe essa stessa soggetta a commettere degli abusi (966), donde abbiam concluso, che il timore del dispotismo, o dell'abuso delle autoritá non poteva essere una ragione per assoggettare il Prin-

---

rale l'autorità del corpo Vescovile, che è infallibile, allorchè pronunzj sopra la Dottrina.

[965] Ved. tom. I.

(966) Ved. tom. I.

cipe ad alcun' altra potestá, e donde io concludo ancora per una parità di ragione, che il timor dell' abuso, che la potestá Spirituale può commettere, non potrebbe assoggettarla al Tribunale del Magistrato politico, per giudicar delle materie, che competono a questa potestà, nè per riformarla; niuna autorità, niuna potestà nel mondo ha diritto di abusare del suo potere, „ egli è vero, dice un Au-„ tore, ma siccome l' autoritá non giustifica la „ abuso, che vien dall' uomo, l' abuso a vicen-„ da non potrebbe giammai distruggere l' au-„ torità, che vien da Dio. Non acconsenti-„ te all' abuso, nè vi ci conformate, ciò è „ giusto; ma niente vi faccia perdere la som-„ missione all' autorità, alla quale non pote-„ te resistere, senza resistere a Dio medesi-„ mo, che l' ha stabilita, e al quale solo è „ responsabile de' suoi eccessi (967).

Prova tratta dalle autorità già riferite

A che in fatti si ridurrebbe il comandamento, che ha fatto Gesù Cristo di obbedire alle Potestà, e di ascoltare i Pastori, se permesso fosse alle pecore di riformare la loro amministrazione, e di sottometterli al lor proprio giudizio? Non sarebbe stato piuttosto diretto ai Pastori il precetto della ubbidien-

---

[967] Dell' autorità del Clero, e del potere del Magistrato politico cap. 3.

za? Che significherebbero queste parole di Osio all'Imperador Costanzo: *non vi ingerite sugli affari Ecclesiastici. Non spetta a voi il comandar su queste materie. Imparate piuttosto noi quello, che dovete sapere* (968): e queste espressioni di S. Atanasio: *giammai l'Imperadore si è ingerito in ciò, che riguarda la Chiesa. Questo è un nuovo spettacolo, che dà al mondo l'eresìa di Ario: Costanzo chiama a se nel suo Palazzo la cognizione de' giudizj Ecclesiastici, ed egli stesso presiede a questi giudizj?* Che significherebbero, dico io, queste parole, se fosse permesso di riformare la potestà Spirituale nelle sue leggi, ne' suoi giudizj, nella sua disciplina?

„ La Legge di Gesù Cristo vi ha sommesso a me, diceva S. Gregorio di Nazianzo agli Imperadori, e ai Prefetti, perchè noi esercitiamo ancora un impero molto al di sopra del vostro (969) „.

Il Concilio di Sardica si lagna, che i Giudici dell'Imperadore intraprendono a giudicare gli affari Ecclesiastici, essi che non debban giudicare che degli affari temporali (970). S. Ilario rileva il medesimo abuso (971). San

(968) Vedi quest'autorità riferita di sopra tom. 2.
(969) Ved. t. 2.
(970) Du Puy. Giurisd. crim. cap. 10. part. 1. delle Libertà Gallic. t. 1. pag. 21. ediz. 1731.
[971] Ibid.

Cirillo insegna, che spetta alla Chiesa l'istruire, e a comandare ai Re [972] in materia di Religione. Ma se spetta alla Chiesa sola il giudicare, non è dunque permesso ad alcuna potestà di riformare il suo giudizio.

Gl'Imperadori Cristiani hanno insegnata questa dottrina nelle loro Costituzioni; i nostri Re nelle loro Ordinanze; i Parlamenti nei loro Decreti. Gli Autori più zelanti per le nostre Libertà, i Giurisconsulti i più attaccati ai diritti della Corona hanno renduta una testimonianza la più autentica nelle loro Opere. La pratica costante della Chiesa ne ha manifestata l'immutabilità in tutti i secoli(973).

Frivola sottigliezza degli Avversarj confutata.

Cattive sottigliezze vengon qui in soccorso dei nostri Avversarj. Essi non pretendon,

---

[972] *Provideat & decernat clementia tua ut omnes ubique judices quibus provinciarum administrationes concreditae sunt, ad quos sola cura & sollicitudo publicorum negotiorum pertinere debet .... non praesumant, ut putent se causas cognoscere clericorum posse*. Per le cause dei Chierici, aggiunge M. Du Puy riguardo a questo testo, S. Illario intende le cause, che li riguardano in particolare, e che dipendono solamente dalle loro leggi, in una parola tutto quello, che risguarda la religione,,. Du Puy Jurisd. crimin. p. 1. cap. 10. nel lib. delle Libertà della Chiesa Gallicana t. 1. pag. 21. edit. 1731.

(973) Ved. tom. 2.

dicon questi, dare giurisdizione al Magistrato sullo spirituale, ma solamente attribuirgli il diritto di riformarne gli abusi. In questo modo pretendono gli Anglicani di giustificare la primazìa de' lor Re. Perchè essi non hanno voluto mai attribuire al Sovrano l'esercizio delle funzioni Spirituali, ma solamente un diritto d'ispezione su quelli, che l'esercitano, il diritto di comandar loro sulle materie di Religione, il diritto di riformarli, e di sottometterli al loro giudizio in ciò ch'essi credono conforme al ben della Chiesa. „Quando noi attribuiamo, dicon essi, alla Maestà Sovrana, il sovrano governo, di cui noi apprendiamo, che molti Calunniatori sono offesi, noi non diamo ai nostri Re l'amministrazione della parola santa, e dei Sagramenti, come le Ordinanze della nostra Regina Elisabetta chiaramente dimostrano; ma diamo loro solamente la prerogativa, che la Scrittura attribuisce ai Principi pii, di poter contenere nel lor dovere tutti gli Ordini o Ecclesiastici, o Laici, e di reprimere i contumaci colla spada della Potestà civile (974)„.

I nostri avversarj, è vero, non accordan sempre espressamente ai Sovrani la potestà di dar la missione per le funzioni Ecclesiastiche; nè sempre espressamente accordan

(974) Bossuet Istoria di Var. lib. 10. num. 13.

loro la giurisdizione sulle materie di Religione, ma non sono essi più sinceri, e più conseguenti? Io dico non sono più sinceri quelli, che attribuiscono al Magistrato tutto il potere, e la giurisdizione sulla semplice forma di appello come di abuso? Perchè in conseguenza di questo appello il Magistrato può, secondo essi, riformare il Vescovo nel governo spirituale, può dar missione per amministrare i Sagramenti, e per conferire i beneficj, che danno diritto a questa amministrazione. Io dico ancora son essi più conseguenti? Perchè I. se il Magistrato ha il potere di dar missione per certe funzioni spirituali, lo può per tutte le altre funzioni dell'Episcopato, poichè son tutte della medesima natura. II. Se ha il diritto di conoscere l'amministrazione spirituale del Vescovo, se ha il diritto di pronunziare su ciò, che giudicherà essere abusivo, se ha il diritto di riformarlo, egli nol può avere, che in virtù di una superioritá di giurisdizione nell'ordine delle cose spirituali, perchè non si ardisce ancora attribuire ogni altra cosa ai tribunali Secolari.

Finalmente allorchè i Papi hanno intrapreso sul temporale dei Re, non era per riformare gli abusi? Pietro di Cugneres rimprovera ai Giudici della Chiesa di citare il Magistrato avanti loro, e di ricevere gli appelli emanati dai Tribunali secolari, in materie

reali, e personali contro i Laici. Osservava con ragione, che per queste intraprese il Re perdeva la sua giurisdizione, perchè non era permesso di appellare dagli ufficiali alla Curia Regia: *Amittit Rex ressortem suum; quia nullus appellat ab officialibus Prælatorum ad curiam regiam*. Ciò non ostante gli Ufficiali non ricevono questi appelli, che per esaminare se vi fosse abuso di autorità per parte del Giudice laico. Ma se questa ragione non poteva dare ai Vescovi il diritto di riformare il Magistrato, può ella dare al Magistrato il diritto di riformare i Vescovi? *E poichè non v' è permesso di appellar più dalla curia regia agli Ufficiali*; si può usare da questa regola senza confondere le giurisdizioni, e senza distruggere l' autorità medesima della Chiesa?

Supponiamo in fatti, che i Cittadini intraprendessero a correggere i pretesi abusi degli Ufficiali del Re, e questi i pretesi abusi del governo del Principe; e che gli uni, e gli altri troppo deboli contro l' autoritá, che vorrebbero riformare, chiamassero un Principe straniero per istabilirlo giudice delle loro lagnanze in qualità di Protettore (i Calvinisti in Francia non hanno allegati altri motivi, allorchè hanno essi invocato il soccorso delle Potestá vicine per sottrarsi al potere dei loro Padroni legittimi) supponiamo, che questo Principe straniero si erigesse con questo mezzo in

riformatore assoluto per pronunciare su gli abusi dell'amministrazione con una piena autorità, e ch'egli volesse forzare il Monarca a sottoscrivere le sue decisioni, non sarebbe un attentato enorme per parte del Suddito, una rivolta aperta per parte degli Ufficiali del Re, una manifesta tirannìa per parte della Potestà straniera, che volesse dominare? Non si direbbe al Cittadino, che essendo senza giurisdizione, il suo giudizio non può prevalere su quello di un Tribunale competente (975)? Non si direbbe agli Ufficiali del Re, che non avendo, che una giurisdizione precaria è subordinata a quella del Sovrano? Non si direbbe al Principe straniero quello, che più volte si è detto ai Papi medesimi, allorchè per riformare gli abusi si sono ingeriti nel temporale dei Re? Non gli si direbbe, ch'essendo senza giurisdizione fuor del suo distretto, il suo giudizio è ancora senza autorità, e che la forza non potrebbe supplirvi? Ecco dunque quello, che ancor io risponderò a questi, che sulle lagnanze dell'abuso vorrebbe farvi intervenire il Magistrato politico, per erigergli nella Chiesa un Tribunale superiore a quello dell'Episcopato, attribuendogli un' autorità di giurisdizione in materia spirituale.

Bisogna dunque ritornare a questi prin-

[975] Ved. t. 1.

cipj evidenti, sì conosciuti da tutti i Politici, ammessi particolarmente dall' Autore dell' autorità del Clero di già citato, insegnati da Le Bret, da Domat, da Bossuet, *che l'abuso non distrugge l'autorità* (976), nè per conseguente il diritto di decidere in ultima istanza: *Che siccome non v'ha che Dio, che possa riparare i mancamenti, che arrivano alle cause seconde; così non v'ha che il Re, che lo rappresenta, che abbia il diritto di correggere le mancanze de' suoi Ufficiali: diritto sovrano chiamato dagli Antichi* extremum judicium, *o ultima istanza, che consiste nel giudizio delle appellazioni ec.* (977); *che l'ubbidienza è necessaria per mantener l'ordine, e la pace, che debbe formare l'unione dei capi, e dei membri, che compongono il corpo dello Stato; che questo è un dovere universale a tutti i sudditi, e in tutti i stati di ubbidire agli ordini del Principe, senza che alcuno abbia la libertà di rendersi Giudice dell'ordine, al quale debbe ubbidire; che altrimenti ciascuno sarebbe padrone, per il diritto di esaminare ciò, che sarebbe, o non sarebbe giusto, e che questa libertà favorirebbe le sedizioni* (978); *che i Re sono soggetti come gli altri all'equità, perchè essi debbono esser giu-*

---

[976] Ved. tom. 1.

(977) Le Bret. Della Sovranità lib. 4. cap. 2.

(978) Domat. Diritto pubblico, lib. 1. sess. 1. art. 6.

sti, e perchè essi debbono al Popolo l'esempio di guardar la giustizia (979), *ma ch'essi non sono soggetti alle pene delle leggi* (980); *che il Principe non debbe render conto a niuno di ciò, che ordina, e che quando egli giudica, non vi è altro giudizio* (981), *ciò, che fa dire all' Ecclesiastico: Non giudicate il vostro Giudice. La ragione è, ch'egli giudica secondo la giustizia, non che vi giudichi sempre: ma in questo senso ch'egli è riputato a giudicarvi, e che niuno ha diritto di giudicare, nè di ripetere dopo lui. Bisogna dunque ubbidire ai Principi come alla Giustizia, senza che v'abbia ordine, o fine negli affari* (982). *Senza questa autorità assoluta essi non possono fare il bene, nè reprimere il male. Bisogna, che la loro potestà sia tale, che niuno sperar possa di cavarsene* (983); *possono correggersi da se stessi, quando conoscano, che hanno mal fatto; ma contro la loro autorità non può esservi rimedio, che la loro autorità medesima* (984). Queste regole sono immutabili in ogni genere di sovranità. Il Sovrano non potrebbe violarle intraprendendo sull' autorità suprema della Chiesa nell' ordine della Religio-

(979) Ved. tom. 1.
(980) Bossuet. Polit. lib. 4. art. 1. prop. 4.
[981] Ved. tom. 1.
(982) Bossuet Polit. lib. 4 art. 1. prop. 3.
(983) Ibid. prop. 1.
(984) Ibid. prop. 2. — Ved. tom. 1.

ne, senza rovesciare con uno stesso colpo il Trono medesimo sul quale è assiso.

Obbjezione de le Vajer.

Le Vajer (985) ci obbjetta qui un canone del sesto Concilio di Parigi, che non poteva neppure dar fondamento ad una apparente obbjezione, ma ch'egli ha avuto cura di corrompere nella traduzione per formare almeno un sofismo col favor di un equivoco. Vi è nel testo: *Principaliter totius Ecclesiae corpus in duas eximias personas, in Sacerdotalem scilicet & Regalem divisum novimus* [986]. Ed egli traduce: *La Chiesa è divisa fra due persone la Sacerdotale, e la Reale*. La parola Chiesa si prende sovente per la Chiesa insegnante. L'abbiamo bene spesso noi stes-

---

(985) Trattato dell'autorità dei Re, parte 2. dissert.

(986) *Principaliter itaque totius ecclesiae corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem scilicet & regalem, sicut a Sanctis Patribus traditum accepimus, divisum novimus. De qua Gelasius Romanae Sedis venerabilis Episcopus ad Anastasium Imperatorem ita scribit:* Duo sunt quippe, *inquit*, Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas Pontificum & Regalis potestas, in quibus tanto gravius pondus est, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri summus examine rationem. *Fulgentius quoque in libro de veritate praedestinationis & gratiae ita scribit:* Quantum pertinet, inquit, ad hujus temporis vitam, in ecclesia nemo pontificio potior, & in saeculo Christiano, Imperatore nemo celsior invenitur. Concil. 6. Parisiens.

si impiegato in questo senso, e col favore di questo equivoco, egli conclude dal testo citato, che vi sono due generi di persone, che esercitano l'autoritá spirituale: il Re, ed il Pontefice.

Risposta.

Non bisognava per rispondere all' obbjezione, che tradurre esattamente in questi termini: *Il corpo della Chiesa universale è diviso in due persone principali*. Imperciocchè nessuno contrasta, che la Chiesa universale racchiude in effetto nel suo seno due classi di persone eminenti in dignità, per l'autoritá che ciascuna di esse esercita nell' ordine, ove elleno sono stabilite; cioè i Pontefici per ordinare, ed i Monarchi per proteggere. Ma ne segue egli, che elleno dividano la potenza sopra le materie ecclesiastiche. Il canone allega in prova le parole di S. Gelasio, e di S. Fulgenzio. Ma che dicono questi Padri? Il primo insegna non che *il corpo della Chiesa universale*, ma che il *mondo* è governato da due Potestá: *De qua re Gelasius Romanæ Sedis venerabilis Episcopus ita scribit: Duo sunt quibus principaliter mundus hic regitur, Auctoritas Sancta Pontificum, & Regalis Potestas* [987]. S. Fulgenzio è ancora più preciso. Dic' egli espressamente, che non vi è

[987] Ved. tom. 2

gono nel suo Governo; ma unicamente per munirli della loro autorità; e per farli eseguire, supplendo col terrore delle pene a quello, che il Prete non può fare colla sola forza della parola. La Chiesa ha dunque tutto il potere necessario indipendentemente dalla potestá temporale per ordinare, per agire, per formare con l'autorità del comando una obbligazione di coscienza, per dar missione. Ma siccome non ha la forza coattiva temporale per sottometter quelli, che resistono alla voce della coscienza, il Principe viene in soccorso, tiene il primo rango per la potestà della protezione, costringendo i ribelli all' ubbidienza (989).

Altra obbjezione del medesimo Autore.

L' Istorico del diritto Canonico insiste su la necessità di stabilire un' autorità superiore a quella della Chiesa, affine di prevenire gli eccessi di una potestà assoluta. „ La Chiesa, dic' egli, può essere considerata o co„ me la società di tutti i Fedeli, o come que„ sta porzione composta di Vescovi, di Pre„ ti, di Chierici, che si chiama ordinaria„ mente il Clero, o lo stato Ecclesiastico. „ La Madre comune de' Fedeli non ha inte„ resse che non sia comune a tutti i suoi Fi„ glj. Il Clero al contrario ha i suoi dirit-

(989) Ved. part. 4. cap. 3. §. 3.

„ ti, i suoi interessi personali, e le suè pre-
„ tensioni: e se trovandosi in mano le armi
„ spirituali, a chi potranno i Laici aver ri-
„ corso, se non alla potestá Reale, che po-
„ trà solo liberarli dalla persecuzione delle lo-
„ ro persone, e dalla usurpazione de' loro
„ beni (990) „?

Risposta.

Tale è precisamente il linguaggio del fanatismo, allorohè ispira lo spirito di rivolta tra il popolo contro i Sovrani. Il Principe è suscettibile di passioni. Egli può avere delle pretensioni, e degli interessi particolari distinti da quelli del popolo, e della giustizia (991); interesse di ambizione, interesse di vendetta; interesse di orgoglio, di voluttà, di avarizia; interesse di passione spesso più vivo dell'amore del ben pubblico. *Egli può servirsi* del suo potere *per estendere le sue pretensioni al di là delle leggi fondamentali del Governo. Nella supposizione dunque, ch' egli abusi del suo potere, a chi il popolo potrà aver ricorso?* Perchè bisogna necessariamente secondo il sistema dell'Autore, che vi sia un Protettore capace di difendere gl' inferiori contro gli abusi di una potestá assoluta. Su questo princi-

---

[990] Istoria del Diritto Can. cap. 38. in 4. p. 211. 212.

(991) Così ragiona J. J. Rousseau sul Contratto Sociale lib. 3. cap. 6. – Ved. tom. 1.

pio fonda egli tutto il suo ragionamento: la parità è tanto più fondata, quanto che la potenza del Monarca, che ha la forza in mano per violentare l'amministrazione, diverrebbe ancor più tirannica, s' ei ne abusasse. Qual sarà questo Protettore, questo Giudice? sarà il Popolo egli stesso? sarà il Magistrato? sarà il Papa? Quando avranno essi il diritto d' intervenire per riformare l'amministrazione? Sarà ciò tutte le volte, ch' essi giudicheranno a proposito di conoscere degli abusi del governo? Eh! qual è il governo dove non avvene alcuno? Sarà ciò tutte le volte, che piacerà ad un particolare di reclamare la giustizia del lor tribunale? Imperocchè vi fa duopo ancora di questa circostanza per la parità; poichè si pretende, che il particolare ha il diritto di invocare la potenza del Magistrato, tutte le volte, ch' egli si crede pregiudicato dal Giudice della Chiesa in materia spirituale. Il Sovrano dunque sarà strascinato ai piedi dei suoi Suddici per il medesimo sistema, che lo stabilisce al di sopra della Chiesa. Il fanatismo, l' indipendenza, la confusione, ed i disordini dell' anarchìa s' introdurrebbero nell' uno, e nell' altro governo per i medesimi principj di questi falsi Zelatori (992), che per un rovesciamento di idee rappresentano la

(992) Ved. quello, che noi abbiamo detto su questo punto tom. 3.

potenza assoluta, potenza legittima, potenza necessaria alla sicurezza, ed alla pubblica amministrazione, come un dispotismo odioso, fatale alla salute del popolo, ed a cui convien porre i ferri. Guardatevi, diceva un Concilio di Bordeaux ai Magistrati, guardatevi, che in volendo intraprendere cose sulla giurisdizione Ecclesiastica, voi non perdiate la vostra (993).

Che rispondere adunque a questi Zelatori? Quello, che io non ho cessato di ripetere in quest' Opera, cioè: che la Potestà sovrana è il solo Giudice dei suoi proprj diritti; che non ha, nè può aver Tribunale superiore per riformarla su gli oggetti della sua amministrazione; che non può esservi contro l'abuso del suo potere altra autorità, che la sua autorità medesima; e che la sovrana Potestà risiede nella Chiesa in materia di Religione, come nel Monarca in materia civile.

Ci si domanda dopo ciò, se noi vogliamo erigere i Vescovi in despoti, attribuendo loro un' autorità indipendente dal Principe, in materia di Religione. Niente di più ri-

---

(993) *Judices & Magistratus monemus & obtestamur in Domino ut non mittant falcem in segetem alienam, neque cognitionem & judicium personarum & rerum ecclesiasticarum sibi arrogent, ne, si quod alienum est, usurpent, tandem etiam quod suum est, justo judicio amittant*. **Concil. Burdig. ann. 1583.**

spondiamo noi, di quello, con cui erigiamo il Monarca medesimo in despota, quando gli attribuiamo in materia civile una piena indipendenza riguardo la Chiesa, ai Magistrati, ed al Popolo (994). Il Sovrano, in quella parte che si supponga, è necessariamente soggetto alle leggi, perchè lo è alla giustizia; ma non è responsabile della sua amministrazione, che a Dio solo, e non solamente la dipendenza a riguardo delle leggi, e l'indipendenza a riguardo degli uomini sono incompatibili, ma ancora l'unione di queste due massime costituisce nella persona dei Re quella potestá sovrana, e benefica, che fa la felicità della società (995). Come dunque potrebbe formare nel governo spirituale questo despota odioso, sì contrario alla salute de' popoli? Il Vescovo può errare come il Giudice laico, ma la parte, che si crede lesa, ha la libertà di ricorrere in appello al Superiore dell' Ordine Gerarchico. Il tribunale Ecclesiastico, che giudica in ultima istanza, può ingannarsi ancora, se questo non è il Corpo (*) Episcopale in materia di dottrina; ma i Fori Sovrani, il Monarca medesimo, non possono ingannarsi ancora? Ne segue da ciò, che non si possa appellare dal loro giudizio? Eh! ove

---

[994] Ved. tom. 1.

[995] Ivi.

(*) *Nota del Traduttore*. O il Papa.

trovare, io non lascio di ripeterlo, ove trovare un Tribunale infallibile nella società civile?

Falsi timori, che si vogliono ispirare contro il Clero.

Si fa ogni sforzo per ispaventare il Sovrano sulle conseguenze di una autorità, che sarebbe indipendente, ed estranea alla sua, nel mezzo de' suoi Stati, autorità, che dividerebbe con lui il potere supremo, a cagione dell'influenza, che la Religione ha naturalmente sul governo politico.

Io ho risposto a questo ragionamento, facendo vedere, ch'egli tendea a sottomettere il governo temporale alla Potestà Episcopale, e a confondere le due Potestà, poichè tutti due influiscono su i loro Governi rispettivi (996). In vece, che restringendosi nei limiti delle loro giurisdizioni, conservan sempre un potere sufficiente per difendersi, e per mantener l'ordine nella amministrazione pubblica. Noi avrem presto occasione di dare un nuovo giorno a questa verità (997).

Obbjezione tratta dal preteso dispotismo dei Vescovi.

Si tenta ancora d'interessare il secondo Ordine, di già sì avvilito, si dice, presso i Vescovi, qualche volta trattato con sì poca

(996) Ved. tom. 2.

(997) Ved. il cap. 1. §. 2. della quarta parte.

buona maniera, e con tanto disprezzo, e che sarebbe infallibilmente oppresso, se non si trovasse presso del Magistrato chi gli prestasse ajuto, e la necessaria protezione per riparare la oppressione de' suoi Superiori.

Risposta.

Noi neghiamo altamente tutte le imputazioni calunniose, per mezzo delle quali i nimici dell' Episcopato vorrebbero sollevare i Ministri inferiori contro i loro legittimi superiori. E se tra tanti Pontefici, che onorano la loro dignità colle loro virtù, e col loro zelo, se ne trovassero di quelli, che intraprendessero a dominare come i Principi della Nazione; se ve ne fossero di quelli, che si degradassero fino a voler avvilire nella persona dei loro cooperatori il carattere Sacerdotale, che gli onora; se ve ne fossero di quelli, che disprezzando nel Ministero di Gesù Cristo la povertà, che l' istesso Gesù Cristo ha onorata nella sua Persona, e riservando tutte le loro compiacenze per quelli, che la fortuna, o la nascita avessero elevato, ispirassero a questi Ministri il desiderio di scegliersi nuovi Padroni, per sottrarsi al giogo dei primi; che se ne potrebbe concludere? Se non che questi si rendano in verità doppiamente colpevoli; ma che la loro prevaricazione non ispoglierebbe mai della loro autorità, che è indipendente dalle loro qualità

personali, e che i primi non sarebbero meno colpevoli (998). Siccome non è la volontà dell' uomo, che ha istituita la Potestà Episcopale; così non ha egli la libertà di caugiarne la costituzione. Non è l' interesse personale, che deve servir di regola nel governo, ma l' interesse pubblico sempre inseparabile dalla subordinazione verso i superiori legittimi: l' ingiustizia non ha mai autorizzata la rivolta (999). Or sarebbe una rivolta l' appellare ad una incompetente Potestá per sottrarsi a quella, che ha giurisdizione.

Altra obbjezione.

Qual mezzo, si dice, di difendere il Trono contro le intraprese della Podestà Ecclesiastica, quando esiger si volesse in dogma di Fede una dottrina, che fosse opposta ai diritti della Corona [1000]?

---

(998) Ved. tom. 1.

(999) Ved. tom. 1.

[1000] „ I passi citati dimostrano invincibilmente, che i Sovrani con la sola loro qualità di Principi Cristiani ... devono esaminare il fondo delle decisioni dottrinali, e che essi hanno il diritto d' impedire, che nessuna sia pubblicata ne' loro Stati, senza il suo consenso. Ma indipendentemente dall' interesse di Fede, a quali pericoli non sarebbero esposti i Regni se la Potenza temporale si credesse obbligata a chiuder gli occhj sopra qualunque decreto dogmatico .... si è veduto un Bonifazio VIII. definire come articolo di Fede nella famosa Bolla *Unam sanctam*, che i Re-

Risposta.

Ma se la Potestà Ecclesiastica può esser riformata dal Magistrato sull'appello come di abuso, allor ancora, ch'essa pronuncia su la dottrina, risponderò io a questi Scrittori, bisogna dunque stabilire il Magistrato Giudice in ultima istanza anche dei decreti dogmatici dei Vescovi; bisogna dunque, che si possa appellare da questi decreti, non solamente in quanto alla forma, ma anche in riguardo alla sostanza. Si oserebbe sostener questo paradosso? Gli Anglicani erano dunque fondati ad appellare al loro Sovrano dalle definizioni del Concilio di Trento. Eh! perchè dunque voler restare ancora nel seno della Chiesa Romana, quando si attacchi l'infallibilità dei suoi decreti? Ma rispondiamo direttamente.

Qual mezzo di difendere il Trono dalle intraprese della Potestà Ecclesiastica? Il mez-

---

gnanti dipendano dalla S. Sede quanto al temporale ec. „. Apolog. contro lo Scisma t. 1. p. 355. 356.

Osserviamo di passaggio esser falso, che Bonifazio VIII. abbia deffinito esser i Sovrani dipendenti dalla S. Sede quanto al temporale. Ha detto solamente, che tutti devono esser sottomessi al Papa, il che è incontrastabile nel rigor dei termini, come l'osserva il Signor Bossuet, perchè questa sommissione non si puol intendere, che sulle materie, che riguardano la Religione. Ved. difesa delle quattro proposizioni del Clero per M. Bossuet.

zo è semplicissimo. Se i punti dottrinali, che riguardano direttamente la Religione non sono che di pertinenza dei Vescovi; i punti dottrinali, che riguardano direttamente la Religione, e lo Stato, come appunto quelli, che concernono i limiti delle due giurisdizioni, sono materie miste, secondo i principj, che noi abbiamo fissati (1), e per conseguenza della competenza delle due Potestà. Tutti due saranno dunque giudici su queste materie. Si sa, che i decreti dommatici della Potestà Ecclesiastica non divengono irreformabili subito che sieno emanati dalla Chiesa universale, e che la Chiesa universale non potendo errare sul dogma, implicherebbe contraddizione, se potesse ella mai adottare una dottrina contraria ai diritti sacri dei Sovrani... Ma perchè ripeter qui ciò, che ho detto altrove sul soggetto del conflitto di giurisdizione (2)?

Dell' appellazione comune di abuso.

Che converrà dunque pensare delle appellazioni come di abuso interposte dai Tribunali Ecclesiastici avanti le Corti Secolari?

Preciso Istorico dell' appellazione come di abuso.

Prima di rispondere, osserviamo sul principio, che, sebbene dopo la conversione degl' Imperatori, si son vedute querele portate avan-

---

[1] Ved. sopra.
(2) Ved. tom. 2.

ti i Principi sopra l'abuso dell'autorità Ecclesiastica, anche in materia Spirituale, ciò non è stato mai per parte dei Cattolici per attribuire alla potestà temporale la cognizione di queste materie, ma per ottenere colla protezione del Principe un nuovo giudizio. Se un Sacerdote, o un Diacono condannato dal suo Vescovo, o se un Vescovo condannato da un Concilio si richiama all'Imperatore, dice il Concilio di Antiochia, si unirà un altro Concilio più numeroso; e se essi non deferiscono a ciò, che sarà statuito per questo nuovo Concilio, essi più non deggiono sperar perdono (3). S. Leone implora la protezione dell' Imperator Teodosio contro le estorsioni di Efeso per obbligarlo a rau-

(3) *Si quis a proprio Episcopo presbyter aut Diaconus, aut a synodo fuerit Episcopus forte damnatus, & Imperatoris auribus molestus exstiterit, oportet ad majus Episcoporum converti Concilium, & quae putaverint justa habere, plurimis Episcopis suggerant, eorumque discussiones atque justitia praestolentur. Si vero haec parvipendentes molesti fuerint Imperatori, hos nulla venia dignos esse, nec locum satisfactionis habere, nec spem futurae restitutionis penitus operiri dijudicamus*. Concil Antioch. ann. 341. can. 12. Quantunque questo canone del Concilio di Antiochia non sia stato adottato dalla Chiesa, per chi impediva l'appello al Papa, dimostra nondimeno quale fosse la dottrina di quei tempi circa l'indipendenza della Potestà Episcopale.

nare un nuovo Concilio, non per deferirne a lui il giudizio. Il costume delle appellazioni come di abuso, in di cui virtù i tribunali Secolari si trovano giudici delle cause Ecclesiastiche, è dunque recentissimo fra noi; e per questa ragione egli dovrebbe esser riguardato come contrario alle nostre Libertà, il di cui spirito è di far rivivere, quanto è possibile, l'antica disciplina della Chiesa. Questa era ancora una massima generalmente ricevuta al principio del decimo quinto secolo, che simili appellazioni erano irregolari (4). Esse s'introdussero in occasione del-

(4) Pietro de Cugneres convien nel XIV. articolo de' suoi decreti contro il Clero, che *nullus a curia praelatorum appellat ad curiam regiam*.

Mansuer Giureconsulto, che viveva a tempo di Carlo VI. riporta come regola di diritto nella sua pratica giudiciaria, Tit. de Appell. §. 22. che *a judice ecclesiastico non est appellandum ad judicem saecularem*.

Giovanni Galli Avvocato Generale del Parlamento di Parigi nelle sue quistioni decise con arresti, di cui ha fatto una raccolta esatta sino all'anno 1414., si spiega in questi termini, quest. 161.: *Fuit ante longum tempus dictum per arrestum, Dominum Joannem Lapostole, non esse, ut appellantem, recipiendum ab officiali curiae ecclesiasticae Lingonensis ad Parlamentum, quia a curia ecclesiastica non ressortitur ad temporalem*.

Nell'antico stile del Parlamento di Parigi tit. de Appell. dove si parla lungamente delle Appellazioni,

la prammatica sanzione: Il Magistrato per mantenere l'esecuzione di questa legge conobbe sul principio sulle appellazioni come di abuso delle infrazioni, che vi si facevano, e di lá prese occasione di conoscere altresì delle altre cause Ecclesiastiche.

A fin di rimediare a questo abuso Carlo VII. ordinò, che in caso di simili appellazioni si fosse obbligato di esprimere in particolare l'articolo della prammatica, che fosse stato violato con proibizione ai Giudici Laici di ricever le appellazioni sopra altri atti (5).

che ci si rilevano, non si trovan sentenze dei Giudici Ecclesiastici, in caso di abusi, e doglianze. Ved. Mem. del Clero tom. 6. coll. 57.

Lucio nel libro secondo *placitorum curiae*, Tit. *de Appellationibus quae velut abusus nuncupantur*, non riporta alcuni arresti sopra simili appellazioni se non che dopo il 1537. Ved. le mem. del Clero tom. 6. pag. 61.

(5) *Nos indemnitati subditorum nostrorum & causarum multitudini providere, & abusus in hac parte reprimere volentes, ordinamus quod impetrantes litteras a Cancellaria vel a Ballivis aut a Seneschallis nostris, super pragmaticae sanctionis infractione, beneficiorum & causarum qualitates, neenon media ex quibus & per quae dictam pragmaticam infractam esse praetendunt, in suis impetrationibus declarare teneantur; & nisi materia ad intelligendum data, praedictam tangat pragmaticam, mandata vel commissiones non concedantur; & si per processus discussionem praedictam materiam non tan-*

Ma egli non era facile di rimediare al male, lasciandone sussistere la cagione. Il Presidente Guimer, che viveva sul fine di questo medesimo secolo osservava, che la Giurisdizione Ecclesiastica riceveva attentati sì moltiplicati, che ella andava ad essere annichilita, se il Principe non interponeva la sua autorità (6).

L'abuso crebbe dopo il concordato di Leone X.. Questo Papa avendo istituito i Re di Francia esecutori, e protettori delle Bolle Apostoliche date a questo oggetto (7), i Ma-

---

gere pragmaticam appareat, licet in eadem cadant aliae difficultates, partes extra processum poni, & ubi pertinuerit, remitti, ac impetrantes puniri. Edict. Carol VII. ann. 1453. Ved. le mem. del Clero tom. 6 col. 59.

[6] *Cum autem rex Franciae sit pugil ecclesiae & inter omnes christianos christianissimus, debet custodire jurisdictionem & libertates ecclesiae: sed officiarii ejus in multis hodie turbant in praedictis: ita quod nisi Deus provideat, tandem jurisdictio & libertates ecclesiae evanescent*. Guimer. In pragmat. in §. *itaque*. Ved. le Mem. del Clero tom. 6. col. 60.

[7] *Cum deceat saecularem potestatem, praesertim magnam ecclesiasticam juvare potestatem, in his praesertim quae animarum salutem concernunt, majestatem tuam & pro tempore existentem Francorum regem litterarum praedictarum, ac per eas editarum constitutionum & omnium ac singulorum in eis contentorum legitimos protectores, defensores, & conservatores ... auctoritate Apostolica, tenore praesentium, constituimus*. Mart. V. Bull. *Dudum*, die 25. Ottob. 1518.

gistrati, che avean protestato contro il concordato stesso, adottarono frattanto la qualità di protettori, che loro era attribuito per il concordato, ed in virtù di questo titolo, essi pretesero avere il diritto di conoscere delle materie spirituali.

Il Clero ne portò le sue querele al Re nel 1605., e non ha cessato dopo questo tempo di replicarle. Egli rappresentò nel 1614., che le appellazioni come di abuso non doveano aver luogo, che nel caso di usurpazione sopra la giurisdizione secolare. Sopra queste rappresentanze il Principe volendo ristringere le appellazioni, ordinò, che non sarebbero ammesse, che nel caso *di abuso notorio, e manifesto*, e solamente dopo aver ottenuto lettere dell'atto di appellazione, che non si accorderebbe, che sopra l'esposto della rimostranza, e sopra una consulta di due Avvocati (8).

Gli ultimi ordini vietarono al Magistrato di prender *cognizione delle cause affatto spirituali, se pure non vi fosse appellazione come di abuso, interposta nella Corte del Parlamento, di alcuni giudizj, ordini, o processi fatti sopra questo soggetto, o che egli si tratti di una successione, o altri effetti civili* (9); lo-

[8] Dichiarazione del 1666. art. 16.
(9) Editto del 1695. art. 34.

ro ingiungendo di ricevere queste appellazioni con *tal diligenza, e circospezione*, „ che „ esse servano a conservare l'autorità legit„ tima, e necessaria dei Prelati, ed altri Su„ periori Ecclesiastici (10) „. Il Principe aggiunge, „ che in pronunciando che vi è abu„ so, se la causa è della Giurisdizione Eccle„ siastica, la Corte la rinvierà all'Arcivesco„ vo, o al Vescovo, di cui l'Ufficiale avrà „ reso il giudizio, o l'ordine, che sarà di„ chiarato abusivo, a fine di nominarne un „ altro, o al Superiore Ecclesiastico (11) „.

Dopo questo preciso Istorico sopra l'origine, e il progresso delle appellazioni come di abuso, esaminiamo al presente il punto di diritto.

Differenti sorta di appellazioni come di abuso, e ciò che conviène pensarne.

Io divido sul principio le appellazioni come di abuso in quattro classi. Le prime sono fondate sopra gli attentati portati direttamente agl'ordini civili; le seconde sopra l'irregolarità de' processi; le terze sopra il mal giudicato in questa parte della giurisdizion civile, che il Vescovo esercita per concessione del Principe; le quarte su l'infrazione delle leggi Ecclesiastiche, o Civili per rapporto al fondo delle materie spirituali.

---

(10) Editto del 1695 art. 35.
(11) Ivi art. 37.

Rapporto al primo genere delle appellazioni si deve osservare, che il Vescovo porta direttamente offesa all' ordin civile o allorchè egli esercita funzioni meramente politiche, come s' egli decretasse pene afflittive; o allorchè in esercitando funzioni spirituali, che gli son proprie le fa servire ad oggetti puramente temporali, come s' egli volesse sopra quistioni in materie civili forzare le parti con le censure a sottomettersi al suo giudizio; o in fine, allorchè restringendosi nelle funzioni Ecclesiastiche, e negli oggetti Spirituali, che sono di suo diritto, vi meschia degli accessorj, che formano un delitto civile, come s' egli accompagnasse di proposizioni ingiuriose l' amministrazione, o il rifiuto de' Sacramenti. Il Magistrato, che prende cognizione di tutti questi casi non esce punto dal suo territorio. L' appellazione nel primo, e nel secondo caso si riduce ad una appellazione d' incompetenze. Fevret insegna, che le appellazioni come di abuso, dai Giudici della Chiesa, non aveva altro oggetto, che d' impedire l' usurpazione della giurisdizione secolare (12). Nel terzo caso l' appellazione non

[12] Fevret. essendosi fatta questa obbjezione, „ che l' appellazione come abusivamente stabilisce il Magistrato Giudice delle cause—spirituali, risponde „ che le Corti del Parlamento (senza toccare il Spirituale) esaminano solamente la quistion del fatto se

è che una semplice lagnanza sopra un delitto, che ferisce direttamente l'ordine politico, e che per questa ragione compete ai Tribunali secolari.

Io aggiungerò ancora, che male a proposito, ed in pregiudizio della giurisdizione del Principe si dà a questa sorta di appellazioni il nome *di appellazioni come di abuso*, poichè *le appellazioni come di abuso*, sono una forma straordinaria, che sembra indicare intervenzione di giurisdizione, e che il Principe è Giudice naturale in tutti questi casi (13).

Il secondo genere di appellazione, come di abuso, fondato sopra l'irregolarità del processo, non è che un semplice ricorso al Prin-

---

la causa è Secolare o Ecclesiastica, e se occorre « rimandarla al Giudice Ecclesiastico, o tenerla come civile, o temporale .... Questa è spiegata a perfezione aggiunge egli, con un Statuto del Regno di Ungheria concepito in questi termini: *Appellatur de sede vicariorum ecclesiarum ad curiam regis*; *sed hoc intelligitur tantum de transmissionibus*; *ad videndum utrum causa concernat totum spirituale aut temporale*, *ut per regem unaquaeque remittatur ad suos judices*. Questo è quello, che risguarda il rimedio di appellazione come abusivo in Francia „. Fevret dell' abuso lib. 1. cap. 3. num. 3., e 4.

(13) Ci si puol ancora aggiungere ciò, che ne abbiamo detto qui sopra intorno a questa materia parlando degli Ordini Religiosi.

cipe come Protettore (14). Il Magistrato, che lo rappresenta non accorda il soccorso del braccio Secolare, che allor quando il Giudice della Chiesa si conforma alle formalità prescritte dalle leggi civili. Allor dunque, che il Giudice della Chiesa viola queste leggi, il Magistrato deve, ricusandone la protezione, limitarsi a dichiarare il giudizio, o l'ordine, di cui vi è appellazione abusiva, e rinviare per il fondo *dinanzi al Vescovo, di cui l' Ufficiale ha reso il giudizio, o l'ordine per nominarne un altro, o avanti il Superiore Ecclesiastico*, senza che gli sia permesso di pronunziare egli stesso sul fondo. Tale è la disposizione dell'editto del 1695., che noi abbiam citato, e questo è ciò, che suppone evidentemente uno degli Autori, che ha fatto della nota sopra Fevret [15]. M. de Marca av-

[14] *Statutum est a Domino rege & S. Synodo, ut Episcopi justitias faciant in suis parrochiis; si non obedierit aliqua persona Episcopo suo de abbatibus, presbyteris, diaconibus, subdiaconibus, monachis & caeteris clericis vel etiam aliis, in ejus parrochia, veniant ad metropolitanum suum & ille dijudicet causam cum suffraganeis suis. Comites quoque nostri veniant ad judicium Episcoporum: & si aliquid est quod Episcopus metropolitanus non possit corrigere vel pacificare, tunc tandem veniant accusatores cum accusato cum litteris metropolitani, ut sciamus veritatem rei.* Concil. Francofur. ann. 794. can. 6.

[15] Fevret si era fatta questa obbjezione „ che

avvertisce i Magistrati, ch' essi non possono violare questa regola senza rendersi colpevoli di usurpazioni (16).

Ma la giurisprudenza stessa ridotta ai termini, che noi abbiamo spiegato, può essere soggetta agli abusi, e parrebbe necessario, che il Magistrato dichiarasse espressamente qual è l' irregolarità in particolare, che avrebbe viziato il processo, come lo aveva ordinato

---

l' appellazione toccando i tribunali laici, e rendendo le Corti sovrane giudici delle processure delle sentenze del Giudice Ecclesiastico, era lo stesso, che rendere gli Ecclesiastici soggetti alla giustizia della Corte secolare, e sottomettere a lei le cause spirituali „. Io leggo in una Nota: „ Questa obbjezione è molto debole. Le Corti secolari giudicando sugli abusi non pigliano mai informazione sopra lo spirituale, quantunque la materia sia spirituale; perchè essi non sentenziano mai sopra il fondo, ma sopra la contravvenzione ai canoni; e rimandano la quistion principale innanzi al superiore Ecclesiastico „. Fevret dell' Abuso lib. 1. cap. 3. n. 1. Questa risposta non avrebbe senso, e si contraddirebbe da se stessa, se i tribunali laici giudicassero della disubbidienza ai canoni relativa al fondo, e non alla forma delle procedure, perchè allora sentenzierebbe sul fondo istesso.

(16) *Maxime cavere debent judices ne patrocinium ultra quam par sit, detrimentum ecclesiasticae jurisdictionis proferat. Quod varie accidere potest, scilicet si non solum canonum executores, id est, si pronuntiantes de abusu admisso, eo gradu non haereant, sed etiam de negotio ecclesiastico judicium ferant*. Marca Conc. Sac. & Imp. lib. 4. cap. 20. num. 2.

Carlo VII., e come lo pratica il Parlamento di Grenoble; sia in fine d'impedire, che l'abuso non serva di pretesto per riformare arbitrariamente i decreti de' Vescovi; sia a fin d'illuminare il Giudice, che avesse commesso l'abuso, ed il Giudice, a cui è rinviato.

Nel caso stesso in cui il Giudice della Chiesa commette simili irregolarità, sarebbe interesse della Chiesa, e del ben pubblico, che non si avesse alcun riguardo alle appellazioni, allorchè costasse d'altronde l'equità del giudizio. La scienza del Processo, e il frutto di una lunga pratica, che egli è impossibile di acquistare nelle piccole Diocesi, sopra tutto per rapporto ai processi complicati ed insoliti; imperciocchè se non si addolcisce il rigor delle leggi a questo riguardo per quello spirito di equità, che deve continuamente esser l'interprete, i Vescovi rischiano nel voler reprimere gli scandali, di compromettere la loro autorità, di sopportare le spese di processi lunghi, e dispendiosi, e di rendere arditi ancora i colpevoli, che restringendosi sopra la forma, sfuggono all'autorità Pastorale, con un aria di trionfo, che dá l'impunità. Considerazioni capaci sovente di scoraggire il zelo de' Prelati, che vorrebbero intraprendere di correggerli; come lo rappresentò il Clero (17) nel

(17) „ Se noi vogliamo in oggi correggere qualche Prete vizioso, e di cattiva vita, se noi intrapren-

1610. alla Regina Madre, e questa è ancora l'osservazione di M. Du Puy.

,, L'autorità, dice egli, che gli Ufficiali del Re prendano in queste materie (Criminali) serve sovente ad impedire, che i Vescovi non possan punire, come essi devono, i delitti degli Ecclesiastici, che non sono privilegiati. Se un Vescovo ha mancato nella minima formalità, sebbene il delitto sia evidente, il Criminale sfugge la pena, e allora ancora, che egli nulla ha a ridire al processo del Giudice Ecclesiastico, bisogna rimpiegare tanto di tempo e di argento per mantenere la sentenza, che i più zelanti Vescovi ne possono essere distornati (18),,.

---

diamo nelle nostre Visite di riformar qualche abuso o disordine in un Monistero, subito ci fermano con una appellazione, come di abuso, e da Vescovi ci fanno divenir sollecitatori del Processo in un Palazzo; in luogo di Superiori, ci rendono eguali agl' infimi Ecclesiastici, che sono sotto la nostra autorità..... In maniera, che un Vescovo volendo in oggi ben esercitare la sua carica è nel pericolo facendo la sua Visita di farsi altrettanti processi, quanti sono i Curati, e Preti nella sua Diocesi; talchè tutta l' entrata del suo Vescovato basterebbe appena per le spese delle persecuzioni, provenienti da queste indebite vessazioni; e questo è ciò, che ritien molti Vescovi dal far il loro dovere.

(18) Du Puy Giurisdizione criminale, part. 2. cap. 10. inserite nelle Libertà Gallicane tom. 1. edit. 1731.

In fine sarebbe più semplice, che si lasciasse al Superiore Ecclesiastico, che conosce del fondo della cosa, il giudizio della forma, e che il Principe aggirasse la sua protezione a fare eseguire i giudizj, a fin di evitar l'opposizione, che può trovarsi tra i giudizj dei due Tribunali, di render semplici i processi, di accorciarli, e di diminuirne le spese, salvo di obbligare il Vescovo, secondo l'antica Disciplina, al voto del Concilio di Trento, di molti altri Concilj, ed ancora del Clero di Francia, di prender consiglio da un certo numero di Ecclesiastici scelti nel suo Capitolo, o tra i Curati (19). Si potrebbe aggiungervi ancora il sentimento di un Magistrato, se-

(19) Il vigesimo settimo articolo delle richieste fatte dall' Ambasciatore del Re di Francia Carlo IX. al Concilio di Trento diceva: *Cum Episcopus ea de jurisdittione* (ecclesiastica) *uti non debeat, secundum antiqua decreta, nisi consulto capitulo, quemadmodum nec alia suae dioecesis gravia negotia tractare; danda est diligens opera, &c.* tom. 3. pag. 715. Il Concilio di Trento obbliga in conseguenza i Vescovi a pigliar due Canonici del loro Capitolo per Assessori, allorchè essi procederanno contro i Cherici. *Sess.* 25. *cap.* 6. *de reform.* Questa è anche la disposizione del 23. canone del Concilio di Cartagine. *Ut Episcopus nullius causam audiat absque praesentia clericorum suorum: alioquin irrita erit sententia Episcopi nisi clericorum praesentia confirmetur.* Concil. *Labb.* tom. 2. col. 1202. Ma queste disciplina non è stata ricevuta in Francia.

guendo la natura delle cause come è d'avviso M. Du Puy, senza però, che questo Consiglio istituito per illuminare la Religione del Vescovo ne partecipasse l'autorità (20).

Il terzo genere di appellazione fondato sopra l'ingiustizia della sentenza del Giudice della Chiesa nell'esercizio di questa parte della giurisdizione, che ha dal Principe in materie civili, come sono le azioni personali fra i Chierici, non è propriamente, che una appellazione semplice, imperciocchè il Vescovo nella stessa guisa, che il Magistrato, rappresentante il Principe a questo riguardo, le sue sentenze devono naturalmente ritornare per appellazione ai Tribunali superiori nel medesimo ordine della giurisdizione Secolare.

Il quarto genere di appellazione come di abuso, sopra il male giudicato, quanto al fondo delle materie spirituali, è evidentemente nullo ed illegale, come il giudizio, che ne nasce, per la ragione, che il Magistrato politico è senza giurisdizione sopra queste materie, e che l'abuso, che una Potenza legittima può fare della sua autorità, non può dare alcuna giurisdizione ad un altra potestà per giudicarla, nè per riformarla, come noi abbiamo provato in questo paragrafo [21]. Non è nella di-

[20] Du Puy. Giurisd. crim. part. 2. cap. 10.
(21) Ved. tom. 1.

sposizione de' Magistrati politici di stendere il loro dominio al di là de' limiti, che Dio loro ha assegnati, ed è ancora meno permesso ai semplici particolari di rivolgere l'ordine, che egli ha stabilito; come se la parola di abuso aggiunta alle appellazioni avesse la virtù di trasportare secondo la loro volontà la Giurisdizione Episcopale ad un Giudice incompetente.

M. Du Perrai insegna, che sopra l'appellazione, come di abuso in materia spirituale: „ Non si può pronunciare *bene vel male*, perchè i Giudici Secolari non esaminano il merito del fondo per confermare o rivocar la sentenza; ma solamente per giudicare se vi è abuso (22) „; cioè se vi è irregolarità rapporto alla forma.

M. De Marca osserva, che i Magistrati devono limitarsi a proteggere i canoni senza intraprendere nulla sopra la giurisdizione della Chiesa. Or vi sarebbe intrapresa, aggiunge egli, se in pronunciando sopra l'abuso, il giudizio fosse sopra il fondo: *Quod varie accidere potest, scilicet si non solum se canonum exactores præstent, sed etiam executores, id est, si prænuntiantes de abusu admisso, eo gradu non hæreant, sed etiam de negotio Ecclesiastico judicium ferant* (23).

---

[22] Du Perrai. Not. sull' editto del 1695. art. 37. 54.

(23) *Concord. Sacerd. & Imp. l. 4. cap. 20. n. 2.*

Noi abbiam veduto (24), che il XXXVII. Articolo dell' Editto del 1695. ordinava alle Corti del Parlamento, dopo aver giudicato, che vi è abuso, di rinviare le parti avanti il Giudice Ecclesiastico. Or non si potrebbe più rimandarvele se fosse permesso ai Magistrati di pronunciare sopra il fondo, poichè il Giudice della Chiesa nulla avrebbe più a giudicare.

Il Presidente Faber esponendo i principj della giurisprudenza, che si osserva a questo riguardo negli Stati del Re di Sardegna, distingue molto saggiamente l' ingiustizia del decreto pronunciato dal Giudice della Chiesa dell' abuso, che questo Giudice può commettere contro i diritti della Corona. „ L' abuso, dic' egli, è differente dall' ingiustizia. L' abuso non puol riguardare l' impetrazione di un diritto ingiusto, ma solamente l' esecuzione. Così egli non è permesso di appellarsi al Senato di una grazia accordata dal Papa: ma per quanto giusto sia il Breve Apostolico, se si mette in esecuzione senza comunicarlo al Senato, si può appellarne come gli abusi, per timore, che non sembri, che la giurisdizione del Principe sia stata impunemente disprezzata. Si può ancora appellare dal Breve se ciò, che è stato accordato, è

[24] Ved. sopra.

di natura, che egli sia non solamente contrario alla giustizia, ma che egli ferisca, in qualche maniera, la giurisdizione, e l'autorità del Sovrano, o del Magistrato. Se egli fosse altrimenti, aggiunge la Glossa, cioè se si potesse appellare per cagione d'ingiustizia, ne seguirebbe, che siccome tutti coloro, che si appellano, allegano per cagione l'ingiustizia, che essi pretendono aver sofferta, tutte le appellazioni potrebbero esser convertite in appellazioni come di abuso, ciò che sarebbe ridicolo: or questo genere di appellazione essendo il più odioso di tutti perciò, che s'imputa al Giudice, da cui si appella, di avere abusato della sua giurisdizione non si deve permettere, che in caso di necessità (25) „.

(25) *Aliud est abusus, aliud iniquitas; nec in impetratione juris iniqui, versari potest abusus; sed tantum in executione. Porro a summi Pontificis concessione, id est, a summo Pontifice ad Senatum provocare nefas est. Sane ab executione brevis Apostolici quantumvis aequissimi, si inconsulto Senatu facta sit, appellari tanquam ab abusu potest, ne Principis jurisdictio impune contempta esse videatur. Potest enim appellari ab impetratione, si quod a summo Pontifice concessum vel ab oratore impetratum est, tale sit, ut non tantum ab aequitate abhorreat, sed etiam supremi Pontificis vel magistratus laici, praesertim vero Senatus jurisdictionem & auctoritatem quoquomodo laedat*. Cod. Fabr. l. 7. tit. 28. defin. 3. La glossa sopra il detto *nec in impetratione* fa

Conseguentemente a questa massima: ,, non ,, è permesso sopra simili appellazioni di esa- ,, minare la giustizia della sentenza, da cui si ,, appella, per quanto iniqua ella sia, prima ,, di aver pronunciato sopra l'abuso; di ma- ,, niera che se non vi è abuso si dichiara so- ,, lamente non esservi abuso, senza meschiar- ,, si giammai nella esecuzione (26) ,,. Il Presidente Faber cita il caso di un Giudice Delegato dalla S. Sede, che, sebbene legittimamente ricusato, rigettasse la parte della sua istanza in ricusarlo. L'appellazione non sarebbe ammessa allora, dic'egli, perchè non vi sarebbe veramente abuso, ma ingiustizia: *Esset ea iniquitas dicenda, non abusus* (27). Or

questa osservazione: *Alioquin cum quisquis appellat, de judicis iniquitate conqueratur, dicendum omnes quotquot appellare possunt, posse etiam provocare tanquam ab abusu; quod esset ridiculum. Est enim haec appellationis species omnium odiosissima, tanquam quae exprobret ei a quo appellatur, quod abusus sit in jurisdictione, ideoque nequaquam nisi ex necessitate est permittenda.*

[26] *Ea vis est appellationis quae tanquam ab abusu interponitur, ut nec si iniquissima sit sententia a qua provocatum est, prius tamen de iniquitate cognosci patiatur, quam de abusu cognitum fuerit & pronuntiatum. Itaque, si abusus nullus sit, nihil aliud Senatus pronuntiat, quam aut abusum nullum esse, aut provocationem recipi non debere. Ut vero id a quo appellatum est, mandetur executioni, nunquam.* Cod. Fabr. defin. 10, tit. ejusd.

(27) *Cod. Fabr. l. 7. tit. 9. defin. 25.*

l'ingiustizia deve esser corretta dal Superiore Ecclesiastico, che ha delegato; questa è la nota del Glossatore: *Et ideo corrigenda esset hæc iniquitas per appellationem a delegato ad delegantem* (28).

Obbjezioni.

Or ci si obbietterà, che seguendo il Compilatore delle nostre Libertà, „ vi è luogo al„ le appellazioni come di abuso, quando vi „ è usurpazione di giurisdizione, o attenta„ to contro i santi decreti, e canoni ricevu„ ti ln questo Regno; diritti, franchigie, li„ bertà, e privilegj della Chiesa Gallicana, „ Concordati, Editti, Ordini del Re, Decre„ ti del suo Parlamento; Breve contro ciò, „ che è non solamente di diritto comune, „ Divino, o naturale, ma altresì delle preroga„ tive di questo Regno, e della sua Chiesa (29)

Risposta.

Noi rispondiamo primieramente, che la Dottrina di questo Compilatore non ha mai formato autorità per se stessa contro i diritti della Chiesa. Che se una folla di Scrittori accostumati di copiarsi hanno scelto avidamente nella sua raccolta tutto ciò, che poteva deprimere la giurisdizione Ecclesiastica, il Clero ha sempre reclamato contro mol-

[28] *Gloss. ibid.*
[29] Libertà Gallicane art. 79.

ti de' suoi paradossi, e che i più saggj Giurisconsulti non vedranno giammai se non con isdegno, che questo preteso Zelatore dell' autorità Reale la rispetti assai poco per confonderne i sacri diritti con opinioni erronee, e pericolose, che egli ha inserite tra le sue massime sotto il titolo di nostre Libertà.

Noi rispondiamo in secondo luogo, che gli attentati contro i santi decreti, diritti, franchigie, libertà ec. in materie spirituali non possono esser sottoposti ai tribunali Secolari se non in ciò, che riguarda le formalità prescritte, non rapporto al fondo delle materie spirituali. E questo io lo provo.

I. Coll' articolo XXXVII. dell' editto del 1695., e con gli Autori, che ho citati, secondo i quali è vietato ai Magistrati di conoscere sopra l'appellazione come di abuso di materie spirituali, poichè è loro ingiunto in pronunciando, che vi è abuso, di rinviare, rapporto al merito principale, le parti avanti il Giudice della Chiesa. Ora se i Magistrati conoscessero delle infrazioni fatte ai santi canoni, ed alle leggi del Regno, in ciò che riguarda l'ordine della Religione, o, il che è la stessa cosa, s' essi giudicassero, che i giudizj, e gli ordini resi dal Giudice della Chiesa sono contrarj ai santi canoni, ed alle leggi del Regno rapporto allo spirituale, essi pronuncierebbero sopra la giustizia dei decreti,

e sopra il fondo delle materie spirituali, ed allora il rinviare avanti al Giudice Ecclesiastico diverrebbe nullo, come io ho osservato, poichè nulla gli resterebbe più a giudicare. Imperciocchè dichiarare per esempio definitivamente che una sentenza di scomunica non lega punto, perchè ella è ingiusta, questo è porre l'accusato fuor della Corte contro l'espressa proibizione dell'editto del 1606., che distingue chiaramente queste due cose (30).

II. Io lo provo con questa verità di Fede, e riconosciuta dalle dichiarazioni le più solenni de' nostri Sovrani, cioè, che la Chiesa sola ha ricevuto immediatamente da Dio il potere di statuire con una piena indipendenza, sopra le materie, che riguardano la religione (31), quali sono la fede, i costumi, e la disciplina; il potere di regolare la condotta de' Chierici, e del resto de' Fedeli nell'ordine della Religione; il potere di regolare ciò, che riguarda l'amministrazione de' Sacramenti, perchè queste materie *appartengono essenzialmente alla potestà spirituale*; potere, che i

(30) *Proibiamo alle nostre corti Sovrane di mettere le accennate partite fuori di Corte, e di processo, sopra le suddette appellazioni, come di abuso; e vogliamo all'incontro, che sieno tenuti, a giudicare sempre bene, e male, ed abusivamente*. Questi sono i termini dell'Editto del 1606. art. 2.

(31) Ved. tom. 2.

ministri della Chiesa *hanno immediatamente da Dio stesso*. Ora non è concesso agli uomini di riformare una potestà, che viene immediatamente da Dio, e che Dio ha creato indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Non vi è alcuna qualità nè di Protettore (32), nè di Sovrano, che possa autorizzare a rovesciare quest'ordine, dando un Signore a questa potestá per riformarla. Non vi è alcun titolo, che possa autorizzare nè i cittadini, nè i capi politici a trasportare questa superiorità di giurisdizione ad altri, che quelli, a cui G. C. l'ha confidata; non è in potestà delle parti, nè anche del Magistrato, di attribuire ai tribunali secolari questa giurisdizione, ancor meno l'ultimo giudizio in virtù della formola di appellazione come di abuso.

III. Io lo provo colla disposizione del Concilio di Antiochia, tenuto nel 341., già citato, affermante, che se un Vescovo, o un Chierico, condannato da un Concilio, forma sua lagnanza avanti l'Imperatore, si unirà un altro Concilio più numeroso del precedente, per esaminare di nuovo la causa. Ecco l'effetto del ricorso al Principe Protettore, questo è il rimando ad un Tribunale Ecclesiastico, superiore à quello, che ha giudicato, e che pronuncia definitivamente senza, che il Principe decida egli stesso (33).

(32) Ved. part. 4. cap. 3. §. 1. 2.
(33) Ved. quest' autorità riferita di sopra.

IV. Io lo provo coll'autorità di M. du Puy stesso, che non si sospetterà di favoreggiare i diritti dell'Episcopato in pregiudizio de' Magistrati. „ Il mezzo, dic' egli, di pre-
„ venire gli abusi della Potestà Spirituale, con-
„ servandone il legittimo uso, sarebbe, che i
„ Magistrati non giudicassero nel fondo degli
„ affari meramente Ecclesiastici, ma solamen-
„ te se si è agito secondo i canoni, e secon-
„ do il concordato, e ch'essi rinviassero il
„ fondo dell'affare al Metropolitano [34) „. Dunque i Magistrati impediscono il legittimo uso della Potestà Ecclesiastica, allorchè in causa di appellazione come di abuso, essi giudicano del fondo delle materie spirituali. Questa contravenzione ai santi canoni, ed ai concordati, di cui M. du Puy attribuisce la cognizione ai Giudici secolari, non può dunque riguardare il fondo delle materie spirituali, ma solamente la forma.

V. Io lo provo con i principj dei Giurisconsulti stessi, che pongon tutti una differenza essenziale tra l'appellazione semplice, e l'appellazione come di abuso; distinzione conforme agli ordini reali, che vietano alle Corti dei Parlamenti di ricevere alcuna appellazione dal Giudice della Chiesa, *che non*

[34) Du Puy. Giurisd. crim. part. 2. cap. 10. inserita nelle Libertà Gallic. tom. 1. ediz. 1731.

sia qualificata come di abuso(35). Ora qual differenza vi sarebbe fra queste due sorta di appellazioni, se per la via di appellazione come di abuso il Magistrato giudicasse della contravenzione ai santi canoni, alle leggi, ed agli usi del Regno, ec. non solamente riguardo la forma, ma ancora riguardo al fondo delle materie spirituali? Imperciocchè l'appellazione semplice non può esser fondata che sopra simili contravenzioni o rapporto al fondo, o rapporto alla forma. Così l'appellazione come di abuso sarebbe realmente un'appellazione semplice; egli trasporterebbe tutta la giurisdizione Ecclesiastica ai Giudici secolari, e perciò diverrebbe egli stesso il più grande, ed il più pernicioso di tutti gli abusi, poichè confonderebbe le due giurisdizioni, e che il Tribunale del Magistrato essendo incompetente, il suo giudizio sarebbe nullo di pieno diritto. „ Se si potesse cautelarsi per appel-
„ lazione come di abuso contro le sentenze
„ rese nella Corte della Chiesa, dice M. le
„ Merre, allorchè la parte condannata pre-
„ tende, che sono contrarie ai santi decreti,
„ ed alle costituzioni canoniche, o agli or-
„ dini de' nostri Re, non vi sarebbero appel-
„ lazioni semplici, la di cui cognizione sia
„ riservata ai Superiori Ecclesiastici, e la su-

(35) Editto del 1695. art. 35. - Ved. di sopra.

„ bordinazione delle Corti della Chiesa sareb-
„ be intieramente annichilita; poichè, se la
„ parte condannata riconoscesse, che il giu-
„ dizio, da cui vuol ella appellarsi, non è
„ contraria alle leggi della Chiesa ricevute,
„ nè agli editti de' nostri Re, ella potrebbe
„ difficilmente arrecare cagioni, e mezzi di
„ appellazione (36)„.

VI. Io lo provo per gli assurdi, che risulterebbero dalla dottrina, che stabilisce il Compilatore delle nostre Libertà, se questa si prendesse in tutta la generalità de' termini; imperciocchè se ogni contravenzione ai santi decreti, alle leggi, ed agli usi del Regno, al diritto comune, e naturale fondasse un motivo legittimo di appellazione come di abuso, ne seguirebbe, che, siccome non vi è alcuna parte dell'amministrazione spirituale, che non debba esser retta secondo queste leggi, così non ve ne sarebbe alcuna, di cui il Magistrato non potesse conoscere. Tutto ciò, che riguarda il culto Divino, l'istituzione de' Ministri, l'amministrazione de' Sacramenti, la disciplina Ecclesiastica, le Censure, la Dottrina stessa, tutto sarebbe sottoposto al giudizio del Magistrato. Egli deciderebbe definitivamente, se le definizioni Dottrinali, se i canoni dei Concilj, se gli editti dei Vescovi, se le fun-

(36) Ved. le memorie del Clero, tom. 7. col. 1548.

zioni del Sacerdozio, se l'amministrazione delle cose Sante, se le Ordinazioni, se tutti gli atti della giurisdizione Episcopale sono giusti, e legittimi, poichè tutto questo si decide per i decreti, e canoni della Chiesa, e per le leggi Civili protettrici delle leggi Ecclesiastiche.

In conseguenza di un sistema sì ribellante, un Autor recente osa assicurare, che „ se il Vescovo, in revocando il potere di „ confessare, recava una cagione abusiva di „ questa revocazione, o s'egli era evidente, „ e notorio, che questa revocazione è ingiu„ sta, ed abusiva, allora l'Ecclesiastico in„ terdetto potrebbe cautelarsi per appellazio„ ne come di abuso; e le Corti potrebber di„ chiarare l'interdetto abusivo (37) „, cioè annientarlo, cassarlo, e rimettere le cose nello stato, in cui esse eran da prima. Così le appellazioni come di abuso non avrebber più limiti; esse si stenderebbero sopra tutti gli att della giurisdizione volontaria. Questo era l'ultimo precipizio, in cui l'errore poteva condurci, ed è intanto una conseguenza necessaria de falsi principj, che si erano di già posti (38).

Egli è dunque dimostrato, che gli abusi, che la Potestà spirituale può commettere sopra gli oggetti di sua amministrazione, non

[37] Nuovo Commentario dell' editto del 1695.
(38) Ved. sopra.

danno alcuna giurisdizione alla Potestà secolare per conoscere se la prima realmente abusa, non per riformarla; che il Magistrato non può conoscere delle lagnanze portate avanti il suo Tribunale, per appellazione come di abuso, se non allorchè i Giudici della Chiesa intraprendono sopra il temporale, sia in esercitando le funzioni civili, sia in impiegando la Potestà spirituale per regolare oggetti meramente temporali, sia in commettendo essi stessi qualche delitto civile nell'esercizio delle funzioni Ecclesiastiche, sia in pronunciando una sentenza ingiusta sopra certe materie civili, che non sono di lor competenza, che per privilegio, o in fine allorchè essi violano le forme del processo, senza che sia permesso in questo ultimo caso al Magistrato di conoscere del fondo delle materie spirituali. Se egli passa questi limiti, i suoi giudizj sono dunque radicalmente nulli per difetto di potestà, purchè essi non siano ratificati per il consenso almeno tacito della Potestà spirituale. Essi fanno attentato alla autorità della Chiesa, sono contrarj a tutti i principj del governo, ed in particolare alla costituzione del governo Monarchico. I decreti, ed editti dei Vescovi, ch'egli intraprende di riformare, conservano tutta la loro forza; e coloro che essi han legati, o sciolti, lo sono in effetto innanzi a Dio, non

ostante qualunque dichiarazione di abuso dalla parte delle Corti sovrane.

Questione.

Ma se il Vescovo commettesse nell' esercizio del suo potere, e sopra le materie della sua giurisdizione un abuso evidente, e notorio, il Principe non potrebbe egli opporvisi per protegger la Chiesa, che il Prelato scandalezzasse?

Risposta.

Io rispondo a questo per i principj, che ho posti nel principio di quest' Opera (39), e che servono di base all' autorità delle due Potestá, cioè: che non si può disubbidire al Sovrano, nè per conseguenza proteggere la disubbidienza, che nel caso di una ingiustizia evidente, cioè di una ingiustizia sì manifesta, ch' ella non lascia alcun dubbio; ingiustizia rarissima, che non si suppone, e che non si deve quasi mai supporre nella pratica, ed alla quale non si saprebbe giammai dare estensione, senza somministrar pretesti alle ribellioni e contro i Re, e contro la Chiesa; ingiustizia infine, che permettendone la disubbidienza, non autorizzerebbe giammai la ribellione.

Anfrerio dimostra (40), dice Fevret, che le appellazioni come di abuso si devono

[39] Ved. tom. 1.
(40) Egli visse nel 1468.

praticare, *quando in hoc Regno Ecclesiastica Potestas abutitur notorie sua jurisdictione vel potestate*[41]. Anfrerio aggiunge, che nel caso stesso di abuso notorio, egli non avea mai veduto neppure una sol volta le Corti Secolari pronunciare sul fondo[42]. Fevret insegna ancora, che queste appellazioni erano conosciute sotto la formola *abusu notorio, & certo*(43). Egli non dissimula, che senza questa riserva ciò, *che era stato inventato per ovviare alle usurpazioni della Corte Ecclesiastica, servirebbe di confusione, e pervertimento*(44). Egli ci dimostra, che nei Regni di Napoli, e di Spagna, il Principe non interpone la sua

---

(41) Fevret. Degli Abusi lib. 1. cap. 2. n. 3.

(42) *Fallit in praesenti regno ubi ecclesiae potestas abutitur notorie sua jurisdictione vel potestate: quo casu etiam contra clericos concedi solent per Cancellarium litterae in casu appellationis ab abusu notorio vulgariter nuncupatae, de quibus saepe numero deliberavi, ubi fundari poterant in jure; nunquam tamen audivi, neque vidi semel, quod super meritis hujusmodi causarum appellationem fuerit pronuntiatum, sed dumtaxat vel appellationes annullari, aut quod appellantes non erant ut appellantes recipiendi, quia a judice spirituali non est ad judicem saecularem appellandum*. Così disse Anfrerio, presidente al Parlamento di Tolosa, che visse circa l'anno 1486. come si vede nel suo trattato *de Potest. saeculari regul.* 2. *fall.* 30.

[43] Fevret. Degli abusi lib. 1. cap. 2. n. 45.

(44) Fevret. Degli Abusi, lib. 1. cap. 2. n. 45.

autorità per arrestare la Potestá Ecclesiastica, che allorquando vi son fatti notorj di violenza (45). M. de Marca osserva, che l'ingiustizia, che dà luogo all'appellazione come di abuso, *dev' esser manifesta, e notoria* (46). Noi abbiam veduto, che questa era la disposizione espressa delle dichiarazioni del 1657., e 1666. (47). M. Fleury fa osservare, che le appellazioni come di abuso *non devono aver luogo, che in materia gravissima, allorchè il Giudice Ecclesiastico eccede notoriamente il suo potere, o che vi ha usurpazione manifesta contro le Libertà della Chiesa Gallicana, ma che nell' esecuzione queste appellazioni siano divenute frequentissime* (48).

---

(45) „ Il Mattei nelle sue Decisioni Napolitane, cap. 2. *Rex ad praestandam opem sive clerico sive laico si opprimantur per factum violentiae notorium, & per ipsam rei evidentiam*.

„ Gli Spagnuoli dicono, che quando il Re Cattolico, ed il suo Consiglio Reale informa tra ecclesiastici, *de vi & violentia, non hoc faciunt per viam cognitionis ordinariae & propriae jurisdictionis, sed potius per modum cujusdam defensionis extraordinariae, ne inter personas ecclesiasticas scandala oriantur, & regni status perturbetur* „. Fevret. Dell'Abuso lib. 1. cap. 3. num. 7.

[46] *Abusus apertisimus & notorius est juxta veterem harum appellationem formulam quae ab abusu notorio inscribebatur*. Marca Concord. Sacerd. & Imp. lib. 4. cap. 20. num. 2.

(47) Ved. sopra.

[48] M. Fleury 12. discorso sulla Storia Eccles.

„ Ancorchè i Religiosi Mendicanti, per
„ ciò che riguarda la loro disciplina, „ dice
l'Autore delle nostre Libertà, art. 34. „ non
„ possono indrizzarsi ai Giudici secolari, sen-
„ za infrangere l'obbedienza, che è il nerbo
„ principale della loro professione; tuttavol-
„ ta in caso di sedizione, o tumulto, e gran-
„ de scandalo, essi vi possono far ricorso
„ per ricercare il soccorso del Braccio seco-
„ lare, e similmente alla Corte del Parlamen-
„ to, quando vi è *abuso chiaro, ed evidente*,
„ per contravenzione agli ordini Reali, edit-
„ ti... o ai canoni Conciliarj, e decreti, dei
„ quali il Re è conservatore nel suo Regno „.
M. du Puy cita fra gli altri il decreto del regolamento reso dal Parlamento di Parigi nel 1543., per cui è vietato ai Religiosi dell'Ordine di S. Francesco, che sono nella giurisdizione, di far ricorso alla Corte, se ciò non è nel caso, in cui egli è permesso, dove ávvi abuso *chiaro, ed evidente*, per contravenzione agli Ordini Reali, ec. (49).

„ Non è intenzione dei nostri Re „, dice M. le Merre, „ che le appellazioni come
„ di abuso siano ricevute in ogni sorta di oc-
„ casioni, ove si pretende, che vi sia con-
„ travenzione ai santi Decreti, ed agli Ordi-
„ ni; ed egli è necessario, che la contraven-

(49) Ved. questo decreto riferito di sopra.

„ zione sia accompagnata da due circostan-
„ ze, affinchè l'appellazione come di abuso
„ sia ben fondata. I. Che la cosa, ove si
„ pretende, che i canoni, e gli ordini siano
„ stati violati, sia importante, e che il pub-
„ blico vi abbia interesse. II. Che l'abuso
„ *sia evidente, e costante*. Sopra questo fon-
„ damento si poneva questa clausola nelle
„ antiche formole dei rescritti di appellazione
„ come di abuso, *ab abusu notorio*, come l'ha
„ molto bene rilevato M. de Marca (50)„. Febronio stesso fa la medesima osservazione (51).

Questo è ciò, per cui i decreti *ingiugnevano alle Corti dei Parlamenti di procedere con circospezione* sopra le appellazioni come di abuso, a fine di non *alterare, nè ritardare l'Ordine, e la Disciplina Ecclesiastica, e di conservare l'autorità necessaria, e legittima dei Prelati* (52).

Ma non obbliamo, che nel caso istesso d'ingiustizia manifesta, ove il Magistrato si

---

(50) *Marca De Concord. Sac. & Imp. lib.* 4. *cap.* 20. *num.* 2. - Memorie del Clero tom. 7. col. 1555.

[51] *Docentibus Petro de Marca, lib.* 4. *cap.* 20. *num.* 2. *& Fevreto lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 5. *hoc remedium* (Appellationum ab abusu ad Principem) *eo solum casu instituitur, quo abusus notorius est & manifestus, in specie enim dubia & controversa, ecclesiasticis judicibus causae cognitio relinquitur*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. cap. 9. §. 10. num. 5.

(52) Edit. del 1695. art. 35.

oppone alle vessazioni del Vescovo in materia spirituale, egli non fa, che la funzione di Protettore, e non mai quella di Giudice; poichè l'abuso non saprebbe attribuirgli alcuna giurisdizione sopra queste materie, e da ciò quattro veritá importanti:

I. Che non è la sua intervenzione, che fa regola nella pratica sopra queste materie per decidere dell'ingiustizia, poichè egli è senza giurisdizione, ma che ella la suppone, in guisa, che se l'ingiustizia non fosse evidente per se stessa, l'autorità del Magistrato non potrebbe renderla tale, nè dispensare il Fedele dall'ubbidienza, ch'egli deve al Vescovo, ch'è il solo Giudice competente nell'ordine della Religione.

II. Che non si deve ricorrere all'appellazione come di abuso, che è una via straordinaria, che dopo aver terminati tutti i gradi della Giurisdizione Ecclesiastica; imperciocchè l'ordine esige, che uno s'indrizzi alla Potestà, che ha giurisdizione per riformare, prima d'invocare la Potestà, ch'è senza giurisdizione a questo riguardo.

III. Che la Potestà secolare non saprebbe arrogarsi le funzioni della Potestà spirituale per impedire gli abusi notorj, e manifesti, perchè l'abuso, che dà luogo alla protezione del Principe, non gli attribuisce alcun potere spirituale; cosicchè il Magistrato non

potrebbe sopra l'appellazione come di abuso, nè dare l'istituzione, nè dare la missione canonica per far le funzioni sacre; ch'egli non potrebbe delegare per esercitare una simile autorità. La delegazione è nulla, allorchè il delegante non ha egli stesso la potestà, che egli pretende comunicare.

IV. Che anche allora, che l'abuso è evidente, e notorio, il Magistrato deve limitarsi a rifiutare il concorso del braccio Secolare ai decreti della Potestà Spirituale, e non impiegare i mezzi temporali per impedirne l'esecuzione, che in casi gravissimi, e non mai per interessi particolari, perchè altrimenti derivarebbe dalla sua intervenzione un più gran male ancora di quello, ch'egli vorrebbe correggere.

Il Governo ha sentito gl'inconvenienti, che vi sarebbero nell'ammettere troppo facilmente al Consiglio del Re le lagnanze delle parti contro l'ingiustizia dei decreti delle Corti Sovrane. Sebbene queste Corti sieno subordinate per loro natura all'autorità del Principe, da cui esse hanno il loro potere; sebbene le appellazioni interposte di queste Corti non siano, che appellazioni semplici, e che esse non intervertono l'ordine delle giurisdizioni, non vi si ricevono, che assai di rado, e non vi si giudica quasi mai del fondo, ma solamente della forma. La ragione di questa

riserva è il male, che risulterebbe dalla frequenza di simili appellazioni, che prolungano i litigj, che moltiplicano le spese de' processi, e per cui i Giudici meno in grado d'istruirsi per essi stessi di certi fatti relativi ai litigj, sono perciò più esposti alla sorpresa. Tali sono stati i motivi, che le Corti Sovrane hanno sì sovente posto sotto gli occhj di Sua Maestà. Ma se la considerazione del bene generale deve far tollerare allora certi abusi particolari, questa ragione non è ella ancora più forte, allorchè l'appellazione è portata da un Tribunale solo competente, da un Tribunale, che si deve continuamente presumere esser meglio istruito delle sue proprie leggi, e di cui egli è il solo interprete, ad un altro Tribunale, che è senza giurisdizione sopra i punti di litigio; appellazione, che per questo istesso indebolisce l'autorità, in isciogliendo le catene della subordinazione; appellazione, che può alterare l'unione tra le due Potestà, e che nocendo altresì al ben pubblico, diviene molto più pregiudicievole, che certi abusi particolari? M. le Merre, e M. Fleury hanno osservato (53), che non solamente l'appellazione come di abuso dovrebbe esser fondata *sopra un abuso evidente, e costante*; ma ancora, *il pubblico dovesse avervi interes-*

(53) Ved. sopra.

se, e che egli non dovesse aver luogo, che in materia gravissima.

§. VI.

Quali sono le obbligazioni de' primi Pastori relativamente alla disciplina Ecclesiastica.

LA disciplina Ecclesiastica è fondata sopra le sante Scritture, sopra i regolamenti dettati per la saviezza della Chiesa, sopra gli usi improntati della sua approvazione, e dopo l'esperienza di diciotto secoli. Ella ha per oggetto la maestà del culto Divino, la dignità de' Pontefici, e la santificazione dei Popoli: nulla di più sacro per i primi Pastori. E' dunque un dovere essenziale della lor parte di studiarne lo spirito, e di esserne penetrati, poichè ella deve illuminare il loro governo; ed essi sono gli esecutori, e gl' interpreti delle regole canoniche. E' dunque un dovere della lor parte d'istruirne coloro, che si destinano al santo ministero, di raccomandarne lo studio, e favoreggiarlo. Eh! qual vantaggio non ne ritrarrebbero essi stessi, se in incoraggendo, ed in ricompensando i talenti, e l'applicazione essi pervenissero a formarsi nel loro proprio Clero un Consiglio illuminato in grado di esser consultato sopra le quistioni difficili, che riguardano l'amministrazione della loro Diocesi senza aver bisogno di ricorrere ai soccorsi stranieri?

Si rende quì volentieri ai Giurisconsulti tutta la giustizia, che merita la loro integrità, i loro lumi, ed i servigj, che essi hanno reso alla Religione, e allo Stato. Ma il Clero dovrebbe egli esser obbligato di cercare, fuori di se, Maestri, che lo istruiscono delle sue proprie leggi? Dovrebbero aver bisogno di apprendere le regole del governo Ecclesiastico da quelli stessi, di cui essi devono esser le guide (54)? Non si sente quanto egli è indispensabile, che il Giurisconsulto sia Teologo in materia di disciplina per non rischiare di traviare? Imperciocchè il Giurisconsulto, ed il Teologo non si diriggono continuamente per gli stessi principj. Quegli è obbligato di conformarsi alle massime ricevute nei Tribunali, perchè si tratta di dare consiglj relativi all'interesse delle parti. Per questo i falsi principj consegnati ne' Commentatori delle nostre leggi sono continuamente ripetuti negli studj, passano naturalmente per massima di diritto, da cui non si osa allontanarsi,

---

(54) *Considera sacerdotum esse officii, de lege interroganti respondere. Si sacerdos est, sciat legem Domini; si ignorat legem, ipse se arguit non esse sacerdotem. Sacerdotis enim est scire legem, & ad interrogationem respondere de lege ... Illud habeant postquam sacerdotes fuerint ordinati, discant legem Dei, ut possint docere quod didicerint, & augeant scientiam magis quam opes*. Hier. in cap. 2. Aggaei.

che non si ha neppure il pensiero d'investigare, ed il Vescovo, che non ha altra guida, può smarrirsi, e consacrare egli stesso nella pratica sistemi pericolosi, e distruttivi della sua autorità, contro i quali egli dovrebbe inalzarsi.

Il Teologo risalisce più alto, e ragiona appresso i principj immutabili della legge naturale, e divina. Lo studio profondo di questi principj congiunto alla cognizione del diritto canonico gli dà lumi più sicuri, e più estesi sopra il governo della Chiesa. Sostenuto allora per l'ascendente, che dà l'evidenza delle massime, l'esattezza della dialettica, l'abito, in cui egli è di discutere, ed analizzare le materie le più astratte, egli è più facile di evitare i sofismi, di rigettare i frivoli ragionamenti, che spandono delle nubi sopra la verità, e di trionfare delle sottigliezze, delle ruse, e del grande apparato di eloquenza, che l'errore chiama sovente in suo soccorso. Per aver negligentato questi vantaggj gli attentati recati ai diritti più sacri dell' Episcopato si fanno progressi sì rapidi, e sì funesti. La sorgente del male indica il rimedio.

Ma il Pastor vigilante non si limita a studiar la natura, e l'estension del potere, che Dio gli ha confidato; egli regola il suo governo su lo spirito de' santi canoni; e, sia che il cangiamento delle circostanze esige la

modificazione, o l'abolizione degli antichi regolamenti; sia, ch'egli ne esiga de' nuovi, ciò è continuamente secondo questo stesso spirito, che egli dirige; spirito, che non varia nella Chiesa, e che è nel medesimo tempo uno spirito di verità, e di giustizia, uno spirito di discrezione, e di saviezza. Egli pone continuamente in equilibrio i vantaggj con gl'inconvenienti, che possono risultare da nuovi regolamenti, ch'egli medita, egli ama più soffrire i mali, che sarebbe pericoloso affrettarsi di estirpare, di quello, ch'esporsi a mali più grandi ancora per mezzo di rimedj troppo pronti, e troppo violenti. Egli attende allora il momento della raccolta, segnato dal padre di famiglia. Il peggio di tutti gli abusi sarebbe volerli riformar tutti.

La medesima prudenza, che deve presiedere alla formazion delle leggi, deve dirigerne altresì l'esecuzione. Dispensar delle regole della Chiesa per condiscendere ai capricej, ed alla lassezza de' cattivi Cristiani, ciò sarebbe prevaricazione; esigere l'osservanza delle regole, allorchè si esporrebbe la salute de' deboli, ciò sarebbe indiscrezione. Il dispensatore fedele concilia gl' interessi di Dio colle vedute della sua misericordia (55).

---

[55] *Corripiantur a praepositis suis subditi fratres correptionibus de caritate venientibus, pro culparum*

Le pene canoniche hanno per fine il bene della Religione, e la salute de' popoli. La Religione ella stessa ordina ai Pastori di rimettere la spada spirituale nel fodero, allorchè la punizione non servisse, che ad inasprire il male; e le censure, che sono le pene le più terribili, suppongono continuamente i delitti i più gravi (56). Se s' intimano per negligenze leggiere nelle funzioni sacre, si impone un giogo di ferro alle coscienze timorate per le crudeli perplessità, alle quali si gittano, e si mette una pietra d' intoppo avanti coloro, che disprezzando la legge a cagione del suo rigore, non faranno difficoltá d' infrangerla; per questo essi cadranno nella scomunica, poi nell' irregolarità; in seguito in una infinitá di sacrilegj successivi in esercitando le funzioni sacerdotali con queste disposizioni criminali. Di là lo scandalo de' loro costumi, e l' indebolimento del lor ministero, che terminano continuamente in danno della salute de' popoli. Nella prima età, in cui i Cristiani non credevano di pagare a troppo

---

diversitate diversis, vel minoribus, vel amplioribus. Aug. de corrept. & grat. ad Valentinum, & cum illo monachos cap. 15.

(56) *Nullus sacerdotum quemquam rectae fidei hominem pro parvis, & levibus causis a communione suspendat.* Can. *nullus* caus. 11. quaest. 3. ex Concil. Avenionensi 2. & canone *nemo* ejusd. caus.

caro prezzo la salute della loro anima colla effusione del loro sangue, la penitenza pubblica non serviva, che ad umiliarli. Essa li ributterebbe oggi, in cui la pietà raffreddata ha tanta pena a sottomettersi alle pratiche le meno onerose della Religione.

La riserva dei casi nel Tribunale della Penitenza ha succeduto a queste penitenze pubbliche, obbligando i peccatori a ricorrere al Superiore, per ottenere la remissione delle loro colpe, e si è voluto con questa pena impedir loro di ricadervi: ma la riserva frastorna raramente dal peccato, e impedisce spesso di tornarvi, se non è moderata dalla prudenza. L'esperienza non insegna, che troppo a coloro, che penetrano nel fondo delle coscienze, che questo rigore diviene allora una sentenza di morte contro una infinità d'infelici, che sarebbero tornati a Dio, se fossero state loro appianate le vie della conversione. L'istituzione canonica è senza contrasto uno de' diritti più importanti, e dei più terribili dell' Episcopato. I più gran mali, come i più gran beni escono ordinariamente dal Santuario. La salute de' popoli è dunque tra le mani di quelli, che danno loro dei Pontefici. Non vi siano ammessi, che Uomini Apostolici, e si vedrá ben presto rifiorire la Religione. Che vi si introduchino al contrario uomini viziosi, lo scandalo diverrà ben presto generale,

Le Chiese Orientali sarebbero ancora unite alla Chiesa Romana, se Fozio fosse restato nella classe di semplice laico. Tutta l'Europa sarebbe ancora forse Cattolica, se Lutero, Calvino ec., non fossero giammai stati iniziati alle funzioni sacerdotali. Qual lezione per la posterità (57)! Quanti forti motivi per esaminare le vocazioni, per applicarsi a distinguere tra quelli, che si presentano al Sacerdozio, lo spirito, che li conduce ai piedi del Santuario (58)! e di respingere con una severità inflessibile coloro, che non vi portano altra disposizione, se non quella per tutti i ministerj terribile, che vedute d'interesse, che orgoglio di nascita, o pretensioni di fortuna, ed anche qualche volta un sovrano disprezzo per i talenti, e per la virtù, non mirando la Casa di Dio vivente, che come

(57] *Sic alios eis praefice rebus, quas ipse non geris, ut tibi adscribendum scias, quidquid illi fecerunt*. Isocrat. ad Nicocl.

(58) *Si ad honores mundi sine suffragio temporis, sine merito laboris, indignum est pervenire; & notari ambitus solent, quos probitatis documenta non adjuvant: quam diligens & quam prudens habenda est dispensatio divinorum munerum & coelestium dignitatum, ne in aliquo Apostolica & canonica decreta violentur, & his ecclesia Domini regenda credatur, qui [sunt] legitimarum institutionum nescii, & totius humilitatis ignari*. S. Leo, Epist. ad Episcop. Mauritaniae Caesar. cap. 4.

una piazza di onore (59), o come una Casa di commercio (60). „ Iddio non ha scelti molti „ saggj secondo la carne, nè molti potenti, nè „ molti nobili, ma quelli ch' erano insensati „ secondo il mondo, per confondere i saggj; „ quelli ch' erano deboli secondo il mondo per „ confondere i Potenti; ciò, che v' era di più „ vile, e di più disprezzabile, e ciò, che non „ era niente, per distruggere ciò che era (61) „.

---

[59] *Praecipimus omnibus & singulis Episcopis ac aliis ante dictis, ut neque ad carnalitatem aut preces, aut alias inordinate respicientes, summopere curent, in beneficiis notabiles viros providos & moribus bene compositos, probatos & examinatos, instituere, promovere & ordinare, per quos cultus Dei & ecclesiasticus ordo possit & valeat augmentari*. Concil. Senens. ann. 1460, more praesenti 1461. mense Mart. art. 2. 4.

Non est ad dignitatum aut officiorum, institutio otiosa ut species ostentet quod actus non efficit; nec residere aut interesse reipsa, juxta sinceram & rectam canonum intelligentiam censentur qui interessendo nihil eorum quae ad suum pertinent officium, exequuntur. Proinde cum dignitatum & canonicatuum institutio ad ministeria ecclesiastica & sacra, facta sit, ut obtinentes illa .... per se & non per substitutos officia subeant, decernimus per Episcopo diligenter curandum ut pietate ac diligentia vigeant quo ista aliquando prompte exhibeantur, inobedientes ac pertinaces districte coibeant & emendent. Concil. Aquilens. ann. 1596. cap. 4.

(60) *Joan*. II. 16.

(61) I. *Cor*. 1. 26. 27. 28.

sicuro, per conservar questa virtù celeste, che rappresenta la purità degli Angeli sulla terra. Il commercio del Mondo ne è lo scoglio certo; e non sarebbe possibile di conservarla in uno stato di dissipazione, che apre al cuore umano tutte le vie del vizio. E' indispensabile di prevenir questo rilasciamento, che è la sorgente di tutti gli altri.

Le privazioni cagionate per una povertà volontaria esigono sacrifizj continui; ma se il Religioso manca del necessario, forzato di cercar sussidj di fuori, occupato da viste di interesse, perderá lo spirito di povertà. Dopo di essersi procurato il necessario, sarà tentato di desiderare il superfluo. Il vizio di proprietà verrà in seguito delle comodità della vita, e la cupidigia s'infiammerà in questo medesimo stato di volontaria privazione, che dovea servirgli di tomba. Una sollecitudine paterna vegliar debbe ai bisogni di tutti, somministrando loro il necessario, per togliere ogni pretesto alla cupidigia.

L'ubbidienza fa regnar l'ordine, e assicura le vie dei particolari. Ma l'ubbidienza, ch'è una virtù, debb'esser nobile, e generosa per la superiorità de' motivi, e ben differente da quello spirito servile, che degenera in adulazione. Dall'altra parte l'autorità, che comanda, debbe esser dolce, e discreta, sempre lontana dall'alterigia, che ispirano la va-

nità, e l'orgoglio. Il Religioso altero si ribella, o vuol dominare. Briga internamente per formar partiti, ed esternamente per cercar protezioni: e se perviene a stabilir il suo impero tra suoi fratelli; e se con astuzie, con cure officiose, con rapporti calunniosi, se con una pietá simulata (perchè tutti i mezzi gli sono uguali) pervenga a sorprendere la confidenza di quelli, che dovrebbero reprimerlo, eserciterà il dispotismo il più fiero, vesserà la virtù, che gli farà ombra, autorizzerà il rilasciamento di quelli, che gli saranno utili, e farà una piaga mortale alla disciplina Monastica.

La Religione invita allora il Pastore a penetrare in questi ritiri, per distinguervi l'umile Cenobita, che la serve colla santitá de' suoi costumi, e colla purità del suo zelo, dall' uomo perverso, ed audace, che la insulta impunemente colla infrazione delle regole; lo invita ad armarsi di una santa severità, per reprimere i scandali, a vendicare la giustizia oppressa, a vegliare all'osservanza delle grandi virtù, che sono la gloria dello stato Religioso, e a riformare gli abusi, che tendono ad annichilirla.

Ma ciò, che debbe fissare principalmente la sua attenzione, è il discernimento de' Ministri proposti alla salute delle anime, e de' quali egli si rende responsabile, allorchè

la sua scelta non è diretta dalla Religione (62). Questo è il discernimento di quelli, ch' egli avvicina alla sua persona, per associarli al governo generale del suo Gregge, e che debbono esser tanto più elevati al di sopra degli altri per il lor merito personale, quanto lo sono per l' importanza delle loro funzioni (63). Non v' ha terra sì sterile, che non produca qualcuno di questi uomini stimabili, che uniscono la scienza Ecclesiastica alla purità de'

---

[62] *Qui ad promotionem praeficiendorum quodcumque jus . . . . habent, aut alioquin operam suam praestant . . . . . imprimis meminerint, nihil se ad Dei gloriam & populorum salutem utilius posse facere, quam si bonos pastores & ecclesiae gubernandae idoneos promoveri studeant, eosque alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, nisi, quos digniores & ecclesiae magis utiles ipsi judicaverint, non quidem precibus vel humano affectu, aut ambientium suggestionibus, sed, eorum exigentibus meritis, praefici diligenter curaverint*. Trid. Sess. 24. de ref. cap. 1.

(63) *Ecclesiae praelati de congregatione sibi commissa eligant boni testimonii fratres, in quibus onera regiminis secure possint partiri: quibus etiam talem conferant potestatem, ut vice illorum fungentes & inobedientes corripere, & obedientes hortando ad meliora valeant provocare. Vice* [praelatorum] *fungentes, sicut alios praecedunt magisterio, ita nimirum innocentis vitae informent exemplo, ut juxta Apostolum, exemplo sint caeteris in verbo, in conversatione, in caritate, in fide & in castitate*. Concil. Aquisgran. ann. 816. lib. 1. cap. 138.

senza che i scandali medesimi del Santuario alterino giammai nè la purità della sua Fede, nè il rispetto, ch'egli debbe a'suoi Ministri. La sua voce è quella del Cielo, la sola, che debbe fare impressione sulla pietà del Pontefice. L'altro ispirato dallo spirito di Setta, strascinato dall'intrigo de' partiti, abbandonato al delirio delle passioni, inimico della Chiesa, e de' suoi Ministri, lacera, e ferisce indistintamente tutti quelli, che non può mettere ne'suoi interessi; vanta con entusiasmo tutti quelli, che secondano le vedute, e decide ordinariamente, perchè parla più forte, che può: ma il suo odio sará sempre un elogio, e il suo suffragio un' obbrobrio. Consultare i suoi voti, è tradire la sua Religione medesima, perchè si secondano le vedute de'suoi nemici. Ma i clamori, e gli intrighi di questo popolo, allorchè non può sottomettere il Pontefice, riescono qualche volta ad intimorirlo, e se non ha sempre il coraggio di saper loro dispiacere, ne comprerá il lor favore col sacrificio di quelli, che sono loro divenuti odiosi, perchè si sono resi terribili all'errore, e al vizio, e perchè non possono meritare la loro approvazione, che rendendosi indegni del Sacerdozio.

MASSIMA

Colla quale si conclude la terza Parte.

La Potestà Spirituale debbe essere cara ai Fedeli, e terribile ai Pastori.

Se il Sovrano, armato colla spada della giustizia, è un dono del Cielo per mantener l'ordine della Società civile, e per assicurare la tranquillità pubblica; se i Cittadini debbono amare questa potestà sacra; se essi la debbon rispettare come la protettrice della loro libertá, del loro riposo, della loro fortuna, e della loro vita; se gli attentati fatti alla sua autorità attaccono nel tempo istesso la loro propria esistenza, con qual occhio il Cristiano debbe egli riguardare la potestà, che Gesù Cristo ha ricevuto da suo Padre, e che ha depositato tra le mani dei Pastori, per essere i Ministri della sua misericordia. questa potestà, che gli chiude le porte dell'Inferno, gli apre quelle del Cielo; veglia su Lui, lo illumina, lo dirige, lo nodrisce della manna Celeste, lo incoraggisce, lo fortifica, lo consola: questa potestà, che non vuol comandare che coll'amore, che non vuol regnare che nel cuore, che non punisce che con dispiacere, e che non perquote mai se non per guarire? Oh quanto i Popoli debbono esser gelosi di

conservare ai loro Pastori legittimi questa medesima autorità, che sarebbe annientata dal momento, che trasportar si volesse in altre mani, che lascerebbe le Pecore senza soccorso, se essa cessasse di esistere, o che si trovasse nella impossibilità di proteggerle, se fosse una volta assoggettata; potestà benefica, che non può essere terribile, che al Pontefice, che l'esercita, e al vizio e all'errore che la combatte?

Io dico potestà terribile al Pontefice, se egli sente tutto il peso del suo ministero, e più terribile ancora, se contento di godere degli onori della sua dignità, trascura di riempierne i doveri. Più le anime, che gli sono state confidate hanno costato a Gesù Cristo, più il conto, che Gesù Cristo gli domanderà sarà terribile.

„ Profetizza, figlio dell' uomo, su i Pastori d' Isdraello, dice il Signor ad Ezechielle: Profetizza, e tu dirai ai Pastori, ecco ciò, che dice il Signore: Disgrazia ai Pastori d' Isdraello, che pascolano se stessi. Non è ufficio dei Pastori di pascere le loro greggie? Ciò nonostante voi vi nutrirete del loro latte; voi vi coprirete della loro lana, voi occiderete quello ch' era più grasso, e non pascete il mio Gregge. Voi non avete corroborato quello, che era debole, voi non avete guarito quello, che era infermo, non avete

fasciato quello, che era ferito; non avete ricondotto al buon sentiero, quello che era stato rigettato; non avete cercato, quello che si era smarrito. Ma comandate loro con durezza, e con alterigia, e le mie pecore sono state disperse, poichè non avevan Pastore. Esse sono state divorate dalle bestie dei campi, esse si sono disperse. Esse arrivarono su tutte le montagne, e sopra tutte le colline, e non v'era persona che le cercasse, o persone che le cerchi. Ascoltate adunque Pastori la parola del Signore. Io giuro, dice il Signore, perchè le mie greggie non avendo Pastore sono state rapite, perchè sono state divorate da tutte le bestie dei campi (perchè i Pastori non hanno a caso il mio Gregge, nè hanno pasciute le mie pecore, ma hanno bensì pasciuto loro stessi) a cagion di tutto ciò ascoltate la parola del Signore, ecco ciò che dice il Signore Iddio: Io domanderò ai Pastori il mio Gregge, che era tra le loro mani (64) „. Tali sono le minaccie, che Iddio fa per la bocca del Profeta.

Il Pastore si è adunque reso corrisponsabile della salute delle sue pecore, accettando la missione, che Gesù Cristo gli ha confidato. Egli debbe esserne il modello (65),

---

(64) *Ezech.* xxxiv. 2. 10. -- Ibid. xiii. 3. -- *Jerem* xxiii. 1.

[65] *Forma gregis ex animo*. I. Petr. v. 3.

divenendo lor guida. Egli debbe amare il suo governo per render fertile il ministero. L'autorità del comando, e la severità della correzione siano adunque temperate dalla dolcezza (66). La carità, quella virtù umile, e sublime, che non si indispettisce, e in niuna cosa si ributta, quella virtù entra con piacere a parte, *si rallegra con quello, che è nella gioja, che piange con quelli, che sono nella afflizione* (67); che non è gelosa nè di beni, nè della riconoscenza, nè dell' approvazione degli uomini, ma della loro salute; che quella virtù, che non si apre l'ingresso de' cuori, che per farvi regnare la Religione, e che non *si rende schiava di tutti, se non affine di guadagnarli tutti a Gesù Cristo* (68); questa virtù sia l'a-

(66) *Saepe deterius frangitur, cum fractura incaute colligatur; ita ut gravius scissuram sentiat, si hanc immoderantius ligamenta constringant. Unde necesse est cum peccati vulnus in subditis corrigendo restringitur, magna se sollicitudine etiam districtor ipse moderetur; quatenus sic jura disciplinae contra delinquentes exerceat, ut pietatis viscera non amittat. Curandum quippe est, ut rector se subditis &, matrem pietatis, & patrem exhibeat disciplinae. Atque inter haec sollicita circumspectione providendum, ne aut districtio rigida, aut pietas sit remissa. Nam....... disciplina vel mansuetudine multum destituitur, si una sine altera teneatur.* Greg. Mag. de Cura Pastor. part. 2. cap. 7. circa fin.

(67) *Rom.* XII. 15.

(68) *I Cor.* IX. 22.

nima del Pontefice. Il Figlio di Dio non comandò a S. Pietro di pascere le sue Pecore, che dopo avergli domandato sino a tre volte, s'egli lo amava, e non l'istituì capo degli Apostoli, che dopo avergli domandato, se lo amava più degli altri (69); per fargli sentire, dice S. Crisostomo, che la carità debbe essere in proporzione con l'eminenza del ministero, che và a confidargli.

Ma la Carità, che non potrebbe essere oziosa, e che non potrebbe ancora esistere senza combattere contro l'errore, ed il vizio, che vogliono sempre dominare, e giammai l'Inferno non ha visto prosperare l'Impero di Gesù Cristo senza suscitare delle tempeste. Ma quando l'Inferno tona, la Fede si rassicura. Gesù Cristo ha promesso la vittoria, e l'adempimento delle promesse, che egli ha fatto ai suoi Apostoli, garantisce il Trionfo dei loro successori se hanno il coraggio d'immitarlo. Impieghino almeno co' loro sudori un tempo, che Gesù Cristo ha irrigato col suo Sangue. Quando ancora le lor sollecitudini fossero infruttuose, non sarebbe già una gran misericordia per parte del Padre di Famiglia di chiamarli alla sua Vigna per ricompensarli dei loro travaglj?

Ma il nemico il più pericoloso per il Pon-

---

(69) *Jo.* 21. 17. 18.

tefice è dentro di noi. Lo spirito si lascia facilmente sedurre dal cuore. Se non si considerano gli oggetti, che dalla parte, che lusinga le inclinazioni, e se non si mette in guardia contro le illusioni dell' amor proprio, se non saranno regole perse nella legge di Dio, ma nelle considerazioni dell' interesse personale, e del rispetto umano, si inaspriscono gli spiriti per una austerità di amore, che si chiamerà regolarità, si cederà al timore per pusillanimità, si chiamerà amore della pace quello, che non è che amore di riposo; l' ambizione vorrà accordare il desiderio della fortuna con i diritti della Religione; e tradendo il suo ministero, si applaudirà di una pretesa prudenza, che *è inimica di Dio*. Affezioni puramente umane faranno considerare le grazie della Chiesa come un bene, del quale si possa arbitrariamente disporre, non come un deposito sacro, di cui si debba render conto. La vanità esigerà della servitù come omaggj dovuti al sacro ministero; l' orgoglio s' irriterà per le verità, che umiliano con qualunque destrezza, che siano presentate come di un insulto fatto all' autorità; se sarà pronto a vendicare i piccioli mancamenti, che feriscono l' amor proprio, e se sarà indifferente su gli oltraggj fatti alla Divinità; se prenderà l' altura, ed il fasto per la decenza del rango, o per i diritti della sua

dignità, se vorrà dominare in vece di comandare, ed allora si troverà oppresso, perchè l'orgoglio, essendo destituito della forza, o della luce del Cielo, è sempre debole, e cieco. Non potendo trovare nella pienezza del cuore, questa grandezza di anima, che non si attinge, che nel cuore di Gesù Cristo, è simile a quelle piante, che radono la terra, le quali non potendosi sostenere, che con l'ajuto di un tronco, che le sostenga, si cercherà per giugnerci appoggj su la terra, che ci opprimeranno, nel servirci di appoggio. La Religione sarà disonorata, il sacerdozio avvilito, ed il popolo scandalizzato. Per colmo di disgrazia il Pastore colpevole di tutti i mali si rassicurerà con una falsa coscienza, che non saprebbe scusarlo, perchè sarà volontaria nel suo principio, e la verità, che non avrà voluto conoscere, sarà la regola dei giudizj che subirá innanzi a Dio.

Che il Pontefice non entri adunque nel Santuario per goder degli onori, e delle distinzioni del Sacerdozio, ma per consacrarvisi alla salute della sua greggia, e con la disposizione di meschiarvi, se ci bisogna, il suo proprio sangue al sangue della vittima Santa, ch' egli offre per il suo popolo. Sopporti le ingiurie personali, e vendichi gli oltraggj fatti alla Religione. Corregga con carità, e sia indulgente con discrezione. Non arrossisca di

rendere omaggio alla verità, allora ancora che lo umilia. Niuno ha errori, e debolezze a deplorare; ma bisogna aver l'anima veramente grande per saperne fare la confessione. Incoraggisca lo zelo, lo regoli, lo compensi. Sbandisca il favore, mostri con un saggio discernimento la distanza, ch'egli mette tra il credito, ed il merito. Il rispetto umano mai entri nelle sue vedute, mai la considerazione del suo interesse sbilanci a favor suo l' interesse della Religione. Porti da per tutto il desiderio di conoscere i suoi doveri, ed il timore di tradirlo. Santifichi colla puritá delle sue intenzioni. Assicuri i suoi passi su la rettitudine del suo cuore. Si presenti in spirito al Tribunal di Dio tutte le volte, che bisognerà decidersi nelle circostanze difficili, e che si determini sempre come vorrà averlo fatto al suo giudizio.

Fine del Tomo V. e della terza Parte.

INDICE DELLE MATERIE
CONTENUTE
NEL TOMO QUINTO.
PARTE TERZA.

VIDIT.

PETRUS NICCOLI *Sem. Fulgin. Rect., ab Illmo, & Rmo Episcopo Rev. dep.*

IMPRIMATUR, SI VIDEBITUR.

Justinianus Poggius Archipr. Eccl. Cathed. & Pro--Vicarius Generalis.

IMPRIMATUR.

Fr. LUDOVICUS CIVINI *Ordin. Praed. S. T. M. Vic. S. Officii Fulginiae.*